

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

DIREZIONE DI STATISTICA.

ANNALI DI STATISTICA.

SERIE 1^a — VOL. 6.

1875.

SECONDA EDIZIONE.



ROMA

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA

1880

157
380

ATTI DELLA GIUNTA CENTRALE DI STATISTICA.

SESSIONE DELL'ANNO 1875.

Seduta del 1° giugno.

Presidenza dell'on. CORRENTI.

Sono presenti i signori CORRENTI, MORPURGO, MESSEDAGLIA, PIOLTI DE' BIANCHI, RACIOPPI, CASTIGLIONI, GABELLI, CARAVAGGIO, BOLDRINO, CALIGARIS, MALVANO e BODIO.

La seduta è aperta alle ore 12.

CORRENTI lamenta l'assenza di vari membri della Giunta che fanno parte dei due rami del Parlamento, i quali potrebbero aiutare la statistica ufficiale non solamente colla loro autorità scientifica, ma colla loro influenza e col loro voto in seno ai corpi legislativi, a fine di procurarle quei mezzi finanziari di cui abbisogna per estendere sempre più le sue ricerche.

Ricorda aver egli presentato nella passata sessione un progetto di regolamento, il quale pare non abbia incontrato l'aggradimento del signor ministro: certo è che la cosa rimase in sospenso. Egli si rivolge pertanto all'onorevole segretario generale pregandolo a voler manifestare le intenzioni del Governo a questo riguardo. Egli ritiene sarebbe cosa utilissima stabilire riunioni più frequenti e periodiche della Giunta, acciocchè questa potesse spiegare tanta operosità scientifica e tanto spirito d'iniziativa, da rendere superflua la costituzione di un'Accademia statistica al di fuori di essa; chè diversamente noi vedremo tra breve sorgere un'associazione privata allo scopo di avviare indagini statistiche e sostituirsi, in parte almeno, all'opera governativa.

Domanda quindi al direttore della statistica se gli sia stato notificato che il congresso internazionale deliberatosi già di aprire in Pest sarà tenuto effettivamente quest'anno.

MORPURGO risponde essere desiderio anche del ministro che la

Giunta abbia la massima libertà ed iniziativa nei lavori della statistica ufficiale; osserva com'essa sia stata sempre chiamata a ordinare i lavori nuovi e discutere i risultati delle ricerche eseguite. Soggiunge che se il progetto di regolamento fu tenuto finora in sospenso, ciò avvenne per cagioni indipendenti dalla volontà del ministro; assicura che non tarderà a essere presa una deliberazione in proposito. Espone essere desiderio della pubblica amministrazione di allargare sempre più il campo delle inchieste statistiche; rammenta i lavori numerosi ed importanti usciti in questi ultimi mesi a cura dell'ufficio centrale, e raccomanda più specialmente all'attenzione della Giunta di rivolgere le sue indagini sulle forze produttive della nazione; egli vedrebbe con piacere che si tracciassero le linee per una statistica industriale da intraprendersi quanto prima con amore e colle norme più positive e pratiche, evitando di voler tutto abbracciare ad un tempo, ma prendendo piuttosto ad esplorare uno dopo l'altro i principali rami di industrie tessili, metallurgiche, ceramiche, ecc.

Bonio risponde essergli stato annunziato che il congresso di Pest sarà differito all'anno venturo per varie circostanze, tra le quali la più decisiva è la coincidenza di tempo col congresso geografico intimato per il prossimo agosto in Parigi.

CORRENTI ringrazia l'onorevole segretario generale della deferenza mostrata dal ministro verso la Giunta, e richiama frattanto l'attenzione di questa sulla necessità di ordinare una statistica delle grandi città. Ciò apparisce tanto più necessario in quanto che vediamo in Italia verificarsi un fenomeno opposto a quello che si osserva in generale negli altri grandi Stati; che mentre altrove le maggiori città tendono sempre più ad ampliarsi, in Italia al contrario si direbbe che le città, tranne poche, rimangano stazionarie od abbiano un lieve incremento di popolazione. Questo fatto potrebbe dipendere, in parte almeno, dalla gravatezza del dazio-consumo; ad ogni modo conviene constatare le condizioni di vita economica di questi grandi centri. Un recente volume pubblicato da questo Ministero ha messo in luce un lato importantissimo della gestione delle finanze locali, cioè l'entità dei debiti onde sono gravati i comuni e le provincie. È mestieri seguitare queste ricerche e coordinarle ad un sistema di compiute monografie municipali.

Quanto alla statistica industriale, egli osserva, devono già trovarsi raccolti elementi importantissimi mediante l'inchiesta industriale, di cui è tuttora desiderata una relazione riassuntiva.

Avverte inoltre che il Governo ha l'obbligo di far figurare l'Italia in modo degno al congresso di Parigi, e ricorda, di passaggio, che la questione tante volte dibattuta dell'unificazione dei vari servizi meteorologici, non ha ricevuto fin qui una soluzione.

MORPURGO dimostra le difficoltà che si oppongono al concentramento di tali servizi sotto un'unica direzione, ed osserva che nel Ministero di agricoltura non si ha più alcuna duplicazione di servizi meteorologici, dacchè le osservazioni pluviometriche le quali si raccolgono in parte presso la Commissione idrografica, vengono trasmesse immediatamente all'ufficio di statistica perchè siano pubblicate insieme con quelle delle stazioni meteorologiche in un solo bollettino.

CORRENTI prega il direttore della statistica di riferire su quanto fu eseguito per mettere in atto le deliberazioni della Giunta, a partire dall'ultima sua riunione.

BODIO passa in rapida rassegna i lavori compiuti da quell'epoca o tuttora in corso di esecuzione, e fa osservare che il desiderio del vicepresidente della Giunta relativo alla statistica delle grandi città trovasi già in parte soddisfatto, giacchè tanto nella statistica della popolazione come in quella dei bilanci comunali si tengono sempre distinte le notizie relative ai comuni capoluoghi di provincie da quelli del rimanente territorio. Ora poi è quasi terminato uno studio sui bilanci di tutti i comuni capoluoghi, eliminando dalle entrate e dalle uscite i concorsi governativi, delle provincie, di altri corpi morali, come pure le contabilità speciali (amministrazioni autonome di ospedali, ecc.) e le altre partite d'ordine o semplicemente figurative. Una parte di questo lavoro sarà presentata alla Giunta in una delle prossime sedute.

Si è pure abbozzato uno schema di statistica provinciale, da raccomandarsi, coll'approvazione della Giunta, alle prefetture e deputazioni provinciali che intendono d'illustrare le condizioni naturali e civili dei loro territori rispettivi.

Rispetto alla statistica internazionale delle Banche, fu già apprestato uno spoglio di tutte le situazioni pubblicate da questo Ministero nel bollettino mensile, dall'origine di questo, cioè dalla metà del 1870, fino ad oggi; e per ciò che riguarda i paesi esteri i documenti ricevuti finora si riferiscono al Belgio, alla Svezia, all'Olanda, alla Francia, alla Germania. In attesa di poterli coordinare in un lavoro generale, a norma del programma approvato dalla Giunta, le monografie troveranno posto, sia integralmente, sia per estratto, negli *Annali* di questo Ministero. E d'uopo avvertire però che le risposte, avute conformemente agli accordi presi nella conferenza del comitato permanente di Stoccolma, si limitano alle Banche di emissione, essendosi dimostrato impossibile in pratica rivolgere le indagini a tutte le forme del credito ad un tempo.

Quanto alla contribuzione del Ministero all'esposizione geografica di Parigi, fu data commissione al professore Cantoni di scrivere una relazione sul servizio meteorologico da lui diretto fino dalla sua fon-

dazione nel 1865, e di riepilogare in poche tavole di cifre ed acconci diagrammi i risultati delle osservazioni raccolte finora sulla climatologia italiana. Saranno tra breve allestite le carte della distribuzione delle razze bovine in tutta Italia e della densità delle varie specie di animali equini, bovini, ovini, caprini e suini in ciascuna provincia del regno, ragguagliando il numero dei capi tanto alla superficie geografica che al numero degli abitanti. Sarà pure presentata a quel congresso una mappa forestale di una metà d'Italia compilata dall'ufficio d'ispezione forestale, ed una carta di geografia mineraria di tutta Italia, dovuta alle cure del comitato geologico. Infine sarà mandata a Parigi una raccolta completa di tutte le pubblicazioni dell'ufficio statistico e delle altre analoghe del Ministero, unitamente alle relazioni a stampa delle Camere di commercio, che rappresentano in qualche maniera gli elementi di una geografia industriale e commerciale del paese.

Seguitando poi a menzionare i lavori in corso di esecuzione presso la direzione di statistica, ricorda essere stata inserita nella « relazione dei ministri delle finanze e dell'agricoltura e commercio al Parlamento sui fenomeni del corso forzoso » uno specchio del movimento dei prezzi dei cereali dal 1867 in poi per una diecina di mercati fra i più attivi, e annunzia che sarà in grado di presentare quanto prima una vasta collezione di documenti sulle variazioni dei prezzi dei generi alimentari di più generale consumo e delle merci degli operai nelle industrie più importanti e più diffuse, documenti riuniti in parte a cura del segretario del Consiglio del commercio, in parte dalla direzione di statistica, e che in queste ricerche si sono avuti presenti i voti e i suggerimenti manifestati dalla Giunta centrale nella sessione dell'anno scorso.

MORPURGO presenta una carta della coltivazione del frumento in Italia, destinata ad aprire una serie di carte agrarie che si stanno apparecchiando presso la direzione dell'agricoltura. Annunzia di avere pregato il professore Boccoardo di scrivere una memoria sull'insegnamento della geografia negli istituti tecnici e nelle scuole superiori professionali, in Italia, per essere inviata a Parigi a fine di rispondere ad un altro dei quesiti proposti dal congresso internazionale geografico.

CORRENTI invita i delegati degli altri Ministeri a far conoscere quali siano i lavori statistici in corso presso le rispettive amministrazioni, e come potrebb'essere interessata la Giunta centrale ad esercitare la sua funzione coordinatrice fra essi. Soggiunge essere deplorabile che non siansi potute avviare finora ad unità d'intenti le ricerche statistiche presso le varie amministrazioni centrali.

CALIGARIS (delegato del Ministero di grazia e giustizia) dice che è in corso di stampa la statistica giudiziaria per gli anni 1873 e 1874 secondo il sistema seguito per gli anni anteriori; che però si sta prepa-

rando una riforma nei modelli, allo scopo di rendere più spedito e più semplice il lavoro. La proposta di affidare la compilazione della statistica giudiziaria ad un ufficio estraneo al Ministero della giustizia non avrebbe probabilità di successo.

CORRENTI osserva che l'istituzione della Giunta e dell'ufficio centrale non implica necessariamente che i Ministeri debbano rinunciare alla loro autonomia nel pubblicare quelle speciali statistiche la cui compilazione sembra quasi che si compenetri col servizio stesso amministrativo e tecnico. Fra queste potrebbesi annoverare la statistica giudiziaria. Se non che essa ha tanta importanza e così stretta attinenza colle scienze sociali, che sarebbe grandemente desiderabile che le norme direttive di tale statistica venissero esaminate ed approvate dalla Giunta avanti di porle in esecuzione.

GABELLI dice che al Ministero della pubblica istruzione non v'è alcun ufficio incaricato in modo speciale di compilare la statistica. Questa si fa saltuariamente, a intervalli disuguali di tempo e per oggetti speciali di volta in volta. Un lavoro di non dubbia importanza fu eseguito rispetto alle scuole elementari. Circa l'istruzione secondaria fu fatta una volta la statistica dei ginnasi e licei governativi, ma essendo questi il minor numero, si pensò, saranno ora otto o nove mesi, di rinnovare il lavoro in modo che abbracciasse anche l'istruzione privata. A tale scopo furono spediti alle autorità locali appositi modelli, che ritornarono al Ministero riempiti e si stanno adesso spogliando. Fu pure iniziata un'inchiesta sull'istruzione nei seminari: ma piuttosto circa il valore didattico di questi istituti e le interne loro discipline, che non per iscopo propriamente statistico; tuttavia non mancherà qualche dato statistico sulle rendite, il numero degli alunni avviati al sacerdozio, dei laici, ecc. Quanto a comunicare alla Giunta le notizie raccolte, ciò non potrebbe farsi naturalmente senza un'esplicita autorizzazione del ministro, il quale non pare vi sia tenuto per alcuna disposizione di legge.

CARAVAGGIO (delegato speciale per la statistica della beneficenza) mentre si riserva discorrere più estesamente di questa quando l'ordine del giorno la porrà tra breve in discussione, dice che essendo stata di recente istituita nel Ministero dell'interno un'apposita divisione per la statistica, sarà più difficile che per lo avanti di sottoporre alla Giunta l'approvazione dei programmi delle altre statistiche dipendenti da quell'amministrazione.

BOLDRINO (delegato del Ministero della guerra) rammenta che questo oltre agli studi statistici elaborati presso il corpo di stato maggiore e non destinati alla pubblicità, compila ogni anno la statistica della leva, e della forza dell'esercito. Quest'ultimo è lavoro autonomo che si

eseguisse per iscopo tecnico dalla direzione generale delle leve e bassa forza. Però, qualora la Giunta centrale credesse di consigliare qualche modificazione al piano che si segue nel raccogliere o nel riepilogare quelle notizie, acciocchè potessero servire ad altri intenti di statistica sanitaria o di antropometria, egli non dubita che la direzione medesima si presterebbe di buon grado a soddisfarla.

CORRENTI e MESSEDAGLIA aggiungono alcune osservazioni intorno al vantaggio che potrebbe ritrarsi per la scienza dall'esame fisico degli uomini chiamati annualmente alla leva militare, e lodano più specialmente, sotto questo riguardo, i lavori eseguiti negli Stati Uniti di America.

MALVANO, a sua volta, rappresentando il Ministero degli esteri, ricorda l'opera efficace prestata da questo e dai suoi agenti diplomatici e consolari nella compilazione del censimento dei nazionali fuori di Italia e della statistica industriale degli italiani all'estero.

CORRENTI avvertendo che la popolazione delle colonie è molto più mobile di quella che rimane in patria, esprime il desiderio che si provveda a tenere un registro della popolazione anche pei nazionali che dimorano all'estero.

MALVANO dice che un simile registro esiste già presso tutti i consolati, ma che il più spesso i nazionali trascurano di farsi iscrivere o domandano l'iscrizione in momenti di torbidi politici e di minacciata sicurezza personale, sicchè non crede possibile che un regolare registro anagrafico possa esservi tenuto.

CORRENTI, a proposito del registro di popolazione, domanda se il Governo abbia notizie precise intorno alla istituzione e conservazione del medesimo in tutti i comuni.

MORPURGO dice che il Ministero non tralascia di insistere presso i municipi acciocchè l'importante servizio anagrafico venga posto in pieno assetto per tutta l'estensione del regno. Ispezioni straordinarie sono ordinate a cura dei prefetti presso i comuni, nei quali si ha fondato motivo di dubitare che il registro manchi tuttora o non sia tenuto al corrente delle variazioni giornaliere. I comuni che sono trovati non ossequenti alla legge sono tenuti a rimborsare le spese dell'ispezione, e nei casi estremi il registro si fa eseguire d'ufficio a carico dei comuni ritardatari. Soggiunge che in una prossima seduta renderà conto in modo particolareggiato della situazione del registro in tutte le provincie.

CORRENTI fa presente alla Giunta come sarebbe necessario ed urgente di avviare inchieste sulle condizioni delle classi agricole ed operaie in Italia. Le questioni economiche di questa natura sono ora più

che mai all'ordine del giorno. Le lettere del professore Villari, le memorie dei signori Franchetti e Sidney-Sonnino ed altri scritti hanno interessato in particolar modo la pubblica opinione su di esse, e le recenti discussioni parlamentari hanno messo in luce anche maggiormente la connessità fra il problema agricolo e quello dei provvedimenti di pubblica sicurezza. Ove si chiedessero dati sull'agricoltura il Governo non si troverebbe in possesso che di notizie frammentarie, senza la possibilità, per ora almeno, di esprimere un concetto generale su di essa. Informazioni interessanti furono raccolte in questi ultimi anni dal professore Bodio per privata iniziativa da molte parti d'Italia, ed è a desiderarsi che esso le raccolga in un unico volume e le coordini a studi comparativi e sintetici; ma il Governo dovrebbe porsi in grado al più presto di conoscere la situazione dell'agricoltura in tutto il paese.

Egli propone che si prepari uno schema d'interrogatorio sui contratti agricoli e sulle condizioni economiche dei contadini.

MORPURGO riconosce la gravità della questione e il suo carattere di urgenza; dice che il Ministero di agricoltura ci aveva pensato lungamente ed aveva preparato i modelli necessari per raccogliere compiute informazioni intorno alla produzione agraria, ai contratti più in uso nelle varie regioni, al salario e vitto dei contadini, ecc.; che però a fine di dare maggiore solennità a questa deliberazione si credette di promuovere un voto speciale del Parlamento. Ora il progetto di legge sta dinanzi alla Camera dei deputati. Avverte come gli animi e i pareri siano divisi, essendo espresso il timore che con ricerche di tal natura si eccitino polemiche ardenti e si rimescolino passioni di classi. Soggiunge che oramai la questione è pregiudicata; dal momento che un apposito progetto di legge trovasi innanzi la Camera dei deputati, gli sembra che il Governo potrebbe bensì richiedere talune informazioni sopra questi interessantissimi soggetti, ma non intraprendere da sè in via amministrativa una vera e propria inchiesta agraria senza venir meno ai riguardi dovuti al potere legislativo.

CORRENTI ammette la difficoltà che uno studio quale fu da lui proposto avrebbe ad incontrare; ma è di parere che convenga nondimeno iniziarlo, limitandolo a ciò che riguarda i contratti colonici e le condizioni economiche dei coltivatori. Il Governo non potrebbe essere accusato di sollevare agitazioni pericolose, rimanendo in un campo neutrale di osservazione.

MESSEDAGLIA aderisce al concetto dell'onorevole Correnti. Questi conclude proponendo che si preghi il professore Bodio in unione a quelle altre persone che il ministro stimerà di dargli a compagni, di preparare uno schema d'interrogatorio sulle questioni alle quali fu ultimamente accennato.

CORRENTI invita la Giunta ad occuparsi della statistica internazionale della beneficenza; egli vide le risposte pervenute finora all'ufficio di statistica dall'estero: sono della Francia, del Belgio, della Gran Bretagna, della Danimarca, dell'Austria, della Svezia, della Prussia e di alcuni fra i piccoli Stati della Germania, della Spagna, del Portogallo, degli Stati Uniti d'America e del Canada. Le risposte dell'Inghilterra, dell'Austria e della Prussia sono del tutto evasive ed equivalgono ad una dichiarazione di impossibilità in cui si trovano quegli uffici di statistica di fornire notizie recenti e positive. Quella dell'Inghilterra dice che la materia è talmente vasta e complessa, massime per la commistione della beneficenza cogli scopi religiosi, che non potrebbe studiarsi che sul posto, da un delegato apposito. I direttori degli uffici di statistica dell'Austria e della Prussia suggeriscono di attinger notizie all'opera di Emminghaus « Das Armenwesen und die Armengesetzgebung » stata pubblicata nel 1869, come se lo scopo della circolare non fosse stato di ottenere contribuzioni di statistica e legislazione comparata per un'opera intrapresa per incarico del Congresso internazionale di statistica e perciò da eseguirsi con mezzi d'informazione più estesi di quelli che possono essere a disposizione di un privato scrittore.

Gli Stati minori della Germania da cui ci pervennero notizie particolareggiate sono i due principati di Gera e Reuss.

La Francia potè fornirci una statistica molto ricca sulle varie forme di beneficenza per l'anno 1871, con preziosi riscontri colle situazioni degli anni 1836, 1841, 1846, 1851 e 1861. Vi sono contenute le notizie sul numero dei *bureaux de bienfaisance*, sul numero degli individui soccorsi e l'ammontare delle somme fra essi distribuite; sugli asili infantili, *crèches*, *ouvroirs* (o istituti in cui si dà un'educazione professionale gratuita o quasi gratuita alle fanciulle povere), orfanotrofi, case dei trovatelli, dépositi di mendicizia, ospedali d'infermi, di cronici, di vecchi, di alienati; per questi ultimi si trovano notizie di sommo interesse anche per il medico alienista. Vi si aggiungono i dati sui monti di pietà.

Un capitolo di speciale interesse in codesti documenti francesi è la dimostrazione dei lasciti fatti agli stabilimenti pubblici (suddivisi in religiosi, di carità, d'istruzione) nonchè ai comuni e dipartimenti. Essi sono rappresentati complessivamente per i periodi decennali 1846-55 e 1856-66, con una lacuna di poi per gli anni 1867-70, per venire immediatamente alle cifre del 1871.

Circa gli ospedali ed ospizi v'ha un rendiconto morale e statistico estesissimo pubblicato nel 1869 in due volumi. Pertanto le notizie sulla Francia, quantunque non rispondano in ogni particolare al no-

stro programma, notandosi in esse specialmente una lacuna per ciò che riguarda lo stato patrimoniale degli istituti, possono considerarsi come assai soddisfacenti.

Dal Belgio ricevemmo una pubblicazione ufficiale, « Des institutions de bienfaisance et prévoyance pour les années 1850-60 » compilata dal signor P. Lentz direttore dei culti e degli stabilimenti di beneficenza nel Ministero della giustizia a Bruxelles. Ivi sono esposte rapidamente le vicende storiche e le disposizioni legislative che governano la svariata materia della beneficenza; le notizie propriamente statistiche sono relative al decennio indicato nel titolo.

Dalla Spagna ci pervenne una memoria del signor Iglesias, direttore del Ministero *de la Gobernacion*, consistente in appunti bibliografici di pubblicazioni ufficiali e private più o meno antiche, con alquante note sulle disposizioni generali di legge sulla beneficenza; inoltre un commento dello stesso signor Iglesias alla legge del 30 dicembre 1873 che governa presentemente questa materia.

Relativamente al Portogallo abbiamo alcune cifre sommarie che si riferiscono al 1863, e soltanto per ciò che riguarda le spese dello Stato e dei municipi arrivano ad una data più prossima.

Dalla Svezia potemmo avere documenti abbastanza particolareggiati sulla beneficenza nel 1870 per tutto il regno e fino al 1872 per la città di Stocolma.

Le notizie della Baviera sono scarse: alcuni dati sommari vennero in luce nella *Zeitschrift* per l'anno 1870; successivamente però fu pubblicato un rendiconto annuale delle nuove fondazioni e dell'incremento che ricevettero per nuovi lasciti gli istituti esistenti.

Per la Danimarca ci furono procurate notizie circa l'ammontare dei soccorsi distribuiti dai municipi, nella forma di carità legale.

Pertanto le risposte ottenute finora alla circolare, sono piuttosto atte a farci conoscere i caratteri delle varie legislazioni sulla beneficenza, che non a fornirci materia sufficiente ad una statistica comparata.

In attesa di informazioni più copiose, gioverà dare una spinta gagliarda all'esecuzione della statistica nazionale della beneficenza ed assistenza pubblica. Già possediamo nella grande inchiesta del 1862 un materiale quale forse nessun altro Stato d'Europa o di America potrebbe presentare più ricco. I modelli apparecchiati dal Ministero dell'interno, e che stanno per essere proposti all'esame ed alla approvazione della Giunta, sono molto particolareggiati, ma appaiono compilati secondo intenti piuttosto amministrativi che statistici; e in ogni caso non dovrebbero dimenticare di rendere comparabili i nuovi dati con quelli dei tredici volumi già fatti di pubblica ragione.

Oltre a ciò sarebbe da provvedere a raccogliere le notizie per una storia della trasformazione della beneficenza durante il dodicennio corso dalla attuazione della legge del 3 agosto 1862 fino al presente.

CASTIGLIONI crede che la statistica delle Opere pie del 1862 possa essere con molto vantaggio pigliata per base di confronto con quella che sta per eseguirsi, solo che vengano tolte dai modelli antecedenti alcune nozioni imperfette, come quelle relative ai dispensari di medicine, e che si entri in maggiori distinzioni sopra gli altri argomenti. Fa adesione al voto espresso dall'onorevole Correnti, di curare in particolar modo la possibilità di raffrontare fra loro la statistica antica colla nuova, e di modificare, dietro un tale concetto, i modelli proposti dal ministro dell'interno.

CARAVAGGIO ringrazia l'onorevole Correnti delle parole di elogio da lui pronunziate all'indirizzo del Ministero dell'interno per lo schema di statistica presentato. Stima per altro necessario doversi abbandonare ogni speranza di comparazione seria colla statistica anteriore, la quale è riuscita, a suo credere, per troppi lati imperfetta. Sotto il titolo generale di Opere pie furono comprese le più svariate forme di beneficenza: istituti di credito, come i monti di pietà, legati per la distribuzione di una dote da lire 50 all'anno, ed ospedali importanti, come quello di Milano, per lo che richiedonsi necessariamente quesiti, studi e indirizzo affatto diversi. Nè si tenne conto delle gravissime spese sostenute dalla carità legale, quale si può considerare il mantenimento degli esposti e dei mentecatti. Oltre a ciò vi hanno errori gravi nella parte finanziaria: le Opere pie di Toscana, per esempio, è indicato che posseggono per 15 milioni di beni immobili rurali, mentre è noto che, in forza delle leggi leopoldine del 1782 e 1788 sulla mano-morta, quei beni debbono essere a quest'ora per la massima parte convertiti. Aggiungasi che si vedono capitalizzati in quella statistica i livelli e le rendite al loro valore nominale, senza riguardo alle differenze nel saggio dello interesse.

CORRENTI non crede che le ragioni addotte dal cavaliere Caravaggio bastino a far rinunciare al proposito di rendere paragonabili fra loro la statistica antecedente e quella che ora si intraprende. È persuaso che molti errori abbiano potuto insinuarsi nel lavoro del 1862, ma spera che si possano almeno in parte correggere, dal momento che le cagioni si dicono conosciute. Del resto le inesattezze, per quanto si vogliano supporre numerose, non potrebbero essere di tale gravità da turbare profondamente i risultati dei confronti nelle partite complessive.

L'adunanza è sciolta alle ore 2 pomeridiane.

Seduta del 2 giugno.

Presidenza del signor MINISTRO.

Presenti i signori: CORRENTI, MORPURGO, MANTELLINI, MESSEDAGLIA, PIOLTI, RACIOPPI, CASTIGLIONI, BOLDRINO, CALIGARIS, CARAVAGGIO, MALVANO e BODIO.

La seduta ha principio alle ore 11 1/2 antimeridiane.

Letto ed approvato il verbale della seduta precedente, l'onorevole Mantellini prende occasione dalle osservazioni fatte ieri dal cavaliere Caravaggio circa le Opere pie di Toscana, per far conoscere lo stato di legislazione relativa alla conversione del loro patrimonio. Esclude anzi tutto il concetto che abbia mai avuto luogo pei corpi morali sotto il Governo toscano operazione simile a quella dell'incameramento dei beni ecclesiastici decretato dal Parlamento italiano colle leggi del 1866 e 1867; e molto meno poi rispetto al patrimonio delle fondazioni di beneficenza. Furono bensì eccitati i corpi morali a disfarsi dei loro beni mediante enfiteusi, o compre-vendite, come dicesi, col prezzo in mano; ma ciò per via di provvedimenti amministrativi, adottati dal Governo come autorità tutoria, senza che avessero la forza di precetto assoluto. Non potrebbe dirsi adunque che le Opere pie in Toscana siano nell'impossibilità legale di possedere beni rustici. Ricorda anzi come non poche Opere pie abbiano cercato di ritirare dalla regia depositaria il prezzo ricavato da quelle vendite o enfiteusi, dacchè fu introdotta la tassa di ricchezza mobile. Pertanto le cifre della statistica del 1862 potranno forse essere meno esatte riguardo alla Toscana, ma niuno potrebbe affermare che esse esprimano un fatto d'impossibile esistenza giuridica.

CARAVAGGIO osserva che con *motuproprio* del 2 marzo 1769 furono estese a tutte le mani-morte le leggi di soppressione; con eccezione però per quegli istituti che già avevano ottenuto un privilegio di esenzione a tenore di altra legge del 1751. A fine di mostrare gli errori di fatto incorsi nella statistica del 1862 relativamente al patrimonio immobiliare delle Opere di Toscana, egli si riserva di presentare, occorrendo, sia le leggi antiche di soppressione delle manimorte, sia i bilanci delle stesse Opere pie. Frattanto dà lettura di una lettera ufficiale del prefetto di Firenze in data del 19 maggio 1874, da cui risulta

che l'ospedale di Prato non ha, e non aveva nel 1861 beni rustici di sorta, mentre nella statistica questi figurano per lire 747,000.

PIOLTI DE' BIANCHI avverte come dalla statistica delle istituzioni di beneficenza della provincia di Firenze (compilata per cura della Deputazione provinciale dal Salvagnoli) risulta che vi esistono 645 Opere pie con un patrimonio di 61 milioni e 600 mila lire, mentre la statistica ufficiale del 1861 ne novera soltanto 223 con 63 milioni di patrimonio. La medesima statistica del Salvagnoli parla di molte Opere pie che posseggono *beni stabili, immobili*, ecc. È ben vero che tali parole possono applicarsi tanto alle case, che ai fondi in coltivazione; ma l'autore usa anche le parole *beni rustici, fondi rurali*, ecc., le quali non possono dar luogo a dubbio sulla natura degli immobili designati. E ciò non solo di Opere pie, istituite dopo il 1783, ma anche di anteriori e di antiche da più secoli; quindi la mano del legislatore è bensì passata sopra di esse, ma non ha ultimata la trasformazione. Circa all'ospedate di Prato però, l'erroneità della cifra relativa ai beni rustici posseduti dall'istituto, è confermata anche dalla statistica del Salvagnoli, che assegna ad esso una rendita di lire 1,324,000 circa esclusivamente in censi, livelli e rendita pubblica; di beni rustici adunque pare che l'istituto di Prato non ne possenga affatto.

Bonro presenta il secondo volume del censimento generale della popolazione, in cui questa è classificata per sesso, età, stato civile e grado d'istruzione elementare, e chiama l'attenzione della Giunta più specialmente sopra la tavola della popolazione per età.

Osserva anzi tutto come alle età espresse in una cifra che termina con zero si trovino indicati molti più individui che non a quelle degli anni immediatamente precedenti e susseguenti, ciò che fu notato anche nelle tavole del 1861; il quale difetto, per altro, non è proprio soltanto del censimento italiano, ma si verifica più o meno anche negli stranieri, avendo radice nell'ignoranza delle classi più numerose, le quali non tengono esatta memoria degli anniversari; onde suol dirsi presso il popolo che un uomo ha cinquant'anni anche quando sia presso a toccare la cinquantina, o l'abbia di poco oltrepassata.

Oltre a ciò, massime presso le popolazioni campestri, sembra essere cosa grata ai vecchi il darsi a credere anche più innanzi negli anni che non siano in realtà, sicchè non è rarissimo caso (chi si affidi solamente alle schede di famiglia) di trovare patriarchi da cento e più anni; mentre poi, per converso, stando sempre alle dichiarazioni, la scala della popolazione femminile apparisce viziata in senso opposto, per la facilità con cui le donne dimenticano qualche anno nel computo della loro età.

Ma anche applicato il calcolo delle probabilità a distrarre gli ele-

menti di là ove sono gli eccessi, per distribuirli fra i gradi intermedi della serie, rimane per noi una questione particolare da trattare, che muove da un'insufficiente o inesatta spiegazione data ai modelli di spoglio dell'ultimo censimento.

La successione delle età nelle carte di spoglio, fu espressa nella formola 1 mese, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mesi, 1 anno, 2 anni, ecc., la quale non ci dissimuliamo che avrebbe potuto tradursi con maggiore chiarezza in quest'altra:

Dalla nascita a 1 mese	da 7 a 8 mesi
da 1 a 2 mesi	» 8 a 9 »
» 2 a 3 »	» 9 a 10 »
» 3 a 4 »	» 10 a 11 »
» 4 a 5 »	» 11 a 12 »
» 5 a 6 »	» 1 a 2 anni, ecc.
» 6 a 7 »	

Ora avvenne che, mentre sotto il dodicesimo grado avrebbero dovuto raccogliersi gli infanti da 11 mesi ad un anno, si trovassero compresi sotto quella denominazione « *un anno* » cifre, in generale, dieci o dodici volte maggiori di quelle attribuite a ciascuno degli undici gradi precedenti.

Se non che, arrivando pressochè simultaneamente all'ufficio di statistica da tutte le parti del regno le carte di spoglio della popolazione riepilogata per circondari o distretti, era d'uopo rivederne senza indugio le somme e accertarsi che dal lato aritmetico il lavoro fosse irreprensibile. Non potevasi in quella stretta di lavoro istituire un esame comparativo dei risultati ottenuti dalla classificazione per età; non era da pensare pel momento ad una critica filosofica dei dati raccolti; non si avevano sott'occhio che notizie parziali, e queste era d'uopo schierare in colonne e mandare alla tipografia, per istudiarle più tardi, in relazione a tutta l'economia del censimento, e cogli opportuni riscontri, sia sull'antecedente censimento italiano, sia sui censimenti stranieri.

Conveniva trovar subito un rimedio alla notata lacuna, ossia ricostituire la cifra dei bambini fra gli undici e i dodici mesi, salvo a riconoscere di poi se fosse tale da soddisfare, e col proposito di esporre alla Giunta centrale di statistica ed al pubblico il modo con cui erasi creduto di provvedere in via d'urgenza.

E l'espedito adottato pel momento dall'ufficio statistico fu questo: si suppose che gl'incaricati di fare gli spogli del censimento avessero addizionati i bambini fra l'undicesimo e il dodicesimo mese con quelli fra un anno e due, cosicchè sotto quest'ultima denominazione si

trovassero raccolti bambini di un gruppo di tredici mesi di età; e la cifra del dodicesimo fu determinata in conseguenza, sottraendola da quella che sui modelli di spoglio erasi venuta a collocare al dodicesimo posto e che ora, così diminuita, fu fatta passare al tredicesimo, sulla linea « *da un anno a due.* »

Ciò fatto però, allorchè, terminata la stampa del volume, si presero a contemplare nei loro rapporti le cifre della popolazione per età, si dovette riconoscere che l'armonia delle proporzioni lasciava non poco a desiderare. La cifra dei bambini dalla nascita ad un anno, compreso pure il dodicesimo grado ricostruito per detta guisa, appariva troppo piccola in confronto alla corrispondente del censimento del 1861, e piccole pure sembravano quelle dei successivi tre o quattro anni. Allora ci giovò pel raffronto lo stesso difetto che notammo esser comune ai due censimenti italiani, nella scala delle età, e in generale ai censimenti che si eseguiscano presso popolazioni poco istruite; quello cioè, per cui sulle età espresse in cifre tonde (come vent'anni, trenta, quaranta, ecc.) battono cifre più forti, che non sugli anni immediatamente precedenti o susseguenti. Si vedevano, cioè, le due serie del 1861 e del 1871, che in luogo di combaciarsi fra loro, si scostavano di un passo una dall'altra, corrispondendo ai massimi della prima i minimi della seconda: alle proporzioni più elevate del 1861 sugli anni venti, trenta, quaranta, ecc. si contrapponevano le minime del 1871 relative agli anni ventuno, trentuno, quarantuno, ecc.

In seguito a questa osservazione tentammo di trovare un'altra spiegazione, supponendo la distinzione di mese in mese pel primo anno di vita fosse riuscita imperfetta; che molti bambini fossero stati dichiarati d'un anno, mentre non avevano che nove o dieci mesi; onde la cifra corrispondente all'ultimo dei dodici mesi della serie mensile si fosse trovata ingrandita di tanto, quanto ne erano rimasti assottigliati i gradi precedenti.

Questa ipotesi avrebbe il suffragio di altri argomenti. Anzitutto essa ci darebbe risolte le difficoltà della sconcordanza, che altrimenti avevamo riconosciuto esistere fra le due serie del 1861 e del 1871, nei loro punti alternativamente più alti e più bassi. In secondo luogo sarebbe per essa ristabilita una tal quale armonia di proporzioni fra i risultati dei due censimenti.

Infatti, come potrebbe ammettersi che i bambini al disotto di un anno fossero saliti nel decennio soltanto da 722,726, a 742,912, cioè in ragione di 27 per mille, mentre l'intera popolazione trovavasi cresciuta da 21,777,334 a 26,801,154 abitanti, cioè di 238 per mille, sì per il naturale incremento, che per le annessioni del Veneto e di Roma? Fatta ragione della maggiore estensione del regno nel 1871 e dell'incre-

mento della sua popolazione durante i dieci anni, si sarebbero dovuti numerare non meno di 889,452 bambini sotto l'anno.

Ragguagliando le cifre a un totale di centomila abitanti, senza distinzione di sesso, il censimento del 1861 aveva dato:

Bambini fra la nascita ed un anno	3,318
» fra un anno e due	2,626
» fra due anni e tre	3,147
» fra tre anni e quattro	2,331
» fra quattro e cinque	2,168

In complesso pei primi cinque anni di vita 13,590

Ora il censimento del 1871 darebbe:

	nella ipotesi	
	1 ^a	2 ^a
Dalla nascita ad un anno	2,772	4,591
da un anno a due	1,819	2,444
» due anni a tre	2,444	2,278
» tre anni a quattro	2,278	2,240
» quattro anni a cinque	2,240	2,252
Totale	11,553	13,805

Stando alla seconda ipotesi (così continua il professore Bodio a riassumere la sua relazione) la prima cifra risulterebbe troppo grande in confronto alle quattro seguenti; ma quella dedotta dalla prima ipotesi sembra essere inferiore al vero. Tuttavia nel loro complesso le proporzioni formate sulla seconda ipotesi parrebbero armonizzare meglio coi risultati del primo censimento.

A fine però di trovare una prova diretta del valore delle due ipotesi, cerchiamo di determinare mediante il confronto fra le nascite e le morti, quanti individui avrebbero dovuto trovarsi in Italia, al chiudersi del 1871, fra la nascita ed il dodicesimo mese compiuto.

Sul totale di 960,020 nati in Italia nel 1871, non compresa nel calcolo la provincia di Roma, morivano 218,148 bambini fra la nascita ed un anno, così ripartiti:

Dalla nascita ad un mese	99,817
da uno a tre mesi	32,216
» tre a sei mesi	28,732
» sei a nove mesi	28,993
» nove mesi ad un anno	28,393

E supponendo il numero delle nascite uniformemente distribuito in tutti i mesi dell'anno, ciò che possiamo fare per amore di brevità senza che ne risultino differenze ragguardevoli pel calcolo che ci proponiamo d'istituire, gli 80 mila individui che nascono in un mese perdono 8,318 nel primo mese della nascita, 2,685 nei due mesi successivi, 2,394 nel secondo trimestre, 2,416 nel terzo trimestre e 2,366 nell'ultimo trimestre; vale a dire, di 80 mila individui supposti nati contemporaneamente, non ne restano che 71,682 dopo un mese, 68,997 dopo tre mesi, 66,603 dopo sei mesi, 64,187 dopo nove mesi, 61,821 dopo un anno.

Stabilita questa mortalità, ed eccettuando dal calcolo, per il momento, la provincia di Roma, ripigliamo il quesito: quanti bambini avrebbero dovuto trovarsi vivi in Italia al 31 dicembre 1871 fra la nascita ed un anno?

Non potremmo soddisfare a questa domanda sottraendo il numero dei morti fra la nascita ed un anno nel 1871 (218 mila) da quello dei nati nello stesso anno (960 mila), per rispondere colla residua cifra di 742 mila; imperocchè la metà circa dei morti sotto l'anno nel 1871 appartenevano ai nati nel 1870, mentre è chiaro che non potrebbero trovarsi vivi al 31 dicembre 1871 in età non superiore ad un anno se non che bambini nati nel 1871. Un bambino nato nel dicembre 1870 non potrebbe essere compreso nel censimento 31 dicembre 1871 senza avere almeno un anno e un giorno. Al contrario, fra i morti nel gennaio del 1871 parte non avevano raggiunto un mese di età, parte avevano da un mese a due, parte da due a tre. . . . , parte da undici a dodici mesi, essendovene tra essi di nati nel gennaio del 1871 e di nati in tutti mesi del 1870; e similmente, fra i morti nel febbraio 1871 ce ne ha di nati nello stesso febbraio 1871 e di nati nel febbraio 1870 e nei mesi posteriori dello stesso anno, e così via dicendo.

Per determinare adunque il numero dei bambini viventi alla fine del 1871 fra la nascita ed un anno, almeno in via approssimativa, teniamo dietro al successivo spegnersi dei bambini nati in ciascun mese del 1871. Noi possiamo affermare che saranno superstiti al 31 dicembre 1871 tutti i nati nel dicembre 1871, meno i morti nel dicembre dalla nascita ad un mese; i nati nel novembre, meno i morti fra essi fino a due mesi di età; i nati in ottobre, meno i morti fra essi fino a tre mesi, e così di seguito, fino a comprendere tutti i nati nel gennaio, meno i morti fra essi in tutto l'anno.

Ora se tutti i nati nel dicembre 1871 avessero vista la luce il primo giorno del mese, essi avrebbero subita l'intera mortalità del primo mese, e si sarebbero ridotti da 80 mila a 71,682. Se tutti invece fossero nati il 31 dicembre, non avrebbero sottostato alla mortalità neanche

di un giorno intero; ma siccome son nati (o si suppongono) in egual numero in tutti i giorni del mese, si può ammettere che in media ognuno di essi sia stato esposto alla mortalità di quindici giorni. Gli 80 mila, adunque, nati nel dicembre si troveranno diminuiti, al termine dell'anno, non di 8,318, ma della metà soltanto di questo numero, cioè saranno

$$80,000 - \frac{8318}{2} = 75,841.$$

Analogamente i nati in novembre essendosi distribuiti in egual numero (per ipotesi) in tutti i giorni del mese, saranno stati esposti a morire, in media, durante un mese e mezzo, e i nati in ottobre, durante due mesi e mezzo. Ma noi ignoriamo la mortalità propria del secondo mese di età e quella del terzo; sappiamo soltanto, dalle tavole del movimento della popolazione, che di 80 mila nati muoiono nel secondo e terzo mese riuniti 2685; cioè, supposta la mortalità uniformemente ripartita per la durata dei due mesi, 1,342 al mese. Laonde i superstiti al 31 dicembre 1871, dell'età fra un mese e due saranno

$$80,000 - \left(8318 + \frac{1342}{2}\right) = 71,061:$$

e i superstiti fra due e tre mesi saranno

$$80,000 - \left(8318 + 1342 + \frac{1342}{2}\right) = 69,719.$$

Operando analogamente anche per gli altri mesi e riepilogando, i numeri dei superstiti dalla nascita ad un anno al 31 dicembre 1871 sarebbe così composto per il territorio del Regno, eccettuata la provincia di Roma:

dei nati in dicembre	75,841
» novembre	71,061
» ottobre	69,719
» settembre	68,598
» agosto	67,800
» luglio	67,002
» giugno	66,202
» maggio	65,397
» aprile	64,592
» marzo	63,793
» febbraio	63,004
» gennaio	62,215
Totale	<u>805,224</u>

E ingrandendo questo totale nella proporzione in cui l'intera popolazione dello Stato al 31 dicembre 1871 (26,801,154 abitanti) superava quella diminuita della provincia romana (25,964,450), si arriverebbe ad un complesso di 831,150, invece di 742,912 come risulterebbe dalle tavole del presente volume, colla cifra del dodicesimo grado artificialmente determinata come sopra.

Entra quindi il relatore a dimostrare come potrebbesi operare a fine di determinare con maggior precisione la cifra dei superstiti al 1° dicembre entro il primo mese di età, avuto riguardo alla maggiore mortalità che si verifica nei primi giorni della nascita, qualora si conoscesse il numero dei morti giorno per giorno durante il primo mese (1); osserva nondimeno che tale correzione non potrebbe recare nella cifra totale dei superstiti fra la nascita ed un anno che una differenza minima.

Ripigliando ora la cifra di 831,150 calcolata dianzi, questa si ragguaglia a 3,101, per centomila abitanti. Tale rapporto, sebbene alquanto inferiore a quello di 3318 del censimento del 1861, sarebbe compreso fra i 2272 corrispondenti alla somma degli individui dichiarati nel 1871 fra la nascita e undici mesi di età, accresciuta in un'undicesima parte, e i 4591 dedotti dalla seconda ipotesi che abbiamo più dentro enunciata.

Da tutte queste considerazioni potrebbesi argomentare che le cifre accolte nei modelli di spoglio del censimento sotto la rubrica « un anno » si componessero di fattori diversi. Che esse rappresentassero anzitutto i bambini della età fra l'11° e il 12° mese; in secondo luogo una parte parrebbe doversi imputare ai gruppi precedenti, troppo esigui sotto le rubriche del nono, del decimo, dell'undecimo mese; e finalmente che una porzione avesse da trasportarsi al grado successivo di età « fra un anno e due. » Ma fatto più probabile è che tutti i primi gradi siano stati nell'operazione del censimento alcun poco rimescolati, sia per le inesatte dichiarazioni di età, sia per difetto di chiarezza nel modello di spoglio. E che una tale commistione di termini abbia avuto luogo realmente si rende manifesto anche dai rapporti fra 3 e 4, fra 4 e 5, per arrestarsi a questo limite; rapporti che non si succedono con quella regolare decrescenza che i coefficienti di mortalità meglio finora accertati, farebbero supporre. Nè la classificazione per età data dal censimento del 1861 deve essere riuscita guari più soddisfacente, se ricordiamo la grave differenza fra il secondo termine ed il primo della serie di quell'anno.

(1) Il processo di calcolo si trova esposto nella prefazione al 2° volume del censimento della popolazione.

Finalmente, egli dice, ci affiderebbe un altro ordine di confronti, dedotti dai censimenti stranieri a dare la preferenza alla seconda ipotesi.

Ecco le cifre assolute e proporzionali dei bambini fra la nascita e cinque anni secondo i censimenti compiuti in Inghilterra nel 1871, in Francia negli anni 1861 e 1871, in Austria nel 1869, in Prussia nel 1867 (1), in Baviera nel 1871, in Svezia nel 1870, in Svizzera nel 1870.

I rapporti che più si avvicinerrebbero al nostro, di 3101 bambini sotto l'anno per cento mila abitanti, sarebbero quelli di

Inghilterra e Galles	3020
Austria.	3330

Ne sarebbero più discosti quelli di

Prussia	2795
Baviera	2399
Svezia	2558
Svizzera	2293

e molto più lontano poi rimarrebbe quello della Francia, in 1945. Le analoghe proporzioni dedotte dai censimenti delle grandi città sono sempre più piccole di quelle dei corrispondenti Stati, sì per la minore fecondità della popolazione nei grandi centri, sì più ancora per la frequente immigrazione di adulti che altera la scala dell'età, quale si verrebbe a stabilire in una popolazione chiusa. Si scende, nel dipartimento della Senna, a 1152.

Ma è noto come la Francia, lungi dall'aver un aumento di popolazione, ebbe a subire in questi ultimi anni una riduzione, anche indipendentemente dalla perdita dell'Alsazia e Lorena (circa un milione e seicento mila abitanti). Del resto la mortalità nel primo anno vi è press'a poco eguale alla nostra.

Coll'Austria abbiamo maggiore analogia di condizioni, essendosi riscontrato ivi un aumento annuale di 0,91 dal 1857 al 1869, non ostante che la mortalità nei bambini sotto l'anno vi sia anche maggiore che da noi. È appena necessario ricordare che l'aumento verificatosi in Italia dal 1861 al 1871 fu di 0,71 per cento all'anno.

In Inghilterra l'aumento fu di 1,31 all'anno durante il decennio 1861-71, e la mortalità sotto l'anno è circa due terzi di quella che troviamo da noi.

In Prussia l'aumento è press'a poco eguale al nostro: 0,69 per cento

(1) Non fu pubblicata finora la tavola per età secondo l'ultimo censimento della Prussia.

dal 1867 al 1871, quantunque la mortalità sotto l'anno vi sia notevolmente minore. Nella Svizzera l'aumento fu di 0,63 e nella Svezia di 0,80 nel decennio 1860-70.

Per ultimo vediamo le proporzioni ottenute dal censimento del 1° giugno 1871 negli Stati Uniti d'America, dove la classificazione fu fatta pei bambini fino ad un anno, di mese in mese. Vediamo costì decrescere in modo straordinariamente rapido il numero dei bambini delle successive classi mensili, a misura che ci avviciniamo al totale di un anno, e il soprintendente al censimento americano, professore F. A. Walker, nel rendere conto dei risultati ottenuti dal medesimo in quegli splendidi volumi che soltanto in America si sanno fare, non esita a dichiarare che tale digradazione è inverosimile, e deve dipendere dalla poca diligenza che pongono le madri e le nutrici nel notificare l'età dei loro bambini, per cui parlano d'infanti di dieci o undici mesi, come se avessero già un anno, e di bambini fra un anno e due come se avessero compiuti due anni, e così di seguito pei quattro o cinque anni di età; tanto che poi, assistito dai calcoli di un valente matematico, il signor G. B. Elliott, preferisce adottare una diversa ripartizione dei bambini per età dalla nascita al quinto anno, pur conservando il loro totale intatto. Nè ciò solo consiglia di fare, ma, basandosi sull'esperienza dei vari censimenti e su altri criteri suppletivi, propone coefficienti di correzione (i quali naturalmente sono dipendenti dalle circostanze di luogo e di tempo, nè potrebbero estendersi tali e quali alle nostre tavole di età) e inclina credere che, oltre al numero di 5,514,000 bambini notificati ai commessi del censimento, altri centomila, o press'a poco, esistessero negli Stati e territorii dell'Unione, i quali a loro volta dovrebbero trovarsi distribuiti nelle proporzioni dei primi, fra la nascita e cinque anni compiuti, per essere tutti assieme contrapposti ai rimanenti termini della serie, diminuiti tutti assieme di altrettanto, e perchè con essi possa ricomporsi il totale generale di 38,558,371 abitanti. Ed operando col calcolo, prima sulla ipotesi che il numero effettivo dei bambini nel periodo da 0 a cinque anni sia di 5,514,713 quanti furono dichiarati, poi sull'altra che il totale dei bambini fra i medesimi limiti di età debba essere portato a 5,714,710, trova le proporzioni che si vedono riprodotte nella prefazione al secondo volume del censimento italiano (pagina 29).

Ora, se anche la nostra scala dell'età dalla nascita a cinque anni compiuti, che per tutto il regno sommerebbe a 3,700,103, secondo le conclusioni da noi stessi ultimamente adottate, venisse modificata secondo la formola con cui l'Elliott ricostituiva la cifra di 5,514,713 entro gli stessi limiti di età negli Stati Uniti, la proporzione che ne risulterebbe per l'Italia, sul totale di 26,801,154 abitanti sarebbe di 3050

bambini dalla nascita ad un anno, e coinciderebbe quasi esattamente coll'altra di 3101 calcolata in base al movimento della popolazione del regno.

A queste osservazioni però della prefazione al censimento il professore Luigi Rameri dell'Istituto tecnico di Udine ha contrapposto altre osservazioni e calcoli che meritano molta attenzione. Egli ha proseguito il confronto fra la nascita e le morti, spingendolo fino al quinto anno, e trovò che il residuo delle nascite verificatesi nel quinquennio 1867-1871 sarebbe inferiore d'alquanto alla cifra da noi ammessa secondo l'ultima delle due ipotesi enunciate, come il totale dei viventi fra la nascita e cinque anni compiuti. Sarebbe stato più verosimile, dice egli con ragione, un risultato contrario, essendo più facile che un censimento pecchi per omissioni che per duplicazioni di nomi.

E all'altra osservazione dai noi proposta, che, accettando senz'altro le cifre fornite dalle carte di spoglio del censimento, si sarebbe trovata una sconcordanza fra le due serie del 1861 e del 1871, in questo senso che le cifre grosse corrispondenti alle età di dieci anni, vent'anni, trent'anni, ecc., cioè ai gradi espressi in decine, non si sarebbero giustaposte un'all'altra nelle due tavole, ma si sarebbero trovate spostate di un grado, egli osserva, parimente con ragione, che nel censimento del 1861 le cifre grosse non sono collocate di fronte alle età da 10 a 11 anni, da 20 a 21 anni, da 30 a 31 anni, ecc., come sarebbe stato più naturale che fossero, ma bensì ai gradi da 9 a 10 anni, da 19 a 20 anni, da 29 a 30 anni, ecc.

E lo stesso professore, in una memoria interessante che presenta alla Giunta (1), intende dimostrare come anche l'interpretazione data alle istruzioni ministeriali nel 1861 dagli uffici comunali incaricati di spogliare le schede del censimento abbiano dovuto riuscire erronee per poca chiarezza del loro dettato.

Io per dire la verità (e quantunque la mia responsabilità personale sia affatto fuori di questione per tutti gli atti coi quali furono preordinati tanto il censimento del 1861 quanto quello del 1871, poichè venni assunto all'ufficio che occupo solamente nel novembre del 1872) confesso che non ho ben capite le argomentazioni con cui il professore Rameri crede aver provato che nel 1861 i compilatori del censimento dovrebbero aver collocati sotto la rubrica 5 *anni* i fanciulli in età superiore a 4 anni e minore di 5; sotto quella di 6 *anni* i fanciulli entrati bensì

(1) La memoria del professor RAMERI a cui qui si allude trovasi stampata più avanti, nel presente volume, sotto il titolo: *Sulla classificazione della popolazione italiana per età, giusta il censimento del 31 dicembre 1871.*

nel sesto anno, ma che non l'avevano ancora compiuto e via dicendo. A me pare che nel linguaggio comune si dica che un giovane ha venti anni quando ne ha compiuti venti e si avvia verso i ventuno; non già quando è entrato nel ventesimo anno, cioè ne ha da diciannove e un giorno a venti meno un giorno. E anche meno facilmente saprei dividere l'opinione del professore Rameri, che una interpretazione così contraria al linguaggio familiare, sia stata seguita universalmente, o con poche eccezioni, in tutta Italia nel 1861, perchè la medesima era stata adottata o autorizzata dal modo com'erano redatte le istruzioni del Governo Subalpino nel 1857 per il censimento del 1° gennaio 1858. Io stento a credere che dalla Lombardia all'estrema Calabria e alla Sicilia quei segretari comunali che leggono già così a stento e malvolentieri le circolari di più recente data, andassero a cercar lumi nelle istruzioni piemontesi del 1857, mentre dovevano avere sott'occhio quelle dettate per l'attuale circostanza dal Governo nazionale.

Del rimanente, se le osservazioni e i calcoli del professore Rameri sono da avere in gran conto, come contribuzioni allo studio della questione che ci occupa in questo momento e rivelano in lui altrettanto acume di critica quanto amore e coscienziosità nello esame dei documenti statistici, io sono costretto a dire che non ho trovato nella sua memoria la spiegazione del come avvenisse che nelle carte di spoglio del censimento del 1871 i primi dodici gradi mensili dessero cifre abbastanza piccole e generalmente decrescenti, come appunto dovevano essere perchè si potessero accettare come verosimili; ma poi il dodicesimo grado della scala sia segnato da cifre superiore di dieci o dodici volte a qualunque delle precedenti. Se quelle cifre tanto elevate stanno a rappresentare i bambini dell'età di undici a dodici mesi sono evidentemente troppo grandi; se invece significano i bambini da un anno a due, allora oltrechè sono piccole in confronto al totale degli undici gradi precedenti, rimarrebbe scoperta una classe mensile; mancherebbero cioè totalmente i bambini di undici a dodici mesi; se poi finalmente in quelle cifre del dodicesimo grado (secondo le tavole di spoglio sopradette) immaginiamo che siano compresi anche i bambini da undici a dodici mesi, riesce più manifesta la loro deficienza, inquantochè appartenendo a un gruppo di tredici mesi di età (dall'undicesimo mese compiuto al ventiquattresimo, parimente compiuto) sono il più delle volte inferiori al totale parziale che vien dopo, in corrispondenza cioè al grado di due a tre anni.

Per tutto ciò io sono d'avviso che tutti questi dati abbiano d'uopo di essere riesaminati e assoggettati al calcolo di probabilità. Coll'aiuto delle più accurate formole d'interpolazione, colla scorta particolarmente delle memorie assai pregiate di Erastus De Forest, e inserite

nell'*Annual Report of the Smithsonian Institution* degli anni 1871 e 1873, potranno essere elaborati questi materiali greggi forniti dal censimento per una buona tavola di popolazione *calcolata* per età, base indispensabile di qualunque tavola di mortalità che vogliasi compilare dietro criteri razionali, e termine di paragone per moltissimi altri fenomeni demografici e sociali.

Tien dietro a queste comunicazioni una breve discussione, in seguito alla quale la Giunta è d'avviso che essendo stato compreso un distinto matematico nella Commissione istituita col regio decreto 8 giugno 1875, siano comunicate al medesimo, tanto il rapporto dell'ufficio di statistica, quanto le osservazioni proposte dal professore Rameri, acciocchè se ne valga nel calcolo che gli sarà deferito di una tavola generale della popolazione per età.

La seduta è sciolta alle ore tre.

Seduta del 3 giugno.

Presidenza dell'onorevole CORRENTI.

Sono presenti i signori CORRENTI, MORPURGO, PIOLTI DE' BIANCHI, CASTIGLIONI, CALIGARIS, CARAVAGGIO, BOLDRINO, MALVANO, CASANOVA e BODIO.

La seduta è aperta alle 11 e mezza.

Letto ed approvato il verbale della seduta precedente, l'onorevole PIOLTI DE' BIANCHI richiama l'attenzione della Giunta sopra un opuscolo testè pubblicato dal dottore Piantanida *sui risultati del censimento italiano eseguito nel 1871*, nel quale si fanno varie critiche al metodo seguito in quella operazione.

BODIO riassume come segue le obiezioni principali mosse dall'autore di quella memoria contro l'ordinamento adottato nel censimento del 1871. Esse riguardano: 1° la divisione del territorio comunale in frazioni; 2° la numerazione delle case; 3° la mancata indicazione della nazionalità o sudditanza degli stranieri; 4° il calcolo della popolazione così detta legale dei singoli comuni mediante le cifre dei presenti e degli assenti.

Quanto alla prima osservazione, che riguarda la divisione del territorio comunale in frazioni, Bodio non nega che questa lasci in molti casi a desiderare, ma è d'avviso che trattandosi di definire una situazione di fatto (poichè si sa che la frazione non è una circoscrizione amministrativa) non si possa fare a meno di rimettersene al giudizio di altrettante Commissioni locali quanti sono i comuni, previa la diramazione di opportune istruzioni. Qualunque altro sistema sarebbe egualmente arbitrario e più incerto.

Quanto alla numerazione delle case, essa è riuscita molto imperfetta, anzi per molta parte d'Italia evidentemente erronea, per il motivo dichiarato nella stessa prefazione al primo volume del censimento, che « in molti comuni, compresa la capitale, si lasciò sussistere il metodo di numerazione già in uso, consistente nel dare un numero progressivo anche alle porte succursali, ai vani delle botteghe e dei magazzini, e in generale a tutte le aperture che mettono sulla via. » Non potè il Governo ottenere nel breve tempo che scorse tra la pubblicazione del regolamento e il 31 dicembre, fosse rimediato a tale difetto nella nume-

razione delle case, trovando ostacolo nell'apatia di molti comuni, e non avendo che una somma relativamente minima da disporre per il proprio concorso alla vastissima operazione del censimento.

All'incontro riconosce volentieri che la scheda sarebbe stata più completa se avesse domandato per ciascun individuo non soltanto il luogo di nascita, ma anche la nazionalità o sudditanza.

Per ciò che concerne invece il bilancio dei presenti e degli assenti, dichiara di non aver inteso le censure del dottor Piantanida, giacchè una differenza di soli 50 mila individui, sopra un totale di 26 milioni e 800 mila, lungi dal deporre contro la bontà del censimento, avrebbe a considerarsi come una riprova della sufficiente esattezza de' suoi risultati; tanto più che non bisogna dimenticare che la nozione dell'assenza era abbandonata all'apprezzamento del capo di famiglia, e questi poteva benissimo dire nella scheda secondo il suo modo di vedere che oltre ai presenti, la famiglia contava un membro assente, mentre l'assente poteva, secondo il suo criterio differente, qualificarsi con dimora stabile nel luogo dove lo trovava nella notte stessa il censimento.

Altre obiezioni elevate dal dottor Piantanida si fondano evidentemente sul concetto che il relatore non può dividere con esso, che cioè si debba rinunciare al Censimento istantaneo della popolazione di fatto, eseguito per la prima volta in Inghilterra e di là propagatosi a grado a grado in tutta Europa, tranne in Francia, e che d'ora innanzi il registro della popolazione debba rispondere solo a tutte le ricerche demografiche.

Da tale punto di vista muovono le considerazioni dello scrittore sulla necessità di conoscere la composizione giuridica della famiglia.

CASTIGLIONI osserva che non poche inesattezze nella divisione dei comuni in frazioni dipendono dalla nozione alquanto vaga che ne fu data nelle istruzioni ministeriali per le operazioni preliminari del censimento. Egli amerebbe che i confini delle frazioni venissero determinati una volta per sempre d'accordo coll'autorità governativa.

BODIO non crederebbe opportuno che avessero a fissarsi con effetto legale i limiti delle frazioni. A suo giudizio, la legge ha già imposto una dura condizione quando stabilì che la popolazione *di fatto* del comune dovesse ritenersi per dieci anni come base inalterabile per l'applicazione di tutte le leggi amministrative e fiscali. Le distinzioni della popolazione *presente*, secondo la dimora più o meno *stabile*, l'indicazione degli assenti e le suddivisioni del territorio comunale secondo il vario grado di agglomerazione degli abitanti, sono circostanze da tenersi presenti nel governo della cosa pubblica, ma a nessuna di esse dovrebbero mai attribuire un valore assoluto, incontrovertibile; che anzi tutte codeste informazioni dovrebbero invocarsi come correttivi

dell'altro dato troppo sommario e quasi brutale della popolazione di fatto dichiarata popolazione legale per lo spazio di dieci anni. Queste circostanze peculiari dovrebbero essere discusse di caso in caso, in contraddittorio colle parti interessate sulle singole questioni amministrative o finanziarie in cui si fanno intervenire come elementi di giudizio.

CORBENTI fa notare i differenti significati che assume la parola *frazione*, ora rappresentando un gremio di popolazione che conserva una tal quale autonomia amministrativa rispetto al rimanente territorio comunale, o anche possiede un proprio patrimonio; ora invece esprimendo il semplice fatto di un nucleo di popolazione agglomerata in un dato punto della superficie del comune. Egli crederebbe utile che in un futuro censimento si lasciasse da parte il vocabolo *frazione*, per non generare un equivoco, e gli si surrogasse quello di *sezione* o *agglomerazione di case*, ponendo il massimo studio nel definire poscia cosa vogliasi intendere per casa isolata o sparsa.

CASTIGLIONI rammenta che in altra occasione aveva proposto di adottare la parola *centri* invece di *frazioni*.

CORBENTI spera che la necessità di procedere ad una razionale perequazione dell'imposta fondiaria, importando la formazione di mappe topografiche per tutta la superficie del regno, agevererà non poco la ricognizione del territorio comunale e la sua ripartizione in frazioni anche per gli scopi statistici. Frattanto però, affinchè questa discussione non abbia ad essere sterile di risultati, invita i signori Castiglioni e Piolti de'Bianchi ad occuparsene più specialmente, ed a presentare nella prossima sessione della Giunta una proposta concreta, che possa raccomandarsi al Governo per il futuro Censimento.

CASTIGLIONI ripigliando un tema già trattato nella seduta precedente, quello della popolazione per età, esprime il voto che pel Censimento che dovrà eseguirsi al 31 dicembre 1881 si domandi a ciascun individuo la produzione della fede di nascita.

BODIO teme che la richiesta della fede di nascita riuscirebbe cosa troppo vessatoria, e che in pratica tale prescrizione non sarebbe eseguita nel maggior numero dei casi.

CORBENTI osserva che il metodo proposto dal Castiglioni, se anche potesse valere per gli abitanti nati nel comune in cui vengono censiti, solleverebbe difficoltà e complicazioni gravissime per tutti coloro che sono nati altrove. Egli sarebbe partigiano di un sistema misto; converrebbe che altri mezzi fossero adoperati in concorrenza con quello suggerito dal Castiglioni per l'accertamento della data della nascita.

BODIO crede che le tavole dell'età, quali risultano dai censimenti generali della popolazione, quantunque imperfetti, non meritino la

condanna assoluta in cui si vorrebbero da alcuni involgere. Considerando pure questi dati come soltanto approssimativi, essi valgono meglio dei più elaborati calcoli di aritmetica politica che si facevano sino al principio di questo secolo, generalizzando sopra una base ristretta, quantunque per avventura assai bene conosciuta, come la popolazione, ad esempio, di qualche grande città.

CALIGARIS desidera che la Giunta si pronunzi se crede più utile che si domandi l'anno di nascita di ogni individuo o il numero di anni d'età di ciascuno. Dal canto suo egli preferisce il primo metodo al secondo. Vorrebbe ad ogni modo che in apposita colonna della scheda risultasse un riscontro operato dal sindaco sulla dichiarazione dell'età, con quei mezzi che possono essere a sua disposizione.

MORPURGO si associerebbe volentieri alla proposta di domandare l'anno di nascita anziché il numero di anni di età, ma preferisce che si tenga in sospenso qualunque deliberazione in proposito fino a quando saranno discussi il metodo e la scheda del futuro censimento; tanto più che potrebbero farsi altri appunti all'ultimo censimento, e gioverebbe tener conto di tutte le osservazioni prodottesi. Ad ogni modo ritiene che non converrà mai domandare in occasione del censimento la comunicazione degli atti autentici dello stato civile, per non rendere l'operazione del censimento soverchiamente vessatoria alle famiglie e gravosa alle amministrazioni comunali. Gioverà bensì inculcare a queste ultime che adoperino ogni diligenza nella verifica delle schede. Coll'esigere troppe particolarità e documenti si passerebbe al concetto del dottore Piantanida, il quale riesce a negare l'utilità stessa del censimento istantaneo, che pure la scienza riconosce oggigiorno come il più sicuro.

Resta pertanto sospesa ogni deliberazione in proposito.

BODIO riferisce alla Giunta sulla statistica internazionale delle Casse di risparmio testè compiuta.

Arrivata la lettura della sua relazione al punto in cui si paragona il numero delle Casse a quello dei comuni, e la popolazione dei comuni provvisti di Casse di risparmio si pone a riscontro con quello dei comuni che ne sono privi, l'onorevole Correnti è d'avviso che un tale confronto non possa considerarsi come esatto, in quanto che le Casse medesime non servono soltanto ai comuni in cui hanno sede, ma estendono la loro azione oltre il territorio comunale, e ciò soprattutto pel reinvestimento dei capitali depositati. Converrebbe, egli dice, poter determinare per ciascuna Cassa i limiti di territorio in cui essa agisce, sia per raccogliere i risparmi, sia per trovare impiego ai medesimi.

MORPURGO osserva che non essendo vietato alle Casse dai loro sta-

tuti di ricevere depositi anche da persone chi dimorano abitualmente fuori del comune, non si potrebbe delimitare il territorio in cui agisce ogni singola Cassa; che però essendo naturale che si affidino i risparmi alla Cassa più vicina, la quale per ciò appunto che trovasi sotto gli occhi dei depositanti è quella che ispira la maggior fiducia, non si saprebbe escogitare altro criterio per determinare il raggio di azione di una Cassa, che quello del territorio del comune in cui la medesima risiede; altrimenti si cadrebbe nelle congetture più vaghe ed arbitrarie. D'altronde il sapere quanti sono in ciascuna provincia o regione i comuni provveduti di Cassa è già per se stessa una notizia non priva di valore.

Bodio soggiunge che nella tavola di cui si tratta le Casse di risparmio sono considerate piuttosto come organi collettori del risparmio che non come istituti di prestito, e quindi da quel primo punto di vista si può ritenere con sufficiente approssimazione che la clientela dei depositanti sia compresa nella popolazione dei comuni in cui risiedono le singole Casse.

Procedendosi nella lettura del rapporto sulle Casse di risparmio, l'onorevole Correnti non trova abbastanza esatto il confronto proposto fra i comuni urbani e i rurali, sotto il rapporto della frequenza e della estensione del risparmio, dacchè il criterio secondo il quale la statistica distingue i comuni urbani dai rurali è non di rado incerto e fallace.

Bodio rammenta che il criterio seguito fin dal primo avviamento della pubblicazione della statistica del regno per distinguere i comuni urbani dai rurali è il seguente: si considera come urbano il comune che ha dentro di sé un centro di almeno 6 mila abitanti di popolazione agglomerata, qualunque sia il totale numerico degli abitanti del comune stesso, e come rurale ogni altro comune. Ora può ben darsi, per le condizioni topografiche e civili delle varie regioni e provincie, che un comune avente quel siffatto nucleo di popolazione agglomerata abbia piuttosto l'aspetto di rustica progenie che non i caratteri del vivere cittadino, e che viceversa una piccola borgata inferiore anche a sei mila abitanti possa sembrare così pulita e colta da meritare il nome di città. Ma in classificazioni di cotesto genere bisogna evitare soprattutto di commettersi ai giudizi individuali che possono variare all'infinito; e un criterio unico dovendosi pure scegliere, è parso al relatore che potesse seguirsi quel medesimo che aveva servito fin qui nei raffronti, non solamente nelle statistiche elaborate da questo Ministero, ma sì ancora nella statistica delle carceri pubblicata dal Ministero dell'interno e in altre parecchie.

La seduta è sciolta alle 2 pomeridiane.

Seduta del 4 giugno.

Presidenza dell'onorevole CORRENTI.

Presenti i signori MORPURGO, MESSEDAGLIA, PIOLTI DE' BIANCHI, CALIGARIS, CASTIGLIONI, CARAVAGGIO e BODIO.

Letto ed approvato il verbale della seduta precedente, l'onorevole CORRENTI avverte che la statistica comparata alle Casse di risparmio essendo stata compilata a norma delle deliberazioni del congresso internazionale deve essere pubblicata in francese.

MALVANO propone che il volume presentato ora dalla direzione della statistica alla Giunta, in lingua italiana, debba essere mandato agli uffici statistici dell'estero colla preghiera che ognuno di essi riveda la parte che riguarda il suo paese e lo rinvii sollecitamente colle aggiunte o correzioni che crederà di suggerire. Avute le risposte si proceda a far l'edizione in francese.

MORPURGO crede necessario che nella nuova edizione che sta per eseguirsi si restringa la parte riguardante le Casse di risparmio in Italia, la quale nel volume che ha sott'occhio è tanto diffusa, a un di presso, quanto sono tutte le altre monografie riunite, cosicchè il lavoro risponda meglio al concetto di una statistica internazionale.

Ritornando poi sull'argomento del registro di popolazione, di cui fu già discorso in una delle sedute precedenti, l'onorevole Morpurgo dà lettura d'una circolare indirizzata dal Ministero ai prefetti per conoscere in quale stato si trovino i lavori d'istituzione o di correzione del registro anagrafico, e riassume le risposte avute come segue.

Il registro di popolazione è avviato e funziona in modo più o meno soddisfacente in buona parte d'Italia; in parecchie provincie al contrario lascia molto a desiderare; in talune di esse converrà adoperare i mezzi coattivi che la legge accorda per fare eseguire d'ufficio ciò a cui le amministrazioni comunali non si prestarono finora di buon grado.

Dove il servizio può dirsi in assetto più regolare è in Lombardia, nel Veneto e nell'Emilia.

Dove c'è bisogno dei provvedimenti più rigorosi è in Sardegna, in Sicilia e in varie provincie del Napoletano. Ivi occorre manifestamente far eseguire ispezioni da persone di provata onestà e capacità, per

rompere gli indugi e fare in modo che il registro anagrafico sia finalmente una realtà.

Passando in rapida rassegna la situazione del registro di popolazione nelle varie provincie, e cominciando dal Piemonte, dice che secondo le ultime notizie, che si riferiscono alla metà, circa, del corrente anno, nella provincia di Alessandria 16 comuni mancavano tuttora di un tal registro (sul numero totale di 343 comuni ivi esistenti); in quella di Torino 19 comuni mancavano pure di registro e 91 stavano ultimando i lavori di impianto o riordinamento. Nella provincia di Cuneo non si avevano notizie pel circondario di Mondovì; il servizio pareva funzionasse mediocrementemente negli altri due circondarii; il prefetto dichiarava non avere impiegati disponibili per essere inviati ad ispezionare l'anagrafe nei comuni. Non abbiamo ancora notizie per la provincia di Novara.

Notizie pochissimo rassicuranti abbiamo dalla Liguria. Il prefetto di Genova dice che non ha potuto ancora ottenere informazioni sufficienti dai circondari di Spezia e di Savona. Nel resto della provincia in generale il servizio va piuttosto male; la prefettura manca di personale da potersi mandare come ispettori o commissari. Il prefetto di Porto Maurizio crede che il registro di popolazione sia avviato discretamente in parecchi comuni; negli altri ha motivo di temere che il servizio non proceda, essendo i segretari comunali troppo meschinamente retribuiti. Se non che, vista la ristrettezza del territorio dei comuni e la esiguità dei loro mezzi finanziari, non crede di poter ordinare un'ispezione a carico dei comuni stessi, dai quali gli riuscirebbe forse impossibile di farsi rimborsare la spesa.

In Lombardia pare che il servizio proceda regolarmente nelle provincie di Cremona, Mantova, Brescia e Pavia. I prefetti di Milano, Como e Sondrio esprimono il desiderio di fare eseguire ispezioni, ma vorrebbero essere autorizzati dal Governo per la spesa. Nella provincia di Bergamo pare vada abbastanza bene il registro nei comuni del primo circondario. Mancano tuttavia notizie sugli altri due.

In generale però in Lombardia, nei comuni che confessano di non essersi per anco posti in regola col servizio di anagrafe, si tratta di introdurvi o di compiervi quelle correzioni che dal decreto del 1874 furono prescritte al registro antico del 1864, piuttosto che di supplire ad una mancanza totale del registro. Lo stato delle cose in Lombardia e nel Veneto è ben diverso da quello che è in altre parecchie regioni italiane, dove molti comuni difettano di qualsiasi regolare registro di popolazione.

Dalle provincie di Venezia, Verona, Vicenza, Udine, Treviso e Padova, si hanno le assicurazioni più esplicite che il servizio procede

bene. Di Belluno si dice che gran parte dei comuni sono in regola; nella provincia di Rovigo il registro va bene, tranne in sette comuni. Nell'Emilia in generale i prefetti si dichiarano soddisfatti della regolarità del registro anagrafico nei comuni da essi dipendenti. Solamente quello di Parma dice aver bisogno di fare eseguire speciali verificazioni nel circondario di Borgotaro.

Dalle Marche le notizie sono più diseguali e più incerte. Se i prefetti di Macerata e di Pesaro si mostrano tranquilli circa l'assetto del registro, quello di Ascoli domanda di essere autorizzato ad inviare ispettori: quello di Ancona fu autorizzato espressamente a mandare ispettori i quali ultimamente riferirono nel modo più soddisfacente. Circa la provincia di Perugia mancano tuttora le notizie.

Non abbiamo notizie abbastanza recenti neppure pei comuni delle provincie di Firenze e di Pisa. Il registro pare funzioni bene nei comuni dipendenti dalle prefetture di Siena e di Livorno. Il prefetto di Arezzo dice invierà commissari in quei comuni che mancano tuttora del registro; quello di Grosseto dice che pochissimi comuni sono in regola e si propone di chiamare i segretari comunali nel capoluogo di provincia per essere istruiti da persone esperte intorno al modo d'istituire e conservare l'anagrafe. Il prefetto di Massa e Carrara non crede di poter asserire che il servizio cammini bene, finchè non abbia potuto far eseguire ispezioni.

Nella provincia di Roma che conta 227 comuni il registro è istituito e pare funzioni regolarmente in 132; in altri 87 i sindaci dicono essere già ultimato, ma il prefetto non garantisce della esattezza di tali dichiarazioni finchè il registro non sia riscontrato da persone esperte.

Nel Napoletano i lavori sono generalmente anche più in arretrato. Informazioni confortevoli vengono dalle provincie di Foggia e di Lecce. In quelle di Aquila e di Benevento dicesi che il servizio proceda discretamente bene. Il prefetto di Campobasso dice che 31 comuni, sopra 134, non si sono posti in regola. Quello di Chieti dice che 11 comuni, sopra 121, non hanno ancora registro. Quello di Salerno dice che il registro esiste in soli 31 sopra 159 comuni. Nulla sappiamo intorno alle provincie di Caserta, Teramo, Catanzaro e Potenza. Il prefetto di Reggio Calabria dice che in parecchi comuni ch'egli fece ispezionare, si trovò che i lavori vi procedevano bene; manca tuttavia di notizie pei circondari di Palmi e di Gerace. Il prefetto di Catanzaro si lagna che l'ordinamento dell'anagrafe vi proceda con straordinaria lentezza: annunzia di aver già nominato un commissario per ognuno dei quattro circondari. Il Ministero gli rispose approvando le disposizioni da lui prese, ma rammentandogli di esigere dai comuni morosi la rifusione

delle spese. Manca ancora il registro nella città di Napoli, e il prefetto dice che nulla sarebbe in grado affermare come positivo neppure per gli altri comuni della provincia.

Passiamo in Sicilia. Moltissimi comuni nella provincia di Palermo sono privi del registro; il servizio di anagrafe, osserva il prefetto, procede male, nè vi è da credere che sia tenuto al corrente neppure là dove si afferma esservi il registro del 1864. Lo stato deplorabile delle finanze municipali trattiene l'autorità dall'inviare ispettori e commissari a carico dei comuni.

Nella provincia di Catania soli 24 comuni sopra 64 si sono uniformati alle disposizioni della legge e dei regolamenti. Diciotto comuni non hanno neppure dato principio a qualsiasi lavoro d'impianto. Attesa la scarsità del personale esperto egli non mandò commissari.

Il prefetto di Girgenti si mostra più tranquillo; egli dicesi soddisfatto del modo come procede l'anagrafe nella sua provincia.

La città di Messina non ha registro. Fra tutti gli altri 93 comuni della provincia soli 20 dichiararono di aver compiuto il lavoro; ma le loro dichiarazioni hanno bisogno di conferma.

Il prefetto di Trapani riferisce con espressioni generiche sullo stato del registro nella sua provincia: dice di aver fatte premure e si propone d'inviare commissari. Quello di Siracusa deplora l'assenza di ogni regolare servizio di anagrafe: dice che vorrebbe chiamare a conferenza i segretari comunali nel capoluogo. Nulla sappiamo della provincia di Caltanissetta.

Finalmente per ciò che riguarda la Sardegna, il prefetto di Cagliari dice che 102 sopra 258 comuni della provincia non hanno registro; quello di Sassari non saprebbe neanche determinare quanti abbiano un registro o un simulacro di registro. L'uno e l'altro insistono perchè il Governo paghi le spese di un'ispezione, di cui essi non saprebbero come fare ad ottenere il rimborso dai comuni poveri e dissestati nelle loro finanze.

CORRENTI ringrazia l'onorevole segretario generale della fatta comunicazione, dichiara che la Giunta ne prende atto, e prega il Governo ad insistere vivamente presso le autorità provinciali e comunali, acciocchè questo ramo importantissimo del pubblico servizio si trovi sistemato da per tutto al più presto. Osserva che il registro di anagrafe ha tanta maggiore importanza oggidì che il Consiglio di Stato ammette che sopra le risultanze di esso possano modificarsi anche le tariffe daziarie, e in generale gli effetti attribuiti dalla legge alla base numerica della popolazione di fatto, attenuando per tal guisa mediante la giurisprudenza amministrativa la soverchia rigidità della legge.

Ritornando quindi a parlare della statistica della beneficenza, non

intende riaprire la discussione sugli errori imputati alla statistica del 1863; ma solamente ricorda la circostanza che, allorquando recentemente si parlò con qualche calore e nella Camera e nella pubblica stampa di convertire in rendita pubblica il patrimonio delle opere pie, la più viva opposizione si fece sentire dalla Toscana e dalla Lombardia; in particolare una memoria, del signor Tabarrini insiste perchè non si obblighino quelle fondazioni ad alienare i loro beni rurali.

Discorrendo poi del piano di esecuzione della nuova statistica, l'onorevole Correnti propone che si proceda simultaneamente a descrivere lo stato attuale delle opere pie e le modificazioni che ebbero luogo nel numero degli enti e nello stato patrimoniale della beneficenza dal 1862 fino al presente. Tali modificazioni si possono facilmente accertare consultando gli archivi del Ministero dell'interno, giacchè nessuna nuova fondazione può nascere, nessuna può trasformarsi senza l'approvazione sovrana mediante decreto reale, sentito prima il Consiglio di Stato.

Contemporaneamente agli studi sulle condizioni attuali della beneficenza ed assistenza pubblica, si potrebbe far eseguire presso le prefetture una revisione accurata delle notizie pubblicate già nel 1862.

CARAVAGGIO crede che le ricerche sul grado di esattezza delle notizie relative al 1862 riuscirebbero oramai troppo difficili nel più dei casi, a tanta distanza di tempo in cui siamo, dall'epoca a cui quelle notizie si riferiscono. D'altronde non è soltanto per iscopi puramente amministrativi, ma per la retta estimazione dei fatti sotto l'aspetto sociale che noi vorremmo adesso modificare i modelli impiegati nelle indagini precedenti. Così, per esempio, nella statistica del 1862 si domandava soltanto il valor nominale dei titoli di credito posseduti, senza riguardo alla differenza col valore di borsa, esponendosi per tal guisa a commettere gravi errori nella valutazione, sia del capitale effettivamente rappresentato, sia del saggio dell'interesse: la stessa rendita dello Stato, calcolata indistintamente al valor nominale, dà luogo ad enormi differenze secondo che si tratti di rendita al 3 od al 5 per cento. Non si rileva da quelle tavole quanta sia la spesa totale d'amministrazione, essendovi segnate soltanto quelle per gli stipendi, tasse e spese di manutenzione. E quanto agli stipendi non è sempre chiaro se sotto quella rubrica sia compreso anche il personale sanitario (medici, infermieri, ecc.), ovvero soltanto quello di vera e propria amministrazione. A cagion d'esempio, per l'ospedale di Santa Maria Nuova in Firenze la somma segnata per titolo di stipendi nel 1863, compreso il manicomio di San Bonifacio, è di lire 121 mila, mentre una statistica del 1870 porta la cifra a 400 mila lire per il solo spedale. Evidentemente questa seconda contiene la spesa del personale sanitario e la prima no.

CORRENTI ripete che altro è il punto di vista al quale si colloca il preopinante, altro è il suo. L'onorevole Caravaggio dice: ho delle individualità da amministrare, e non dei giudizi complessivi da esprimere; ho bisogno per conseguenza di tutto il rigore delle cifre stanziare per poter decidere se l'amministrazione di un determinato istituto è ben diretta o scialacquatrice. Certo che bisognerà rivedere tutto il lavoro antecedente, ma non conviene fin d'ora condannarlo in modo assoluto. Cerchiamo di utilizzarlo, altrimenti ci si dirà: giustifichi il Governo quest'ostracismo di un lavoro che è costato al paese tanto denaro e tanto tempo. Quello adunque che si potrà salvare si salverà, quello che sarà riconosciuto erroneo si ridurrà al vero mediante un'analisi depurativa.

CARAVAGGIO osserva che il Ministero dell'interno ha un numero limitato d'impiegati tanto alla capitale che in provincia; sicchè a voler eseguire ad un tempo le ricerche sulla situazione attuale delle opere pie e la verificaione della statistica compilata or fanno dodici anni, sarebbe domandare troppo. Preferirebbe incominciare dalle indagini nuove per riscontrare più tardi le notizie antiche.

MORPURGO fa adesione a questa seconda proposta, e ritiene che la conciliazione fra i due concetti non sia impossibile a trovare. Occorre, egli dice, determinare colla maggior precisione le condizioni tanto varie di questi enti morali.

Quando avremo conosciuto lo stato presente di essi lo metteremo a riscontro colle condizioni descritte nella statistica anteriore; cercheremo allora di rendere conto delle differenze e chiariremo se esse dipendano da notizie meno esatte ricevute in passato o da una trasformazione che realmente abbia avuto luogo nei dodici anni ora scorsi. Non rinuncia pertanto a confrontare i nuovi dati cogli antichi, ma dice che per agevolare il lavoro converrebbe far precedere le indagini sulla situazione attuale delle cose. Questo stesso esame retrospettivo gioverà a meglio accertare i dati nuovi; altrimenti ci troveremo da qui a dieci anni a dover investigare nella statistica attuale gli errori che oggi cerchiamo e rimproveriamo al lavoro precedente. D'altronde la statistica non parla soltanto mediante colonne di cifre, ma si compone anche di avvertenze, di note, ecc.

Così potrebbesi agevolare questo lavoro utile di raccostare il presente al passato; imperocchè nessuno può avere in mente di compilare una statistica delle Opere pie che non abbia alcun nesso, alcuna relazione colle antecedenti.

CORRENTI propone che il lavoro si divida in cinque parti. La prima dovrebbe far conoscere la parte della beneficenza, che risponde al tipo della carità legale e che nella statistica del 1862 fu intieramente lasciata

da parte. Si dovrebbe cioè far conoscere quanto spendono i comuni, le provincie, lo Stato per alleviare miserie permanenti o straordinari infortuni.

La seconda parte dovrebbe consistere in una revisione accurata della statistica del 1862.

La terza darebbe l'elenco dei lasciti, assegni, ecc., fatti dal 1862 a tutto il 1874 per iscopi di beneficenza.

La quarta farebbe conoscere la trasformazione avvenuta negli istituti già esistenti nel 1862 e le nuove fondazioni sorte da quell'epoca in poi.

La quinta finalmente darebbe la descrizione delle condizioni attuali della beneficenza pubblica, e dovrebbe eseguirsi con tutti quegli avvedimenti che già il cavaliere Caravaggio ha suggerito con molto acume ed ampiezza.

La Giunta delibera che tutto questo disegno debba essere colorito, incominciando però dall'ultima parte accennata dall'onorevole Correnti a fine di facilitarne l'esecuzione.

Il PRESIDENTE scioglie l'adunanza alle ore 2, dichiarando la Sessione chiusa.

Allegato al verbale della seduta del giorno 2 giugno.**Sulla classificazione della popolazione italiana per età,
giusta il censimento del 31 dicembre 1871.**

OSSERVAZIONI DI LUIGI RAMERI.

I.

Le quantità date dal censimento italiano 1871 per rappresentare i viventi con età da zero ad un anno e da un anno a due anni non sono certo corrispondenti alla realtà. L'ufficio di statistica, con quella lealtà e schiettezza che è propria di chi ama la ricerca della verità, lo ha riconosciuto; non ha nascosto alcuna delle difficoltà incontrate nella determinazione di quelle quantità, nè ha taciuto le cause (ad esso non imputabili) da cui le difficoltà provenivano. La prefazione alla statistica ufficiale, dove tratta questo argomento, non ha lasciato nulla nel mistero, e ha così messo tutti in grado di ripigliare quella paziente analisi con cui si è tentato di risolvere l'arduo problema. Quanto alla soluzione del problema stesso, non è forse possibile ottenerla così certa e compita, come si desiderava e sperava. E forse non è neppure quella indicata dall'ufficio di statistica? Vediamo. Esso, nella detta prefazione al volume secondo delle tavole del censimento 1871, raccomanderebbe di considerare le cifre distribuite fra la nascita e sei anni compiuti come rappresentanti il gruppo di età fra la nascita e cinque anni compiuti. Io invece mi sarei persuaso che basti riordinare le quantità date dal censimento, ritenendole distribuite in tutta la serie di anni che il censimento ha presentato.

La ricerca diretta a trovare quanti dovessero esser vivi alla fine del 1871 con età dalla nascita a dieci anni, per fornire una base più sicura di apprezzamento delle risultanze del censimento, non può essere soddisfatta, a mio avviso, che collo spoglio delle statistiche delle na-

scite e delle morti, retrocedendo dal 1871 al 1862 inclusivo. Con tale processo ho rilevato che i residui delle nascite del quinquennio 1871, 1870, 1869, 1868, 1867 (pur aumentati in congrua proporzione per la provincia di Roma) non arrivano che a 3,385,847, mentre aggruppando, per rappresentare tale quinquennio, le quantità, che il censimento ha distribuite in sei anni, si avrebbe 3,700,103, cioè un'eccedenza di 314,256, e in complesso il residuo delle nascite per tutti i dieci anni (col debito aumento per il Veneto e Roma) sarebbe 6,305,387, mentre che, se si vuol formare il primo gruppo quinquennale colle quantità dei primi *sei* anni e perciò il primo gruppo decennale colle quantità dei primi *undici* anni, si dovrebbe arrivare a 6,597,017 con un'eccedenza che resta ancora di 291,710.

Senza dubbio, la quantità 583,516, che tiene l'undicesimo posto nella classificazione per anni data dal censimento 1871, deve credersi esuberante, perchè corrisponde alle denunce che si sono scritte sulle schede per l'età di anni *dieci* (l'indicazione *dieci* anni sulle schede doveva significare dieci anni compiuti, ossia l'età da 10 a 11 anni, che tien l'undicesimo posto nella detta classificazione): e si sa quanto facilmente si moltiplichino le indicazioni per le età espresse in cifre tonde decimali. Ma ciò dimostra appunto che una parte di tale quantità andrebbe attribuita agli anni precedenti, e che tanto meno deve apparire necessario di attribuirvi una intera annata di più. E l'argomento diviene ancora più poderoso, se si ammette, come si deve, che il censimento, ancorchè nominativo, non comprenderà mai tutti i residui delle nascite, e che cioè in genere il censimento debba presumersi difettoso piuttosto per omissioni che per duplicazioni. Oltrechè quel calcolo stesso, che poggia sul numero delle nascite, quali risultano dalle statistiche ufficiali, dà certamente residui più elevati di quelli che si debbano ammettere come reali, se si considera, che il numero delle nascite può essere alterato dalle doppie dichiarazioni, relative specialmente agli esposti, e che in fatto così è successo, come si rileva dalle note alla prefazione del volume che contiene la statistica del movimento della popolazione per l'anno 1862; nè la disposizione dell'articolo 53, del regio decreto 15 novembre 1865, n° 2602 sugli atti dello stato civile impedirà che così tuttavia succeda.

Evidentemente se si debbono attenuare ancora un poco i residui delle nascite avvenute dal 1862 al 1871, la somma di tali residui si avvicina sempre più al totale delle quantità che il censimento ha distribuite nei primi dieci anni, e si allontana sempre più dal totale delle quantità distribuite in undici anni.

II.

Tutto ciò è forse contraddetto dal confronto del censimento 1871 con quello del 1861?... Da tale confronto appare veramente, che, in proporzione dei 722,726 bambini con età da zero ad un anno nel 1861, avrebbero dovuto essere almeno 889,452 nel 1871. Ma se, fatti i calcoli più diretti, non si trovano pel 1871 che soli 831,150 (come è detto a pag. 20 della prefazione alla statistica ufficiale già citata) oppure 826,196 (come avrei trovato sottraendo dai nati nel 1871 i morti su questi nati), è chiaro che quel confronto tra i due censimenti tenderebbe ad ingannarci, e che piuttosto bisognerebbe prendere norma dalla cifra reale adesso accertata per la quantità dei bambini del 1871, e portare la critica sulla cifra data dal censimento 1861.

Consideriamo pur anche il fatto, che tra i due censimenti mancherebbe la correlazione delle quantità esuberanti, che sogliono presentarsi per le età espresse in cifre tonde decimali. Ma ricordiamoci che, se tanto per le disposizioni della scheda del 1861, come per le disposizioni della scheda del 1871, le indicazioni delle età di 10, 20, 30, ecc., anni dovevano riferirsi a questi anni compiuti, e cioè all'età da 10 a 11 anni, da 20 a 21, da 30 a 31 anni, ecc., e non all'età da 9 a 10, e da 19 a 20, da 29 a 30; quando il censimento del 1871 ci presenta tali quantità esuberanti appunto alle età da 10 a 11, da 20 a 21, ecc., mentre il censimento del 1861 ce le presenta alle età da 9 a 10, da 19 a 20, ecc., ciò indica semplicemente, che il censimento del 1871 per tale riguardo è esatto, mentre quello del 1861 non lo sarebbe.

Ma potrebbe anche darsi che la disposizione della scheda 1861, relativa a queste indicazioni dell'età, sia stata diversa o sia stata intesa diversamente dall'analogha disposizione della scheda 1871.

La scheda del 1861 porta in capo alla colonna dell'età la dichiarazione che *l'età si calcola ad anni compiuti; fino a tre anni si dia di tre in tre mesi, dopo di anno in anno*. Tale dichiarazione può essere stata intesa nel senso che s'avesse da indicare l'anno incominciato come anno compiuto; e allora andrebbe bene la classificazione del 1861 come sta; e andrebbe bene la sua discordanza dalla classificazione del 1871, poichè, quanto al 1871, l'istruzione annessa alla scheda dice: *riguardo all'età pei bambini al di sotto di un anno, si indicherà esattamente il numero dei mesi; per tutti gli altri individui basterà dare il numero degli anni compiuti, trascurando i mesi dell'anno nel quale sono entrati*. Ora se per il censimento 1861 si aveva da indicare gli anni cominciati come compiuti, e se per il censimento 1871 si aveva da indicare gli anni compiuti trascurando i mesi dell'anno in cui si è entrati;

deve essere successo, che nel primo caso si sarà scritto nella scheda *dieci* per dire l'età da 9 a 10, e nel secondo caso si sarà scritto nella scheda *dieci* per dare l'età da 10 a 11; e ripeto, la discordanza delle due classificazioni sarebbe perfettamente regolare.

Mettiamo bene in sodo che tale sia stata l'interpretazione realmente attribuita alla disposizione della scheda 1861. Sulla scheda stessa non trovasi altra maggiore dilucidazione; a tergo della scheda è semplicemente ripetuto che *sino a tre anni l'età si noterà di tre in tre mesi*. Nel regolamento e nelle istruzioni che hanno preceduto il censimento, nessun cenno in proposito. Ma nella circolare 12 febbraio 1863 è raccomandato che *le età vanno classificate di tre in tre mesi fino a tre anni e di anno in anno le susseguenti*: non parlasi più di anni compiuti; e siccome per i primi tre mesi devesi certamente dare l'indicazione degli incominciati per compiuti, si potrebbe intendere che lo stesso fosse da osservare per le altre età. Anzi nella circolare 25 febbraio 1862 è detto, che *nel classificare le professioni secondo le categorie di età nei quadretti della terza parte del registro, si deve sempre escludere l'ultima età indicata nella categoria*. Così, per esempio, nella categoria 0-15 non va compresa l'età di 15 anni, benchè siano solamente INCOMINCIATI E NON COMPIUTI. Sicchè, nella mente di chi impartiva l'istruzione, l'indicazione di una certa età doveva riferirsi ad anni incominciati e non compiuti. Poco però importerebbe il modo di vedere di chi impartiva le istruzioni, se coloro che avevano riempito le schede si erano trovati dinanzi ad una disposizione diversamente da loro intesa. Ma anche su questo c'è da riflettere. Buona parte degli ufficiali incaricati del censimento 1861 ricordavano il censimento fatto per gli Stati Sardi alla fine del 1857; lo stesso decreto che ordina il censimento 1861, articolo 1, dice: *Si procederà al censimento generale e contemporaneo di tutta la popolazione del regno sulla base di quello ordinato colla legge del 4 luglio 1857*. Ora circa il censimento 1857 non vi è ombra di dubbio che si volevano indicati gli anni cominciati per anni compiuti, come è chiaramente prescritto nelle istruzioni annesse alla scheda del 1857 riferita a pag. 11 del vol. 1, fasc. 2°, di quella statistica pubblicata dal Ministero di agricoltura, ed è con tutta evidenza stabilito nell'articolo 6 del regolamento pubblicato nello stesso fascicolo pag. 66. È bensì vero che il decreto legislativo del 1861 accenna alle basi della legge 1857, e che la legge 1857 contiene una scheda senza istruzioni di sorta; ma la scheda colle istruzioni sovraccennate è stata approvata dal Parlamento e distribuita effettivamente, e perciò deve ritenersi come base della legge. Non si può quindi più dubitare che l'ufficio di statistica e i suoi principali agenti sottointendessero richiamate tali disposizioni, e che solo per tale motivo non si siano più ri-

petute nel 1861 così chiaramente come si vedevano nella schede e nel regolamento del 1857; è probabile che, almeno negli Stati Sardi, anche i privati ne avessero conservato memoria. Ciò non toglie che non essendosi nel 1861 ripetute espressamente le disposizioni del 1857, tale circostanza abbia anche potuto essere presa come un segno di diverso intendimento, e che così vi sia stato luogo ad ambiguità e malintesi.

Ciò posto, come si spiega che il censimento 1861, nella serie delle quantità che rappresentano la popolazione dei primi dieci anni di età, contenga una somma d'individui proporzionalmente molto maggiore di quella data dal censimento 1871 nella serie dei suoi primi dieci anni?

La spiegazione si presenta più che mai naturale e veramente decisiva.

Innanzitutto le dieci prime cifre della classificazione 1861 contengono quella che corrisponde all'indicazione *dieci* anni, mentre le prime dieci cifre della classificazione per anni giusta il censimento 1871 non sorpassano quella che corrisponde all'indicazione *nove* anni, e questo è già un motivo di differenza. La decima cifra, nella classificazione 1861, aumentata proporzionalmente all'accresciuta totale popolazione del regno, è 617,708, mentre la decima cifra della classificazione 1871 è 520,274, differenza 97,434. Ma questo è il meno. Se anche la disposizione della scheda 1861 fosse stata più esplicita nel senso di far indicare l'anno incominciato per l'anno compiuto, sarebbe sempre successo che l'abitudine di dire *dieci* anni, quando li si ha compiuti e non quando si ha nove anni e qualche giorno o qualche mese, avrebbe influito a far indicare dieci per i dieci compiuti e non per i dieci incominciati. E ciò significa che tutti coloro, i quali avevano dai nove ai dieci anni, saranno stati denunziati o sotto il numero nove o sotto il numero dieci, e che di più alcuni, e forse molti di quelli, con l'età da dieci a undici anni saranno stati indicati sotto il numero dieci e non sotto il numero undici. La qual cosa essendo egualmente probabile, sia per l'età da 9 a 10, che per tutte le altre, ne deve essere avvenuto un generale spostamento di quantità a favore dei primi anni a detrimento degli anni successivi. Anzi, tutto il vantaggio si sarebbe condensato nella cifra relativa alla prima età di zero ad un anno, se non vi fosse stata una particolare disposizione per i primi tre anni; sicchè lo spostamento generale si è arrestato a tutto favore della terza cifra, e la prima ha avuto un altro vantaggio per lo spostamento che in modo analogo doveva avvenire nella serie delle tre prime quantità divise in dodici trimestri.

La disposizione per cui le età dovevansi indicare di tre in tre mesi

fino a tre anni, avrebbe dovuto, per sè stessa, portare un ingrossamento della quantità riferibile ai bambini dalla nascita ad un anno, e un assottigliamento della quantità riferibile ai bambini da due a tre anni. Difatto l'indicazione dell'età di tre in tre mesi non è abbastanza facile quando si tratta di età che superi i dodici mesi; certo l'uso comune ed antico del calendario rende molto più ovvio il calcolo e l'indicazione di ogni età per anni e mesi. Ora quando si sarà trattato d'indicare l'età di un bambino che avesse qualche mese di più di un anno, molto probabilmente per risparmiarsi la difficoltà di calcolare il giusto multiplo di tre mesi, che avrebbe dovuto fornire la richiesta indicazione, si sarà scritto un anno, e questa indicazione si sarà poi interpretata (all'atto dello spoglio delle schede) per dodici mesi. Tanto più che eziandio per i bambini di due e di tre anni si sarà trovato assai comodo l'indicare il numero degli anni piuttosto che i precisi multipli di 3 mesi. E simile spediente sarà perfino stato adottato dai collettori delle schede, i quali dovendo riempire tutte le schede lasciate in bianco dai padri di famiglia illetterati avranno cercato di risparmiare ogni perditempo, e avranno pensato di lasciare ai segretari, incaricati di spogliare le schede, il compito di ridurre in multipli di tre mesi le indicazioni in anni o in anni e mesi. Per tal guisa è evidente, che nella quantità riferibile ai bambini dell'età da zero ad un anno si sarebbe compresa una parte di quella riferibile ai bambini da 1 a 2 anni, e che per lo stesso motivo nella quantità riferibile ai bambini da 1 a 2 anni, si sarebbe compresa una parte di quella riferibile ai bambini da 2 a 3 anni, e in sostanza si sarebbe ingrossata la quantità dei bambini della prima età, si sarebbe bilanciata la quantità spettante ai bambini della seconda età, e si sarebbe necessariamente assottigliata la quantità spettante alla terza età. Nel fatto però vediamo, che il censimento del 1861 darebbe 722,726 per la prima quantità, 571,830 per la seconda, e 685,265 per la terza; vale a dire, che la terza quantità si trova superiore alla seconda, mentre dovrebbe essere inferiore, sia perchè si riferisce ad un'età più avanzata sia per la ragione particolare ed eccezionale testè svolta. Egli è che se sulle schede si sia usata la indicazione *tre anni* per 36 mesi, tale indicazione si sarà necessariamente confusa con quella che molti avranno data per *tre anni* (compiuti), mentre dovevano scrivere *quattro* (cominciati). Insomma sarà andato a vantaggio della cifra rappresentante i bambini di 2-3 anni lo spostamento generale di quantità sovraccennato. Un altro particolare indizio, che le difficoltà si siano incontrate nella classificazione di queste prime quantità, si ha nel fatto che, mentre le istruzioni ufficiali per lo spoglio delle schede ricordano sempre la classificazione delle età di tre in tre mesi fino a tre anni, il volume poi che contiene

il risultato di tale spoglio dà semplicemente la classificazione per anni.

E un indizio ancora più decisivo lo abbiamo nelle risultanze dello stesso censimento 1857. Quantunque quel censimento sia stato fatto con istruzioni non ambigue; quantunque sul modulo di scheda che allora è stato distribuito fosse espresso che *i mesi si notano da tre in tre mesi pei soli bambini minori di anni 3. Si pone tre per tutti i nati di recente sino a che non hanno compiuto i tre mesi. Si pone 6 pei bambini da 3 a 6, 9 per quelli di 6 mesi a 9, e così continuando fino a tre anni. Appena compiuti i tre anni e cominciato il quarto si pone 4. Si nota sempre l'anno cominciato*; quantunque tale istruzione fosse ripetuta anche più diffusamente nell'articolo 6 del regolamento pubblicato colla data stessa della legge 4 luglio 1857; con tutto ciò è successo quello spostamento di quantità che va soprattutto a favore della cifra rappresentante i bambini da 2 a 3 anni di età.

Ecco le cifre effettive del censimento 1857 (per i soli Stati Sardi) rappresentanti la classificazione dei bambini compresi nei primi dodici trimestri:

	1° anno	2° anno	3° anno
1° trimestre . . .	38 953	22 090	17 104
2° id.	35 958	24 083	17 112
3° id.	31 060	16 147	12 302
4° id.	47 924	73 954	92 873
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	153 895	136 274	139 391

L'ingrossamento delle quantità relative all'ultimo trimestre di ognuno dei tre anni, l'assottigliamento delle quantità relative al primo trimestre del secondo e terzo anno, e in ispecie la straordinaria esuberanza della quantità relativa all'ultimo trimestre del terzo anno, comprovano ad evidenza la ragionevolezza delle esposte argomentazioni.

Ed ora ecco il confronto, a cui volevamo arrivare, tra la classificazione del 1857 e quella del 1861 per la popolazione dei primi undici anni di età:

Età anni	Censimento 1857. Cifre effettive per la popolazione dei soli Stati sardi.	Cifre del 1857 multi- plicate per 5,315,735, onde proporziarle alla popolazione tutta del 1871 (*).	Censimento 1861. Cifre effettive per la popolazione del regno d'Italia, meno il Veneto e Roma.	Cifre del 1861 multi- plicata per 1,23069 onde proporzi- onarle alla popola- zione del 1871.
0-1	153 895	818 065	722 726	889 452
1-2	136 274	724 396	571 830	703 745
2-3	139 391	740 966	685 265	843 349
3-4	117 598	625 120	507 744	624 875
4-5	107 287	570 309	472 126	581 041
5-6	110 945	589 754	491 249	604 575
6-7	112 381	597 388	451 951	556 212
7-8	105 416	560 363	467 676	575 564
8-9	98 408	523 111	432 905	532 772
9-10	102 905	547 016	501 920	617 708
	1 184 500	6 296 488	5 305 392	6 529 293
10-11	91 872	488 367	399 938	492 200

(*) 5,041,853 : 26,801,154 :: 1 : 5,315,735.

Da ciò risulterebbe che per il censimento 1857, essendo state bene esplicite e precise le istruzioni nel senso di fare indicare gli anni cominciati e non compiti, lo spostamento di quantità a favore delle prime annate non ha potuto essere così grande come nel censimento 1861; e per lo stesso motivo la cifra del decimo anno di età non è stata, nella classificazione 1857, così straordinariamente eccessiva, mentre la mancanza di così certe istruzioni nel 1861 deve avere particolarmente influito ad accrescere il numero di quelli che nel dubbio scrivono le cifre tonde 10, 20, ecc. Va da sé che le cifre esuberanti, che sogliono ricorrere ad intervalli di dieci in dieci anni, si presentano colla classificazione 1857 (come colla classificazione 1861) al 10°, 20°, 30°, ecc., posto nella serie degli anni, poichè per il 1857 non vi ha ombra di dubbio che la sua classificazione per questo riguardo doveva riescire discordante da quella del 1871, come sono decisamente divergenti le disposizioni delle rispettive schede.

Tanto potrebbe bastare per persuaderci che se le quantità della classificazione 1857 e più quelle della classificazione 1861 rappresentanti gli individui dei primi dieci anni di età, sono proporzionalmente più elevate che le prime quantità dell'analoga classificazione del 1871; ciò dipende giustamente dalla diversità dei criteri, secondo i quali si sono formate le classificazioni stesse; sicchè anzi sia piuttosto inesatta quella

del 1857 e peggiore quella del 1861, ma non quella del 1871, purchè presa a gruppi di dieci in dieci anni.

Tuttavia ho voluto tentare un altro confronto tra il censimento 1861 e il censimento 1871.

III.

Tutti i vivi da zero a dieci anni giusta il censimento 1861, deduzione fatta delle morti, che hanno sofferto nel tempo trascorso dal 1861 al 1871, devono ritrovarsi nei vivi da 19 a 20 anni giusta il censimento 1871, e anzi aumentando i residui di quelle quantità in proporzione delle aumentate provincie del regno si dovrebbero avere le esatte cifre del censimento nuovo. Ora, fatti gli opportuni calcoli con questo criterio, trovo che i detti residui così aumentati darebbero un'eccedenza di 212,149 in confronto del gruppo decennale 1871 nel quale si comprenda l'età da 10 a 11 fino all'età da 19 a 20 inclusivamente; e l'eccedenza sarebbe naturalmente maggiore (249,515) se si prendesse per termine di confronto il gruppo decennale comprendente l'età da 11 a 12 fino all'età da 20 a 21 inclusivamente.

Egli è certo, chè a fronte delle istruzioni stampate sulla scheda 1871, l'età da 10 a 11 deve essere stata data sotto il numero *dieci* e non altrimenti. Ora gli individui coll'età da 10 a 11 nel 1871 erano appunto i bambini da zero ad un anno nel 1861, poichè dalla fine del 1861 alla fine del 1871 sono trascorsi dieci anni precisi. Ebbene, come residuo calcolato di quei bambini trovo 585,909, e nel volume del censimento 1871 all'età da 10 a 11 trovo 583,516. Ma se il numero dei bambini nel 1861 non fosse stato esagerato, il residuo calcolato doveva trovarsi molto inferiore e non superiore alla quantità correlativa nel censimento 1871, poichè questa quantità riferendosi all'età che si esprime con cifra tonda decimale, è essa stessa esagerata. Se poi ai bambini da zero ad un anno del censimento 1861 dovesse corrispondere il dato di 11 a 12 nel censimento 1871, allora avremmo il detto residuo di 585,999 a fronte della quantità accusata in questo censimento per soli 475,974 cioè colla enorme differenza di 110,025.

Così pure il residuo calcolato sui bambini con età di due a tre anni, censimento 1861 (col solito aumento), mi viene in 702,067; e nel censimento 1871 l'età correlativa dei 12 a 13 anni mi dà 596,040: differenza ben notevole di 106,027, che appunto indica l'esagerazione della quantità data dal censimento 1861. E se anche qui volessi obbedire alla raccomandazione di spostare di un anno il parallelo tra i due censimenti, avrei il residuo calcolato di 702,067 a fronte di 501,402, quantità data

dal censimento 1861 sotto l'età da 13 a 14, con una differenza, ancora più enorme, di 200,665.

IV.

Tutta la parte di questi argomenti, che si appoggia ai calcoli, non potrebbe essere convenientemente apprezzata se non si conoscessero i procedimenti, abbastanza semplici, che ho impiegato: 1° per determinare la quantità dei vivi con età da zero a 10 anni alla fine del 1871, sottraendo la quantità dei morti dalla quantità dei nati nel 1871 e nei nove anni precedenti; 2° per determinare le quantità dei vivi con età da 10 anni in avanti sottraendo le morti riferibili ai censiti del 1861 e accrescendo i residui in proporzione delle aumentate provincie del regno.

Il primo di tali procedimenti s'intenderà osservando, che i morti coll'età da zero ad un mese nel gennaio 1871, sono solo in parte da sottrarre dai nati nel 1871, perchè di quelli che morirono con età da zero ad un mese nei diversi giorni di gennaio 1871, alcuni erano nati nel 1870: in grosso supponiamo, che una metà di tali morti appartenga ai nati nel gennaio 1871 e l'altra metà ai nati nel dicembre 1870. I morti nel febbraio 1871 con età di zero ad un mese sono tutti da detrarsi dai nati nel 1871. I morti nello stesso febbraio con età da 1 a 3 mesi, si possono dividere in morti con età da 1 a 2 mesi e da 2 a 3 mesi: i morti con età da 1 a 2 mesi sono parte nati nel gennaio 1871 e parte nati nel dicembre 1870, e i morti con età da 2 a 3 mesi sono tutti nati nel 1870; sicchè in grosso si potrebbe stabilire che un quarto solo di tutti cotesti morti è da detrarre dai nati nel 1871. I morti nel marzo 1871 con età da zero ad un mese sono tutti da detrarre dai nati nel 1871. I morti nello stesso marzo con età da 1 a 3 mesi si possono dividere come già si è detto per il febbraio, solo che i morti in marzo con età da 1 a 2 mesi sono tutti da detrarre dai nati del 1871, e i morti con età da 2 a 3 mesi spettano parte ai nati nel gennaio 1871 e parte ai nati nel dicembre 1870: in grosso i tre quarti di tutti questi morti sarebbero da detrarre dai nati nel 1871. E così ognuno può subito indovinare, come si sia proceduto anche a riguardo delle morti avvenute negli altri mesi dell'anno 1871. Passando all'anno 1870 il procedimento sarà perfettamente lo stesso; solo è da avvertire, che tutti i morti nel 1871 con età da zero ad un anno, i quali non sieno stati detratti dai nati nel 1871, devono certamente essere detratti dai nati nel 1870, oltre a quelli che bisognerà detrarre per le mortalità avvenute nello stesso 1870; e che inoltre dai nati nel 1870 si deve detrarre almeno la metà dei morti

nel 1871 con età da 1 a 2 anni, perchè i morti con tale età nel 1871 non sono punto nati nel 1871, ma sono nati parte nel 1870 e parte nel 1869.

Più precisamente i morti con età da zero ad un mese nel gennaio devono appartenere ai nati nel gennaio stesso in maggior quantità di quelli che appartengono ai nati nel dicembre precedente, perchè i morti in gennaio sui nati nel gennaio sono in media di quindici giorni più giovani che i morti in gennaio sui nati nel dicembre. Lo stesso si potrebbe dire dei morti con età da 1 a 3 mesi nel febbraio e nel marzo. In fine anche dei morti con età da 1 a 2 anni nel 1871 deve appartenere un maggior numero ai nati nel 1870 che nel 1869, per l'analogo motivo, che i morti nel 1871 sui nati nel 1870 sono, in media, di sei mesi più giovani che i morti nel 1871 sui nati nel 1869. Però tutta questa precisione può qui essere trascurata, perchè trattasi di determinare non tanto il numero dei vivi di ogni età, quanto il numero complessivo dei vivi dell'età da zero a 10 anni; di fatto se si detrae un minor numero di morti dai nati nel 1871, se ne dovranno detrarre tanti di più dai nati nel 1870, e così di seguito. Tuttavia mi sono in parte accostato a questa maggiore precisione, poichè ho detratto dai nati non la metà, ma i quattro quinti dei morti nel gennaio con età da zero ad un mese, non un quarto ma i due quinti dei morti nel febbraio con età da 1 a 3 mesi, e non i tre quarti ma gli otto decimi e mezzo dei morti nel marzo con età da 1 a 3 mesi.

Così ho trovato che i morti sui nati nel 1871 sono 159,617. I morti nel 1870 sui nati nel 1870 sono 157,156, i morti nel 1871 con età da zero ad 1 anno sui nati nel 1870 sono 58,531, i morti nel 1871 con età da 1 a 2 anni sui nati nel 1870 sono 42,184 e in totale i morti sui nati nel 1870 sono alla fine del 1871 257,871. E ognuno su queste tracce può subito continuare il calcolo per gli altri anni. Però le quantità dei morti qui riferite sono ricavate dalle statistiche ufficiali, che per gli anni 1871 e in addietro fino al 1867 presentano soltanto i dati relativi al regno senza la provincia di Roma, e in addietro ancora fino al 1863 i dati relativi al regno senza Roma e senza il Veneto, mentre poi per il 1862 manca la classificazione dei morti per età. Quindi è che le eccedenze delle nascite sulle morti dal 1867 al 1871 debbono essere moltiplicate per 1,032,225 (25,964,450 popolazione nel 1871 senza la provincia di Roma sta a 26,801,154 popolazione al 1871 colla provincia di Roma come 1 a 1,032,225). Quanto alle morti avvenute dal 1867 al 1871 sui nati prima del 1867, ho incominciato a ridurle in proporzione della popolazione anteriore al 1867, moltiplicandole per 0.897, (25,312,249 popolazione del regno col Veneto nel 1866 sta a 22,703,135 popolazione senza il Veneto al 1866 come 1 sta a 0.897); l'eccedenza poi

di codeste nascite sulle morti anteriori al 1867 e sulle morti posteriori così ridotte ha dovuto essere moltiplicata per 1. 1487 onde proporzionarla all'intera popolazione: e questa proporzione è istituita sui dati del 1861 anzichè su quelli del 1871 perchè il Veneto del 1871 è circoscritto diversamente da quello che era prima del 1867 (21,777,334 popolazione senza il Veneto e senza Roma nel 1861 sta a 25,016,801 popolazione col Veneto e Roma nel 1861 come 1 sta a 1. 1487). In fine la classificazione nei morti per età nel 1862 si è supposta analoga a quella dei morti per età nel 1863; e siccome il totale dei morti nel 1862 è eguale a 0. 965 del totale dei morti nel 1863, così per avere le quantità parziali dei morti delle diverse età nel 1862 si sono moltiplicate per 0. 965 quelle correlative del 1863 (705,729 morti nel 1863 sta a 681,212 morti nel 1862 come 1 sta a 0. 965).

Lo stesso metodo, che ha servito per determinare le quantità dei morti da sottrarre dalle quantità dei nati, serve pure a determinare le quantità dei morti da sottrarre dalle quantità dei vivi censiti alla fine del 1861. Difatti i censiti nel 1861 con età da zero ad un anno hanno sofferto una prima mortalità nel 1862, e questa mortalità deve essere rappresentata da tutti quei morti nel 1862 con età da zero ad un anno che non appartengono ai nati nel 1862, più da circa una metà dei morti con età da 1 a 2 anni nello stesso 1862, poichè i morti con tale età nel 1862 devono essere nati parte nel 1861 e parte nel 1860. Gli stessi censiti devono aver sofferto una seconda mortalità nel 1863, e questa sarà rappresentata dalla metà dei morti nel 1863 con età da 1 a 2 anni e dalla metà dei morti nello stesso 1863 con età da 2 a 3 anni. E così di seguito finchè si arrivi alla mortalità da loro sofferta nel 1871 rappresentata dalla metà dei morti nel 1871 con età da 9 a 10 anni e metà dei morti con età da 10 a 11 anni.

Parimenti i censiti del 1861 con età da 1 a 2 anni hanno sofferto una prima mortalità nel 1862, rappresentata dalla metà dei morti nel 1862 con età da 1 a 2 anni e dalla metà dei morti nel 1862 con età da 2 a 3 anni; una seconda mortalità nel 1863 rappresentata dalla metà dei morti con età da 2 a 3 anni e dalla metà dei morti con età da 3 a 4: e così di seguito, come si è già abbastanza accennato.

Sulle quantità di morti così accertate, in rapporto ai censiti del 1861, sono da operare le riduzioni per 0. 897 e per 1. 1487, che già si sono intese necessarie per ottenere la proporzionalità alla popolazione totale (col Veneto e Roma). Il frutto di tutte queste operazioni si può vedere riassunto nelle seguenti quattro tavole.

1^a Tavola di confronto tra il censimento 1861 e il censimento 1871 giusta il supposto che siano regolari le rispettive classificazioni per età da 0 a 31 anni.

Età	Quantità date dal censimento 1871	Quantità calcolate sulle nascite e sulle morti per il 1 ^o decennio, e sui censiti 1861 e sulle rispettive morti per gli anni successivi.	Quantità calcolate moltiplicando per 1.23069 le quantità date dal censimento 1861 (2177734:26801154::1:1.23069).
1	742 912	826 196	889 452
2	487 532	715 976	703 745
3	654 918	660 100	843 349
4	610 591	585 353	624 875
5	600 496	598 222	581 041
6	603 654	628 935	604 575
7	605 242	596 698	556 212
8	595 189	575 497	575 564
9	592 693	586 394	532 772
10	520 274	531 936	617 708
	6 013 501	6 305 307	6 529 293
11	583 516	585 999	492 200
12	475 974	515 852	593 929
13	596 040	702 067	495 038
14	501 402	519 418	527 545
15	532 185	494 059	525 513
16	511 579	521 283	523 678
17	502 829	478 208	483 957
18	460 683	498 332	544 014
19	518 330	460 618	415 270
20	423 426	542 277	540 920
	5 105 964	5 318 113	5 142 064
21	546 150	425 399	419 473
22	451 994	518 717	471 288
23	473 534	424 868	424 027
24	433 444	453 690	485 740
25	439 814	449 995	474 412
26	452 683	446 433	465 209
27	451 337	407 737	409 619
28	410 000	462 139	451 869
29	444 323	340 371	298 602
30	314 563	456 048	659 446
	4 417 842	4 385 391	4 559 685
31	595 976	342 319	297 781

2^a Tavola formata giusta il supposto che abbiasi da correggere la classificazione del 1871 e in ispecie abbiasi da riunire in una sola le cifre date per le due prime età.

Età	Classificazione modificata del 1871	Quantità calcolate sulle nascite e sulle morti, sui censiti 1861 e sulle rispettive morti (come sopra).	Quantità calcolate moltiplicando per 1.23069 quelle del 1861 (come sopra).
1	1 230 444	826 196	889 452
2	654 918	715 976	703 745
3	610 591	660 100	843 349
4	600 496	585 353	624 875
5	603 654	598 222	581 041
6	605 242	628 935	604 575
7	595 189	596 698	556 212
8	592 693	575 497	575 564
9	520 274	586 394	532 772
10	583 516	531 936	617 708
	6 597 017	6 305 307	6 529 293
11	475 974	585 999	492 200
12	596 040	515 852	593 929
13	501 402	702 067	495 038
14	532 185	519 418	527 545
15	511 579	494 059	525 513
16	502 829	521 283	523 678
17	460 683	478 208	483 957
18	518 330	498 332	544 014
19	423 426	460 618	415 270
20	546 150	542 277	540 920
	5 068 598	5 318 113	5 142 064
21	451 994	425 393	419 473
22	473 534	518 217	471 288
23	433 444	424 868	424 027
24	439 814	453 690	485 740
25	452 683	449 995	474 412
26	451 337	446 433	465 209
27	410 000	407 737	409 619
28	444 323	462 139	451 869
29	314 563	340 371	298 602
30	595 976	456 048	659 446
	4 467 668	4 385 391	4 559 685

3ª Tavola. — Confronti tra i censimenti 1871, 1861 e 1857 giusta il supposto che siano egualmente regolari le loro classificazioni per età da 0 a 10 anni.

Età	Cifre effettive del 1871	Cifre del 1861 moltiplicate per 1.23069	Cifre del 1857 moltiplicate per 5.315,735
1	742 912	889 452	818 065
2	487 532	703 745	724 396
3	654 918	843 349	740 966
4	610 591	624 875	625 120
5	600 496	581 041	570 309
6	603 654	604 575	589 754
7	605 242	556 212	597 388
8	595 189	575 564	560 363
9	592 693	532 772	523 111
10	520 274	617 708	547 016
	6 013 501	6 529 293	6 296 488

4ª Tavola. — Confronto tra le classificazioni 1871, 1861 e 1857 giusta il concetto che tale confronto debbasi fare tra i primi dieci gruppi annuali del 1871 ed i primi nove e mezzo del 1861 e del 1857, prendendo questo mezzo sul loro decimo gruppo annuale depurato della rispettiva irregolare esuberanza.

Età anni	Quantità effettive del censimento 1871	Età anni	Quantità del censimento 1861 moltiplicate come sopra	Quantità del censimento 1857 moltiplicate come sopra
0-1	742 912	0-1	889 452	818 065
1-2	487 532	1-2	703 745	724 396
2-3	654 918	2-3	843 349	740 966
3-4	610 591	3-4	624 875	625 120
4-5	600 496	4-5	581 041	570 309
5-6	603 654	5-6	604 575	589 754
6-7	605 242	6-7	556 212	597 388
7-8	595 189	7-8	575 564	560 363
8-9	592 693	8-9	532 772	523 111
9-10	520 274	9-9 1/2	260 137	260 137
	6 013 501		6 171 722	6 009 609

V.

Con tutto ciò, e quantunque appaia bene stabilita la correlazione sostanziale fra i tre censimenti, quando siano eliminate le differenze dipendenti dalla diversità del sistema di denuncia delle età; resta sempre la difficoltà di riordinare le cifre, con cui il censimento 1871 rappresenta la popolazione distribuita per età; anzi la necessità di una migliore classificazione diviene sempre più evidente, massime per modificare la cifra che ha da rappresentare la quantità degli individui con età da 1 a 2 anni.

Per le età da 0 a 10 anni potremmo attenerci alle cifre determinate mediante sottrazione delle morti dalle nascite. Ma se le stesse quantità riferite dalle statistiche delle nascite dal 1862 al 1871 non sono esattissime, e se inoltre il censimento è in generale difettoso per omissioni, come si deve presumere, corriamo pericolo di alterare le più reali proporzioni tra il primo e i successivi decenni. D'altra parte, poichè la classificazione della popolazione per età deve soprattutto servire per rilevare la vita media e la vita probabile di ogni generazione, si può ben trascurare la circostanza, che qualche classe di vivi di età più avanzata sia realmente più numerosa di altra classe di età minore, mentre per una data generazione ogni avanzamento di età deve necessariamente portare una riduzione di numero. Perciò la più esatta base di calcolo applicabile a tutte le età resta unicamente la distribuzione delle quantità dei morti per età: e non dovremo avere scrupolo di disporre le cifre del censimento in serie decrescente per effetto delle successive sottrazioni cagionate dalle mortalità che di età in età si vanno accumulando, purchè nessuna quantità vada perduta, e purchè anzi ci teniamo sempre molto vicino al riparto reale, che il censimento indica col riprodurre le sue quantità effettive pel complesso dei principali aggruppamenti che se ne possono fare: e si abbia, bene inteso, l'avvertenza di comprendere in questi aggruppamenti una proporzionata dose di cifre eccezionali, come sono quelle, che, incominciando dall'undecima età, ricorrono ad intervalli di dieci in dieci anni.

La tavola, che espone il tentativo da me fatto per riordinare la classificazione per età della popolazione 1871, è formata come si formano le tavole di mortalità giusta il metodo di Halley, salvochè qui la prima cifra non dovendo corrispondere al numero dei nati in un anno, ma al numero dei vivi con età da zero ad un anno, ho escluso dal computo la quantità che appunto corrisponde alla differenza tra il numero dei nati in un anno e il numero dei vivi con età da zero ad un anno. E come per determinare il numero dei vivi da zero ad un anno

conviene escludere i morti sui nati nell'anno, così per determinare il numero dei vivi da uno a due anni conviene escludere non solo tutti i morti da zero ad un anno, ma anche tutta quella quantità di morti con età da 1 a 2 anni che può essere provenuta dalla generazione a cui appartengono questi vivi con età da uno a due anni. E perciò la differenza tra il numero dei vivi da zero ad un anno e il numero dei vivi da 1 a 2 anni deve essere rappresentata non dal numero di tutti i morti da zero ad un anno, ma da una parte soltanto di questi (il resto è già stato escluso dal computo, come si è detto) e da quella quantità di morti da uno a due anni, che è già provenuta dalla generazione a cui appartengono i vivi da uno a due anni: e così di seguito.

Ora i morti sui nati nell'anno, ossia i morti che provengono dalla generazione dei vivi da zero ad un anno, rappresentano assai più della metà dei morti con età da zero ad un anno, perchè sono i più giovani di questa categoria di morti. Per lo stesso motivo i morti sui nati nell'anno precedente, cioè i morti (con età da 1 a 2 anni) provenienti dalla generazione a cui appartengono i vivi con età da 1 a 2 anni, devono essere più della metà dei morti con età da 1 a 2 anni, ossia devono essere in numero maggiore dei morti con età da 1 a 2 anni provenienti dall'antipenultima generazione. E lo stesso dovrà ripetersi per i morti sui nati negli altri anni finchè si arrivi ad un'età, in cui la differenza di mortalità non sia tanto sensibile da un anno all'altro. Sicchè quando si tratti di determinare il numero dei vivi con età da 4 a 5 anni, da 5 a 6 e avanti, basterà escludere dal computo la giusta metà dei morti con tale età, e riportarla invece per formare il computo dei vivi di età meno avanzata.

Resterebbe a trovare la proporzione da sostituire alla divisione per metà delle quantità dei morti di 0-1, 1-2, 2-3, 3-4 anni. Dalla statistica delle morti per età si ricava direttamente la quantità dei morti (con età 0-1) che si deve sottrarre dai nati nell'anno, ossia dalla generazione dei vivi con età 0-1. Per le altre età si potrebbe stabilire una proporzione molto approssimativa prendendo per norma la differenza che passa tra la quantità dei morti di 1-2 anni e la quantità dei morti di 2-3 anni, e poi la differenza tra questa ultima quantità e la quantità di quelli di 3-4 anni, e in fine la differenza tra quest'altra quantità e quella dei morti da 4-5 anni. Diffatti se la mortalità di 1-2 anni supera in certa proporzione la mortalità di 2-3 anni, il numero dei più giovani tra i morti di 1 a 2 anni deve superare almeno nella medesima proporzione il numero dei meno giovani della stessa categoria: e così di seguito. In cifre effettive, ho preso la media decennale in n° 2,063,467 (numero di morti con età da zero ad un anno), che si vede a pagina XXXV del volume del movimento 1872, media eguale a

206,346; da tale media ho detratto 147,639, come media pure decennale dei morti sui nati in ogni anno, e così mi è restato 58,707; quindi ho diviso il numero 82,392 (media ricavata pure dalla tavola decennale dei morti dall'età da 1 a 2 anni) in 55,689 e 26,703; poi, ancora il n° 33,474 (media dei morti da 2 a 3 anni) in 21,646 e 11,828; e in fine il n° 18,330 (media dei morti da 3 a 4 anni) in 10,395 e 7,935. I primi 58,707 uniti ai 55,689 rappresentano la differenza tra il numero dei vivi da zero ad un anno e il numero dei vivi da 1 a 2 anni. I 26,703 uniti ai 21,646 rappresentano la differenza tra i vivi da 1 a 2 anni e il numero dei vivi da 2 a 3; gli 11,828 uniti ai 10,395 rappresentano la differenza tra i vivi da 2 a 3 e i vivi da 3 a 4; i 7935 e la metà di 13,948 morti da 4 a 5 anni rappresentano la differenza tra i vivi da 3 a 4 e i vivi da 4 a 5; l'altra metà di 13,948 e la metà dei morti da 5 a 6 rappresenterà la differenza tra i vivi da 4 a 5 e i vivi da 5 a 6 anni.

Però la statistica delle morti dopo il quinto anno non indica più le quantità riferibili ad ogni anno, e indica invece le quantità per quinquennii; sicchè prima di dividere le quantità annuali, bisogna determinarle ricavandole dalle quantità quinquennali. Ho distribuito la quantità compresa nel quinquennio relativo all'età 5-10 in progressione aritmetica decrescente; e così pure ho fatto per le quantità comprese tra gli anni 70 e 100 prendendo sempre per norma le differenze di proporzioni da un gruppo all'altro. Le quantità dei quinquennii intermedii, siccome poco diverse tra loro, ho semplicemente diviso per cinque. Non ho diviso per giusta metà la cifra data dalla tavola di mortalità all'ultima di tutte le età, perchè questa cifra non si riferisce solo all'età da 99 a 100, ma all'età da 99 anni in avanti; e perciò ho creduto che non per una metà, ma solo per un quarto si dovesse riferire all'età precedente. In fine ho aumentate tutte le quantità come conveniva per avere le somme del censimento.

Così le quantità medie ricavate dalla tavola di mortalità decennale, dopo essere state divise e ordinate, come ho detto, sono state aumentate nella proporzione di:

0. 07124	per ogni morto negli anni	100-71
0. 443	id.	id. 71-51
0. 8643	id.	id. 51-31
0. 5974	id.	id. 31-11
0. 2067	id.	id. 11-0.

Del resto basta rilevare dalla mia tavola di popolazione quale sia la cifra relativa all'ultima età, e quali siano le differenze tra quest'ul-

tima cifra e la penultima, tra la penultima e l'antipenultima, e così di seguito, per trovare le quantità sulle quali ho operato le successive addizioni.

E ho preso per base di classificazione la distribuzione delle mortalità decennali 1863-1872, anziché le mortalità del 1871, perchè mi è parso che la mortalità più propria di ogni età, e quindi più sicuramente proporzionale alla quantità dei vivi di ogni età, si rileverebbe con maggiore probabilità dall'aggruppamento dei grandi numeri relativi a dieci anni, che non dall'aggruppamento dei numeri relativi ad un anno solo. Però anche operando sul numero dei morti nel 1871 sarei riuscito a formare una tavola ben poco diversa dalla seguente :

Tavola di popolazione classificata per età giusta le cifre effettive del censimento italiano 1871 ripartite però secondo l'ordine delle cifre effettive della statistica delle morti italiane nel decennio 1863-72.

(La combinazione colle cifre effettive del censimento si ha sui totali delle quantità date per le età 0-11. 11-31. 31-51. 51-71. 71-100).

ETÀ		ETÀ		ETÀ		ETÀ	
1	820 717	26	447 690	51	254 521	76	51 754
2	682 674	27	440 709	52	245 981	77	46 039
3	624 331	28	433 728	53	239 371	78	40 566
4	597 514	29	426 747	54	232 761	79	35 337
5	579 523	30	419 766	55	226 151	80	30 353
6	566 496	31	413 057	56	218 925	81	25 857
7	557 853	32	406 621	57	211 082	82	21 877
8	550 360	33	399 109	58	203 239	83	18 191
9	544 009	34	391 597	59	195 396	84	14 801
10	538 802	35	384 085	60	187 553	85	11 704
11	534 738	36	376 273	61	179 063	86	9 235
12	531 244	37	368 161	62	169 930	87	7 381
13	526 623	38	360 049	63	160 796	88	5 800
14	522 002	39	351 935	64	151 662	89	4 489
15	517 381	40	343 823	65	142 528	90	3 450
16	512 398	41	335 777	66	133 357	91	2 671
17	507 052	42	327 794	67	124 150	92	2 070
18	501 706	43	319 811	68	114 942	93	1 574
19	496 360	44	311 827	69	105 734	94	1 183
20	491 011	45	303 844	70	96 527	95	897
21	484 620	46	295 745	71	87 362	96	667
22	477 190	47	287 532	72	78 249	97	461
23	469 760	48	279 319	73	71 497	98	294
24	462 326	49	271 115	74	64 759	99	164
25	454 896	50	262 898	75	58 033	100	81
						Età ignote	91
	<hr/>		<hr/>		<hr/>		<hr/>
	13 551 586		8 959 012		3 953 569		336 987

Riassunto per gruppi di età

ETÀ	
0-11	6 597 017
11-31	9 536 266
31-51	6 631 836
51-71	3 426 510
71-100	609 434
ignote	91

26 801 154

Riassunto delle somme

13 551 586
8 959 012
3 953 569
336 987

26 801 154

APPENDICE ALLA MEMORIA DEL PROF. RAMERI

Tavola di sopravvivenza per un milione di nascite

ETÀ		ETÀ		ETÀ		ETÀ	
0	1 000 000						
1	771 880	26	501 343	51	355 904	76	92 411
2	679 077	27	495 981	52	348 790	77	81 730
3	641 029	28	490 592	53	341 627	78	71 501
4	620 101	29	485 175	54	334 415	79	61 756
5	604 126	30	479 729	55	327 148	80	52 492
6	595 356	31	474 680	56	318 460	81	44 648
7	587 670	32	469 605	57	309 692	82	37 374
8	581 065	33	464 491	58	300 839	83	30 674
9	575 545	34	459 338	59	291 899	84	24 547
10	571 112	35	454 143	60	282 867	85	18 992
11	567 772	36	448 486	61	272 230	86	15 257
12	564 430	37	442 774	62	261 454	87	12 042
13	561 078	38	437 009	63	250 529	88	9 343
14	557 717	39	431 066	64	239 441	89	7 156
15	554 344	40	425 191	65	228 180	90	5 478
16	550 490	41	419 353	66	216 642	91	4 269
17	546 503	42	413 453	67	204 897	92	3 258
18	542 562	43	407 492	68	192 921	93	2 446
19	538 608	44	401 468	69	180 698	94	1 828
20	534 640	45	395 380	70	168 195	95	1 402
21	529 105	46	389 046	71	155 500	96	989
22	523 541	47	382 636	72	142 472	97	656
23	517 949	48	376 146	73	129 485	98	386
24	512 328	49	369 574	74	116 541	99	192
25	506 678	50	362 917	75	103 637	100	90

Totale . . . 31 867 124

Per costruire questa tavola si sono integrate le quantità esposte nella tavola che si trova in fine della mia memoria e che rappresenta la classificazione riordinata della popolazione italiana per età; e si sono integrate in modo che la prima cifra arrivi a rappresentare il numero dei nati in un anno, la seconda cifra il numero dei vivi con due anni

intieri e precisi di età e così di seguito. Quindi ogni quantità così integrata si è considerata come un'unità; dalla prima unità è stata sottratta la frazione corrispondente alla mortalità 0-1; dalla seconda unità si è sottratta la frazione corrispondente alle mortalità 1-2, ecc. Il residuo della prima unità rappresenta i vivi, con un anno intiero e preciso di età. Il residuo stesso preso tanto quanto è indicato dal residuo della seconda unità, dà un prodotto che rappresenta i vivi che si avranno da quei nati, con due anni intieri e precisi di età. Questo prodotto preso tanto quanto è indicato dal residuo della terza unità, dà un altro prodotto che rappresenta i vivi che si avranno da quei nati, con tre anni intieri e precisi di età, e così di seguito.

Per chiarezza di dimostrazione invece di incominciare da una semplice unità, si è incominciata la tavola con un'unità di milione.

Dalla suddetta tavola si può vedere che la vita media della popolazione italiana è di anni 31.867124.

Dalla stessa apparisce pure che la vita probabile incominciando,

dalla nascita è di anni	26
da 5 anni id.	53
da 10 » id.	50
da 20 » id.	42
da 30 » id.	34
da 40 » id.	26
da 50 » id.	19
da 60 » id.	12
da 70 » id.	7
da 80 » id.	4
da 90 » id.	3

Per determinare le vite medie relative a ciascuna età, invece di prendere come prima unità la quantità che corrisponde ai nati si prenderebbe la quantità (integrata) di quel gruppo di viventi dell'età che si contempla; quindi sottraendo la rispettiva mortalità si avrebbe la prima frazione, che rappresenterebbe lo stesso gruppo di viventi come deve essere ridotto quando la sua età sia cresciuta di un anno intiero e preciso. Il resto del procedimento sarà perfettamente analogo a quello già esposto.


Vita media attribuibile alle singole classi di viventi
di cui è composta la popolazione italiana.

Dalla nascita	anni 31	giorni 316	Dall'età d'anni 50	anni 18	giorni 124
Dall'età d'anni 1	anni 40	giorni 104	" 51	" 17	" 255
" 2	" 44	" 288	" 52	" 17	" 22
" 3	" 46	" 163	" 53	" 16	" 153
" 4	" 47	" 6	" 54	" 15	" 282
" 5	" 47	" 94	" 55	" 15	" 45
" 6	" 46	" 349	" 56	" 14	" 195
" 7	" 46	" 208	" 57	" 13	" 346
" 8	" 46	" 36	" 58	" 13	" 130
" 9	" 45	" 197	" 59	" 12	" 280
" 10	" 44	" 324	" 60	" 12	" 63
" 11	" 44	" 58	" 61	" 11	" 237
" 12	" 43	" 153	" 62	" 11	" 47
" 13	" 42	" 248	" 63	" 10	" 224
" 14	" 41	" 342	" 64	" 10	" 39
" 15	" 41	" 69	" 65	" 9	" 221
" 16	" 40	" 177	" 66	" 9	" 43
" 17	" 39	" 283	" 67	" 8	" 234
" 18	" 39	" 23	" 68	" 8	" 64
" 19	" 38	" 128	" 69	" 7	" 266
" 20	" 37	" 232	" 70	" 7	" 111
" 21	" 37	" 11	" 71	" 6	" 328
" 22	" 36	" 154	" 72	" 6	" 194
" 23	" 35	" 298	" 73	" 6	" 68
" 24	" 35	" 77	" 74	" 5	" 319
" 25	" 34	" 220	" 75	" 5	" 221
" 26	" 33	" 354	" 76	" 5	" 104
" 27	" 33	" 123	" 77	" 4	" 357
" 28	" 32	" 257	" 78	" 4	" 251
" 29	" 32	" 25	" 79	" 4	" 156
" 30	" 31	" 158	" 80	" 4	" 77
" 31	" 30	" 280	" 81	" 3	" 347
" 32	" 30	" 36	" 82	" 3	" 262
" 33	" 29	" 157	" 83	" 3	" 194
" 34	" 28	" 278	" 84	" 3	" 151
" 35	" 28	" 33	" 85	" 3	" 150
" 36	" 27	" 162	" 86	" 3	" 90
" 37	" 26	" 292	" 87	" 3	" 41
" 38	" 26	" 56	" 88	" 3	" 5
" 39	" 25	" 187	" 89	" 2	" 341
" 40	" 24	" 316	" 90	" 2	" 304
" 41	" 24	" 77	" 91	" 2	" 232
" 42	" 23	" 203	" 92	" 2	" 165
" 43	" 22	" 329	" 93	" 2	" 97
" 44	" 22	" 90	" 94	" 2	" 12
" 45	" 21	" 215	" 95	" 1	" 237
" 46	" 20	" 343	" 96	" 1	" 124
" 47	" 20	" 106	" 97	" 1	" 7
" 48	" 19	" 234	" 98	" —	" 266
" 49	" 18	" 361	" 99	" —	" 171

ATTI DELLA COMMISSIONE

PER

LA STATISTICA DELLE CAUSE DI MORTE.



ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA DELLE CAUSE DI MORTE.

IL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Attesa la necessità di coordinare i bollettini del movimento della popolazione che vengono pubblicati dai municipi, e di farli servire alla scienza, all'amministrazione ed agli istituti di previdenza sociale;

Visto il voto della Giunta centrale di statistica per la istituzione di una Commissione a quel fine;

DECRETA

Art. 1. È istituita una Commissione presieduta dal vice-presidente della Giunta centrale di statistica, coll'incarico di proporre un registro comunale delle cause di morte, di studiare i fenomeni meteorologici in relazione alla demografia, e di apparecchiare tavole generali e speciali di mortalità e nosologia.

Art. 2. La Commissione è composta come segue:

CORRENTI comm. Cesare, vice-presidente della Giunta centrale di statistica.

MAGGIORANI prof. Carlo.

BELTRAMI prof Eugenio (1).

CORRADI prof. Alfonso.

RATTI prof. Francesco.

MURRI prof. Augusto.

TARCHIONI cav. Telesforo, direttore della sanità pubblica presso il Ministero dell'interno.

BODIO cav. Luigi, direttore della statistica generale presso il Ministero di agricoltura e commercio.

CASTIGLIONI prof. Pietro.

REY dott. Eugenio.

SORMANI dott. Giuseppe.

Roma, 8 giugno 1875.

Il ministro: FINALI.

(1) In seguito a rinuncia del prof. Beltrami, fu nominato in sua vece il prof. Angelo Armenante.

PRIMA SESSIONE

Seduta del 26 giugno 1875.

Presidenza dell'on. CORRENTI.

Sono presenti il signor MINISTRO ed i signori CASTIGLIONI, BELTRAMI, MAGGIORANI, MURRI, RATTI, REY, SORMANI, TARCHIONI e FOCARDI segretario.

La seduta è aperta alle ore 12 1/4.

MAGGIORANI presenta le scuse del professore Corradi, che non potè intervenire per gravi impedimenti.

CORRENTI dà lettura del decreto di nomina della Commissione e fa osservazioni sul compito che le è affidato, toccando in specie delle difficoltà che le si presentano. Dimostra la necessità di un registro dei morti, ed accenna alla statistica dei natimorti, così importante anche per le conseguenze giuridiche. Osserva che il Ministero d'agricoltura ha già diramato a questo proposito una circolare, di cui dà lettura, onde la registrazione proceda in maniera da corrispondere ai postulati della scienza ed ai bisogni della pratica.

CASTIGLIONI osserva che il ministro di grazia e giustizia ha diramato circolari che sono in contraddizione con quelle del Ministero di agricoltura.

CORRENTI invita il rappresentante dell'ufficio di statistica a prendere informazioni al riguardo ed a darne comunicazione alla Commissione.

REY e CASTIGLIONI fanno osservazioni sul modo con cui viene fatta la denuncia delle morti dai medici curanti e necroscopi.

RATTI comunica come il Consiglio superiore di sanità attenda ora alla preparazione di una statistica igienica e sanitaria.

CORRENTI prega il signor Ratti a voler far sì, che i risultati di questi studi siano comunicati alla Commissione. Intanto crede che pel momento questa debba occuparsi principalmente del registro dei morti, e delle cause di morte, riguardo alle quali cita le discussioni che ebbero

luogo nel congresso di Vienna. Crederebbe utile l'introdurre il sistema che esiste in Inghilterra per le morti violente, cioè che il fatto della morte e sua causa venisse constatato da un giuri.

L'onorevole MINISTRO dà spiegazioni perchè fra le attribuzioni della Commissione vi sia anche la preparazione di tavole generali e speciali di mortalità. Oltre all'interesse generale per la scienza e la pratica medica, e per la statistica, si ha il fatto dell'esistenza di molte società di mutuo soccorso, le quali sono costituite su basi empiriche, dimodochè le recenti ricerche del Ministero hanno dimostrato che molte di esse non furono, ed altre presto non saranno, in grado di adempiere al loro scopo, e di fornire i soccorsi promessi dai loro statuti, in specie quelli per la vecchiaia. L'importanza sociale di tali istituzioni obbliga il Ministero a non perderle di vista, ed a procacciare loro buone tavole generali e speciali di mortalità, le quali possano diventare la base delle loro operazioni.

Dopo alcune osservazioni al riguardo del Correnti e dell'onorevole ministro, Rey propone che si passi a determinare lo schema del lavoro da farsi dalla Commissione e si dichiara pronto a offrire alcune spiegazioni sui tentativi già fatti in altri paesi.

CORRENTI stabilisce che la ricerca debba essere triplice: 1° devesi fissare la terminologia per la classificazione e denuncia delle morti secondo la loro causa e determinare il metodo con cui si deve formare il registro dei morti; 2° porsi in relazione cogli uffici di meteorologia per determinare i rapporti fra i fenomeni meteorologici e la mortalità; 3° gettare le basi secondo le quali si dovrebbero compilare le tavole generali e speciali di mortalità.

Il MINISTRO vorrebbe che le ricerche si facessero dividendo il regno in zone, perchè le ricerche generali per tutto il regno sarebbero insufficienti e di poca utilità.

MAGGIORANI conviene in questa idea, e domanda al Ratti se il Consiglio superiore di sanità abbia già adottata una terminologia uniforme per la statistica medica e sanitaria che si prepara.

RATTI risponde che ciò si sta facendo, cercando di raccogliere possibilmente le parole più generali e più comunemente accettate dall'uso.

CORRENTI stabilisce come punto di partenza che la base dei lavori da farsi debba consistere nel determinare il registro dei morti, il quale formerebbe una sezione speciale, e possibilmente separata, del registro di popolazione.

CASTIGLIONI propone che si tenga conto delle pubblicazioni che in proposito già si fanno dai comuni e delle discussioni tenute nei congressi internazionali di statistica.

CORRENTI prega il signor Rey di apprestare una relazione sugli studi che si fecero all'estero per una statistica sanitaria, ed i signori Castiglioni e Tarchioni di formulare una proposta per stabilire un registro dei morti concepita possibilmente in guisa da poter formare un articolo di regolamento.

Dietro dichiarazioni del signor Sormani, il quale fa notare che egli ha fatto degli studi speciali sulle cause di morte e sulla loro classificazione, Correnti lo incarica di fare relazione in riguardo. Inoltre prega quei signori cui venne affidato qualche incarico, di porsi in relazione cogli altri componenti la Commissione, onde intendersi sulle basi dei vari lavori.

Si stabilisce la seconda seduta per il 10 luglio.

La seduta è levata alle ore 2.

Seduta del 10 luglio 1875.

Presidenza dell'on. MINISTRO.

Sono presenti l'onorevole MINISTRO, i signori BELTRAMI, CASTIGLIONI, CORRADI, MAGGIORANI, MURRI, RATTI, REY, SORMANI, TARCHIONI e FOCARDI, *segretario*.

La seduta è aperta alle 12 1/4.

Letto ed approvato il verbale della seduta antecedente, è data la parola al D. Rey, che riferisce sui tentativi di statistica sanitaria fatti all'estero (vedi allegato A).

L'onorevole MINISTRO ed i signori Castiglioni, Rey e Maggiorani aggiungono qualche osservazione sulla registrazione dei nati-morti nei vari paesi.

SORMANI riferisce sulla deliberazione presa dalla Sotto-Commissione per classificare le cause di morte (Vedi allegato B).

CASTIGLIONI osserva che il criterio eziologico è alquanto vago.

SORMANI e RATTI danno spiegazioni in proposito, dopo le quali Castiglioni si dichiara soddisfatto.

CORRADI cita il caso della litiasi vescicale e domanda come essa dovrà essere classificata; se riguardo alla sede o riguardo alla diatesi. Trova perciò indeterminata la classificazione proposta.

RATTI fa osservare che non si poterono prevedere tutti i casi; ma che spera di vedere migliorata la tavola dal concorso dei vari membri della Commissione, ai quali essa verrà comunicata prima di venire dichiarata definitiva.

MAGGIORANI trova che la classificazione proposta non rimuove molte difficoltà pratiche, poichè la sede anatomica di molte malattie è ancora sconosciuta. Egli vorrebbe, che si cominciasse dallo stabilire una terminologia, alla quale dovessero conformarsi tutti i medici.

RATTI fa rilevare che la questione della terminologia rimane inalterata e si tratterà a suo tempo.

REY conviene con Ratti, che si debba aspettare, finchè la Commissione non abbia presentato un primo saggio, oppure fintantochè essa non debba fare proposte concrete.

CASTIGLIONI dice, che non trattandosi qui d'una classificazione

delle morti per uso della scienza, bisogna perciò limitarsi alle cause prossime della morte per porgere criteri all'igiene pubblica.

MURRI aggiunge che lo studiarsi di cercare una classificazione perfetta sarebbe inutile cosa, come fu già fatto rilevare all'estero.

CORRADI domanda, se nelle successioni morbose la morte sarà ascrivita alla prima malattia o all'ultimo sintomo.

REY propone che la Commissione stabilisca per sè una terminologia, affidandone il compito alla Sotto-Commissione già nominata.

L'onorevole MINISTRO raccomanda alla Sotto-Commissione di aver meno riguardo all'esattezza medica e più ai bisogni dell'amministrazione.

La proposta Rey è accettata. Si determina di fare stampare il progetto della Sotto-Commissione e di comunicarne le bozze ai singoli membri. (Vedi allegato C.)

CASTIGLIONI riferisce sulla questione dei natimorti e propone, che si facciano due registri, nell'uno dei quali si iscrivano i natimorti prima o durante il parto, e nell'altro coloro che naequerò vivi, ma morirono nei cinque giorni che il Codice civile stabilisce come intervallo per la consegna della nascita. Con questo mezzo si riuscirebbe ad avere una statistica soddisfacente dei natimorti, senza contrariare alla disposizione del Codice civile, il quale vuole che si iscrivano come natimorti nel registro di stato civile, tutti quei bambini che vengono presentati morti all'ufficio di stato civile nel termine sopra indicato.

TARCHIONI legge un progetto di regolamento sopra la formazione del registro dei morti, che suscita una breve discussione. Il relatore crede che ove si volesse imporre ai medici l'obbligo di denunziare la causa della morte sarebbe necessario un decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

Dopo breve discussione in proposito, la seduta è sciolta alle ore 2.

ALLEGATO A.

Relazione sulle disposizioni legislative vigenti nei vari Stati relative all'organizzazione della statistica generale della mortalità, del dottore E. REY.

La Commissione intenta a proporre i mezzi per arrivare ad organizzare in Italia la vera statistica medica, volle darmi l'onorifico incarico di fare delle ricerche sulle disposizioni vigenti nei vari Stati che ci precedettero nella lodevole intrapresa. Per non stancare la vostra pazienza sarò brevissimo, e coi pochi cenni che farò seguire, non mi propongo che di fornire alla Commissione quei dati storici indispensabili per ben cominciare i suoi lavori. Questa rapida rivista dell'ordinamento della statistica medica nei paesi più avanzati nella civiltà vi proveranno come sia assolutamente indispensabile di avviarci sulla stessa strada onde non rimanere più a lungo in uno stato di assoluta inferiorità per ciò che riguarda la statistica delle cause delle morti.

Tutte le branche della statistica sono così bene ordinate grazie all'instancabile operosità di chi la dirige che non si può non restare meravigliati nel vedere come, questa sola parte, la statistica medica, sia ancora, presa in generale, allo stato di desiderio in Italia. Il dimostrare l'utilità dinanzi a questo consesso mi pare cosa affatto inutile, se noi però vorremo equamente valutare l'importanza che si dà in altri paesi alla statistica medica vedremo come le questioni che si sollevano, i problemi che si parano dinanzi, ed i risultati di tutte queste ricerche, costituiscano i materiali i più adatti, riconosciuti ormai indispensabili da tutti, per gettare le fondamenta positive della sociologia, e della filosofia sperimentale.

Passiamo ora in rivista la legislazione e le disposizioni vigenti nei principali Stati onde ottenere i dati indispensabili per l'impianto della statistica sanitaria.

INGHILTERRA.

Una decisione del Parlamento britannico, presa nel 1836, messa in esecuzione nel 1837, e che venne poi in vari modi modificata, stabiliva che per avere dei registri di statistica generale si dividesse l'Inghilterra ed il principato di Galles in 11 divisioni, 44 contee chiamate *registration counties*, 627 distretti e 2195 sotto-distretti. Ad

ogni distretto viene preposto un registratore (impiegato dell'amministrazione civile) incaricato di notare nel suo distretto ogni caso di nascita e di morte in due appositi e distinti registri, provveduti dall'ufficio centrale. Ad ogni distretto, che risulta composto da 1 a 12 sottodistretti viene preposto un *soprintendente registratore*, il quale controlla e veglia il servizio dei suoi subordinati; va egli stesso a farsi consegnare i registri quando sono riempiti, e li custodisce presso di sè.

Le ordinanze del Parlamento stabilirono che oltre alla registrazione dei casi di morte fosse nel registro notata in apposita colonna la causa della morte. Per ogni caso di morte l'ufficio di statistica inglese esige che si tenga conto del sesso, dell'età, del giorno della morte, del luogo dove avvenne, e della causa. Il Regno Unito possiede questi dati statistici dal 1837.

Quando un medico patentato prestò le sue cure ad una persona, che morì, egli è obbligato verso il registratore a fare una dichiarazione che dovrà sottoscrivere, e nella quale sarà notata la causa della avvenuta morte del suo cliente. Questa dichiarazione di morte, che si nota in apposita colonna del registro, viene sottoscritta dal medico con la parola *certificato*. Quando vi esista il dubbio che la morte invece di essere accaduta per causa naturale abbia avuto luogo in seguito ad una violenza, allora si procederà a delle ricerche medico-legali promosse dalla stessa amministrazione civile, ed i risultati di queste disamine medico-legali vengono pure notate nel registro. Quando poi accade che una persona muoia senza assistenza del medico, e quando non si procedette a nessuna ricerca medico-legale allora le indagini relative alla causa di morte si faranno fare dalla persona che denunciò il caso, oppure da quelle altre persone che per avventura erano presenti al caso di morte, o, dati certi casi, dalle persone che stavano vicine al trapassato, dai parenti, dalle persone di servizio. In questi casi nella colonna delle cause della morte verrà scritta l'annotazione, *non certificata*, oppure, *senza assistenza del medico*. Fino a tanto che non sarà andata in vigore una nuova legge per la registrazione, la presentazione del certificato di morte da parte del medico è volontaria e gratuita. Nella più gran parte dei casi le dichiarazioni vengono date volontariamente.

Nel 1871 si volle investigare in quali proporzioni queste cause di morte venivano certificate, cioè quante erano state raccolte dietro i certificati che rilasciavano i medici, quante risultavano da altre disposizioni, e si constatò che per l'87 per cento i dati raccolti provenivano dalle dichiarazioni mediche, il 5 per cento provenivano da ricerche giuridiche indette dall'amministrazione, e il 7 o l'8 per cento non erano state constatate nè in questa, nè in altra guisa. Il maggior numero delle cause di morte di quest'ultima categoria di casi veniva desunto

dalle dichiarazioni di coloro che andavano a denunciare il caso di morte avvenuta. Si capisce così che, fatte poche eccezioni, ogni caso di morte che succede in Inghilterra viene registrato, ed una legge statuisce che i ministri del culto non possano permettere la sepoltura di un cadavere senza la presentazione di un attestato il quale indichi che la morte venne denunciata, e registrata secondo le norme dalle leggi stabilite. Se il ministro del culto non si conformasse a queste disposizioni di legge, e se non avvisasse il registratore del caso di morte sarebbe soggetto ad una multa di 10 lire sterline. I bimbi nati morti si registrano e come nati, e come morti, ed i loro cadaveri vengono per conseguenza sepolti senza che sia necessario un altro certificato dell'avvenuta registrazione.

Ogni quattro anni arriva all'ufficio centrale di Londra, chiamato *General Registrar office*, una copia di tutti i registri dei distretti colle rispettive registrazioni di tutti i casi di morte, di nascita, di matrimoni contratti, e tutto questo materiale viene coordinato, verificato colla massima cura, e classificato, in fine viene pure fatto un indice.

I distretti della metropoli mandano le loro copie dello stato civile ogni settimana all'ufficio centrale. A quest'ufficio arrivano pure le denunce dei casi di morte che avvengono sui bastimenti ed i capitani marittimi sono tenuti a mandare questi documenti direttamente al registratore generale a Londra.

OLANDA.

In seguito a legge pubblicata nel giugno 1865 si divise l'Olanda in 11 provincie con un medico ispettore generale, con un aggiunto ispettore ed un Consiglio medico che viene convocato almeno due volte all'anno. I medici olandesi devono fare le dichiarazioni di morte indicandone la causa, e la sepoltura delle persone morte è soggetta alle stesse formalità indicate nel regime inglese. Le tabelle delle cause di morte non hanno meno di 55 rubriche diverse.

Il Ministero degli interni in Olanda vuole che l'ispettore di ogni provincia mandi all'ispettore generale un quadro mensile della mortalità. Questi rapporti mensili vengono redatti ed approvati dai Consigli provinciali di sanità. Il medico ispettore centrale che risiede alla capitale pubblica poi ogni mese un rapporto della mortalità studiandola specialmente in rapporto all'età dei morti ed in rapporto alle cause delle morti avvenute.

BELGIO.

Nel paese dove visse Quetelet, dove questo insigne scienziato rese tanti servizi alla scienza, la statistica della mortalità non raggiunse quel grado di perfezione che si osserva in altri Stati.

La legge del 1850, le disposizioni introdotte nella legge del 1866 provano però che il Governo vuol seriamente occuparsi di questo servizio. Se si eccettuano però i grandi centri di popolazione, ed un certo numero di comuni rurali, nel Belgio non avvi verificazione ufficiale e legale dei decessi. Finora i medici non hanno l'obbligo di certificare la natura delle malattie che sono la causa delle morti. Le dichiarazioni mediche che si raccolgono oggigiorno sono consegnate volontariamente dai medici.

SVIZZERA.

Dopo il 1871 il Consiglio Federale rivolse la sua attenzione sulla mancanza della statistica medica. L'associazione medica centrale svizzera aveva da molto tempo insistito su questa mancanza, ma ora questa associazione nel suo ultimo rapporto constata che dal gennaio 1875 venne per legge esteso l'ordinamento che funzionava già regolarmente per opera delle autorità cantonali nel Cantone di Basilea. Le disposizioni si indovinano facilmente, i medici sono obbligati a fare le dichiarazioni e lo Stato provvede a che questi dati siano regolarmente registrati.

SVEZIA — NORVEGIA.

È questo il più avanzato di tutti i paesi; e fin dal 1794 questa nazione altrettanto quieta quanto eminentemente progressiva volle sapere quali fossero le cause delle morti. Nell'anno 1859 si promulgarono altre disposizioni amministrative che obbligano i medici a consegnare le loro dichiarazioni ai parroci, sonvi poi i Consigli distrettuali di sanità che raccolgono queste dichiarazioni, e le mandano al Consiglio centrale di sanità. Havvi in Svezia e Norvegia una fitta rete medica e statistica, e nulla può sfuggire all'ufficio centrale di Stoccolma.

DANIMARCA.

Dopo le leggi del 1829 e del 1832 si era organizzato il servizio in questione, dopo il 1860 il Governo approvò delle tabelle generali, e questa organizzazione differisce ben poco da quella svedese; anche in Danimarca i parroci e i sagrestani coadiuvano gli uffici sanitari.

GERMANIA.

In quest'impero gli ordinamenti sono diversi secondo i vari Stati, e secondo le grandi città. Gli scrittori di statistica medica con alla testa il professore Beneke di Marburgo dichiarano però che sono ancora molto lontani da un ordinamento completo. Prima della legge del 9 marzo 1874 le autorità ecclesiastiche facevano tutte le denunce, di nascite, matrimoni e casi di morte; il curato poi, per notare le cause di morte, non aveva che una limitatissima tabella di queste raggruppate in 12 classi. Ora però colla citata legge entrata in vigore il 1° ottobre 1874 i diversi registri sono tenuti da impiegati dello stato civile. I professori Engel ed Eulemberg furono incaricati di compilare le nuove tabelle. Questo per la Prussia.

Il congresso dei medici e naturalisti raccolto l'anno scorso a Breslavia faceva voti perchè si pensasse ad una organizzazione che comprendesse tutto l'impero, e questo universale desiderio fu alla perfine soddisfatto colla legge 6 febbraio 1875, che andrà in vigore il 1° gennaio 1876, in forza della quale i registri di stato civile saranno d'ora innanzi tenuti in tutto l'impero da funzionari laici. In Germania non sarà difficile l'arrivare ad una pronta attuazione della legge stante il grande numero di città che hanno già un servizio perfettamente organizzato.

STATI UNITI.

Tanto per dimostrare l'importanza che si deve dare al compito che l'onorevole ministro ci volle dare, dirò ancora poche parole sui tentativi fatti in America negli Stati Uniti.

Nell'Unione americana in questi ultimi anni si fecero sforzi giganteschi per avere una statistica generale delle cause delle morti, ma come organizzarla in un paese che cresce a dismisura, nel quale i comuni nascono come negli altri paesi le case, dove una sola città, quella di Chicago aumenta in un anno di 10,000 le sue abitazioni?

Il Governo di Washington volle che si cercasse di conoscere le cause ed il numero delle morti avvenute in ciascuna famiglia nell'anno testè decorso durante il quale si compiva l'operazione del censimento generale della popolazione.

Un delegato speciale in ogni comune chiamato *assistente marciallo* venne preposto a quest'ufficio. Il rapporto statistico fatto al segretario dell'interno ammette che le denunce fatte non rappresentavano che il 40 per cento delle morti avvenute, ma questa cifra è pur qualche cosa tenuto conto delle immense difficoltà dovute superare in

un paese così vasto. Per non perdere tempo a discutere sulla più o meno perfetta classificazione delle malattie quali cause di morte si decretò di servirsi di quella inglese. Con questo mezzo venne redatto quello splendido volume della statistica generale medica dei singoli Stati dell'Unione americana. Ma se negli Stati Uniti manca ancora la esatta statistica delle morti avvenute, una grande parte però di questi Stati hanno i comitati di salute che raccolgono tutti i dati statistici utili per illuminare le rispettive Legislature sui provvedimenti da adottarsi per il miglioramento igienico dei singoli Stati. I lavori americani sono ben più pregevoli di quelli che si pubblicano in Europa. A questo proposito prima di terminare questa rapida rivista non posso fare a meno di far osservare come addentratomi in quei voluminosi rapporti mi sia accorto come le Legislature di quegli Stati siano esse che indirizzano e formulano i quesiti alle Commissioni sanitarie. Queste Commissioni sono nominate dai governatori degli Stati. Il potere esecutivo poi illuminato su queste speciali questioni non frammette indugi ed immediatamente e con un vigore a noi sconosciuto fa eseguire i provvedimenti consigliati dal *Board of Health*.

Tutte le grandi quistioni d'igiene richiedono uno studio delle cause di morte, e quando anche in Italia saremo arrivati a conoscere il perchè, e il come si paghi il fatale tributo potremo anche noi contribuire allo sviluppo d'una branca di scienza di grande avvenire, la *Nosologia topografica*. Già in altri paesi si sciolsero grandi problemi igienici basandosi sui dati statistici delle cause di morte, o si arrivò a spiegare il perchè nello stesso paese vi siano delle regioni in cui la mortalità è doppia di altre collocate in rapporto di clima, di produzione economica, e di vita sociale in condizioni apparentemente uguali.

La profilassi delle malattie si potrà allora studiare con frutto, e si potrà applicare efficacemente, ed allora soltanto, potremo renderci ragione delle speciali influenze che ciascun ambiente geografico come pure ciascun ambiente sociale esercita sullo sviluppo delle malattie.

ALLEGATO B.

1902 138

Criteria fondamentali per una classificazione delle cause di morte.

La Sotto-Commissione incaricata di redigere l'elenco delle cause di morte, presieduta dall'onorevole professore RATTI, ed avente a membri il professore MURRI, e me, s'è radunata più volte, non ha ri-

sparmiato studi; ma per la grande difficoltà del lavoro da un lato, e per la brevità del tempo dall'altra, non ha potuto mettere insieme definitivamente i risultati ultimi dell'opera sua, affine di presentarli all'onorevole Commissione nell'attuale seduta.

Quando tutti gli studiosi, che si occupano *ex professo* di statistica medica, sono concordi nel dire che un elenco delle cause di morte perfetto, senza lacuna, e rispondente ad un solo ordine di idee accettabili da tutti, non è possibile compilarlo nello stato attuale della scienza, perchè manca nella scienza stessa una base unica di classificazione nosologica; quando nei congressi statistici internazionali di Vienna e di Parigi uomini eminenti si sforzarono invano di raggiungere questo scopo; quando voi potete avere tanti elenchi delle cause di morte quanti sono gli uffici di statistica, e quanti sono i medici che si mettono alla stregua di compilarne uno; e quando avrò detto che la massima parte di tali elenchi sono sotto diversi aspetti, tutti più o meno difettosi, avrò adombrate presso a poco le grandi difficoltà, incontrate dalla vostra Commissione nell'adempiere all'incarico, che onorevolmente le è stato affidato.

Tuttavia facendo tesoro degli studi altrui, analizzando e mettendo a confronto gli elenchi delle cause di morte adottati presso gli uffici di stato civile di molte città d'Italia e presso gli uffici di statistica di molte nazioni europee, quali elenchi si trovano diffusamente esposti dal BENEKE nella sua recente opera: *Vorlagen zur Organisation der Mortalitäts-Statistik in Deutschland*, e non trascurando i progressi della scienza, la Sotto-Commissione è venuta nell'accordo di accettare quali punti di partenza o basi del futuro elenco (che nella continuazione dei suoi lavori sarà per redigere), i *seguenti criteri* che sottopone frattanto al vostro giudizio:

1° Il criterio eziologico, fin dove chiaramente apparisca, e sia generalmente acconsentito;

2° Il criterio anatomico, per tutte quelle malattie, che non potendo essere classificate secondo il criterio eziologico, hanno però una sede anatomicamente bene definita;

3° Tutte quelle malattie, che non hanno distinta, nè una eziologia, nè una precisa sede anatomica, saranno classificate secondo il criterio sintomatologico;

4° Oltre questi criteri la vostra Commissione vorrebbe tener conto separato delle morti violente sia per suicidio, omicidio e disgrazie, inquantochè, sebbene questa distinzione non sia scientificamente medica, essa ha una grandissima importanza sociale, e si trova nettamente distinta dalle altre cause naturali di morte;

5° Non ha creduto la Commissione di accettare, nella precedente

sezione, la riunione delle morti in seguito ad operazioni chirurgiche, perchè si diminuirebbe il valore sociale della classe sopraddetta, e perchè nel caso delle operazioni chirurgiche c'è a considerare come importantissimo fatto la malattia che rese l'operazione necessaria, e che può essere già essa stessa causa di morte;

6° La Commissione crede ancora debba farsi un gruppo distinto dei nati-morti, e di quelli nati con tali imperfezioni da rendere impossibile la vita;

7° Finalmente opina la Commissione che nel quadro generale possa restare aperta una casella per quelle morti, le quali (esclusa ogni idea delittuosa) non hanno potuto essere medicalmente a sufficienza specificate o definite.

Roma, 10 luglio 1875.

Il relatore della 3ª Sotto-Commissione
Dott. SORMANI.

ALLEGATO C.

2138

Classificazione delle cause di morte.

Le discussioni che hanno preceduto la nomina della Sotto-Commissione incaricata di formulare una tabella generale delle cause di morte, ci dispensano dal ritornare su quegli argomenti, che i fautori di ogni sistema svolgono per sostenere il loro assunto. I criteri che ci dovevano guidare nella compilazione di questa tabella furono già da voi approvati, e se la Sotto-Commissione procedette lenta nei suoi lavori egli è perchè alcuni commissari si allontanarono da Roma, e perchè l'applicazione dei criteri stabiliti resero necessaria una profonda discussione.

Per quanto sia progredita la scienza e che oramai siano stabiliti in massima i principii generali di patologia, pur tuttavia sono enormi le difficoltà che si incontrano nel classificare le malattie, e se la vostra Commissione potè condurre a termine questo lavoro si è perchè seppe fare delle ragionate concessioni alla teoria ed alla pratica, escludendo però dall'elenco tutto quello che avrebbe potuto servire, o di scusa all'ignoranza o che avrebbe potuto parere sottigliezza teorica. Tenemmo il più gran conto che fosse possibile di tutto ciò che venne fatto all'estero da competentissime Commissioni, e cercammo pure di avvicinarci a quelle classificazioni già adottate dai nostri grandi municipii, tenendo

conto così dei lavori di statistica delle cause di morte che si son già compiuti in Italia.

Abbiamo così fondata speranza che non s'incontreranno grandi difficoltà a far accettare dai municipi d'Italia la classificazione che vi proponiamo.

Richiamiamo ora alla vostra memoria i criteri ai quali ci siamo attenuti:

1° La Commissione opinò che debbano farsi due gruppi a parte: l'uno dei così detti nati-morti (espulsi morti), l'altro di quelli morti per difetto d'organizzazione o per malattie congenite od acquisite durante il parto.

2° Si fece una classe di malattie secondo il criterio eziologico fin dove chiaramente apparisce ed è generalmente consentito, e per questo si stabilì una classe di malattie in attinenza colla gravidanza, parto e puerperio, un'altra di malattie da infezione, un'altra da lenta intossicazione.

3° Ci guidò il criterio anatomico per tutte quelle malattie alle quali non potevasi applicare il criterio eziologico, ma che hanno però una sede anatomicamente ben distinta.

4° Tutte quelle malattie l'eziologia delle quali non è ben definita e la cui sede anatomica difficilmente si può ben determinare, furono classificate secondo il criterio sintomatologico, come, ad esempio, la classe delle malattie costituzionali.

5° Si tenne conto separato delle morti violente sia per suicidio, sia per omicidio e disgrazie inquantochè, quantunque questa distinzione non sia scientificamente medica, ha però una grandissima importanza per lo studio delle scienze sociali.

6° Finalmente la Commissione credette che nel quadro generale possa restare aperta una casella per le morti, le quali (esclusa ogni idea delittuosa) non hanno potuto essere dal punto di vista medico abbastanza scientificamente specificate, o definite.

Delineati i criteri ai quali si informa la classificazione delle cause di morte, onde evitare alcune obiezioni che noi stessi ci siamo fatte, vi sottoponiamo ancora alcune considerazioni su alcuni punti speciali del nostro lavoro.

Non abbiamo creduto di dover tener conto delle emorragie quali entità morbose per sè, perchè il fatto emorragico non è che un sintomo di altre condizioni morbose; abbiamo fatto però un'eccezione per le emorragie uterine tanto della gravidanza, quanto del parto, poichè queste, sul terreno della pratica medica, sia per il loro diagnostico, sia per il loro decorso e per la cura, si può dire che costituiscono delle individualità morbose.

Nella sezione delle malattie degli organi dei sensi non figura la pelle come organo di tatto, nè la lingua quale organo del gusto. La pelle ha una sezione a sè, la lingua poi, avendo due compiti diversi fisiologicamente considerata, non se ne tenne conto che quale parte dell'apparato digestivo.

L'*idrofobia* venne da noi annoverata fra le malattie d'infezione e venne segnata con un punto d'interrogazione per tener conto dell'opinione di coloro che la ritengono una malattia del sistema nervoso.

Fra le malattie d'infezione ne furono omesse alcune perchè finora non osservate in Italia, come ad esempio la febbre gialla.

La cachessia *da mal'aria* poi venne classificata fra le malattie di infezione, quantunque secondo altre teorie possa stare fra gli intossicamenti lenti.

1^a CLASSE.

Espulsi morti.

Aborti
Immaturo
A termine.

2^a CLASSE.

Neonati morti per difetto d'organizzazione, malattie congenite o sopravvenute durante il parto.

Idrocefalo ed Ernie cerebrali
Spina bifida
Cianosi
Atresia del retto o dell'uretra
Debolezza congenita
Mostruosità ed altri vizi di conformazione
Sifilide congenita
Altre malattie congenite
Lesioni meccaniche accidentali durante il parto
Asfissia ed apoplezia per parto
Emorragia ombelicale.

3^a CLASSE.

Malattie in attinenza colla gravi danza, parto e puerperio.

Emorragie uterine nel corso di gravidanza

Successioni morbose dell'aborto
Gravidanza extrauterina
Rottura dell'utero gravido
Accidenti del parto (sincope, emorragia, eclampsia, ecc.)
Mettorragie puerperali
Febbre puerperale. Metro-peritonite puerperale
Pelvi-peritonite
Flegmasia alba dolens
Eclampsia in gravide e puerpere.

4^a CLASSE.

Malattie da infezione.

Yainolo
Morbilli
Scarlattina
Risipola esantematica
Tifo petecchiale
Febbre tifoidea
Meningite cerebro-spinale epidemica
Difterite
Grippe od influenza
Febbre da malaria
Cachessia da malaria
Dissenteria epidemica
Cholera asiatico
Sifilide
Pioemia

Inoculazione settica o cadaverica
Gangrena nosocomiale
Carbonchio — Pustola maligna
Morva — Farcino — Cimurro
Idrofobia?
Morso o puntura di rettili od insetti venenosi.

5^a CLASSE.

Intossicazioni lente.

Per abuso di narcotici
Per abuso di alcoolici — Aleoolismo
Per arsenico
Per mercurio
Per piombo
Per rame
Per fosforo.

6^a CLASSE.

Morbi costituzionali.

Scrofolosi
Oligoemia e Leucocitemia
Scorbuto
Porpora emorragica — Emofilia
Malattia del Flajani (Gozzo esoftalmico)
Tubercolosi miliare acuta
Tubercolosi cronica
Diabete insipido e mellito
Pelle bronzina — Malattia di Addison
Gotta
Pellagra
Marasmo senile.

7^a CLASSE.

Affezioni del sistema nervoso.

Meningo encefalite (non epidemica)
Apoplessia cerebrale
Idrocefalo
Mielite e meningite spinale
Paralisi progressiva o bulbare
Atassia locomotrice
Sclerosi a placche del midollo spinale

Tumori e neoplasie dell'asse cerebro-spinale
Epilessia
Isterismo
Chorea
Tetano e Trisma
Eclampsia (escluse le gravide e puerpere) Catalessi e convulsioni diverse
Delirium tremens
Pazzia e monomanie
Mania furiosa
Demenza paralitica
Altre affezioni del sistema nervoso.

8^a CLASSE.

Affezioni dell'apparato respiratorio.

Laringite ed edema della glotide
Croup
Spasmo della glotide
Ipertosse, Coqueluche
Bronchite acuta
Bronchite cronica e Bronchiectasia
Congestione, edema ed apoplessia polmonare
Pulmonite e pleuro-pulmonite acuta
Pulmonite cronica, caseosa
Ascesso del polmone
Enfisema polmonare
Asma
Gangrena del polmone
Pleurite
Idro-pio-pneumo-torace
Tumori che comprimono od ocludono il tubo laringo-tracheale
Tumori del polmone, pleura e ghiandole bronchiali.

9^a CLASSE.

Malattie del sistema circolatorio.

Pericardite ed Idropericardio
Mio-ed Endo-cardite
Vizi organici del cuore
Rottura del cuore
Sincope

Angina pectoris
Aneurismi dell'Aorta
Altri aneurismi e varici aneurismatiche
Endoarterite ed Ateromazia
Malattie delle vene (flebite, trombosi,
varici, ecc.)
Malattie del sistema linfatico.

10^a CLASSE.

Affezioni dell'apparato Chilo-pojetico.

Stomatite, Afto, Mugghetto
Gangrena della bocca
Malattie della lingua
Malattie della Parotide ed altre ghiandole salivari
Malattie delle tonsille
Malattie della Faringe o dell'Esófago (non difteriche)
Gastrite ed Enterite acuta
Gastrite ed Enterite cronica
Ulcera perforante dello stomaco
Stenosi del piloro ed altri disordini meccanici dello stomaco
Cholera indigeno o nostrale
Ernie, Velvulo, Invaginamento
Neoformazioni dello stomaco o del tubo intestinale
Parassiti del tubo gastro-enterico
Epatite parenchimatosa — Ascessi del fegato
Epatite interstiziale — Cirrosi epatica
Atrofia gialla acuta del fegato
Degenerazioni, neoformazioni ed echinococchi del fegato
Affezioni della cistifella e delle vie biliari
Malattie della milza
Malattie del Pancreas
Peritonite acuta
Peritonite lenta ed Idrope-ascite idiopatica
Tabè mesenterica.

11^a CLASSE.

Affezioni dell'apparato Uro-pojetico.

Nefrite acuta
Nefrite cronica
Calcoli renali — Colica nefritica
Degenerazioni dei Reni
Tumori e parassiti del Rene
Cistite
Calcoli vescicali
Ipertrofia ed altre affezioni della prostata
Neoformazioni dell'Urocisti
Impedito egresso dell'orina
Fistole urinarie ed infiltramenti urinosi.

12^a CLASSE.

Malattie degli organi sessuali.

Malattie del testicolo e del pene
Malattie delle ovaie
Metrite e Perimetrite
Cancro dell'utero
Altre neoformazioni dell'utero e suoi annessi
Malattie della vagina e della vulva
Cancro della mammella
Altre malattie della ghiandola mammaria.

13^a CLASSE.

Malattie dell'apparato Locomotore.

Reumatismo muscolare e Miosite
Atrofia muscolare progressiva
Reumatismo articolare acuto
Reumatismo articolare cronico, deformante
Artrocace, tumor bianco, artrite vegetante
Osteite, periostite, carie, necrosi
Rachitismo
Osteomalacia
Neoformazioni delle ossa.

14^a CLASSE.

*Affezioni del tessuto connettivo
e dei tegumenti.*

Flemmone ed ascessi
Sclerema
Risipola flemmonosa
Foruncolosi, Favo ed Antrace
Exema, Pemfigo ed altre dermatosi
Elefantiasi e Lebbra
Piaghe e gangrena della cute
Cancro epiteliale.

15^a CLASSE.

Malattie degli organi dei sensi.

Malattie dell'occhio
Malattie dell'organo uditivo
Malattie delle cavità nasali.

16^a CLASSE.

*Morti accidentali per infortuni
o negligenze.*

Scottature ed abbruciamento
Assideramento
Anegamento
Asfissia
Soffocamento
Avvelenamento
Inanizione
Cadute dall'alto
Ferite d'arma da punta o taglio
Ferite d'arma da fuoco
Ferite da istrumenti contundenti o laceranti
Violenze d'animali
Schiacciamento sotto rovine, alberi,
franc, ecc.

Schiacciamento sotto carri, veicoli
Schiacciamento sotto valanghe di neve
Esplosione di polveriere, polverifici,
mine, ecc.
Disastri ferroviari
Fulminazione
Cause ignote e diverse.

17^a CLASSE.

Morti violente.

Omicidi delittuosi per mezzo di	}	ferite da punta o da taglio
		ferite lacero-contuse, contusioni e commo- zioni
		ferite d'arma da fuoco
Suicidi per mezzo di	}	veleno
		strangolamento e soffo- cazione
		altri mezzi.
Suicidi per mezzo di	}	arma da punta o da taglio
		arma da fuoco
		veleno
Suicidi per mezzo di	}	asfissia
		appiccamento
		annegamento
		precipitazione dall'alto
		schiacciamento sotto la locomotiva.

Morti in duello

Morti per ferite in guerra

Morti per ferite in servizio di pubblica
sicurezza

Uccisi per ribellione contro la forza
pubblica

Esecuzione giuridica.

18^a CLASSE.

Cause ignote o male definite.

FRANCESCO D.^f RATTI *Presidente.*

D.^f A. MURRI.

D.^f E. REY.

D.^f G. SORMANI *Relatore.*

STATISTICA DELL'EMIGRAZIONE.

La Giunta centrale di statistica e la Commissione consultiva per gli istituti di previdenza e sul lavoro, riunitesi in sedute comuni, formularono i seguenti voti per l'esecuzione di una statistica della emigrazione:

1. Che la statistica della emigrazione debba essere fatta ogni anno.

2. Che, nella statistica dell'emigrazione, debbano considerarsi distintamente l'emigrazione *lecita* da quella *illecita* (intendendosi per quest'ultima quella avente per iscopo di sfuggire agli effetti di procedimenti penali, all'arresto per debiti civili o commerciali, all'osservanza dei patti d'arruolamento sulle navi mercantili, agli obblighi di leva); l'emigrazione *propria* (fatta, cioè, con l'intendimento di una lunga permanenza all'estero) da quella *temporanea* (fatta d'ordinario, per ragione di lavoro, col proposito del ritorno in un tempo breve e approssimativamente determinato), e che non debbano comprendersi in questa statistica i semplici viaggiatori (per diporto, per affari di breve durata, e simili).

3. Che la statistica stessa debba esser fatta :

a) per mezzo dei prefetti di tutte le provincie dello Stato ;

b) per mezzo dei regi consoli ed agenti consolari residenti nei porti stranieri, dove prendono imbarco emigranti italiani nel viaggio di partenza, e dove approdano in quello di ritorno ;

c) per mezzo dei regi consoli ed agenti consolari residenti nei porti d'oltremare, ovvero nei paesi stranieri non oltremarini, a cui gli emigranti sogliono indirizzarsi ;

d) per mezzo delle autorità militari e marittime e per mezzo dei procuratori generali presso le Corti d'appello ;

e) e con ogni altro mezzo che sia reputato opportuno.

4. Che ai prefetti di tutte le provincie dello Stato, distinguendo l'emigrazione *illecita* (in quanto sia loro possibile conoscerla), dall'emigrazione *lecita* suddivisa questa in *propria* e *temporanea*, si debba chiedere il numero di coloro che emigrarono nell'anno dalle rispettive provincie e come essi si ripartiscano :

a) fra i diversi comuni della provincia (riassumendoli poi per circondari o distretti);

b) per sesso;

c) per età, distinguendo i ragazzi dei due sessi fino a 14 anni da tutti gli altri individui;

d) per condizioni di famiglia, e per stato civile, cioè fra celibi, conjugati e vedovi, con prole o senza prole, indicando quanti fra gli emigranti aventi famiglia, l'abbiano, in tutto o in parte, condotta con sè;

e) per professione o condizione, e precisamente fra agricoltori, braccianti, artigiani, operai, commercianti, esercenti professioni liberali, ecclesiastici, artisti da teatro, domestici, esercenti mestieri girovaghi, indigenti e di condizione o professione ignota;

f) in ragione dei paesi a cui si indirizzarono, distinguendo dagli altri, per l'emigrazione *propria*, quelli diretti alle repubbliche della Plata, agli altri Stati dell'America meridionale e centrale, e Messico, agli Stati Uniti e Canada, alla Turchia e Levante, all'Egitto, alla Tunisia ed all'Algeria; e per l'emigrazione *temporanea*, quelli diretti in Austria, Francia, Svizzera, Germania e Turchia, sempre quando non possano essere fornite più particolareggiate distinzioni.

5. Che per l'emigrazione *propria*, si debba chiedere ancora ai prefetti di tutte le provincie, come si ripartiscano gli emigranti diretti a paesi d'oltremare in ragione dei porti a cui si rivolsero per imbarcarsi, distinguendo quelli che si indirizzarono a porti italiani da quelli che si rivolsero a porti esteri, e distinguendo i porti di Genova e Napoli dagli altri porti italiani, e quelli dell'Hàvre, di Marsiglia e d'Anversa e i porti tedeschi, gl'inglesi e gli austriaci in generale, dagli altri porti esteri.

6. Che le notizie sommarie, circa il numero e il sesso, debbansi chiedere ai prefetti di tutte le provincie dello Stato rispetto agli emigranti ritornati nell'anno, sostituendo alle richieste relative ai porti d'imbarco ed ai paesi di destinazione altre analoghe richieste riguardanti i paesi di provenienza ed i porti di sbarco.

7. Che riguardo alle emigrazioni *temporanee*, si chieda ai prefetti medesimi come si ripartiscano fra i vari mesi dell'anno tanto le partenze quanto i ritorni.

8. Che ai prefetti delle provincie marittime del regno, ed ai regi consoli all'estero, nella cui giurisdizione prendono imbarco emigranti italiani nel viaggio di partenza ovvero approdano in quello di ritorno, si debbano chiedere: il numero degli emigranti, la loro ripartizione secondo le provincie di ultimo domicilio, i paesi di destinazione ed eventualmente il numero degli emigranti morti durante i viaggi di ritorno.

9. Che ai prefetti delle provincie marittime del regno si domandi quanti emigranti stranieri presero imbarco nei rispettivi porti, e da quali paesi provenivano.

10. Che ai regi consoli dei porti d'oltremare, a cui la emigrazione *propria* suole indirizzarsi, debbano chiedersi riguardo a quelli giunti e ripartiti nell'anno :

a) il numero degli immigranti italiani, classificati per sesso, età (nelle due categorie suddette) e professioni,

b) il numero degli emigrati morti, durante il viaggio,

c) quanti fra gli emigranti arrivati siensi stabiliti negli stessi porti in cui sbarcarono, quanti fra essi, distinguendoli per professioni, abbiano trovato facile collocamento e quanti, specialmente, fra quelli d'età inferiore a 14 anni sieno stati addetti a professioni o mestieri girovaghi,

d) quanti fra gli emigranti siansi stabiliti altrove che nel porto di sbarco,

e) quanti fra gli emigranti italiani siano ritornati in patria durante l'anno, e quanti fra questi siano stati rimandati a spese del Governo o per opera della privata beneficenza.

11. Che ai prefetti delle provincie marittime, ai regi consoli dei porti stranieri dove i nostri emigranti *propri* sogliono imbarcarsi o sbarcare, ed ai regi consoli dei porti d'oltremare a cui l'emigrazione *propria* suol rivolgersi, si debba chiedere ancora il numero delle imprese di navigazione e delle navi che attendono al trasporto degli emigranti, e come si ripartisca questo numero fra imprese e navi nazionali ed estere, a vapore ed a vela, quanti viaggi in andata e in ritorno abbiano fatto, e quanti emigranti abbiano trasportato in andata e quanti in ritorno durante l'anno, ciascuna delle quattro categorie di navi sovraccennate.

12. Che ai regi consoli aventi giurisdizione nei paesi mediterranei a cui suole indirizzarsi con molta frequenza l'emigrazione, sia *propria*, sia *temporanea*, o dove questa sia richiamata da lavori straordinari, si debba chiedere :

a) la ripartizione degli emigranti arrivati e ripartiti in ragione delle provincie italiane di provenienza e di destinazione,

b) le notizie di cui alla lettera a del precedente articolo 9, ed inoltre quanti fra gli emigranti d'età inferiore a 14 anni siano stati addetti a professioni o mestieri girovaghi,

c) quanti fra gli emigranti abbiano dovuto essere rimandati in patria a spese del Governo, o della privata beneficenza,

d) come si ripartano per mesi gli arrivi degli emigranti temporanei e le loro partenze.

13. Che ai prefetti di tutte le provincie e distintamente a quelli dei porti italiani d'imbarco, del pari che ai regi consoli all'estero, nella cui giurisdizione prendano imbarco emigranti italiani, si debba chiedere se esistano ed in qual numero, nel rispettivo territorio, agenzie o ditte commerciali che si occupino dell'arruolamento o del trasporto degli emigranti, quante e quali fra esse siano nazionali, quante e quali abbiano il carattere di succursali di agenzie estere, e quanti fra gli emigranti partiti o ritornati nell'anno abbiano fatto capo a ciascuna agenzia.

14. Che rispetto alla emigrazione *illecita* debbasi domandare ai procuratori generali:

a) il numero degli imputati che si sottrassero, colla fuga all'estero agli effetti di un procedimento penale,

b) il numero dei mandati d'arresto in materia civile e commerciale che non poterono eseguirsi per fuga all'estero di coloro che ne erano colpiti,

c) il numero degl'imputati o condannati che ci vennero consegnati da estere potenze in virtù di trattati di estradizione,

d) il numero delle persone soggette ad imputazione o condanna penale ovvero ad arresto civile e commerciale che, dopo essersi rifugiate all'estero, siansi rispettivamente presentate alle autorità italiane, ovvero, siano in modo diverso da quello indicato alla lettera precedente cadute in potere della giustizia.

15. Che le richieste relative a ciascun anno debbano essere indirizzate alle indicate autorità politiche, consolari, giudiziarie e marittime, prima che l'anno cominci, facendo loro conoscere che incombe ad esse di preparare durante l'anno gli elementi necessari per rispondere, e invitandole ad inviare le risposte tosto che l'anno sia spirato.

SERVIZIO METEOROLOGICO.

Relazione del direttore dell'ufficio centrale meteorologico a S. E. il signor ministro di agricoltura, industria e commercio, intorno all'andamento del servizio nell'anno 1875.

ECCELLENZA!

Roma, 20 dicembre 1875.

Le speranze accennate nella mia relazione dello scorso anno circa un prossimo avviamento ad una più intima coordinazione dei servizi meteorologici in Italia non riuscirono vane, poichè un buon passo già si è fatto in tal senso mercè le proposte della Commissione meteorologica in Palermo, le quali ebbi l'onore di esporre all'E. V. con una precedente relazione. Ora rimane soltanto che si adunino i delegati dei vari Ministeri, all'uopo di determinare le condizioni ed i modi per dare forma pratica a quei suggerimenti e rendere meglio proficui allo Stato ed alla scienza questi diversi servigi. E mi tengo sicuro che ciò accadrà fra breve, tanto ne è vivo il desiderio in ognuno dei Ministeri interessati a questo coordinamento.

Intanto, da parte degli studiosi, andò pronunziandosi sempre più distinto in Italia l'impegno a promuovere quest'ordine di osservazioni e di indagini. Oltre le 72 stazioni meteorologiche, le quali sul finire dell'anno 1874 indirizzavano a questo Ministero regolarmente ed in ogni decade le loro osservazioni, se ne aggiunsero in quest'anno altre 10, quasi tutte molto interessanti per opportunità di mezzi d'osservazione o di posizione. Tali sono: Pesaro, Lecce, Messina, Caltanissetta, Bergamo e Belluno. Altre stazioni annunziarono o già diedero mano all'invio dei risultati delle loro osservazioni.

Però le pubblicazioni di quest'ufficio meteorologico vanno ora distinte in tre diverse serie: il *Bollettino decadico*, il *Bollettino mensile* ed un *Supplemento*.

Il *Bollettino decadico* di quest'anno espose i dati di tre osservazioni fatte ogni giorno, ad intervalli di 6 ore, in 21 stazioni, distribuite su tutta l'estensione della penisola. Espose altresì i dati di 17 stazioni,

similmente ripartite, per la osservazione fatta contemporaneamente a quella delle 7^h 35' antimeridiane del tempo medio di Washington.

Questa pubblicazione decadica, mirando soprattutto a giovare agli studi generali di meteorologia anche all'estero, si ebbe cura che riuscisse sollecita e regolare, benchè importi non poco lavoro di riduzione e di coordinamento. Perciò innanzi la scadenza d'ogni decade, venne sempre apprestato il bollettino della decade precedente.

Il *Bollettino mensile* comprende invece i dati medii e gli estremi di ciascuna decade per 80 stazioni, e ciò per ognuno degli elementi meteorologici. Esso raccoglie altresì i fatti più notevoli avvertiti nelle singole stazioni ed infine porge calcolate le medie pentadiche della temperatura per ben 24 stazioni. Così quest'altra pubblicazione va raccogliendo dati molto importanti per la climatologia d'ogni regione italiana.

Nel *Supplemento* testè compiuto si raccolsero vari lavori che non avrebbero potuto trovare opportuno luogo nei predetti bollettini, e che invece formano, per così dire, un tentativo d'una istituzione molto desiderata dai cultori di questa scienza, quella cioè di un *Annuario* per la meteorologia italiana. Oltre ad alcune mie relazioni sul convegno di Utrecht nel settembre 1874, e su l'operato della Commissione meteorologica unitasi in Palermo nell'agosto 1875, vi si trova un riassunto delle osservazioni meteorologiche fatte in Italia nel novennio ora decorso (1866-1874), il quale appunto va considerato siccome un saggio di climatologia italiana. In questo volume prende poi larga parte un interessante lavoro di fisica terrestre del signor tenente Luigi Gatta; esso coordina e riassume nuovi ed importanti studi fatti in Italia sulla sismologia e sul magnetismo terrestre. Evvi inoltre una dotta relazione del dottor De Giorgi su la stazione meteorologica di Lecce, ed infine alcune nuove ricerche sperimentali sui barometri aneroidi, eseguite dal dottor Grassi nel laboratorio fisico nell'Università pavese.

Ma ben più mi compiaccio di annunziare all'E. V. essere già pronto per la pubblicazione un secondo volume del detto *Supplemento*, il quale contiene lavori dei più valenti cultori della fisica terrestre. Tali sono, ad esempio, una buona monografia del P. Serpieri di Urbino, sul terremoto avvenuto in Italia nella notte del 17 al 18 marzo prossimo passato, nella quale egli trae conferma di alcune importanti leggi sismiche da lui accennate nella memoria sul terremoto del 12 marzo 1873, pubblicata in un precedente *Supplemento*; l'esposizione delle osservazioni magnetiche fatte almeno sette volte per ciascun giorno nell'osservatorio diretto dal P. Secchi in tutto il corso dell'anno 1875; uno studio del P. Denza su la pioggia in Italia nel 1872; una memoria

del professore Ragona su le leggi della temperatura in Italia; ed un lavoro del dottor Grassi su la misura delle altitudini desunta dalle osservazioni barometriche.

Parmi pertanto che questa ultima pubblicazione, fatta per cura della direzione di statistica, attesti che i più eminenti cultori della meteorologia in Italia offrono un bell'esempio di fratellevole associazione, il quale mi fa augurare una consociazione non meno proficua per la scienza e per lo stato dei vari servizi meteorologici, siccome accennavo sul principio di questa relazione.

Per ultimo stimo dover mio richiamare l'attenzione dell'E. V. su la opportunità che, per alcun tempo, gli scarsi mezzi, consentiti dall'attuale bilancio alla meteorologia, vengano interamente consecrati al compimento delle stazioni meteorologiche di prima e seconda classe, le quali servono agli studi delle grandi perturbazioni atmosferiche, lasciando che intanto le provincie, i comuni o le associazioni di privati provvedano alle stazioni di terza classe, le quali anzitutto si preoccupano della conoscenza dei climi locali. E ciò in conformità alle deliberazioni della Giunta centrale di statistica e del congresso internazionale di Vienna.

Con pieno ossequio, ecc., ecc.

Obb.mo servitore
GIO. CANTONI.

Circolare ai direttori degli osservatorii meteorologici del regno.

Roma, 27 maggio 1874.

La importante proposta d'un sistema mondiale di osservazioni meteorologiche simultanee, raccomandata dal generale Myer al congresso meteorologico internazionale di Vienna, va da qualche mese attuandosi, per cura dei direttori degli istituti meteorologici di non pochi Stati d'Europa, in accordo colle osservazioni fatte negli Stati Uniti d'America alle 7^h 35' antimeridiane t. m. di Washington. Anche l'Italia aderì di buon grado, e già 8 stazioni, ripartite sulla superficie del regno, fanno pervenire ogni 15 giorni i loro dati all'ufficio centrale di Washington, per mezzo del direttore del nostro ufficio meteorologico.

Ora, non solo nell'interesse della meteorologia internazionale, ma ancora per quello della climatologia regionale italiana, gioverebbe poter estendere ad un numero assai maggiore di stazioni quest'osservazione fatta simultaneamente ad 1^h 32' pomeridiane tempo medio di Roma.

D'altra parte già gravissimi sono i vincoli di tempo e di lavoro cui volontariamente si assoggettarono quasi tutti i meteorologisti d'Italia, porgendo esempio lodevolissimo di personale abnegazione a beneficio della scienza. In moltissime stazioni si fanno ogni giorno 6 osservazioni, ad intervalli di 3 ore, dalle 6 antimeridiane alle 9 pomeridiane, più se ne fa un'altra alle 7 antimeridiane a servizio di marina. Ora l'anzidetta osservazione sincrona (la quale per le varie longitudini d'Italia cadrebbe fra le 1^h 10' e le 1^h 55' di tempo locale) verrebbe a spezzare, quasi nel suo mezzo, anche un altro dei detti intervalli triorari, e così ad obbligare l'osservatore a star presente al suo osservatorio quasi tutte le ore del giorno. Questo è tale un legame personale, tale un sacrificio, che non può aspettarsi se non da pochissimi.

Pertanto, nel desiderio di estendere, come si è detto, il sistema delle osservazioni simultanee, si crede opportuno di significare ai signori direttori delle stazioni italiane, che dove non siasi già praticato per lunga serie d'anni il sistema completo d'osservazioni triorarie, e non siavi quindi uno speciale interesse locale a seguirlo, ben potrebbero essi limitarsi alle tre osservazioni più raccomandate anche in passato, cioè a quelle delle 9 antimeridiane e delle 3 e 9 pomeridiane di tempo medio locale, tralasciando l'altre delle 6 antimeridiane, del mezzodì e delle 6 pomeridiane. Anzi perchè non tornassero troppo gravose le due osservazioni vicine, quella simultanea (verso il tocco e mezzo) e quella delle tre pomeridiane, potrebbe tralasciarsi anche quest'ultima, ben inteso quando la non si volesse continuare nell'interesse della meteorologia locale.

Di tal modo, senza un'eccessiva molestia per i benemeriti osservatori, si potrà attendere da loro un servizio ancora molto utile, sia per la meteorologia generale, che per la locale.

Gradisca la S. V. gli atti di singolare considerazione.

Per il Ministro

E. MORPURGO.

Notizie circa il proposto riordinamento dei servizi meteorologici in Italia.

Non pochi sono gli Stati d'Europa, i quali tengono un unico ufficio centrale onde provvedere ai vari servizi attinenti alla meteorologia. Vi si ricevono da tutti gli osservatori dello Stato le notazioni decadiche e mensili che servono allo studio del clima locale, ed altresì le comunicazioni telegrafiche quotidiane da alcuni di essi, per formare taluni

presagi su l'andamento del tempo a beneficio dei naviganti e degli agricoltori; vi si raccolgono i dati pluviometrici ed idrometrici delle regioni montuose e fluviali; ed infine vi si curano le pubblicazioni dei risultati di tutte codeste osservazioni e degli studi che su di essi ponno farsi, tanto in pro della scienza, quanto delle varie esigenze civili.

Non è così in Italia. Sino dal 1865 si creavano due distinti uffici: l'uno dipendente dal Ministero di marina, quello delle comunicazioni telegrafiche per i presagi sul tempo; e l'altro dipendente dalla direzione di statistica, presso il Ministero d'agricoltura, che riceve e pubblica le osservazioni di un gran numero di stazioni meteorologiche. Inoltre presso il Ministero dei lavori pubblici e presso altra divisione del Ministero d'agricoltura si provvede al servizio semaforico e si raccolgono moltissimi dati pluviometrici ed idrometrici. Ed il Ministero di pubblica istruzione mantiene non poche stazioni meteorologiche presso osservatorii astronomici senza che le osservazioni loro siano pubblicate per conto suo, nè trasmesse alla direzione di statistica. Come pure non si pubblicano direttamente, nè a questa si trasmettono i tanti dati che si elaborano nel predetto ufficio meteorologico del Ministero di marina. Hannovi poi osservatorii meteorologici, che dipendono quali dall'uno e quali dall'altro dei Ministeri ora nominati, nei quali s'usano strumenti di diversa foggia e diverse norme per le osservazioni.

Ora i vantaggi economici e scientifici del coordinamento, se pure non fosse possibile l'unificazione, di tutti codesti servigi sono così evidenti che non occorre fermarsi a dimostrarli. Però già nel 1871 i predetti quattro Ministeri domandavano ad una Commissione, costituita da rispettivi delegati, di studiare la questione, e di proporre quanto di meglio potevasi stabilire a reciproco vantaggio. Essa, in parecchie adunanze, compì il lavoro suo, e già s'era disposto un decreto reale per darvi atto. Ma, col mutarsi poi di taluni di quei ministri, siffatta pratica cadde in dimenticanza.

Tuttavia, nella sessione estiva della Giunta centrale di statistica del 1873, trovandosi raccolti altri delegati di quei Ministeri, si deliberava di accogliere uno schema di decreto per la istituzione di una Commissione permanente di meteorologia, nominata dai quattro rispettivi Ministeri. Questo progetto può vedersi nel verbale dell'adunanza del 5 giugno di detta Giunta di statistica, la quale deliberava altresì di mandare propri delegati al Congresso meteorologico di Vienna, dando loro apposite istruzioni.

E appunto in quel Congresso internazionale si raccomandò che in ciascun grande Stato si costituisca, dove già non sia, un ufficio centrale, il quale sovrintenda ai vari servigi meteorologici; coordini e curi le pubblicazioni meteorologiche; riveda e paragoni tra loro gli

strumenti; ispezioni tratto tratto le stazioni principali, e corrisponda cogli uffici centrali degli altri Stati, nell'interesse della meteorologia internazionale. Ed in quest'anno, per lodevolissima iniziativa del generale Myer degli Stati Uniti, si provvede ad una vastissima rete di osservazioni simultanee, alla quale pur l'Italia prese parte.

Pertanto, oggi più che dianzi, si mostra evidente, anche per vedute economiche, la necessità di stringere in un gruppo armonico e vivace i vari servizi meteorologici, mercè una speciale direzione, eletta dai Ministeri interessati.

Ad agevolare un pronto accordo fra i ministri, gioverebbe che essi domandassero ad alcuni pochi scienziati di loro fiducia di dar parere su una serie di quesiti, all'incirca qual è la seguente:

a) Si crede utile di costituire una direzione centrale per tutti i servizi meteorologici, dipendenti ora dai Ministeri di marina, di agricoltura, di pubblica istruzione e dei lavori pubblici?

b) Dove potrebbe essere convenientemente collocato questo ufficio centrale?

c) Da quali e quanti impiegati dovrebbe essere costituito?

d) Quali sarebbero le principali sue attribuzioni e gl'incombenti suoi principali?

e) In qual modo il Governo od i vari Ministeri interessati dovrebbero provvedere alle spese riguardanti l'esercizio di questa Direzione, le comunicazioni telegrafiche e semaforiche, le pubblicazioni meteorologiche e le comunicazioni internazionali?

Roma, gennaio 1875.

Prof. GIO. CANTONI.

Notizie pluviometriche.

ILL.MO SIGNOR DIRETTORE DELLA STATISTICA.

Pavia, 7 gennaio 1875.

A ben descrivere le perturbazioni meteoriche, che si compendiano nel *Bollettino decadico*, pubblicato con rara sollecitudine per cura della S. V. illustrissima tornerebbe di non poca utilità il conoscere mensilmente, e meglio decadicamente, la quantità dell'acqua caduta sotto varia forma (pioggia, neve, grandine, ecc.), in quel maggior numero di stazioni che sia possibile raccogliere su tutta la penisola.

Ora, oltre le stazioni meteorologiche che trasmettono regolarmente le loro note (nelle quali sono pure comprese le pluviometriche) a

codesta direzione di statistica, altra divisione di codesto Ministero, e propriamente la Commissione idrografica, riceve, se non erro, per altri speciali intenti, i dati d'osservazione di non poche stazioni pluviometriche, istituite opportunamente nei bacini di alcuni grandi fiumi.

Ove ciò fosse, io mi permetterei di pregare la S. V. illustrissima a fare uffici, perchè man mano che la predetta Commissione verrà in possesso di notizie relative alle quantità di acqua caduta nelle stazioni da essa governate, voglia compiacersi di darne parte a questo ufficio meteorologico; il quale, alla sua volta, è ben disposto ad inviare, in ricambio, alla Commissione stessa, è mensilmente, le quantità di pioggia registrate negli osservatorii meteorologici, non appena che ciò possa credersi in qualche modo per essa opportuno.

Importerà però di conoscere altresì qual sia l'altitudine sul livello del mare di caduna stazione pluviometrica e quale l'altezza dell'apertura del pluviometro sopra il suolo. Ma queste indicazioni basterà siano date una volta per tutte. Quanto alla forma ed alle dimensioni dei pluviometri non occorrono altre notizie, qualora siano esse conformi a quelle del modello proposto dalla stessa Commissione idrografica e descritto nel *Bollettino* n° 1, da essa pubblicato nel 1873. Perciocchè quel modello, offrendo dimensioni opportune e poco diverse da quello adottato nelle nostre stazioni meteorologiche, si presta abbastanza a rendere fra loro paragonabili i dati avuti con quei pluviometri e coi nostri. Laddove, se i pluviometri avessero dimensioni di molto minori, cesserebbe codesta possibilità de' confronti.

Anche presso non poche stazioni agrarie dipendenti da codesto Ministero, parmi che si vadano istituendo da alcuni anni osservazioni pluviometriche e meteorologiche. Ora non occorre che io dimostri alla S. V. illustrissima la convenienza che vi sarebbe, ove anco le note di codeste stazioni fossero comunicate all'ufficio meteorologico, il quale potrebbe assumersi di pubblicarle nel *Bollettino mensile*, con vantaggio dell'agricoltura e della meteorologia italiana. Solo mi permetto di raccomandare anche questo oggetto alle sagge considerazioni di V. S.

E poichè l'argomento mi trae ad esprimere alcuni voti sul modo di rendere più feconde le investigazioni climatologiche ed idrologiche, che con vari intendimenti si compiono in Italia da diverse classi di osservatori e di studiosi, col coordinare i loro sforzi e col consociare i frutti delle loro operosità, stimo non inutile al tutto il ripeterle quest'altro voto. Non poche capitenerie di porto e talune stazioni meteorologiche trasmettono ogni mattino telegraficamente le loro osservazioni al Ministero di marina, il quale se ne giova per formulare i pre-

sagi sulle burrasche a servizio dei naviganti. Ora ch'io sappia, codesti dati d'osservazione non vengono poi pubblicati nei loro particolari da quel Ministero e nemmeno in forma riassuntiva. Ebbene non potrebbe farsi opera perchè il Ministero stesso volesse compiacersi di partecipare a questo ufficio meteorologico le note da esso così raccolte: e ciò possibilmente alla fine d'ogni decade, od almeno d'ogni mese? Così ancor queste le si potrebbero raccogliere nel Bollettino decadico o nel mensile.

Un'altra questione potrebbe proporre al Ministero della marina, quella cioè di considerare se non fosse possibile di accordarsi perchè la osservazione del mattino venisse fatta ad una stessa ora nelle predette stazioni a mare e nelle altre stazioni meteorologiche. Perciocchè oggi, facendosele ad ore diverse, s'arrecava molto aggravio a quegli osservatori che si prestano ad eseguirle entrambe, e d'altra parte il Ministero della marina non può giovare di tante altre buone stazioni per comporre i suoi pronostici sul tempo.

Perciocchè, a non frustrare la paziente diligenza dei nostri valorosi osservatori, ai quali oggi s'aggiunse il carico della osservazione simultanea con l'America, gioverebbe provvedere piuttosto ad alleggerire il loro compito che non ad aggravarlo. Ma quest'è una questione così delicata e così complessa, connettendosi anche coll'argomento dei servizi telegrafici internazionali, che non la si potrebbe risolvere senza maturi concerti presi fra i due Ministeri. Tuttavia mi sembra opportuno di metterla innanzi quale un argomento pratico per mostrare la convenienza di più intimi accordi fra i servizi meteorologici dei due Ministeri.

E forse si aggiungerebbe una più pronta e più prudente conclusione di codesto quesito, se i due Ministeri, innanzi di convocare i loro commissari, volessero consultare l'avviso di alcuni dotti competentissimi nella materia, quali sarebbero il professore G. V. Schiapparelli ed il padre A. Secchi, proponendo ad essi il quesito stesso.

Accolga l'espressione dei sensi più riverenti dal

Devotissimo suo
GIOVANNI CANTONI.

Ordinamento dei servizi meteorologici.

ECCELLENZA,

Roma, addì 24 settembre 1875.

Con nota 10 agosto prossimo passato V. E. m'incaricava di prendere parte alle discussioni che ebbero luogo in Palermo sul proposito di un ordinamento dei servizi meteorologici secondo un programma di questioni proposto dal Ministero di pubblica istruzione.

Nelle adunanze dei delegati dei vari Ministeri interessati, che io ebbi l'onore di presiedere, la Commissione, benchè costituita in forte maggioranza dai delegati della pubblica istruzione, si mostrò tanto benevola verso il lavoro sin qui fatto per cura della direzione di statistica, che non mi occorre di doverlo in particolare patrocinare; bensì credetti utile e decoroso pel delegato del Ministero di agricoltura di temperare le osservazioni, talora un po' vivaci, mosse a carico del lavoro delle stazioni dipendenti esclusivamente dal Ministero di marina.

Certo è che dall'animo di tutti i delegati scorgevasi evidente il desiderio che si concordassero le forze ora disgregate e si desse maggiore uniformità e connessione così alle osservazioni come alle pubblicazioni degli studi meteorologici in Italia, per accostarci a quanto si fa in altri Stati civili d'Europa, a quanto è voluto dalle deliberazioni del Congresso di Vienna, ed a quanto si è le tante volte raccomandato, come la E. V. ben ricorderà, e da questa direzione e dalla Giunta di statistica.

Ora la relazione che per incarico della Commissione ebbi a stendere e che essa approvò, quale io qui le accompagno, e le particolari deliberazioni prese sul proposito dei singoli quesiti, io spero che mosterranno abbastanza chiaramente alla E. V. essersi con ciò avviata a bene la desiderata sistemazione dei vari servizi meteorologici, ora tra noi affatto slegati, e che presto la si potrebbe attuare, qualora ciascuno dei quattro Ministeri interessati eleggesse un proprio delegato a dar forma pratica ai concetti e divisamenti di sì competente Commissione scientifica.

Colla più ossequiosa reverenza
Dell'E. V.

Umilissimo serco
Prof. GIOVANNI CANTONI.

**Relazione della Commissione
per l'ordinamento dei servizi meteorologici in Italia.**

ONOREVOLI SIGNORI,

Or son pochi anni i ministri di pubblica istruzione, di agricoltura e commercio, di marina e dei lavori pubblici avevano già divisata la possibilità e la convenienza di un coordinamento dei vari servizi meteorologici da essi dipendenti, per mezzo del quale, pur rispettando gli speciali propositi dei servizi stessi, potessero questi per altra parte mutuamente giovarsi, ed insieme cooperare ad un più rapido incremento degli studi meteorologici.

Perciò, con intendimento lodevolissimo, i primi tre degli or nominati Ministeri, cogliendo l'opportunità del Congresso degli scienziati italiani in Palermo, vollero dare speciale incarico ad apposita Commissione di discutere un programma, che, a forma di quesiti, tocca i punti fondamentali del predetto argomento.

A comporre la Commissione furono designati i signori professori Schiapparelli, Secchi, Palmieri, Respighi, Volpicelli, Cacciatore, Tacchini, Dorna, Fergola e Garibaldi, quali delegati del Ministero di pubblica istruzione: i signori comandante Magnaghi e professore Pittei, delegati dal Ministero della marina, ed il professore Cantoni, delegato dal Ministero di agricoltura e commercio. Lo Schiapparelli, per disturbi di salute, non potè qui recarsi, ed il ministro di pubblica istruzione volle poi aggiungere alla Commissione, quali altri suoi delegati, i professori Ragona e Pigorini.

Ora la classe di scienze fisiche e matematiche, alla quale s'iscrissero tutti i predetti membri della Commissione, espresse desiderio che questa, compiuto che avesse il proprio lavoro, volesse, in forma compendiosa, riferire alla classe medesima le deliberazioni prese su cotesto interessante argomento. E appunto, per incarico avuto dalla Commissione stessa, intendo or qui soddisfare a cotesto voto.

La Commissione, costituitasi col chiamare i professori Cantoni e Pittei a tenere rispettivamente gli uffici di presidente e di segretario, tenne in questi di sette non brevi adunanze, avendo, ben può dirsi, tutti i delegati presa parte molto attiva nelle serie ma pacate discussioni che ebbero luogo sui vari punti del programma.

E poichè la meteorologia è tal scienza che tanto meglio progredirà, quanto più estesa sarà la rete generale delle stazioni meteoriche sulla superficie del pianeta nostro e quanto più uniformi saranno i

mezzi e i modi di osservazione, così la Commissione volle anzitutto, in via di massima, dichiarare di accogliere le deliberazioni prese con tale intendimento dal Congresso meteorologico internazionale di Vienna e dal Comitato permanente nel convegno di Utrecht, salve però le modificazioni che si reputassero necessarie per le locali nostre esigenze.

La Commissione prese poi in particolare considerazione gli scopi ed i mezzi dei due principali servizi meteorologici che ora sono tra noi, l'uno dipendente dai Ministeri di marina e dei lavori pubblici e specialmente rivolto a giovare ai naviganti con opportuni avvisi telegrafici e presagi, l'altro dipendente dai Ministeri di agricoltura e commercio e di pubblica istruzione e specialmente dedito a comunicare all'estero le resultanze delle nostre osservazioni a profitto della meteorologia generale ed a studiare la particolare natura dei climi nelle varie regioni della nostra penisola a vantaggio dell'agricoltura e della igiene pubblica. Quindi, dietro matura discussione, conchiuse: che cotesti due principali servizi, troverebbero un utile accordo col porre talune stazioni marittime e semaforiche in grado di soddisfare alle condizioni stabilite dal Congresso di Vienna per le stazioni di 1^a, di 2^a e di 3^a classe; e che perciò per esse, come per le altre, si curasse la maggiore uniformità nei tempi e nei modi di osservazione e nelle condizioni degli strumenti, per opera di opportuni confronti tra questi, e di non infrequenti verificazioni ed ispezioni, a mezzo di persone competenti, delegate all'uopo nelle singole regioni da una direzione generale di meteorologia.

Però, trattandosi di un ufficio assai complesso, che vuol essere governato da un unico concetto, si pensò che, per costituire cotesta direzione, i vari Ministeri interessati dovessero nominare un Consiglio direttivo, scelto tra i valenti meteorologi o direttori di istituti meteorologici, e che poi il segretario di questo Consiglio, coadiuvato da un conveniente personale tecnico, dovesse curare in particolare l'adempimento delle deliberazioni del Consiglio stesso. Vorrebbe quindi allogare nel bilancio dello Stato una speciale somma per le spese inerenti a così fatto ufficio centrale. E dovrebbe questo raccogliere e conservare in apposito Archivio le osservazioni fatte, così nelle stazioni governative come nelle stazioni private che vorranno attenersi alle medesime norme di quelle, ed altresì quei registri meteorologici tenuti in mare che soddisfacessero ai requisiti della scienza. Converrebbe quindi che lo Stato, nei limiti delle proprie forze, non lasciasse d'incoraggiare queste stazioni private e queste osservazioni marittime. Infine la predetta direzione (od ufficio centrale) dovrebbe provvedere alla pubblicazione delle osservazioni e degli studi di meteorologia, in

quelle forme che si stimeranno meglio accomodate, tanto per la meteorologia internazionale, quanto per la climatologia regionale.

La Commissione espresse pure il voto che, all'uopo di costituire una buona rete di stazioni meteorologiche di 2^a e di 3^a classe, aggruppate rispettivamente intorno ad alcune stazioni di 1^a classe, fornite queste di tutti i migliori mezzi di osservazione e di registrazione, si prendesse in particolare considerazione il progetto a stampa del professore Cacciatore, il quale racchiude altresì alcune idee che possono servire di utile complemento al programma ministeriale.

E perchè poi la direzione predetta potesse giovare anche dei lumi di tanti valorosi e zelantissimi meteorologisti che sono in Italia, converrebbe che, almeno ogni due anni, fossero questi da essa convocati a speciali conferenze.

Da ultimo la Commissione, dichiarando che i verbali delle proprie adunanze dovessero allegarsi alla presente relazione, servendo a questa di base e di commento, volle attestare la propria soddisfazione per l'accurata opera del professore Pittei, ed espresse il voto che i verbali stessi venissero integralmente pubblicati nel *Supplemento della meteorologia italiana*.

Palermo, 6 settembre 1875.

Firmati: P. A. SECCHI — G. CACCIATORE — P. M. GARIBALDI
— P. VOLPICELLI — L. PALMIERI — A. DORNA — G. B.
MAGNAGHI — P. TACCHINI — C. PITTEI — E. FERGOLA —
D. RAGONA — L. RESPIGHI — P. PIGORINI — G. CANTONI,
relatore.

EPILOGO DEI VERBALI.

Quesiti del Ministero e deliberazioni della Commissione.

1° *Se le deliberazioni del Congresso di Vienna debbano essere attuate in Italia ed in quale misura?*

Si accettano in massima le conclusioni del Congresso di Vienna salve quelle modificazioni che si giudicheranno opportune nel discutere gli altri quesiti proposti dal Ministero.

2° *Esistendo in Italia vari servizi meteorologici, che raccolgono*

metodicamente le osservazioni, in qual modo sarebbe più conveniente stabilire un accordo fra essi?

Per istabilire l'accordo fra i vari servizi meteorologici dello Stato è necessario che gli osservatorii della marina e semafori che si crederanno opportuni sieno messi in istato da soddisfare al programma adottato dal Ministero d'agricoltura e commercio, cioè di conformità a quelli qualificati di 2^a e 3^a classe dal Congresso di Vienna.

3° Un tale accordo su quali punti deve principalmente essere basato?

L'accordo deve principalmente essere basato sull'armonia delle registrazioni per ciò che riflette il numero, la qualità e l'ora delle osservazioni e il numero degli osservatorii, dando la preferenza a quelle stazioni che per la loro posizione sono più opportune al perfezionamento della meteorologia locale ed internazionale.

4° In qual modo si potrebbe ottenere uniformità negli strumenti, e se convenga affidarne ad un istituto unico la verificazione?

Riconosciuta la necessità che negli istrumenti e nei modi di osservazione vi sia completa uniformità, resta incaricata la direzione generale della meteorologia italiana di proporre a suo tempo il modo di ottenerla, tenendo conto di tutti gli uomini ed istituti che possono accelerare e facilitare l'impresa.

5° Come dovrebbero essere regolate le ispezioni da farsi metodicamente a tutte le stazioni meteorologiche, nell'intento di ottenere l'esattezza delle osservazioni?

Si riconosce necessaria un'ispezione almeno ogni due anni, da farsi contemporaneamente da più individui, scelti in conformità di una divisione dell'Italia in zone, attenendosi essi alle norme che loro saranno prescritte dalla direzione generale della meteorologia italiana.

6° Se sarebbe utile di modificare il metodo usato nelle stazioni dipendenti dai vari Ministeri nel raccogliere le osservazioni atmosferiche?

Viene stabilito che la risposta a questa domanda è contenuta nella deliberazione presa relativamente al quesito secondo.

7° Del concorso dei privati osservatorii nel fornire osservazioni agli istituti centrali.

Si delibera che debbasi accettare il concorso dei privati osservatorii, purchè questi soddisfacciano alle condizioni previste nella risposta al quesito secondo.

8° Se la riduzione e la pubblicazione dei risultati meteorologici debba essere affidata ad una speciale Commissione?

In qual modo dovrebbe essere formata siffatta Commissione?

Trattandosi di un servizio molto complesso, che deve essere governato da un concetto unico, si propone di nominare un Consiglio

direttivo, formato di meteorologisti, presi a preferenza fra i direttori dei principali osservatorii ed istituti meteorologici, le cui deliberazioni saranno messe in atto da un segretario, coadiuvato dall'opera di un conveniente personale tecnico, alloggiando all'uopo una somma nel bilancio dello Stato.

NB. — Giova notare che dalla discussione del quesito ottavo risulta chiaramente che il Consiglio direttivo dovrà riunire ed esercitare tutte le attribuzioni che nelle risposte ai quesiti precedenti erano state affidate alla direzione generale di meteorologia, e che esso quindi innanzi dovrebbe ritenersi come l'unico potere dirigente in fatto di meteorologia.

9° *Se le osservazioni fatte dalle navi per mare debbano essere trasmesse per la loro discussione alla suddetta Commissione?*

Si esprime il voto che venga dato impulso in Italia agli studi di meteorologia marittima, ed a tal fine vengano dati quegli incoraggiamenti, che si crederanno opportuni, ai capitani di nave che avranno fornite le osservazioni, e sia formato un archivio delle osservazioni marittime in un con quelle delle stazioni estranee alla rete governativa, sieno o no pubblicate.

10. *Della convenienza di comunicare le osservazioni fatte per mare a quegli istituti esteri che più specialmente si occupano di meteorologia marittima degli oceani in cui le osservazioni furono raccolte.*

Si risponde affermativamente a questo quesito, ma si stabilisce però di doversi uniformare per tali comunicazioni a quanto venne stabilito in proposito dalla conferenza marittima di Londra e dal Comitato internazionale permanente riunitosi ad Utrecht nel decorso anno.

Esaurita la discussione dei precedenti quesiti vennero pure approvate ad unanimità nella 6ª seduta le seguenti proposte, presentate la prima dal professore Palmieri e la seconda dal presidente professore Cantoni:

1ª La Commissione, considerando che la rete meteorologica dovrà esser completata, e che il Consiglio direttivo dovrà provvedere a tutti i particolari del servizio meteorologico italiano, raccomanda un progetto messo a stampa dal professore Cacciatore, il quale esprime molte idee conformi alle deliberazioni prese, ed altre che potrebbero servire di utile complemento al programma ministeriale;

2ª Sarebbe desiderabile che ogni anno oppur due si tenesse una conferenza intorno al servizio meteorologico, alla quale fossero invitati gli osservatori, anche privati, che per dottrina emergono sopra gli altri.

Visto: *Il presidente*

G. CANTONI.

Il segretario

C. PITTEI.

Sull'ordinamento dei servizi meteorologici.

ILLUSTRISSIMO SIGNOR DIRETTORE DELLA STATISTICA,

Nello scorso settembre io rassegnai alla S. V. Illustrissima la relazione su l'operato della Commissione meteorologica che in occasione del Congresso degli scienziati riunivasi in Palermo.

Ora che anco i processi verbali delle discussioni di quella Commissione vennero pubblicati a stampa nel *Supplemento della meteorologia italiana*, sento dovere di richiamare su di essi tutta l'attenzione della S. V. Illustrissima, poichè ella saprà apprezzare giustamente l'importanza delle conclusioni che emersero da una lunga e pacata discussione tra persone competentissime nell'argomento e tutte interessate ad un buon avviamento degli studi meteorologici in Italia. Poichè era in tutta un giusto desiderio che questi studi possano coordinarsi per modo da dare un frutto non inferiore a quello che già le altre nazioni colte d'Europa ritrassero da una robusta organizzazione degli uffici meteorologici e delle stazioni meteorologiche.

La S. V. Illustrissima, che prese molta parte alle deliberazioni della Giunta centrale di statistica quando questa si riuniva per provvedere all'invio di un delegato governativo al Congresso internazionale di Vienna e per formulare le istruzioni alle quali esso doveva attenersi, ben ricorderà che la Giunta istessa approvava in gran parte le conclusioni di una relazione che io allora ebbi l'onore di leggere su le condizioni e su i bisogni più urgenti dei servizi meteorologici in Italia.

Ella conosce altresì come le istruzioni datemi in allora quale delegato di questo Ministero presso quel Congresso, fortunatamente abbiano potuto essere pienamente osservate, in quanto che le principali deliberazioni del Congresso dei delegati di tutte le nazioni colte d'Europa corrisposero, se non in tutti i particolari, certo nelle massime fondamentali deliberate già dalla nostra Giunta centrale di statistica.

Ora poi mi compiaccio ancor più vedendo che le deliberazioni della suaccennata Commissione meteorologica in Palermo, la quale anzitutto approvava le conclusioni del Congresso di Vienna, rispondano poi quasi a puntino a quelle massime generali.

Codesto consenso di opinioni e di principii da parte di così diverse rappresentanze, tutte però molto autorevoli, parmi un sicuro criterio della bontà ed attendibilità dei principii stessi.

Epperò io non esito a proporre ed a raccomandare vivamente alla S. V. che, essendo oramai apprestata una sicura materia di studi e di applicazioni, vogliano i diversi Ministeri, per mezzo di proprii delegati, come già fecero nel 1872, porre le basi di un pieno accordo per un in-

timo coordinamento dei vari servizi meteorologici che ora stanno a dipendenza dei Ministeri di pubblica istruzione, di marina, di agricoltura e commercio e dei lavori pubblici.

E qualora un siffatto convegno potesse presto attuarsi (com'io punto non dubito) parmi altresì che potrebbesi fino da ora assegnare una traccia pei lavori di questa nuova Commissione di delegati ministeriali, desumendola dalle deliberazioni della Commissione di Palermo, la quale già componevasi di diversi delegati dei Ministeri predetti, e risolveva una serie di quesiti convenientemente proposti dal Ministero di pubblica istruzione e conforme ai desiderii già più volte formulati nelle relazioni annuali da me rassegnate a S. E. il signor ministro di agricoltura e commercio.

A mio vedere, la nuova Commissione dovrebbe preoccuparsi di dar forma pratica alle seguenti proposte della Commissione di Palermo:

a) Porre in accordo i principali osservatorii di marina e semafori colle migliori stazioni meteorologiche dipendenti dai Ministeri di pubblica istruzione e di agricoltura e commercio. Siffatto accordo deve riguardare non solo i tempi delle osservazioni, ma ancora la qualità degli strumenti e le norme per usarli;

b) Istituire una direzione generale della meteorologia italiana, la quale, oltre al concludere sulla scelta degli strumenti, che esser devono uniformi e comparati, ed al determinare le norme predette per le osservazioni, dovrebbe provvedere ad una frequente ispezione delle principali stazioni, di quelle almeno qualificate di prima e seconda classe, e che sono specialmente destinate alle osservazioni che possiam dire internazionali, per ciò che intendono a completare la gran rete europea di stazioni meteorologiche. Questa direzione dovrebbe altresì curare la istituzione di un archivio, nel quale si raccolgano ed ordinino i dati di osservazione, tanto delle stazioni di prima e seconda classe, quanto ancora di quelle di terza classe e delle osservazioni meteorologiche fatte a bordo delle navi. Dovrebbe infine provvedere ad una ordinata pubblicazione dei risultamenti delle osservazioni meteorologiche, segnatamente però di quelle che riguardano il servizio meteorologico internazionale.

Accettate queste basi, la nuova Commissione dei delegati ministeriali potrebbe anche proporre la costituzione e la nomina di codesta direzione generale meteorologica, per mezzo di un Consiglio direttivo e di uno speciale ufficio, da questa dipendente, siccome avvisò la Commissione di Palermo, od altrimenti, come meglio stimerà.

Colla massima considerazione mi rassegno

Roma, li 4 novembre 1875.

Dev.mo servitore

GIOVANNI CANTONI.

**Circolare del Ministero di agricoltura e commercio
ai signori professori di fisica negli istituti tecnici secondari.**

CHIARISSIMO SIGNORE.

Nel desiderio di rendere meglio uniforme la rete meteorologica in tutta la estensione dell'Italia, riparando alle soverchie lacune che ancor si notano nella regione meridionale, e nella convinzione che i cultori di scienze fisiche e naturali sentiranno tutta la importanza, e dal lato teorico e dal lato pratico, di favorire del loro meglio lo sviluppo degli studi meteorologici, volgo preghiera alla S. V. Illustrissima acciocchè trovi modo di iniziare costà una serie di osservazioni meteorologiche.

La invito pertanto a dichiarare: 1° se ella potrebbe assumersi co-desto carico; 2° quali strumenti avrebbe già a sua disposizione, e di quali altri abbisognerebbe per la determinazione almeno dei più importanti dati meteorologici (pressione, temperatura ed umidità dell'aria, stato del cielo, direzione del vento, acqua caduta ed evaporata, ecc.)

Roma, il 1° dicembre 1875.

Il ministro
G. FINALI.

Strumenti somministrati dal Ministero alle stazioni meteorologiche.

ILLUSTRISSIMO SIGNOR DIRETTORE DELLA STATISTICA.

Roma, 25 novembre 1875.

Le sempre crescenti domande di sussidi che vengono rivolte a questo Ministero da stazioni meteorologiche d'ogni parte d'Italia, e per le quali domande la S. V. Illustrissima si degnò sentire il mio avviso, mi indussero a chiedere al direttore della officina fisica del *Tecnomasio* di Milano una distinta degli stromenti da esso amministrati, d'ordine del Ministero, alle diverse stazioni meteorologiche del Regno dal 1865 in poi. Poichè parevami necessario di conoscere come e dove già si fossero ripartiti i sussidi accordati da questo Ministero pel servizio meteorologico, onde aver norma per dare più fondati pareri a proposito di novelle domande.

Il direttore del *Tecnomasio* gentilmente si prestò a questo mio desiderio, trasmettendomi una nota particolareggiata d'ogni somministrazione, in base alla quale io potei raccogliere compendiosamente,

nel foglio che qui alligo, uno specchio dei singoli strumenti forniti a ciascheduna stazione dal 1865 a tutto il 1874, notando che la totale spesa già sostenuta per queste somministrazioni ascende a circa lire 31,500.

Ora da questi dati chiaramente appariscono diversi fatti, che già avevo divisati in non pochi tra i pareri da me dati in questi ultimi anni.

Molte e troppe somministrazioni vennero fatte in passato in stazioni tra loro poco diverse, segnatamente nell'alta Italia; laddove scarse di molto appaiono quelle fatte a stazioni dell'Italia meridionale. Vero è che dappprincipio conveniva largheggiare un po', nella vista di promuovere ed incoraggiare codesti studi. Ma ora che questi trovano buon numero di cultori, ed ora che i mezzi disponibili in bilancio per questo servizio sono limitati, conviene anche riservare i sussidi per un numero di stazioni poco rilevante, ma opportunamente ed equabilmente distribuite su tutta la superficie del regno e provvedute di tutti i buoni strumenti, ed è quindi indispensabile porre un freno ad ogni ulteriore concessione di sussidi per nuove stazioni, e preoccuparsi invece di compiere a dovere la rete meteorologica fondamentale, destinata al servizio internazionale.

Dall'unito specchio emerge altresì che molte stazioni, le quali pur ricevertero parecchi strumenti gratuiti, o non si curarono mai d'invviare le loro osservazioni, oppure ne sospesero l'invvio, dopo averlo fatto per alcun tempo. Queste stazioni sono distinte nello specchio con un segno particolare: ed io credo che converrebbe mandare ad esse un eccitamento perchè, o facessero la cessione degli strumenti ad altre stazioni, oppure mandassero le note regolari delle loro osservazioni.

Colla massima osservanza mi segno

Obb.mo servitore
Prof. G. CANTONI.

ISPEZIONI AL REGISTRO DI POPOLAZIONE.

A) Circolare del Ministero di agricoltura e commercio ai signori prefetti del regno.

Roma, 14 dicembre 1875.

Il Ministero di grazia e giustizia, annuendo a mie preghiere, incaricherà i pretori di ispezionare la tenuta del registro di popolazione nell'occasione in cui debbono recarsi negli uffici dei comuni a verificare e chiudere i registri autentici di stato civile.

Convieni approfittare di questa circostanza favorevole per eseguire un'inchiesta generale sullo stato del registro di anagrafe in tutti i comuni, anche in quelli che fossero già stati prima d'ora visitati. Sapremo se quelli che già adempievano regolarmente alle disposizioni della legge e dei regolamenti proseguano nella lodevole via, e sapremo quanto abbiano fatto per mettersi in regola, in seguito agli eccitamenti ricevuti, gli altri comuni che trovansi più o meno in difetto; e così avremo notizie simultanee per tutti quanti i comuni del regno.

Io confido che la collaborazione dei pretori riuscirà molto opportuna ed efficace a mettere il Governo in possesso di quelle notizie positive e precise, che si richiedono acciò possa procedersi senza ulteriori indugi, a forma di legge, verso i comuni ritardatari nell'adempimento di un obbligo loro imposto per ragioni di supremo interesse amministrativo e sociale.

Colla presente intendo aver dato risposta alle lettere inviatemi ultimamente dai signori prefetti sull'ordinamento del registro anagrafico.

Il ministro
G. FINALI.

**B) Circolare del Ministero di grazia e giustizia
ai signori pretori del regno.**

Roma, 21 dicembre 1875.

La legge 25 giugno 1871, n° 197, ha stabilito nell'articolo 7 che in ogni comune vi debba essere un registro di popolazione; ed il regolamento approvato col regio decreto 4 aprile 1873, n° 1363, e successivamente modificato coll'altro regio decreto 19 luglio 1874, n° 2015, ha determinate le norme da osservarsi per la regolare tenuta del detto registro.

Da ragguagli pervenuti al Ministero d'agricoltura, industria e commercio risulterebbe che questo importante ramo di pubblico servizio non proceda presso tutti i comuni in modo soddisfacente, cosicchè è sentito il bisogno di verificare in ciascuno di essi quale sia veramente lo stato delle cose per esaminare quali provvedimenti siano necessari ad assicurare l'esatto adempimento delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti su questa materia.

A tale scopo il Ministero suddetto ha espresso a questo di grazia e giustizia il desiderio che i pretori, nell'occasione in cui, secondo il disposto dell'articolo 126 del regio decreto 12 novembre 1865, n° 2602, eseguiranno nella prima quindicina del prossimo mese di gennaio l'ispezione degli uffici di stato civile compresi nella propria giurisdizione, procedano pure nei singoli comuni, dalla medesima dipendenti, all'esame ed alla verificaazione del registro di popolazione.

Trattandosi di un istituto che interessa non solo il buon andamento dei lavori relativi alla statistica generale del regno, ma che è pure di grande utilità in molteplici e svariati bisogni delle pubbliche amministrazioni e dei privati, e potendosi la desiderata verificaazione compiere dai pretori senza grave loro incomodo nell'occasione suddetta, questo Ministero non ha dubitato di assentire alla richiesta che gli venne fatta.

Vorranno quindi i signori pretori nella prossima ispezione dei registri dello stato civile occuparsi eziandio con tutta la cura e diligenza possibili del registro di popolazione, e constatare in quale condizione precisa si trovi presso ciascun comune questa interessante parte del pubblico servizio ai medesimi demandato.

Per facilitare l'adempimento di questo incarico si è predisposto e si distribuisce colla presente circolare un foglio stampato e ripartito in varie colonne, in capo alle quali sono distintamente indicati gli oggetti su cui dovranno portare la particolare loro attenzione. I pretori

dovranno nello stesso foglio, per ciascuno dei comuni, ed in ognuna delle colonne riferire con brevi, chiare e categoriche risposte i risultati ottenuti per mezzo delle indagini e verificazioni che essi avranno praticate. I detti fogli poi così riempiti saranno da essi firmati e trasmessi direttamente al prefetto della rispettiva provincia, unendovi pure un succinto verbale per ciascun comune che dovrà constatare la eseguita verifica, e contenere quelle altre osservazioni, o proposte che dall'eseguita ispezione venissero loro suggerite.

Non occorre poi di occuparsi della spesa, a cui tale ispezione può dar luogo, giacchè trattandosi d'incarico da compiersi in occasione e contemporaneamente alla verifica dei registri di stato civile, e che è quasi un complemento della verifica stessa, ed un servizio che sta a carico dei comuni, provvede all'indennità spettante ai funzionari che devono eseguirla l'articolo 47 della tariffa penale approvata col regio decreto 23 dicembre 1865, n° 2701.

Nel raccomandare alle SS. LL. la solerte esecuzione di queste istruzioni affinchè la prescritta ispezione possa dare tutti i frutti che se ne attendono, prego i signori procuratori del Re, che sono incaricati di distribuire la presente ai pretori, di darmi un cenno di ricevuta.

Pel ministro
G. COSTA.

NB. Si comunica la presente per notizia ai signori primi presidenti e procuratori generali presso le Corti d'appello che ne trasmetteranno un esemplare ai presidenti ed ai reggenti presso le Sezioni separate. Si trasmette un numero sufficiente di esemplari ai procuratori del Re per la distribuzione ai pretori.

Questiti per l'ispezione al Registro di popolazione presso i Comuni (gennaio 1876).

DENOMINAZIONE DEL COMUNE	Se vi esista il Registro di popolazione	
	secondo il Regio Decreto 31 dicemb. 1864 n° 2105	secondo il Regolamento 4 aprile 1873 n° 1365
	Se essendovi conservato il registro del 1864, vi siano state aggiunte le notizie di paternità e maternità di ciascuna persona, a norma del R. Decreto 19 luglio 1874, n° 2015 (serie 2ª).	
	Se oltre al registro della popolazione con dimora stabile nel Comune, sia tenuto anche il registro della popolazione <i>mutabile</i> prescritto dal Regolamento 4 aprile 1873 anzidetto (articoli dal 28 al 35).	
	Se l'indice alfabetico individuale degli iscritti con dimora stabile sia tenuto a schede volanti, ovvero a quaderni o a volumi a notazione continua.	
	Se fu riveduta la pianta delle vie interne dell'abitato del Comune e se fu eseguita o riordinata la numerazione delle case a norma delle Istruzioni ministeriali del 9 luglio 1873 (art. dall'1 al 10).	
	Se esistendovi il registro del 1864, con o senza le aggiunte di cui alla colonna (4), e indipendentemente dall'essere l'indice a schede volanti ovvero a quaderni o a volumi, il registro della popolazione stabile sia tenuto perfettamente al corrente nelle variazioni giornaliere.	
	Se essendovi attuato il registro colle norme del regolamento 4 aprile 1873 e indipendentemente dal metodo con cui è formato l'indice, il registro della popolazione stabile sia tenuto perfettamente al corrente delle variazioni giornaliere.	

C) Circolare del Ministero dell'interno ai signori prefetti del regno.

Roma, 15 dicembre 1875.

Con regio decreto 19 luglio 1874, n° 2015, fu prorogato a tutto il detto anno il termine concesso ai comuni per la istituzione o per la correzione del registro di popolazione, e furono introdotte alcune modificazioni al regolamento 4 aprile 1873 al fine di semplificare le operazioni relative. Consta nondimeno che in molti comuni quel registro non è iniziato, o non viene mantenuto al corrente, giusta le norme stabilite. La regolare tenuta dei registri anagrafici interessa a tutti i rami della pubblica amministrazione, ed è puranco uno dei mezzi più pronti di accertamento dei diritti e dei doveri dei cittadini, per cui il Governo intende che le disposizioni del regolamento suddetto non debbano restare più a lungo inosservate. S. E. il ministro di grazia e giustizia e dei culti ha incaricato i signori pretori di verificare anche i registri di popolazione, quando nel prossimo gennaio si recheranno agli uffizi comunali ad ispezionare ed a chiudere i registri autentici dello Stato civile. Io perciò prego i signori prefetti di prevenirne subito i sindaci e di eccitarli vivamente a dare immediata opera per l'impianto, completamento o rettificazione, secondo i casi dei registri più volte ricordati. Dispongo inoltre che ogni qual volta i prefetti, sottoprefetti, commissari distrettuali, od altri funzionari da essi dipendenti si recheranno in visita od in ispezione nei comuni, debbano con cura speciale verificare i registri di popolazione e dare ordini perentori ai sindaci ed ai segretari comunali, affinchè dove i detti registri manchino o non si trovino in regola, sia sollecitamente provveduto. Del risultato poi di queste verificazioni, delle istruzioni e degli ordini impartiti, i signori prefetti mi faranno un rapporto speciale. Io confido che i municipi, i quali sono ancora in ritardo, riconoscendo l'importanza di questo servizio, seguiranno lo esempio, lodevolissimo dei molti altri comuni presso i quali il registro anagrafico fu già ordinato ed egregiamente funziona. Mi dorrebbe assai se fossero necessari anche per pochissimi comuni provvedimenti coattivi, perchè non tornerebbero a decoro delle rispettive amministrazioni, e cagionerebbero maggiori spese alla finanza comunale.

Desidero mi sia data sollecita ricevuta della presente.

Per il ministro
CODRONCHI.

STATISTICA DEI BILANCI COMUNALI.

Circolari del Ministero dell'interno ai signori prefetti del regno.

I.

Roma, 20 luglio 1875.

Trasmetto alla S. V. esemplari di un nuovo modello di bilancio preventivo per i comuni, che è stato approvato previo accordo col Ministero di agricoltura, industria e commercio, anche al fine di facilitare la compilazione della statistica, e dopo aver esaminato i bilanci in uso in altri Stati, la cui legislazione comunale più si avvicina alla nostra. Esso dovrà essere osservato da tutti i municipi del regno incominciando dal bilancio pel prossimo esercizio finanziario del 1876.

Nel nuovo bilancio furono aumentate le categorie per separare servizi troppo differenti che fin qui venivano aggruppati; inoltre le spese sono state divise in obbligatorie e facoltative, come porta la legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato *A*, e la legge del 14 giugno 1874, n° 1961. Tralascio di ricordare altre modificazioni, riferendomi per esse alle avvertenze poste in fronte al bilancio ed alle impostature che si leggono nel corpo del medesimo in forma d'esempio; ma debbo osservare che se per i comuni principali, avrebbe giovato una maggiore separazione tra le spese dei servizi e tra le operazioni che hanno influenza sul patrimonio, questa innovazione però non è sembrata opportuna per tutti i comuni, specialmente perchè la forma del bilancio sarebbe stata di più difficile e complicato uso. I comuni principali potranno, nelle loro scritture interne, adottare quella forma che meglio soddisfa ai bisogni di contabilità delle rispettive amministrazioni.

Si compiaccia di far eseguire subito la distribuzione di questi modelli e di favorirmi un cenno di ricevuta.

Il ministro
G. CANTELLI.

II.

Roma, addì 14 dicembre 1875.

Prego i signori prefetti di informarmi se i bilanci comunali per l'anno 1876 sono stati presentati tutti nel modello approvato con le istruzioni del 20 luglio scorso.

Avvicinandosi poi il nuovo anno, i signori prefetti vorranno invitare i sindaci, e per mezzo dei medesimi i tesorieri comunali, a far preparare sollecitamente i registri di contabilità secondo la forma del suddetto bilancio, affinché i fatti finanziari ed i movimenti di cassa siano annotati con l'ordine e con la classificazione in esso adottata; ed anche perchè il resoconto dell'esercizio 1876 s'ha a suo tempo presentato in perfetta corrispondenza al bilancio preventivo. Non v'è bisogno di prescrivere forme speciali per i suddetti registri; basterà che nelle scritture tengasi a guida il nuovo bilancio: tanto più che esso, tranne l'aumento delle categorie e la distinzione delle spese in obbligatorie e facoltative, non si discosta sostanzialmente dall'antico, e non sembra perciò necessario di fare innovazioni al modello attuale del resoconto. Bensì avverto che in alcuni casi la spesa di un servizio, sebbene pagabile ad unico creditore, dovrà essere imputata parte ad una e parte ad altra categoria del bilancio. Per esempio, la spesa di manutenzione dei locali e mobili dei tribunali, nella contabilità del comune che provvede al servizio, per la quota ad esso spettante, dovrà figurare nella categoria 4^a del titolo 1^o, e per le quote attribuite agli altri comuni nella categoria 1^a del titolo 3^o. In codesti casi si potranno rilasciare due mandati per le somme rispettivamente imputabili a ciascuna categoria, ovvero, se si crederà di staccare un solo mandato, converrà che in testa od appiè di esso si faccia distinzione delle somme secondo la categoria cui vanno imputate, regolando in conformità le annotazioni nei registri e la scritturazione nel resoconto. Confido che non s'incontreranno difficoltà pratiche; ma sorgendo dubbii potranno essere chiariti dai signori prefetti ed all'occorrenza anche da me; e si farà poi tesoro della esperienza per giudicare se sarà necessario di dettare altre norme generali intorno alla contabilità dei comuni.

Prego infine i signori prefetti di rimettermi una nota dei comuni i quali affidarono ad esattori speciali la riscossione delle entrate particolari, soggiungendomi se questi esattori abbiano prestato cauzione.

Prego per un sollecito cenno di ricevuta.

Per il ministro
CODRONCHI.

15T
48T

STATISTICA DELLE MORTI VIOLENTE.

Circolare del Ministero di agricoltura e commercio al signori prefetti del regno.

Roma, addì 15 giugno 1875.

Una statistica degna di molta considerazione, e che fa parte integrante del movimento annuale della popolazione, è quella che riguarda le morti violente. Iniziata nel 1864, essa abbraccia ora una serie di osservazioni, dalle quali la scienza e la pubblica amministrazione attingeranno lumi e sussidi preziosi. Ma la sua stessa importanza richiede che si adoperi ogni cura per renderla ancor più completa e per farne sempre maggiore la precisione. Ed affinchè possa essere utilmente consultata a profitto degli studi demologici e sociali, è mestieri introdurvi tutti quei miglioramenti, di cui si dimostri la opportunità.

È pertanto necessario venire in chiaro se sia fondato il dubbio che non in tutti i comuni si proceda colla necessaria diligenza all'accertamento dei casi di morte violenta.

Il numero dei comuni, pei quali si afferma che tale forma di mortalità non abbia luogo, sembra eccedere i limiti della verosimiglianza; e il dubbio è confermato dalle notizie contenute nelle statistiche criminali, specialmente le più recenti, presentate dal ministro di grazia e giustizia al Senato del regno durante la discussione testè avvenuta del Codice penale; le quali statistiche recano per gli assassinii, per le grassazioni e per gli omicidi volontari, cifre superiori a quelle che per titoli analoghi sono registrate nei prospetti del movimento della popolazione.

Deve confidarsi che le autorità comunali, di cui è così solerte il concorso a profitto di altre ricerche statistiche, vorranno adoprarsi anche in questa con ogni diligenza. E rivolgendo ad esse questo invito, la S. V. avrà altresì occasione propizia di richiamare la loro attenzione sulle *cause* delle morti violente, sui *modi* in cui avvengono, e sugli *strumenti* con cui si effettuano; imperocchè l'indicazione di queste particolarità è il complemento necessario di siffatto studio.

L'amministrazione centrale non deve lasciare intentata alcuna cura

151
439

per raccogliere queste ed altre notizie, le quali conducano a conoscere nel miglior dei modi le condizioni morali e materiali della popolazione. Ma deve soprattutto rendersi conto della esattezza dei dati raccolti, e curarne la veridicità. E allo zelo illuminato della S. V. non è necessario ricordare che meglio sarebbe serbare il silenzio, piuttostochè dare pubblicità a notizie non abbastanza fondate.

Pel ministro
E. MORPURGO.

STATISTICA ELETTORALE AMMINISTRATIVA.

Circolare del Ministero di agricoltura e commercio ai signori prefetti del regno.

Roma, addì 26 luglio 1875.

Se le notizie statistiche intorno agli elettori ed alle elezioni di assemblee politiche hanno importanza notevole per lo studio dello spirito pubblico e perchè fanno conoscere in qual misura il cittadino eserciti un prezioso diritto, non minore interesse deve attribuirsi alle vicende del suffragio in relazione ai corpi amministrativi locali.

Il governo della provincia e del comune, (di quest'ultimo specialmente per più lunga continuità d'esistenza) compendia e rappresenta con maggior fedeltà le abitudini, le tradizioni, il carattere delle popolazioni. Anche mutate le forme delle minori costituzioni amministrative, i reggimenti locali ben difficilmente si spogliano dell'impronta che l'indole e le tendenze del popolo hanno in essi scolpita; e i fatti che porgono notizia del modo con cui queste amministrazioni si costituiscono e si governano, sono gli elementi indispensabili per lo studio più intimo delle condizioni sociali.

Pienamente accertata l'utilità di siffatte ricerche, mercè la pubblicazione di copiose notizie periodiche sopra le finanze dei comuni italiani, è sembrato a questo Ministero che avrebbe singolare importanza anche quella rassegna di fatti, che potrebbe dirsi la loro storia elettorale. E tanto maggior valore parve doversi attribuire a siffatta indagine, considerando che nel nostro paese è molto discussa in questi giorni la qui-

stione delle riforme amministrative; anzi più vivamente disputata che non sia proposta con precisione: e questo difetto di precisione forse deriva in principal modo dalla mancanza di notizie di fatto assiduamente raccolte.

Questa lacuna sarà in parte colmata dalla serie annuale delle informazioni sul concorso degli elettori amministrativi alle urne. E a questo fine basterà che siano riportati da ogni ufficio comunale i dati numerici delle elezioni dell'ultimo decennio sopra le schede, di cui si inviano gli esemplari necessari a codesta prefettura. Di tutte le schede originali raccolte in ogni provincia, dovrà poscia essere fatta la restituzione quanto più sollecita, affinchè questo Ministero possa compendiare senza ritardo le notizie trasmesse, elaborarle in conformità dei consueti metodi, e dare ad esse pronta pubblicità.

Una sola avvertenza è forse necessaria pegli uffizi comunali: potendo accadere, benchè eccezionalmente, che in un comune abbiano avuto luogo nello stesso anno due rinnovazioni del Consiglio, l'una generale, l'altra parziale, saranno collocate le cifre della rinnovazione parziale nel prospetto, quelle della elezione generale avranno posto acconcio fra le *osservazioni*.

Pel Ministro
E. MORPURGO.

157
441

STATISTICA
DELLA
BENEFICENZA ED ASSISTENZA PUBBLICA.

—————
Circolari del Ministero dell'Interno.
—————

Riordinamento delle opere pie.

A) Inchiesta sulle istituzioni limosiniere.

AI SIGNORI PREFETTI DEL REGNO.

Roma, 12 dicembre 1875.

All'attuarsi della legge 3 agosto 1862 il Ministero credette necessario anzitutto di provvedere al riordinamento organico delle amministrazioni di pubblica beneficenza: imperocchè mal si sarebbe corrisposto ai principii di libertà e di progresso in quella legge sanciti se avesse dovuto rimaner ferma la ingerenza assoluta che il Governo od altre classi ed ordini sociali si erano per lo addietro attribuita.

Questo criterio venne chiaramente espresso nelle prime istruzioni date ai prefetti del regno colla circolare del 23 dicembre 1862, n° 163. E da quel tempo, nella compilazione o revisione degli statuti organici delle Opere pie, si ebbe sempre per guida la volontà dei fondatori o il voto legalmente manifestato dalle rappresentanze locali.

Il lavoro non fu breve, nè facile certamente; ma è d'uopo confessarlo, sebbene possa dirsi oramai condotto al suo termine, o quasi, non corrispose interamente alle speranze che il Governo ed il paese avevano concepito.

Così le Opere pie, malgrado la organizzazione ricevuta, si trovano oggi generalmente in uno stato di disagio morale e materiale, che nuoce alla loro prosperità e preoccupa nel più alto grado la pubblica opinione. La quale, non scorgendo forse benefizi sociali pari alle rendite cospicue, di cui esse dispongono, dubita che queste rendite vengano

per una gran parte distratte da ingenti spese di amministrazione e di personale, e che qualche abuso sia pure entrato nella distribuzione della beneficenza.

Infatti, mentre noi vediamo esistere in Italia parecchie migliaia di istituzioni limosiniere, con un patrimonio di 350 milioni, ospizi e ricoveri per le persone inabili al lavoro, per i vecchi e per i cronici, con oltre 109 milioni; e i comuni sovvenire largamente gli uni e le altre, noi vediamo piuttosto estendersi, che scemare la funesta piaga della mendicizia.

Abbiamo spedali cospicui per tradizioni e per mezzi (circa 400 milioni), spedali che l'Europa c'invidia, e noi li vediamo ogni giorno ripetere il rimborso delle spese di cura, non solo per gli estranei, ma per gli abitanti dello stesso comune, a cui beneficio furono in origine istituiti.

Orfanotrofi i quali, con un patrimonio essi pure di 100 milioni alimentano uno scarso numero di giovani, pari forse a quello degli istruiti che si devono dirigere ed istruire.

Conservatorii e ritiri per donne e fanciulle, con altri cento milioni (una metà nelle provincie meridionali e di Sicilia) di cui ignoriamo se la beneficenza corrisponda al progresso dei tempi. Poichè in molti si tiene viva la inconsulta carità medioevale, alimentando nell'ozio, per tutta la vita, chi avrebbe il dovere di essere utile a sè ed altrui col lavoro delle proprie braccia. In altri poi si giunge persino ad anteporre, siccome meritevoli di preferenza, le donne traviate alle fanciulle pericolanti; mentre, colle une e colle altre, si allevano tenere bambine di oneste famiglie e innocenti costumi!

Vi sono quasi due milioni di rendita annua per posti di studio, assegni e sussidi a favore dell'istruzione pubblica e non se ne vedono i benefici.

Due o tre milioni, pure di rendita, per doti in occasione di matrimonio, e mal si può giudicare se favoriscano il collocamento di fanciulle povere o concorrano invece ad accrescere la miseria sociale.

E così dicasi dei Monti di pietà che hanno un patrimonio di 60 milioni, dei brefotrofi con oltre quaranta, e via via fino ai Monti frumentarii, i quali sebbene rappresentino un capitale di 8 milioni appena per tutto il Regno, non sono però di giovamento notevole ai poveri agricoltori.

Pertanto, senza perdere di vista il primitivo concetto, parmi urgente ora di provvedere al riordinamento finanziario delle Opere pie e a quello dei vari rami della beneficenza, nello scopo di togliere possibilmente ogni abuso e di sovvenire più largamente ai bisogni sociali.

È pure mio vivo desiderio di studiare e di promuovere, nei modi consentiti dalla attuale legislazione, e dinanzi ai competenti poteri dello Stato, se occorra, tutte quelle riforme che possono essere consigliate dalla civiltà e dalle mutate condizioni economiche dell'epoca nostra.

Nè basta. Il bilancio dei comuni e delle provincie è aggravato dalla spesa annuale di venti milioni per il mantenimento degli esposti e degli alienati, e da altri quattro o cinque milioni, in alcune parti del Regno, per la cura dei malati poveri negli spedali; senza tener conto dell'assistenza medica a domicilio che importa un'altra spesa di 15 milioni. Cosicchè la carità legale, malgrado il numero e la ricchezza delle nostre Opere pie, viene a rappresentare per i contribuenti un'imposta annua di 40 milioni di lire.

Ora, se per effetto della unificazione amministrativa si dovette trattare di alcune spese di beneficenza nella legge sull'amministrazione comunale e provinciale, è indubitato che queste troveranno miglior sede nell'ordinamento delle Opere pie. Ed è appunto mio desiderio di studiare se non vi siano, come io ho motivo di ritenere, istituzioni destinate a beneficio degli esposti e dei mentecatti, le quali, per una interpretazione poco esatta della legge e delle tavole di fondazione, non adempiano ai loro obblighi: cosicchè, richiamandovele opportunamente, i bilanci dei comuni e delle provincie potranno ritrarne vantaggio non lieve.

Niun ordinamento però, niun indirizzo si potrà dare alla pubblica beneficenza, nessuna riforma intraprendere, niuna vigilanza mantenere, ove non si proceda ad una diligente inchiesta che ne riveli la vera condizione morale e materiale.

È questo frattanto il primo ed importantissimo lavoro che io commetto alla diligenza dei signori prefetti. E come esso risponde ad una urgente necessità amministrativa, ad un pubblico desiderio, non dubito che nell' eseguirlo useranno del massimo zelo.

La denominazione generica adoperata dalla legge 3 agosto 1862 per le istituzioni di beneficenza, comprende forme così svariate che, non avendo fra di loro alcuna analogia, richiedono indirizzo, studio e provvedimenti diversi. Imperocchè mal si potrebbe governare ad una medesima stregua l'ospedale e l'asilo infantile, l'orfanotrofio e il manicomio, e via via.

Perciò io credo necessario trattare, nella presente inchiesta, delle varie Opere pie partitamente, secondo il fine che si propongono; in guisa che a ciascuna forma corrisponda uno studio, un volume, con quesiti e risposte speciali.

In un gruppo o volume unico si tratterà delle opere pie limosiniere,

sotto il cui nome generico io comprendo tutte le istituzioni che esercitano la loro azione *al domicilio* dei poveri, senza bisogno di averli raccolti in appositi edifizii.

E da queste avrà principio l'inchiesta sull'esercizio del 1873, completamente, quello di cui sono già resi i conti, od almeno in gran parte.

Il gruppo o volume delle istituzioni limosiniere sarà diviso come segue:

1° *Congregazioni di carità* per i beni e le rendite destinate *genericamente* a favore dei poveri, giusta l'articolo 29 della legge, sia in virtù di lasciti o fondazioni che non costituiscono vere Opere pie, sia per i mezzi che ad esse vengono assegnati dai comuni e dalla carità pubblica o privata.

Questa parte deve necessariamente comprendere *tutte* le Congregazioni di carità del Regno, poichè tutte hanno, direttamente o indirettamente, qualche rendita da distribuire;

2° *Opere pie autonome*, in numero di 13 a 14 mila, le quali, sebbene possano essere amministrate anche dalla Congregazione di carità, hanno però patrimonio e bilancio separati;

3° *Oneri di beneficenza limosiniera* (che non costituiscono Opere pie o come tali non sono riconosciuti) a carico di altre pie istituzioni, di chiese, di confraternite (1) o di privati cittadini.

Alle Congregazioni di carità ed alle opere pie autonome indicate sotto il n° 2, si distribuiranno tutti i modelli dell'inchiesta.

Mentre, per le indagini sugli *oneri di beneficenza*, basterà servirsi del modello *A* a cui deve essere data la maggior diffusione possibile, distribuendolo ai municipi, agli ospedali ed ospizi, ad ogni pio istituto, a chiese, a confraternite (1), a pubbliche associazioni, e via via.

Richiederanno poi i prefetti il particolare concorso dei signori sindaci e delle Congregazioni di carità nello scopo di venire in traccia di questi *oneri*, ovunque possano esistere, esistessero ed anche a carico di patrimoni privati. Cosa che non dovrebbe presentare difficoltà, limitandosi le ricerche del modello *A* alla somma annua disposta dai benefattori come *onere di beneficenza*.

Ed ora verrò ad una breve spiegazione dei modelli, abbastanza chiari del rimanente per se stessi, riserbandomi, al caso, di fornire schiarimenti ed istruzioni ai signori prefetti, ogni qualvolta me ne facciano richiesta.

Nella prima pagina del modello n° 1, verranno fornite le indica-

(1) Per le confraternite i signori prefetti della Toscana e delle provincie meridionali vedano la circolare n° 1 *bis*, a loro particolarmente diretta.

zioni relative al nome ed allo scopo della istituzione, alla forma di amministrazione ed a tutto ciò che venisse ivi richiesto.

Per le Opere pie autonome dovrà dirsi *esplicitamente* se l'amministrazione è istituita secondo le tavole di fondazione, per consuetudine, per regolamenti speciali, o per disposizioni dell'autorità governativa. Di questi regolamenti e disposizioni governative si citerà la data precisa; date precise non generiche si esigono, così a riguardo dell'ultima riforma di *scopo*, di *amministrazione* o di *statuti* che fosse intervenuta, come degli statuti ed ordini antichi ancora in vigore.

Per l'epoca della fondazione, ove se ne ignori la data precisa, basterà indicare il secolo.

Richiamo tutta l'attenzione dei signori prefetti sulle notizie che si devono porgere intorno al numero dei poveri, degli indigenti e dei mendicanti. Notizie che serviranno a fornire col tempo e con una permanente organizzazione del servizio delle Opere pie, informazioni attendibili sui bisogni delle classi povere, da mettere a confronto coi mezzi di cui la beneficenza pubblica dispone per sovvenirli.

La società umana si può dividere, nei rapporti economici, in quattro classi distinte: ricchi, agiati, poveri e indigenti. I mendicanti non sono che una categoria di quest'ultima classe.

Ora è assai difficile stabilire i caratteri che distinguono la ricchezza dall'agiatezza, e questa dalla povertà, essendoue l'apprezzamento affatto soggettivo.

I municipi hanno adottato il sistema di rilasciare *certificati di povertà* a tutti coloro che non possiedono beni stabili e non pagano imposta di ricchezza mobile. Ma, nei rapporti della beneficenza pubblica, bisogna adottare criteri ancora più restrittivi. E non basterà escludere dalla classe dei poveri tutti coloro che pagano imposte dirette allo Stato, ma anche quelli che pagano semplicemente tasse locali, pure dirette, o a queste assimilate, come a dire tassa di famiglia o fuocatico, di esercizio e rivendita, sulle vetture e domestici e simili.

E se in qualche comune non fossero attivate tasse speciali, o non tutte quelle consentite dalla legge, se ne ammetterà per finzione l'esistenza, in base ai limiti stabiliti dai regolamenti provinciali e alle condizioni economiche del luogo.

È poi da far osservare ai signori sindaci ed alle Congregazioni di carità che ogni larghezza in questo esame, in questo giudizio, tornerrebbe a danno dei veri poveri e degli indigenti.

Ancora più difficile riesce il trovare una sicura linea di confine tra queste due ultime classi; nè forse lo si può che mediante una definizione generica.

E povero colui che del proprio lavoro trae quanto basta per man-

tenere poveramente, ma pur mantenere sè e la propria famiglia; è indigente chi, per impotenza o per altre cause non provenienti da colpa, non guadagna lo stretto necessario per vivere.

All'uno è dovuta l'assistenza sociale che *previene* il bisogno mediante l'istruzione, il lavoro, la mutua associazione; all'altro la beneficenza sovvenitrice. E quanto maggiormente le Opere pie estenderanno l'azione preventiva, tanto meno saranno chiamate ad apprestare materiali soccorsi.

Dei mendicanti non è a dire parola, trattandosi soltanto di coloro che hanno ottenuto regolare licenza, a norma della legge 25 marzo 1865 sulla pubblica sicurezza.

È inutile poi avvertire che queste notizie statistiche sulle classi meno agiate si devono porgere dalle Congregazioni di carità, d'accordo coi sindaci dei rispettivi comuni.

I modelli dal n° I al IV contengono i quesiti sull'amministrazione patrimoniale. E per amore di semplicità, per rendere più facile ai prefetti il lavoro e minori le spese di pubblicazione si resero uniformi per tutte le Opere pie indistintamente.

Così occorrerà predisporre sin d'ora la stampa in un numero uguale a quello delle Opere pie (oltre le Congregazioni di carità) esistenti nella provincia; ed anche alquanto maggiore, nel dubbio che vi abbiano nuovi enti sfuggiti, fin qui, all'osservanza della legge e alla vigilanza del Governo.

Il valore dei fondi rustici (modello I) si desumerà, anzitutto, da regolari perizie o dal prezzo d'acquisto, se queste o le prime sono di data abbastanza recente, purchè non anteriore al 1° gennaio 1860.

In mancanza di regolare perizia si trarrà il valore dei fondi rustici:

a) Dalla rendita catastale o censuaria, capitalizzata al 100 per 4 senza alcuna deduzione di spesa;

b) Dal centuplo dell'imposta principale esclusi i decimi di guerra;

c) Dal prezzo di affitto, sulla media del quinquennio 1869-1873, capitalizzato al 100 per 5;

d) Dalla rendita avuta nello stesso periodo, se i fondi vennero condotti in economia od a colonia parziaria, pure calcolata al 100 per 5; o dalla media generale del quinquennio, se in parte i fondi stessi furono dati in affitto e in parte tenuti in altro modo.

Nel caso preveduto alla lettera *c* si dedurrà la spesa per imposte e sovrimposte che gravano i fondi; e nel caso di cui alla lettera *d* anche le spese di coltivazione (o di campagna) strettamente tali.

La media risultante di tutti questi coefficienti, o dai tre ultimi

soltanto, ove mancasse, come manca in alcune provincie, la indicazione della rendita censuaria (lettera *a*), servirà a determinare il valore dei fondi rustici.

Per i fabbricati (v. col. 7) si darà il valore corrispondente alla imposta principale dell'anno 1873, moltiplicata per 140, senza deduzioni, perchè già fatte nel computo della rendita imponibile; mentre dovrà rimanere senza risposta la colonna 6 del modello, avendo le opere pie limosiniere per fine il soccorso a domicilio, non il *ricovero*.

L'indirizzo poco felice dato alla beneficenza pubblica in Italia mi lascia nel dubbio se vi siano istituzioni dirette a somministrare lavoro ai poveri, sempre a domicilio. In caso affermativo, si daranno le notizie occorrenti alle colonne 21 del modello n° 1 e 18 a 22 del modello n° IV, togliendovi le parole *ricoverati*, le quali si riferiscono al lavoro negli stabilimenti.

Del pari se qualche opera pia avesse per fine il mutuo soccorso, si dovranno aggiungere due colonne al modello n. 11, l'una colla denominazione: « Tassa di ammissione, » l'altra « Contributo ordinario dei soci, » sopprimendo, invece, le colonne 11 e 20 che non riguardano le istituzioni limosiniere.

Il modello *A* riassume nel loro complesso, ma secondo i diversi scopi, le spese sostenute durante l'anno 1873.

Così le Congregazioni di carità e le Opere pie che ad un tempo conferiscono doti e sussidi per la istruzione, limosine ai sani ed agli infermi, dovranno inscrivere le somme parziali alle colonne 1, 3, 7, 8, mentre la colonna 20 conterrà la spesa totale. Si avrà poi cura di notare se i soccorsi agli infermi sono distribuiti per obbligo di fondazione o per semplice concessione ammessa dagli statuti e dalla consuetudine. Nel primo caso, la spesa si iscriverà appunto alla colonna 3, come si è detto; nel secondo, alla colonna 2.

E per tal modo, abbiano le Opere pie uno o più scopi, ci sarà dato vedere partitamente quali siano le varie forme che assume la beneficenza a domicilio, quale la spesa per ciascuna forma, ed istituire studi e confronti utilissimi per avviarci ad un novello indirizzo.

Gli altri prospetti contengono la esposizione del *modo* con cui la beneficenza viene distribuita, e non hanno bisogno di schiarimenti.

È da avvertire però che il formato e le colonne di tutti questi prospetti dovranno avere molto maggiore estensione, in guisa da poter contenere facilmente cifre a più numeri. E così pure dovrà lasciarsi il maggior spazio possibile per la colonna — *osservazioni* — nella quale si raccoglieranno tutte le notizie che non possono darsi in numeri, ma che servono però a spiegarli.

Questo lavoro della inchiesta, sebbene gravissimo per il numero straordinario degli enti (8325 Congregazioni di carità, 13 a 14,000 Opere pie con bilanci separati, senza tener conto degli oneri di beneficenza) può essere condotto a termine in brevissimo tempo. Poichè, ove si eccettuino gli antichi luoghi pii elemosinieri di alcune provincie dell'Alta Italia, che hanno patrimonio veramente cospicuo, la media generale non eccede le lire 30,000 con una rendita corrispondente; mentre vi sono, e in gran numero, opere pie autonome la cui rendita annua ascende appena a 100, a 50 e persino a 20 lire.

I signori prefetti pertanto assegneranno, come termine di rigore per la restituzione degli stampati con le notizie che si richiedono, il mese di gennaio. E di mano in mano che queste giungeranno, se ne farà verificare la esattezza mediante confronto coi rendiconti che dovranno esservi uniti per copia semplice, senza allegati, a disposizione del Ministero.

Laddove poi il rendiconto per l'esercizio 1873 non fosse ancora stato presentato, si procederà alle opportune verificazioni negli uffici stessi delle Opere pie a mezzo dei funzionari delle prefetture, sottoprefetture o commissariati distrettuali, nei luoghi di loro residenza, e col mezzo di segretari o altri delegati municipali negli altri comuni. Nella quale occasione si potrà ordinare a norma di quanto viene prescritto nell'altra circolare odierna, n° 4, la compilazione di tutti i conti arretrati sino al 31 dicembre 1873.

Queste formalità non occorrono naturalmente per gli oneri di beneficenza, per i quali basteranno le dichiarazioni emesse nel solo modulo A. Che se i corpi morali o i privati, i quali ne hanno obbligo si rifiutassero di porgere informazioni, vi potranno supplire i sindaci e i presidenti delle Congregazioni di carità.

Non appena saranno avviati i lavori, mi farò premura di trasmettere ai signori prefetti alcuni modelli riassuntivi per comuni e per provincia, con cui dovranno accompagnarsi al Ministero le risposte ed i rendiconti di ciascuna amministrazione. Frattanto ricordo nuovamente doversi tenere distinte affatto le risposte delle Congregazioni di carità, come amministratrici di beni e di rendite *genericamente* destinate a sollievo dei poveri, da quelle delle Opere pie costituenti un corpo morale a sè, comunque amministrate dalle Congregazioni stesse; e le une e le altre poi dagli oneri di beneficenza.

Ed ora un'ultima avvertenza.

Come ho invitato i signori prefetti a far verificare le risposte e le cifre date dalle amministrazioni di beneficenza, così mi riservo di esaminare rigorosamente l'operato degli uffici di prefettura, dai quali attendo lavori molto più esatti e precisi che non fossero i rapporti

annuali precedentemente in uso, e dei quali ora viene a cessare l'obbligo e il bisogno.

Epperziò, disposto a tener nota dei migliori lavori che mi verranno presentati, non esiterò a prendere severe misure ove dovessi rilevare inesattezze e negligenza.

A tal uopo prego i signori prefetti a farmi conoscere tosto, e a titolo di ricevimento della presente, il nome dei funzionari che saranno particolarmente incaricati di dirigere ed eseguire l'inchiesta.

Il Ministro
CANTELLI.

B) Amministrazione.

AI SIGNORI PREFETTI DEL REGNO.

Roma, 12 dicembre 1875.

Sono note ai signori prefetti e alle Deputazioni provinciali le irregolarità che si lamentano con qualche frequenza, nell'amministrazione delle Opere pie, così per insufficiente sorveglianza, come per difetto di norme sicure di contabilità che valgano a prevenirle. Le quali irregolarità, se vengono il più delle volte scoperte e punite, riescono pur sempre di offesa alla pubblica morale e di danno sensibile al patrimonio dei poveri.

Veramente, l'articolo 67 del regolamento approvato con regio decreto 27 novembre 1862 aveva accennato all'emanazione di un altro regolamento generale ed uniforme sulla contabilità delle Opere pie.

Ma, oltre che a questo non si è ancora provveduto, sembra cosa troppo difficile, nè utile forse, il regolare con identiche norme amministrative tutte le Opere pie indistintamente le quali esercitano la loro azione con tanta varietà di forma e di mezzi.

L'inchiesta, che si è iniziata colla circolare A), tende appunto a riordinare l'amministrazione delle Opere pie per gruppi, secondo il fine che si propongono, mediante speciali regolamenti da approvarsi con regio decreto, a mente dell'articolo 37 della legge 3 agosto 1862.

Però, non potendosi raggiungere questo scopo in un termine così breve, come sarebbe a desiderare, credo utile provvedere fin d'ora, con efficaci temperamenti, alla tutela degli interessi morali e materiali delle Opere pie. E valendomi all'uopo delle facoltà che indubbiamente mi concede l'articolo 20 della legge, prego i signori prefetti e le onorevoli Deputazioni provinciali a osservare e fare osservare dalle

Opere pie, nei limiti delle competenze rispettive, le seguenti disposizioni:

1° Gli amministratori delle Opere pie dovranno far tenere entro il mese di ottobre di ogni anno (e per il corrente, nel più breve termine che i signori prefetti crederanno di assegnare) al sindaco del proprio comune copia del bilancio preventivo per il futuro esercizio, colla prova della seguita pubblicazione.

Il ritardo frapposto renderà gli amministratori responsabili delle spese che si dovessero sostenere per il pagamento di indennità ai commissari incaricati di compilare e pubblicare d'ufficio il bilancio, come si prescrive colla circolare n° 4.

2° Il sindaco trasmetterà alla prefettura, nelle vie gerarchiche, i bilanci ad esso pervenuti e la nota delle Opere pie che ancora non li avessero compilati e pubblicati.

E siccome spetta al Ministero, giusta la costante giurisprudenza adottata anche dal Consiglio di Stato, annullare gli atti e le deliberazioni delle Opere pie (tra cui indubbiamente i bilanci) contrari alle leggi, alle fondazioni ed ai rispettivi statuti, così i signori sindaci dovranno esaminare attentamente se nei bilanci medesimi queste leggi o statuti siansi osservati, denunciando nell'interesse generale del comune, e dei poveri in particolare, quelle irregolarità che a loro sembrassero meritevoli di nota. I signori prefetti poi si faranno premura di provocare in questo caso dal Ministero le occorrenti disposizioni.

3° Pubblicato e reso definitivo il bilancio, gli amministratori dell'Opera pia, o la prefettura quando sia stato compilato d'ufficio, dovranno consegnarne copia conforme, con tutti gli allegati al tesoriere.

4° Tutte le nuove entrate, le maggiori spese e le variazioni da capitolo a capitolo che occorressero dopo la pubblicazione del bilancio dovranno essere ammesse mediante regolare deliberazione, da assoggettarsi a tutte le formalità richieste sotto i numeri 1, 2 e 3 della presente.

Come ben si comprende, l'osservanza di queste formalità è indispensabile, se non si vuol rendere illusorio colle frequenti arbitrarie variazioni il primitivo bilancio.

5° I trasporti di somme da articolo ad articolo di uno stesso capitolo, quantunque facoltativi, dovranno essere di volta in volta approvati con regolare deliberazione da notificarsi poi all'ufficio di ragioneria ed al tesoriere dell'Opera pia.

6° Tutte le spese che non sono di carattere fisso e continuativo, o non provengono da regolari contratti debitamente approvati, quan-

tunque prevedute in bilancio, dovranno essere deliberate dall'amministrazione.

Tuttavia potrà ritenersi a disposizione del capo dell'amministrazione un piccolo fondo sulle casuali che non ecceda il quinto della somma stanziata: esaurito il qual fondo, ed approvata l'erogazione in base alla contabilità ed alle quietanze presentate, ne verrà consentita la rinnovazione.

7° Prima di deliberare il pagamento di una spesa e l'emissione del relativo mandato, dovrà verificarsi la causa legale e la giustificazione della spesa stessa, ne sarà liquidato il conto e fatta la giusta imputazione all'apposito capitolo ed articolo da citarsi nel mandato stesso.

8° Per regolarità di amministrazione dovranno tenersi dall'ufficio di ragioneria, o in mancanza di questo, dal segretario od impiegato qualsiasi che ne esercita le funzioni, oppure, se per la tenuità delle rendite non vi fosse alcun impiegato, dal capo dell'amministrazione stessa possibilmente col metodo della scrittura doppia, un libro *giornale* ed uno *mastro*, nonchè tutti gli altri registri ausiliari che sono necessari per tenere in evidenza i risultati dei conti delle riscossioni e delle spese dell'esercizio.

Nei medesimi registri si terranno pure annotate le variazioni che si verificano nel patrimonio mobile ed immobile dell'Opera pia.

9° Tutti i mandati emessi nelle forme di cui al n° 7 verranno *registrati* all'ufficio di ragioneria e *visti* dal ragioniere; il quale, ove manchi la deliberazione relativa, la giustificazione della spesa, la liquidazione dei conti, o non ne sia fatta la imputazione all'apposito capitolo ed articolo del bilancio (salvo il disposto dai numeri 4 e 5 della presente) dovrà rifiutare il suo *visto*.

Che se l'amministrazione ordinerà con formale deliberazione, che un mandato irregolare debba registrarsi ed ammettersi a pagamento, il ragioniere vi apporrà il — *visto con riserva* — e ne farà constare sui propri registri.

In questo caso gli amministratori delle Opere pie saranno personalmente responsabili delle somme pagate ogni qualvolta la Deputazione provinciale, nella approvazione dei conti, non riconosca la legalità della spesa.

10. Per le Opere pie che non hanno ragionieri o contabili il servizio sarà fatto dal segretario, al quale saranno applicabili le disposizioni dell'articolo precedente.

Che se mancasse anche il segretario od un altro impiegato qualsiasi con ufficio corrispondente, i documenti giustificativi, di cui al n° 7, dovranno essere uniti al mandato e consegnati con questo al tesoriere.

11. Tutti i mandati inoltre dovranno portare un numero progressivo, l'indicazione della somma stanziata nel relativo capitolo ed articolo del bilancio, della somma spesa nel corso dell'anno e di quella disponibile, il nome della persona a cui favore è emesso, la somma dovuta, e finalmente la firma del presidente o di chi ne fa le veci, o di un altro membro, quando l'amministrazione non sia individuale.

I mandati di rimborso al tesoriere sono vietati.

12. I tesoriere dovranno rifiutarsi ad estinguere i mandati irregolari, in particolar modo poi se mancanti del visto del ragioniere, o dei documenti giustificativi nel caso preveduto alla seconda parte del n° 10 della firma dell'uno o dell'altro dei membri dell'amministrazione, o di entrambi, e quando siano fuori degli stanziamenti del bilancio.

Che se ad una visita di cassa, o alla approvazione dei conti per parte della Deputazione provinciale si rinvenissero mandati irregolari, questi non si riconosceranno come carte contabili, e il tesoriere sarà obbligato a rimborsarne immediatamente l'importo, salvo il diritto di regresso che gli possa competere verso gli amministratori.

13. Tutte le Opere pie che hanno rendite di qualche importanza o valori patrimoniali mobiliari dovranno tenere due casse, una corrente per il tesoriere, l'altra di riserva per la custodia dei valori e delle somme che eccedono l'importo della cauzione prestata.

La cassa di riserva dovrà avere due serrature a congegni differenti, tre quando i valori da custodirsi siano considerevoli. Una delle chiavi sarà tenuta dal presidente dell'amministrazione, una dal tesoriere e la terza dal ragioniere o da chi ne fa le veci.

E qui giova ricordare agli amministratori la personale responsabilità nella quale possono incorrere lasciando nelle mani del tesoriere somme superiori all'importo della cauzione.

14. Nella cassa di riserva si tiene rinchiuso il relativo registro di entrata e di uscita, un esemplare del quale dovrà tenersi da ciascuna delle persone che custodisce le chiavi della cassa.

Ogni introduzione ed estrazione di valori deve eseguirsi coll'intervento di chi tiene le chiavi della cassa, allibrarsi in tutti gli esemplari del registro, specificamente per ciascuna specie di monete o di valori e convalidarsi colla sottoscrizione degli intervenuti.

15. I tesoriere dovranno tenere almeno due registri; uno corrente (giornale) e l'altro contabile (mastro) colla indicazione dei capitoli ed articoli del bilancio a cui le somme esatte o pagate si riferiscono ed in piena corrispondenza coi registri della ragioneria.

16. I tesoriere delle Opere pie devono presentare giornalmente all'amministrazione una nota descrittiva (situazione di cassa) in doppio esemplare, delle somme ricevute e dei pagamenti effettuati, colla

dimostrazione dei valori esistenti nella cassa corrente ed in quella di riserva.

S'intende poi che ove i tesoriere non siano obbligati a prestare servizio permanente, la situazione di cassa si presenterà per quel giorno o quei giorni della settimana in cui tengono aperto l'ufficio.

Uguale nota descrittiva, o situazione di cassa, si dovrà presentare entro il primo giorno di ogni mese per il movimento di entrata e di uscita relativo al mese precedente.

17. Ove le contabilità giornaliera o mensili presentate dal tesoriere non corrispondano esattamente alle risultanze offerte dai registri della ragioneria, l'amministrazione dovrà procedere tosto ad una visita straordinaria di cassa.

Del pari sarà in obbligo l'amministrazione di procedere ad una visita generale di cassa e dei registri del tesoriere:

a) al chiudersi dell'esercizio, cioè al 31 marzo di ogni anno, giusta il disposto dell'articolo 21 del regolamento 27 novembre 1862;

b) alla scadenza del 1° semestre del nuovo esercizio, cioè al 30 giugno pure di ogni anno.

Di ogni visita ordinaria e straordinaria di cassa dovrà redigersi processo verbale in tre esemplari, uno dei quali sarà consegnato al tesoriere, uno verrà ritirato dall'amministrazione ed il terzo finalmente dovrà trasmettersi entro le 24 ore al sindaco del comune, e da questi, nelle vie gerarchiche, al prefetto della provincia.

18. Quando il tesoriere non presenti i propri rendiconti nel termine stabilito dall'articolo 22 del regolamento 27 novembre 1862, l'amministrazione dovrà sollecitarlo assegnandogli un nuovo termine perentorio non maggiore di giorni 15, trascorso il quale ne ordinerà la compilazione d'ufficio a tutte spese del tesoriere medesimo.

19. Al conto materiale del tesoriere dovrà unirsi:

a) il conto generale di cassa dal 1° gennaio al 31 dicembre;

b) lo stato patrimoniale attivo e passivo al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il conto, colla indicazione delle variazioni seguite nell'anno, e lo stato patrimoniale al finire di questo.

20. Ogni conto, poi, deve dimostrare distintamente per titoli, capitoli ed articoli:

A — per le entrate:

1° Le somme prevedute in bilancio od aggiuntevi con regolari deliberazioni pubblicate a norma dell'articolo 1 del regolamento 27 novembre 1862 e di quanto si prescrive ai numeri 4 e 5 della presente;

2° Le somme riscosse;

3° Le differenze in più od in meno;

4° Le somme da riscuotere (residui attivi), con un particolareggiato elenco dei debitori dell'Opera pia, e colla giustificazione dei motivi per cui non potè effettuarsi la riscossione;

B — per le spese:

a) Le somme stanziare in bilancio ed aggiuntevi regolarmente;

b) Le somme trasportate o sottratte da capitoli del bilancio, e da articoli ad articoli di un medesimo capitolo secondo le norme prescritte;

c) Le somme pagate;

d) Le somme pagate (residui passivi), collo elenco dei creditori dell'Opera pia.

21. L'amministrazione dovrà trasmettere al prefetto, in via gerarchica, entro il termine prescritto dall'articolo 26 del citato regolamento 27 novembre 1862, il rendiconto del tesoriere; e, non più tardi del mese di agosto, quando questo rendiconto siasi dovuto far compilare di ufficio a norma di quanto si è prescritto al n° 18.

In caso di ritardo, gli amministratori saranno personalmente responsabili delle spese che si dovessero sostenere per l'invio di appositi incaricati da parte della prefettura, salvo l'applicabilità degli articoli 6 e 21 della legge 3 agosto 1862, cioè la dichiarazione di decadenza, in caso di rielezione, degli amministratori medesimi, o lo scioglimento dell'intera amministrazione.

22. Il rendiconto del tesoriere dovrà essere accompagnato da una estesa relazione sull'andamento dei vari servizi (articolo 28 del regolamento) e dai modelli tutti dell'inchiesta che, adottati permanentemente, serviranno a dare una esatta dimostrazione delle condizioni della Opera pia.

La esatta osservanza di queste norme varrà, non ne dubito, a prevenire molti di quegli abusi che sono entrati nelle amministrazioni di pubblica beneficenza, e che, lasciando talvolta tracce profonde, commossero vivamente la pubblica opinione.

Laonde prego i signori prefetti a voler dare la maggior diffusione possibile alla presente, che dovrà essere pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della prefettura e comunicata alle Deputazioni provinciali, ai sindaci, agli amministratori delle Opere pie e personalmente ai tesoriери di queste, per la responsabilità, legittima del resto, a cui vengono richiamati.

Il ministro
CANTELLI.

C) Istituzioni limosiniere.

AI SIGNORI PREFETTI DELLE PROVINCE TOSCANE.

Roma, 12 dicembre 1875.

Le notizie sulla condizione delle Opere pie, richieste con circolare n° 1, di pari data, devono essere completate coll'aggiungervi un quarto gruppo o volume per le confraternite o compagnie di misericordia, che sono ora governate dalla legge 3 agosto 1862.

Siccome tali istituzioni hanno per indole propria di fondazione il doppio scopo della beneficenza limosiniera, sia pure tra i soli aggregati, e del culto, così rispetto ad esse si dovranno fornire le indicazioni contenute nei modelli II-IV, e le notizie speciali giusta il modello che si unisce alla presente.

È da avvertire però che le spese di culto essendo, come si disse, uno degli scopi della istituzione e non un semplice onere patrimoniale, dovranno esporsi dettagliatamente nell'accluso modello e sopprimersi, invece, alla colonna 5 (*passivo*) del modello n° I ed alle colonne 2 e 3 del modello n° III.

Gradirò un cenno di ricevuta anche della presente.

Il ministro

G. CANTELLI.

D) Istituzioni limosiniere.

AI SIGNORI PREFETTI DELLE PROVINCE MEBIDIONALI.

Roma, 12 dicembre 1875.

Le notizie sulla condizione delle Opere pie, richieste con circolare n° 1, di pari data, devono essere completate coll'aggiungervi un quarto gruppo o volume per le confraternite, congreghe, eremi, cappelle ed altri luoghi pii laicali, che in coteste provincie dipendevano dai cessati Consigli degli ospizi o direttamente dal Ministero dell'interno, e sono ora governate dalla legge 3 agosto 1862.

Siccome tali istituzioni hanno per indole propria di fondazione il doppio scopo della beneficenza limosiniera, sia pure tra i soli aggregati, e del culto, così rispetto ad esse si dovranno fornire le indicazioni con-

tenute nei modelli II-IV, e le notizie speciali giusta il modello che si unisce alla presente.

È da avvertire però che le spese di culto essendo, come si disse, uno degli scopi della istituzione e non un semplice onere patrimoniale, dovranno esporsi dettagliatamente nell'accluso modello e sopprimersi invece alla colonna 5 (*passivo*) del modello n° I, ed alle colonne 2 e 3 del modello n° III.

Gradirò un cenno di ricevuta anche della presente.

Il ministro

Firmato: CANTELLI.

E) Tutela.

AI SIGNORI PREFETTI DEL REGNO.

Roma, 12 dicembre 1875.

Il ripetersi di taluni inconvenienti nell'amministrazione delle Opere pie aveva fatto sorgere il dubbio che la legge del 3 agosto 1862 non valesse a tutelarne efficacemente gli interessi morali e materiali.

Ma ciò non è veramente. Ed io credo anzi che essa, quando venga nel suo vero spirito interpretata e fedelmente eseguita, sia tra le migliori della nostra legislazione.

Infatti, la responsabilità grandissima degli amministratori, non inferiore certamente alla libertà di cui godono; la loro emanazione dai corpi elettivi locali, quando altrimenti non dispongano le fondazioni che, del resto, sono suscettibili di riforma; il diritto di sorveglianza concesso ai comuni; la tutela delle deputazioni provinciali, e, finalmente, la suprema vigilanza del Governo il quale ha facoltà di revocare tutte le deliberazioni contrarie alle leggi, agli statuti e regolamenti (articolo 20), di sciogliere le amministrazioni (articolo 21) e pronunciare la decadenza dei membri che le compongono (articolo 6), sono tali disposizioni da prevenire ogni abuso, non solo, ma da assicurare alle Opere pie una prospera esistenza.

Se inconvenienti si ebbero talvolta a lamentare, egli è che queste savie disposizioni della legge non vennero sempre e rigorosamente osservate.

Laonde, richiamando al fedele adempimento dei propri doveri, allo stretto esercizio dei propri diritti tutte le rappresentanze che esercitano una qualche azione nell'ordinamento delle Opere pie, io spero di poter

dare a queste un efficace indirizzo, di poterne rivolgere i redditi cospicui a maggior profitto delle classi bisognose.

Colla presente circolare trovo opportuno di fermare l'attenzione dei signori prefetti sul diritto di tutela che la legge del 3 agosto concede alle deputazioni provinciali, diritto che non venne forse esattamente compreso, nè uniformemente esercitato in tutte le provincie del regno.

Così ho dovuto notare che talora le Deputazioni provinciali, applicando troppo largamente il mandato ricevuto dalla legge, si occupano di affari estranei alla sfera delle loro attribuzioni.

Alcune, ad esempio, preudono ingerenza negli atti che riguardano la nomina degli amministratori e degli impiegati delle Opere pie; il loro collocamento a riposo od in aspettativa; la concessione di pensioni, di assegni o gratificazioni: — si occupano delle regolarità dei bilanci preventivi, senza il verificarsi della condizione preveduta al n° 2 dell'articolo 15: — pronunciano sopra domande di autorizzazione a stare in giudizio, anche per semplici questioni relative alla riscossione delle entrate: — intervengono, insomma, in quasi tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Altre provvedono direttamente sopra deliberazioni impugnate di irregolarità per violazione di legge degli statuti e regolamenti speciali; approvano od annullano atti d'appalto mediante asta pubblica; ordinano ispezioni agli uffici delle Opere pie, ecc. — sostituendosi a quella azione che l'articolo 20 ha riserbata al Governo centrale. — Ed altre finalmente si sono costituite *in ufficio direttivo* detto di *tutela delle opere pie*; trattano col mezzo dei propri impiegati e custodiscono negli archivi della provincia gli affari relativi al servizio di esse; corrispondono direttamente colle amministrazioni e colle autorità pubbliche, come se esercitassero una autorità esecutiva, piuttosto che deliberante, e il prefetto (che si firma in qualità di presidente) fosse un semplice mandatario.

Se questi fatti dimostrano quanto e quale sia lo zelo e l'interesse delle Deputazioni provinciali per il migliore servizio delle Opere pie, riescono però indubbiamente a un risultato diverso da quello che le Deputazioni stesse si propongono. — Poichè l'ingerenza eccessiva ha per effetto di coprire la responsabilità degli amministratori; di far meno sentire ai prefetti il diritto e il dovere della loro vigilanza, tanto più efficace dacechè si esercita permanentemente e non ad intervalli, nella sola occasione, cioè, in cui le Deputazioni provinciali tengono adunanza, e di scemare infine il prestigio che a queste è giustamente dovuto, quando occorra di revocarne i provvedimenti, come si è verificato in questi ultimi tempi con qualche frequenza.

Oltre di ciò poi avviene che l'ingerenza delle Deputazioni provinciali nell'ordinamento delle Opere pie perde in efficacia quanto più

acquista in estensione. Cosicchè per tener dietro ad affari di poco momento, e forse senza tutta quella competenza che deriva dalla legge, si abbandona molte volte il campo principale entro cui deve svolgersi la azione dell'autorità tutelare.

Ed infatti, al principio del corrente anno, giacevano presso le Deputazioni provinciali 17319 rendiconti da approvarsi, mentre altri 27923 dovevano ancora essere inviati dagli amministratori delle Opere pie. I quali, richiamati all'adempimento dei loro doveri, trovano una facile scusa nel ritardo frapposto alla approvazione dei rendiconti relativi ad esercizi anteriori, senza la cui guida non si possono allestire regolarmente i nuovi.

Inoltre, si comprenderà di leggieri quale efficacia possono avere le osservazioni ed i richiami dell'autorità tutelare intorno a contabilità che risalgono a quindici o venti anni addietro, e in che si risolva la responsabilità degli amministratori.

Preoccupato di ciò, e nell'intendimento che la legge sia rigorosamente osservata, io desidero che le Deputazioni provinciali non si allontanino, nell'esercizio delle loro attribuzioni, dai limiti segnati agli articoli 13, 15 e 17 della legge 3 agosto 1862, i quali determinano tassativamente le attribuzioni deliberative di esse, mentre gli articoli 4, 21 e 24 e qualche altra disposizione di leggi e regolamenti speciali ne segnano le consultive.

Certo che i signori prefetti possono chiedere il parere delle Deputazioni provinciali a termini dell'articolo 190, n° 14, della legge 20 marzo 1865 (allegato A) ogniqualvolta lo credono conveniente; ma è necessario che di questa facoltà usino con molta parsimonia, e allora soltanto che si tratti degli statuti organici delle Opere pie di qualche importanza, o di questioni riguardanti interessi di più comuni della provincia.

Nel dettare queste istruzioni, io non sono mosso certamente da sentimenti poco favorevoli verso le Deputazioni provinciali, benemerite del Governo e del paese per l'opera solerte e intelligentissima che prestano a vantaggio della pubblica amministrazione. Ma intendo anzi fare in modo che la molteplicità di lavori non sempre necessari, nè entro gli stretti limiti delle loro attribuzioni, non valga a distrarle, come forse avvenne, dal principale mandato ricevuto dalla legge; di vegliare, cioè, alla conservazione del patrimonio delle opere pie e alla distribuzione delle rendite secondo la volontà dei fondatori e i bisogni sociali.

I risultati statistici della inchiesta che viene ora ordinata, mentre goveranno ad indicare i provvedimenti governativi da adottarsi per un migliore indirizzo della pubblica beneficenza, apriranno un

campo nuovo e larghissimo all'esercizio del diritto di tutela confidato alle Deputazioni provinciali.

Così dalle notizie che verranno offerte sul valore dei fondi rustici, in rapporto colle rendite e colle spese di conduzione (modelli I, II, colonne 1 a 4 e modello IV, colonne 1 a 8) sarà facile di verificare se questi fondi arrechino un profitto corrispondente. E spetterà, allora, alle Deputazioni provinciali di invitare gli amministratori ad attenersi al sistema più economico e più sicuro di conduzione, e di costringerveli, occorrendo, in appoggio al disposto dall'articolo 13 della legge: come spetterà ad esse di esaminare se lo stesso articolo 13 sia stato osservato nei contratti di pigione dei fabbricati urbani, mentre io ho luogo a dubitarne con fondamento.

Così, relativamente all'impiego dei capitali, qualora risulti essersi stipulati dei mutui attivi sopra semplici chirografi o scritture private, o fatto acquisto di valori industriali mobiliari o di prestiti a premi infruttiferi (modello n° I, colonne 8, 9, 15, 16, 17), senza l'autorizzazione delle Deputazioni provinciali, queste ne potranno ordinare la conversione in rendita sul Debito pubblico, dichiarando in pari tempo gli amministratori responsabili personalmente delle perdite a cui le Opere pie dovessero andare soggette.

Per gli stessi titoli di rendita sul Debito pubblico dello Stato si trascura molte volte la iscrizione a nome delle Opere pie a cui appartengono, o la prenotazione a loro favore se depositati a garanzia della gestione dei tesorieri e dei contabili. Quindi ove una tale irregolarità venga a rendersi manifesta (modello I, colonna 12), ed è più comune di quanto si possa credere, si inviteranno gli stessi amministratori a ripararvi entro breve termine, salvo sempre la responsabilità incontrata per fatto loro.

Si istituiranno confronti (colonne 15, 21 e 22) tra l'ammontare dei valori infruttiferi, dei residui attivi e del fondo di cassa e il patrimonio delle Opere pie per giudicare se stiano tra loro in equa ragione o non vi si nascondano, come è facile pur troppo, gravi ed antichi abusi.

Nè di minore vantaggio riuscirà un attento studio della parte passiva del patrimonio.

Si dovrà esaminare (colonne 1, 2 e 3) se i mutui furono legalmente autorizzati dalla Deputazione provinciale, se alcune passività infruttifere e soprattutto i residui passivi (colonne 8 e 9) non si risolvano in una vera diminuzione di patrimonio e via via.

Gli elementi che si trarranno dalla statistica gioveranno pure a rendere più semplice ed economica l'amministrazione col sopprimere, per quanto è possibile, gli oneri che gravano la proprietà e col ridurre il numero degli impiegati (modelli n° III e IV). Il primo intento si po-

trà raggiungere coll'affrancamento delle decime, dei censi, dei livelli, dei legati di culto ed altri canoni perpetui, il cui valore capitale supera i cento milioni di lire; ed il secondo col restringere gli impiegati al numero strettamente necessario e che dovrà essere, in ogni modo, minore dell'attuale, quando il patrimonio delle Opere pie venga depurato dalle rilevanti passività a cui ho accennato, e che si amministrano a totale profitto dei creditori.

Ma è nella distribuzione della beneficenza, nel modo con cui sono organizzati i servizi dei pubblici istituti che si verificano i maggiori inconvenienti; ed è qui, forse, dove meno si è spiegata l'azione riparatrice dell'autorità tutelare.

Come si distribuiscono, ad esempio, i venticinque milioni di rendita delle Opere pie limosiniere e delle Congregazioni di carità? Agli infermi od ai validi, alle donne o ai fanciulli? Agli indigenti o forse a chi non ne ha un vero bisogno? Io credo che queste domande semplicissime non siansi mai formulate all'atto dell'approvazione dei rendiconti, nè che il modo con cui questi vengono compilati si presti a dare chiare e categoriche risposte.

Ora, nella circolare n° 2 ho appunto prescritto che i modelli dell'inchiesta per tutte le istituzioni limosiniere si rendano permanenti (come si farà man mano per tutte le altre) e servano di corredo ai rendiconti annuali che devono essere presentati alla approvazione delle Deputazioni provinciali.

Le limosine, in alcuni casi, vengono distribuite fra determinate categorie di persone, a norma della volontà dei benefattori, e questa dovrà essere rispettata.

Ma nella maggior parte delle fondazioni si parla di infermi o di poveri in genere meritevoli di soccorso: e nei rispettivi statuti e regolamenti di amministrazione interna vengono determinate le categorie di persone a cui debbono conferirsi.

Ora, in tutti gli statuti delle Congregazioni di carità e delle altre Opere pie limosiniere, si comprendono gli orfani, gli infermi, i ciechi, gli storpi e via via, ma non i mentecatti e gli esposti.

Per quale ragione? Forse che i mentecatti non sono infermi, e gli esposti non sono bisognosi e meritevoli di soccorso quanto gli orfani ed i ciechi? Si risponderà che ad essi ha provveduto il legislatore rendendone obbligatorio il mantenimento a carico delle provincie e dei comuni; ma quest'obbligo, come oramai la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei tribunali ha stabilito, deve ritenersi sussidiario, non principale, e per il solo caso in cui non provvedano sufficientemente i fondi della beneficenza pubblica.

Ed io confido pienamente nello zelo e nella attività delle onore-

voli Deputazioni provinciali per venire dopo l'inchiesta, a una revisione generale degli statuti e regolamenti delle Congregazioni di carità e delle altre Opere pie limosiniere, nella piena fiducia di trovare un largo margine alle spese per gli esposti e i mentecatti, in sollievo dei bilanci dei comuni e delle provincie.

Dalle istituzioni limosiniere procedendo man mano l'inchiesta ai grandi istituti, agli ospedali, ai manicomi, agli ospizi di mendicizia, agli orfanotrofi e stabilimenti educativi, ai Monti di pietà e frumentari e così di seguito, si renderà ancora più grave ed importante il compito dell'autorità tutelare, col mezzo della quale e con uno studio comparato dei vari statuti e regolamenti interni, io intendo ridurre le spese di amministrazione e di personale ad eque proporzioni, nello scopo di allargare il campo della beneficenza.

Ma per ottenere tutti i risultati che io mi riprometto è indispensabile che siano approvati, entro brevissimo termine, non solo i rendiconti già pervenuti alle Deputazioni, ma anche quelli di cui sono in debito le amministrazioni e che, a norma di quanto dispongo colla circolare n° 4, devono essere prontamente richiamati od eseguiti d'ufficio. E tanto più è di mestieri che le Deputazioni si assoggettino a questo lavoro, dacchè ho fermo intendimento di applicare agli amministratori delle Opere pie, i quali si trovino in ritardo colla presentazione dei rendiconti, il disposto dell'articolo 6 della legge; di farne pronunciare, cioè, la decadenza.

Per ottenere più facile il compito dell'autorità tutelare, i signori prefetti costituiranno una specie di *ufficio di stralcio* per la revisione preliminare ed in linea contabile dei rendiconti delle Opere pie, destinandovi due o più impiegati, a norma dei bisogni e delle condizioni locali; persuaso che potranno farli coadiuvare, in questa circostanza particolare, da altri impiegati della provincia.

I rendiconti delle Opere pie, così riveduti, dovranno essere sottoposti alle deliberazioni definitive ed alle sagge osservazioni delle Deputazioni provinciali. Le quali, penetrate della importanza suprema del mandato ricevuto dalla legge nell'interesse della pubblica amministrazione e della responsabilità che ad esse incombe, tanto maggiore dacchè al Governo manca ogni mezzo per supplire alla loro azione, faranno a gara, non ne dubito, perchè tutti i rendiconti delle Opere pie, nuovi od antichi, siano con ogni sollecitudine approvati.

Prego i signori prefetti a comunicare copia della presente e di tutte le altre circolari in data d'oggi alle onorevoli Deputazioni provinciali, e a trasmettermi frattanto la nota degli impiegati da destinarsi esclusivamente, per qualche tempo, alla revisione dei conti delle Opere pie. Beninteso che questo servizio dovrà affidarsi, nelle provin-

cie meridionali, sotto la direzione di un funzionario della prefettura, agli impiegati dei cessati Consigli, il cui numero, fatte poche eccezioni, è veramente straordinario.

Il ministro
CANTELLI.

F) Vigilanza.

AI SIGNORI PREFETTI DEL REGNO.

Roma, 12 dicembre 1875.

Dalla attenta lettura delle istruzioni che precedono la presente, i signori prefetti si saranno formato un concetto preciso degli intendimenti del Ministero circa il migliore indirizzo da darsi alle Opere pie.

L'inchiesta già iniziata deve essere la base degli studi per un riordinamento generale delle Opere pie: le circolari intorno alla amministrazione e alla tutela, e questa che tratta della vigilanza, sono dirette ad assicurarne l'avvenire finanziario.

Per le notizie piuttosto incerte che venivano fornite dai signori prefetti nella solita relazione annuale, come dalle ispezioni eseguite in molti uffici di prefettura, ho dovuto convincermi che il servizio delle Opere pie non vi era sufficientemente ordinato. Cosicchè, presentandosi occasione di richiedere dati statistici o nozioni di fatto intorno a questo ramo importantissimo di pubblica amministrazione, i signori prefetti non erano in grado di corrispondervi, se non rivolgendosi alla loro volta alle stesse Opere pie, che non sempre potevano far conoscere il vero.

È pertanto di somma necessità che gli elementi di una assidua ed efficace vigilanza si traggano dagli stessi uffici che la devono esercitare, mediante un'esatta organizzazione dei vari servizi.

Sarà cura, perciò, dei signor prefetti:

1° Di adottare come registri *permanenti*, e separati per ciascuna forma di Opere pie, tutti i modelli dell'inchiesta di mano in mano che verranno distribuiti.

In ogni prefettura, quindi, vi dovrà essere il registro o volume delle Opere pie limosiniere, degli ospedali, degli orfanotrofi e via via.

Nello stato attivo e passivo (Mod. n° 1) si dovranno segnare di volta in volta le trasformazioni che nel corso dell'anno viene a subire il patrimonio delle Opere pie per eredità, acquisti, vendite e qualsiasi altro titolo, dietro approvazione delle autorità competenti. In tutti gli

altri modelli si noteranno le variazioni seguite nel movimento delle entrate e delle spese e le notizie particolareggiate intorno alla distribuzione della beneficenza, secondo il risultato definitivo dei rendiconti annuali debitamente approvati.

2° Di formare un esatto registro del personale componente le congregazioni di carità e le altre amministrazioni delle Opere pie, a guisa di quello già in uso per i Consigli comunali.

In questo registro, che a dir vero manca ancora in tutte le prefetture del regno ed è di assoluta necessità, dovranno indicarsi:

a) La sede, la denominazione e lo scopo dell'Opera pia;

b) La forma di amministrazione, cioè se individuale o collegiale (e in questo caso il numero delle persone che la compongono), a tempo od a vita;

c) L'origine dell'amministrazione stessa, se proveniente, cioè, dalla legge, dalle fondazioni, da consuetudini, o da atti dell'autorità sovrana;

d) Il prenome ed il nome dei componenti l'amministrazione, o l'ufficio di cui sono rivestiti, se in virtù di questo solamente esercitano il loro mandato; la data della elezione e della scadenza di ciascuno di essi, l'autorità, il corpo morale o la persona a cui compete la nomina.

3° Di avere parimenti in perfetto ordine un registro per il personale dei tesoriери delle Opere pie, da cui sia dato rilevare il prenome ed il nome di essi; il corpo morale o la persona a cui ne è affidata la nomina; la data e il modo secondo il quale è seguita, cioè se per elezione diretta, per concorso, od asta pubblica; la scadenza, l'importo e la forma della cauzione, colla data precisa delle iscrizioni od annotazioni prese sui pubblici libri.

4° Finalmente di compilare un altro registro nel quale si faccia constare della esecuzione delle principali operazioni obbligatorie; cioè la data dell'approvazione degli statuti e regolamenti di amministrazione e di servizio interno; della presentazione degli inventari e dei mutamenti avvenuti a forma dell'articolo 9 della legge; della pubblicazione e trasmissione dei bilanci preventivi e della loro consegna al tesoriere; della presentazione ed approvazione dei rendiconti annuali; la data e il risultato delle visite ordinarie di cassa prescritte al paragrafo 17, lettere a) b) della circolare n° 2.

Questi registri dovranno tenersi in ordine alfabetico di comuni, per l'intera provincia, senza riguardo a circoscrizioni di circondario o di distretto; e trasmettersi in copia al Ministero al quale dovranno inoltre farsi conoscere di volta in volta le variazioni che in essi venissero introdotte.

I registri segnati ai numeri 2, 3 e 4 devono essere predisposti entro

il primo trimestre dell'anno prossimo ; quelli di cui al n° 1, di mano in mano che si procederà nell'inchiesta, incominciando sin d'ora dalle istituzioni limosiniere.

Non altrimenti dovrà essere ordinato il servizio presso gli uffici di Sotto-Prefettura o di Distretto, ai quali i signori Prefetti vorranno impartire le necessarie istruzioni.

Per tal modo conoscendosi giorno per giorno, così, dal Governo centrale come dai suoi rappresentanti nelle provincie e nei circondari, la condizione morale e materiale delle Opere pie, si potrà mantenere quella vigilanza efficace che, sola, può assicurarne la prosperità.

Ed ora rimane a dire qual debba essere l'azione dei signori Prefetti nell'ordinamento delle Opere pie, sia per le facoltà che loro derivano dalla legge, sia come rappresentanti del Governo.

Nella libertà grandissima che è concessa alle pie amministrazioni, la maggiore garanzia di un regolare servizio si trova certamente nella esattezza dei bilanci e nella fedele esecuzione di essi, che si dimostra nei resoconti annuali. Ed è a questi che deve rivolgersi principalmente l'attenzione dei signori Prefetti.

Per quante cure siansi adoperate, per quante raccomandazioni siano state fatte, non si è mai potuto ottenere che si compilassero tutti i bilanci, che si presentassero ed approvassero i conti regolarmente.

Così, nel 1874, mancarono di bilancio 5038 Opere pie e, come accennai nella circolare n° 3, furono 27,923 i conti non presentati e 17,319 quelli non approvati dalle Deputazioni provinciali.

Questo stato di cose, che non si sarebbe tollerato certamente di fronte alle amministrazioni comunali, deve cessare anche per le Opere pie. Se il legislatore diede ad esse diritti e prerogative che ne assicurano lo svolgimento e la esistenza, impose anche degli obblighi, e spetta al Governo di curarne l'esecuzione a mezzo dei propri rappresentanti.

Faccio quindi appello al buon volere, alla energia ed alla responsabilità stessa dei signori Prefetti, affinchè per l'esercizio imminente, nè una Opera pia, nè una congregazione di carità, per i beni che queste amministrano a sensi dell'articolo 29 della legge, rimangano sprovvolute di bilancio.

Dovendo formare il registro di cui tenni parola al n° 4 della presente, i signori Prefetti si potranno in grado ben tosto di conoscere quali amministrazioni abbiano o no adempiuto a quest'obbligo. E, dopo avere assegnato un brevissimo termine, ne ordineranno la compilazione e la pubblicazione d'ufficio (vedi circolare n° 2 § 1) a mezzo degli impiegati di Prefettura, delle Sotto-Prefetture o dei Commissariati distrettuali, nei luoghi di loro residenza, e col mezzo dei segretari od altri incaricati comunali nei paesi ove non hanno sede gli uffici suddetti.

In ogni modo, potranno valersi anche dell'opera di persone estranee all'amministrazione pubblica e determinare le competenze che a queste si dovranno corrispondere, a titolo di anticipazione, dalle Opere pie, salvo a renderne obbligatorio il rimborso a carico degli amministratori, all'epoca in cui verrà sottoposto alla approvazione della Deputazione provinciale il rendiconto.

Nel comunicare, poi, ai tesorieri copia della circolare n° 2 e richiamarli all'osservanza della medesima nella parte che li riguarda, dovranno assicurarsi se, dopo la pubblicazione, il bilancio sia stato ad essi regolarmente consegnato con tutti gli allegati. Ed in caso negativo li inviteranno ad astenersi, sotto loro responsabilità, dalla esecuzione di qualsiasi richiesta delle amministrazioni, così per pagamenti, come per riscossione di rendite. Per tal modo i tesorieri non essendo semplici strumenti delle amministrazioni, ma rigidi custodi della legge nella parte che riguarda l'osservanza delle *forme*, si verrà a creare quel sistema di vicendevole controllo, che fu un desiderio sin qui, e gioverà indubbiamente a prevenire dall'una parte e dall'altra moltissimi abusi.

Appunto con questi intendimenti la legge all'articolo 11 stabilì che tutte le Opere pie le quali possiedono rendite fisse debbano avere un tesoriere con idonea cauzione. Però siamo lungi dal vederci avviare alla perfetta osservanza di questa disposizione; e nell'anno 1874 vi erano ancora 2226 Opere pie senza tesoriere, ed altre 5108 i cui tesoriere non avevano prestato cauzione. Queste cifre rappresentano il 36 per % sul numero totale delle Opere pie; ma come molte di queste sono rette da una sola amministrazione, sebbene con patrimonio e bilanci separati, così il rapporto testè accennato diventa ancora maggiore.

Anche una situazione sì anormale di cose deve cessare. O le Opere pie sono in grado di assoggettarsi alle disposizioni tutte della legge e questa si eseguisca; o non hanno elementi di vita in se stesse e si riuniscano ad altre, quando non si creda di riformare completamente lo scopo.

I signori Prefetti rivolgeranno tutto il loro studio a rimuovere l'inconveniente gravissimo che ora ho lamentato. E se nel corso del primo semestre dell'anno prossimo non verrà dato di ottenere la rigorosa applicazione dell'articolo 11 della legge, promuoveranno lo scioglimento delle amministrazioni reluttanti. Qualora poi il rifiuto provenga dalla esiguità delle rendite, per cui non sia possibile rinvenire un tesoriere il quale presti cauzione, sarà il caso di ritenere che l'Opera pia non ha ragione di esistere con propria autonomia e ne promuoveranno la riforma presso i Consigli comunali o provinciali a norma degli articoli 23 e 24.

Un altro breve termine si dovrà prefiggere agli amministratori per

la presentazione di tutti i rendiconti sino al 31 dicembre 1874, scaduto il qual termine si provvederà d'ufficio, colle norme poc'anzi suggerite per i bilanci.

Ma, come accennai sul finire della circolare n° 3, non è questo il solo provvedimento che intendo di adottare. L'articolo 6 della legge dichiara esplicitamente *non poter assumere l'ufficio di amministratori e doverne decadere quando lo avessero assunto, coloro i quali non abbiano reso il conto di una precedente amministrazione.*

Questa saggia disposizione deve essere applicata: ed i signori Prefetti, mentre vorranno prevenirne per norma gli amministratori, mi trasmetteranno entro la prima metà di aprile prossimo un elenco nominativo di tutti coloro che al 31 marzo si trovassero nella condizione preveduta dall' articolo suddetto, affinchè io possa pronunciare la decadenza.

Per l'avvenire, poi, i signori Prefetti dovranno attenersi strettamente alle disposizioni di legge e ai termini accennati al § 21 della circolare n° 2; e quando i consigli comunali e provinciali chiamino a far parte delle congregazioni di carità o di altre pie amministrazioni persone che non abbiano reso i conti di qualche esercizio, pronuncieranno l'annullamento delle relative deliberazioni, siccome contrarie alla legge. Che se la nomina spetta ad altri corpi morali o privati cittadini, a riguardo dei quali i Prefetti non abbiano giurisdizione, provocheranno dal Governo centrale i provvedimenti consentiti dall'articolo 20 della legge 3 agosto 1862.

Colla circolare che tratta della amministrazione delle Opere pie (§ 22) si è prescritto che i rendiconti annuali debbano essere accompagnati da notizie statistiche, conformemente ai modelli dell'inchiesta.

Questo obbligo decorrerà, s'intende, dal prossimo esercizio. Epperò i signori Prefetti vorranno prevenire sin d'ora tutte le Opere pie indistintamente che i loro registri dovranno essere tenuti in modo da poter rispondere, per quanto riguarda l'amministrazione patrimoniale, alle domande contenute nei modelli I, IV.

Le istituzioni limosiniere, poi, hanno già ampiamente tracciate le norme secondo le quali devono giustificare dinanzi all'autorità tutelare la distribuzione della beneficenza.

Il modello A contiene il riassunto della spesa, secondo i vari scopi che le Opere pie si propongono. Gli altri racchiudono notizie particolareggiate intorno alla età, al sesso, alle condizioni di salute e via via, la cui mercè soltanto sarà dato di esercitare efficacemente la tutela e la vigilanza.

Se i modelli che devono accompagnare i rendiconti annuali si limitano a chiedere delle cifre, i registri corrispondenti delle ammini-

strazioni devono essere *nominativi*. Deve risultare, cioè, il nome e prenome, l'età, il domicilio ecc, ecc., delle persone che ricevono il beneficio affinchè si possa comprovare, occorrendo, che esse avevano tutti i requisiti voluti dalla legge, dalle tavole di fondazione, dagli statuti, e regolamenti dell'Opera pia. E i mandati di pagamento devono pur essere *nominativi, individuali* e firmati dalla persona beneficata direttamente o indirettamente, e in caso di inabilità alla presenza di due testimoni.

Il sistema dei mandati cumulativi in favore degli amministratori, del tesoriere, del segretario o di altri impiegati dell'Opera pia, a rimborso di spese di beneficenza semplicemente asserite e fors'anco sostenute, ma non giustificate nè giustificabili, deve cessare. Ed appunto a questo scopo mira il divieto contenuto nel § 11 della circolare n° 2 testè citata.

Anche le altre Opere pie, nei rendiconti annuali, devono meglio che per il passato giustificare il modo con cui adempiono al fine dell'istituto; si deve poter conoscere, in tutti i particolari, se e come si vada impiegando il denaro dei poveri in opere di lusso, in spese eccessive per l'assistenza personale, il mantenimento o la cura dei ricoverati; se negli stabilimenti sanitari la permanenza più o meno lungo o la maggiore mortalità provengano da abusi, da condizioni igieniche speciali o dalla organizzazione del servizio; se negli stabilimenti in cui si ricovera, per qualsiasi titolo, la gioventù, si impartisca l'istruzione secondo i programmi e i principii a cui s'informa la nostra legislazione, e se questa gioventù medesima venga indirizzata alle arti e ai mestieri piuttosto che ad occupazioni agricole; se i Monti di pietà ed altri istituti che fanno ufficio di credito, quelli in particolare che ricevono depositi dal pubblico, porgano garanzie sufficienti per la sicurezza dei capitali a loro affidati, e così di seguito.

Da quanto ho esposto vedranno i signori Prefetti come sia indispensabile che le Deputazioni provinciali approvino con ogni sollecitudine tutti i rendiconti in ritardo, per essere in grado poi di prendere in esame quelli relativi all'esercizio 1875 che devono essere presentati nei termini stabiliti dall'articolo 26 del regolamento 27 novembre 1862.

Io calcolo perciò, con tutto fondamento, sulla influenza che esercitano i signori Prefetti presso le onorevoli Deputazioni provinciali per ritenere che entro il primo semestre del nuovo anno non vi debbano essere rendiconti in ritardo, nè per la presentazione, nè per l'approvazione.

E qui giova avvertire che la vigilanza del Governo e dei suoi rappresentanti non deve limitarsi all'amministrazione delle Opere pie, ma

estendersi anche alla tutela, nello scopo di dare a questa opportuno indirizzo e mantenere la conveniente uniformità di principii.

Richiamando le istruzioni impartite nella circolare n° 3, i signori Prefetti a cui pervengono direttamente gli affari che riguardano le Opere pie, dovranno anzitutto por mente se per legge debbano assoggettarsi alla Deputazione provinciale, o sia utile per la loro importanza speciale di sentirne il parere.

Nell'un caso e nell'altro cureranno che gli atti siano convenientemente istruiti, nello scopo di evitare deliberazioni sospensive, le quali riescono ad una inutile perdita di tempo, e di danno agli altri rami del pubblico servizio.

L'esecuzione delle deliberazioni delle Deputazioni provinciali spetta unicamente ai Prefetti come rappresentanti del Governo. Quindi, ove le credano conformi alla legge, provvederanno senz'altro in nome proprio, sebbene in appoggio alle deliberazioni stesse, omettendo la qualifica di *Presidente* che non possono adoperare se non quando si trovi collegialmente adunata la Deputazione.

In altri termini, i Prefetti devono regolarsi nei rapporti fra le Opere pie e l'autorità tutelare non altrimenti di quanto usano praticare rispetto alle amministrazioni comunali, salvo le differenze portate dalla legge che assicura alle prime una più larga autonomia.

Se le deliberazioni che venissero prese dalle Deputazioni provinciali sembrassero ai signori Prefetti contrarie alla legge od all'interesse delle Opere pie, dovranno portarne reclamo al Re, a norma dell'articolo 18, od almeno informarne il Ministero pei provvedimenti opportuni.

Desiderando conoscere il progresso dei lavori delle onorevoli Deputazioni provinciali nell'esame dei rendiconti in ritardo, e pormi altresì in grado di impartire istruzioni generali in materia di tutela giusta le massime di giurisprudenza stabilite dal Consiglio di Stato, i signori Prefetti vorranno trasmettermi nella prima settimana di ciascun mese, incominciando dal febbraio prossimo, un elenco di tutte le deliberazioni prese dalle Deputazioni medesime nel mese precedente.

Questo elenco sarà compilato in forma sommaria e non conterrà che il nome e la sede dell'Opera pia, l'oggetto del quale si tratta e un breve cenno della determinazione presa, mentre mi riservo di chiedere schiarimenti e copia di tutti gli atti, quando mi cadranno dubbi sulla legalità di essi.

Ma tutte le istruzioni impartite con questa e colle circolari precedenti non porterebbero i frutti che pure io mi riprometto se i signori prefetti, limitandosi a chiederne l'adempimento, non curassero accertarsene direttamente.

Ora, come nell'interesse materiale delle Opere pie ho fatto obbligo

agli amministratori, (circolare n. 2, § 17) di procedere in via ordinaria a due visite generali di cassa, e dei registri dei tesorieri, così trovo necessario che i signori Prefetti, nel corso di ogni anno e ad epoche indeterminate, abbiano ad ordinare una diligente ispezione di tutti gli uffici, registri ed archivi delle Opere pie e dei loro tesorieri, non meno che dei servizi attinenti alla pubblica beneficenza.

Questa ispezione potrà farsi ad intervalli, per comuni o secondo le diverse istituzioni, ma in modo, come dissi, che nel corso dell'anno non ne venga omessa alcuna.

Nei luoghi ove risiedono gli uffici di prefettura, di sotto-prefettura o distrettuali, le ispezioni si eseguiranno di preferenza dai funzionari che vi sono addetti; ma non è vietato di darne l'incarico ai sindaci od assessori e consiglieri comunali che li rappresentino, come a costoro si porgerà, di regola, nei comuni ove non risiedono uffici governativi. Anzi sarà questo un mezzo per stringere viemmeglio i rapporti tra le Opere pie ed i comuni e porgere a questi occasione di esercitare quella sorveglianza che alquanto indeterminatamente è loro consentita dalla legge.

Alla scadenza di ogni trimestre, incominciando dai primi giorni del prossimo aprile, i signori Prefetti mi trasmetteranno un elenco delle Opere pie fatte visitare, coi rispettivi verbali contenenti le irregolarità che si fossero notate.

È grave indubbiamente il compito affidato ai Prefetti colle istruzioni odierne, che portano una stessa data ed un titolo solo perchè muovono appunto da un solo concetto. Ma io confido che mercè il loro zelo ed il concorso delle onorevoli Deputazioni provinciali, dei sindaci e degli stessi rappresentanti delle Opere pie, sarà dato di raggiungere lo scopo che è nei desideri comuni, il riordinamento cioè di un ramo importantissimo di pubblica amministrazione.

Io non mancherò di chiedere informazioni, schiarimenti e giustificazioni su quanto si verrà man mano operando. I signori Prefetti alla lor volta si rivolgano a me fiduciosi per averne appoggio e direzioni opportune, chè io sarò ben lieto di aderire alle loro richieste.

Frattanto gradirò di avere un cenno di ricevuta anche dalla presente.

Il ministro
C A N T E L L I.

157
442

STATISTICA DELLE CASSE DI RISPARMIO.

**Circolare del Ministero di Agricoltura e Commercio
ai signori Prefetti del Regno.**

Roma, addì 3 gennaio 1876.

Publicata da pochi mesi la statistica delle Casse di risparmio del regno per gli anni 1870-71-72, è mestieri porre mano senza indugio a raccogliere i dati relativi al triennio 1873-74-75.

Questo nuovo lavoro riuscirà più agevole del precedente non essendo più necessario di fornire notizie anteriori al detto triennio se non in quanto occorresse per avventura correggere o completare quelle già date. A questo scopo la S. V. si compiacerà d'invitare la Direzione di ciascuna Cassa a prendere in esame, nella parte che la riguarda, il volume della statistica internazionale compilato a cura di questo Ministero e stato distribuito a tutte le Casse di risparmio italiane in esso descritte.

Dovrà porsi la maggiore attenzione acciocchè la scheda qui unita sia rimessa, non solo alle Casse di risparmio che già diedero notizie di sè prima d'ora ma altresì a quelle che, o per essere di più recente istituzione, o per altro motivo, non somministrarono informazioni all'ultima statistica pubblicata.

I dati che si chiedono attualmente sono i più essenziali e caratteristici del movimento di codesti istituti. Parecchi quesiti di minore importanza che si proponevano negli interrogatori precedenti furono abbandonati, a fine di rendere più spedito il lavoro, tanto presso le amministrazioni delle Casse, quanto presso l'ufficio centrale di statistica, incaricato di riassumere le notizie e compararle fra loro.

D'altra parte l'interesse che annette il pubblico allo studio di codeste istituzioni di previdenza sociale è accresciuto ora che gli uffici postali si apprestano ad assumere lo stesso servizio delle Casse di risparmio.

Io confido che nel termine d'un mese potranno essere inviate le risposte da ciascuna Cassa, e che in tal guisa la nuova statistica riuscirà a pubblicarsi in brevissimo tempo.

Un bollettino bimensile, da compilarsi secondo le norme che saranno fatte conoscere tra breve, avrà l'ufficio di raccogliere d'ora innanzi con più pronta successione le notizie del movimento delle Casse, a somiglianza di quanto si fa da vari anni per gli istituti di credito col bollettino delle situazioni mensili dei conti, la cui opportunità ed importanza sono universalmente apprezzate.

Pel ministro

E. MORPURGO.

157
443

STATISTICA INTERNAZIONALE

DELLA

BENEFICENZA ED ASSISTENZA PUBBLICA.

Nell'intendimento di avviare il lavoro di una statistica internazionale della beneficenza ed assistenza pubblica, conformemente alle risoluzioni del Congresso statistico dell'Aia, veniva diramata, in data 23 luglio 1874, la seguente circolare del Ministero degli esteri ai rappresentanti diplomatici ed agenti consolari italiani ed ai direttori degli uffici centrali di statistica degli Stati d'Europa, pregandoli di procurare alla Direzione di statistica del Regno d'Italia gli elementi per il lavoro divisato. Diamo qui appresso il testo della circolare e le risposte (testualmente o per estratto) pervenute finora al Regio Governo.

ONOREVOLE SIGNORE,

« Nella VIII sessione del Congresso internazionale di statistica, celebrata l'autunno del 1869 all'Aia, e nella successiva sessione che si tenne a Pietroburgo nel 1872, venne assegnato all'Italia il difficile ed onorevole incarico di raccogliere i dati necessari per fondare la statistica comparativa dell'assistenza pubblica, estendendola a tutti gli Stati, i cui rappresentanti ufficiali hanno preso parte alle due sessioni riunite del Congresso internazionale.

« La S. V. illustrissima comprenderà che, per poter avviare una inchiesta su argomento sì vasto e vario, ed indicare specificatamente le notizie riepilogative che occorrono a stabilire gli elementi d'un possibile raffronto, sono desiderabili le informazioni preliminari, da cui si possa desumere quello che v'ha di comune e di omogeneo nella materia

e quello che si dovrà necessariamente riservare per indicazioni speciali e per appartate notazioni eccezionali.

« A quest'uopo riuscirebbe di grande utilità il preconstituire se nel paese ove V. S. risiede colla nobile missione di curare gli interessi italiani, siano state pubblicate opere intorno alla speciale condizione degli istituti di beneficenza e di carità sia dello Stato, sia delle singole amministrazioni locali. Naturale che prima d'ogni altra pubblicazione importerebbe conoscere quelle che avessero un carattere ufficiale, e che contenessero riassunti o specchi statistici sull'argomento.

« Ad ogni modo V. S. illustrissima sarà facilmente in grado di conoscere:

a) Quali sieno costì le leggi che concernono la materia della beneficenza;

b) Se la pubblica assistenza a favore degli indigenti, e a tutela dell'ordine e della decenza sociale sia regolata da leggi o da norme speciali, o da regolamenti di polizia o da altre consuetudini amministrative;

c) Se le fondazioni di carità vengano sottoposte a norme legali, sia per le forme e condizioni dell'atto istitutivo, sia per l'amministrazione delle rendite e pel sindacato dei conti;

d) Quale sia il carattere prevalente degli istituti pii; e se le leggi provvedano alla distinzione tra gli istituti di culto e gli istituti di carità civile;

e) Se possano e come possano raccogliersi notizie sull'effettiva consistenza economica degli istituti pii, e se sia possibile riconoscere la diversa natura ed origine delle loro sostanze e delle loro rendite, cioè se queste consistano principalmente in possessi fondiari, o in assegni stabili, o in frutti di capitali, o in proventi di private ed eventuali elargizioni, di ordinate sottoscrizioni, di compartecipazione a tasse pubbliche;

f) Se si possa da notizie approssimative aver indizio dell'importanza, dell'attività e della tendenza economica e morale della carità privata;

g) Se infine, o dalle pubblicazioni fatte, o da particolari informazioni possa riconoscersi quale sia l'effetto economico e sociale della beneficenza pubblica e privata, avvertendo se, o in forza di espresse disposizioni che attribuiscono ai bisognosi diritto di essere soccorsi, o in forza di costanti e consuetudinarie applicazioni dei fondi di carità, che vengono a creare ordinarie aspettative economiche nelle classi povere, possa dirsi introdotto in diritto, o anche soltanto in fatto, un sistema di carità legale.

« Naturale, come V. S. illustrissima ben comprende, sarebbe il

desiderio di conoscere il numero degli individui che hanno ricorso alla pubblica carità. Ma a questo proposito convien notare che è più facile raccogliere i dati relativi al numero dei soccorsi accordati, che non quelli degli individui che si vantaggiano dalla pubblica carità, e che ricorrono d'ordinario industriosamente a diversi istituti caritativi.

« E a tal proposito occorrerebbe che V. S. illustrissima riscontrasse se nell'amministrazione di questo paese siasi adottata una classazione degli istituti caritativi e delle varie forme dell'assistenza pubblica e della beneficenza in generale: dacchè ruscirebbe di somma difficoltà ottenere che le notizie desiderate si distribuissero su un piano e dietro un ordine diverso da quello che fosse stato seguito fin qui dalle pubbliche amministrazioni di codesto paese.

« Ad ogni modo, perchè V. S. illustrissima possa consultare uno schema di classazione, col quale riscontrare le notizie che le venisse fatto di raccogliere, le si invia qui compiegato il modulo che fu adottato dal nostro Ministero dell'interno per riepilogare la statistica delle Opere pie nelle varie regioni italiane, dietro una diligente richiesta che risali all'anno in cui fu ricostituita l'unità nazionale.

« Le tabelle statistiche sono specificate per comune, e riassunte poi per circondario, per provincia e per regione. Quest'ultimo riepilogo per regione è stato consigliato dalla necessità di rappresentare e studiare l'effetto delle diverse legislazioni che fino alla pubblicazione della legge 3 agosto 1862 ressero nelle varie parti d'Italia la materia della pubblica beneficenza.

« Quando però V. S. illustrissima non trovasse nelle tradizioni amministrative o nelle pubblicazioni statistiche di codesto paese, adottata alcuna classazione delle Opere pie, ella potrà distinguere la relazione che si attende e si sollecita dalla gentilezza e solerzia sua, nelle seguenti parti.

1° Classazione dei provvedimenti legislativi o delle fondazioni pie, cominciando da quelle che hanno il carattere di vera assistenza pubblica, per tutelare l'ordine pubblico e rimuovere lo spettacolo delle estreme miserie dalla pubblica convivenza (Leggi di polizia: ritiro degli infermi abbandonati, degli esposti, degli accattoni, dei mentecatti incustoditi, dei cadaveri) e continuando con quelle provvidenze e fondazioni che hanno per iscopo di preparare le forze produttive, come tutte le istituzioni pedagogiche, le opere tutelari dell'infanzia e della adolescenza, gli asili, le scuole caritative, gli orfanotrofi, gli educatorii pei giovanetti sordo-muti, pei ciechi, pei ravviati, come pure i laboratori per l'istruzione professionale, gli assegni per aiutare gli studi e via via procedendo a quegli istituti di carità riparatrice, e abilitante come tutti i soccorsi pei poveri infermi (spedali, medici e medicine gratuite)

e toccando poscia le fondazioni dirette ad esercitare, nel senso benefico, un intervento nella vita economica, come i Monti di elemosine, di sussidi, di pegni e di prestiti, i Monti frumentari, le assicurazioni dotali per chiudere infine colle istituzioni dirette a provvedere decentemente e pietosamente all'ultima liquidazione della vita a ricoverare i vecchi, i cronici, gli incurabili.

2° Forma dell'amministrazione degli istituti di beneficenza: se uniforme e regolata da leggi; se lasciata alla varia tradizione storica, e all'arbitrio dei fondatori; se sottoposta al sindacato delle autorità locali, o delle autorità governative; se abbandonata alla ingerenza ecclesiastica.

3° Costituzione economica, tanto rispetto alla consistenza e alla conservazione del patrimonio, quanto rispetto all'amministrazione di esso, e all'applicazione dei proventi in opere di beneficenza.

4° Effetti dell'esercizio dell'opera caritativa; numero dei soccorsi distribuiti e dei bisognosi beneficati; indole economica e conseguenze sociali dei soccorsi distribuiti.

« Il campo è certamente vasto e difficile a conterminarsi con esattezza; imperocchè esso necessariamente si collega col temperamento religioso di ciascun paese, e tocca le materie dell'ordinamento economico politico. E su di ciò V. S. illustrissima vorrà aggiungere quelle osservazioni che le suggerirà senza dubbio la pratica e la conoscenza delle cose pubbliche. La beneficenza in tutti i paesi civili consta di un complesso d'istituzioni svariatissime, originate quasi sempre da una ispirazione religiosa, e dirette piuttosto a soddisfare gl'istinti della misericordia, e della tenerezza fraterna verso i sofferenti, che a ravviare e rinsaldare le forze produttive della società. Il sentimento, e soprattutto la carità spirituale, che crearono le antiche istituzioni pie, ora vengono rattemperandosi ai consigli dell'esperienza e ai precetti delle scienze economiche. All'istinto della compassione succede l'intelletto della carità. Da ciò uno sforzo di correzione e di trasformazione che è uno dei caratteri più spiccati delle nuove o delle innovate istituzioni di beneficenza. V. S. illustrissima farà cosa gratissima e utilissima, aggiungendo, se gliene porge occasione la storia della beneficenza che ella piglierà a considerare, le sue osservazioni su questa evoluzione nelle idee e nelle istituzioni caritative che si disegna sempre più conclusiva e profonda nella nostra Italia.

« Gradisca, ecc.

« *Il Ministro*
« VISCONTI-VENOSTA. »

157
445

SVEZIA.

Memoria del R. RAPPRESENTANTE in Stoccolma, compilata sulle notizie avute ufficialmente dalla direzione di statistica generale.

Nella Svezia non si è proceduto mai ad una inchiesta generale sullo stato della beneficenza: solo ad intervalli si sono raccolte notizie e sopra taluni rami di essa. Però i governatori delle provincie hanno l'obbligo di esporne lo stato nei loro rapporti quinquennali al Governo. Si possono tuttavia fornire interessanti particolari, tranne per ciò che riguarda la carità privata, per la quale mancano notizie affatto.

Tutti gli stabilimenti di beneficenza appartenenti allo Stato vengono sorvegliati dalle autorità governative; quelli appartenenti ai comuni, siano civili od ecclesiastici, sono sotto il sindacato delle autorità comunali. Riguardo al numero relativamente ristretto di stabilimenti privati, quelli che dipendono da più individui, son tenuti per legge a presentare dei resoconti annuali a coloro che contribuiscono a mantenerli colle loro sovvenzioni: a quelli che dipendono da una sola persona, provvedono la legge e i regolamenti generali.

Nella Svezia v'ha una gran varietà di stabilimenti di beneficenza, che possiamo raccogliere nei seguenti gruppi:

Manicomi. — Per la cura delle malattie mentali, nel 1872 esistevano 9 ricoveri capaci di 1348 posti. Essi appartengono allo Stato, il quale ne affida l'amministrazione all'ordine dei *Serafini* che son tenuti a rendere annualmente i conti pubblicati nei lavori statistici del Governo. Nella serie delle pubblicazioni statistiche svedesi le notizie relative a quegli stabilimenti sono segnate K. II.

Ospedali. — Per accogliere gl'infermi vi sono attualmente 60 ospedali, con 3380 letti, distribuiti nelle varie provincie. Le loro rendite provengono da contribuzioni obbligatorie degli abitanti: essi vengono amministrati da una Commissione del Consiglio provinciale sotto la sorveglianza del Consiglio superiore di sanità. A questo numero di ospedali vanno aggiunte 25 infermerie, di vario genere, mantenute a spese dello Stato, delle città, o di fondi propri, e contenenti all'incirca 1400 letti.

Case di maternità. — Le case di maternità in numero di 6 poste in 4 città prestano i loro aiuti a circa 1500 donne all'anno. Vi hanno

inoltre a servizio dei poveri in tutto il regno circa 2000 levatrici, pagate in parte dai comuni.

Ospizi di sordomuti. — Per l'istruzione dei ciechi e sordomuti vi ha a Stocolma un istituto centrale dello Stato con 250 posti circa. Cooperano con questo stabilimento centrale parecchie succursali nelle città e nella campagna, sovvenute dallo Stato e dalle provincie.

Orfani. — Per accogliere gli orfani e i fanciulli abbandonati esistono in parecchie città ed anche nella campagna degli stabilimenti, sotto la dipendenza dello Stato, delle autorità comunali, e con direzioni private. L'organamento di questi istituti varia secondo che son destinati a ricevere gli esposti, od i fanciulli più avanzati in età poveri o abbandonati. A Stocolma una casa di questo genere presta le sue cure a circa 5000 fanciulli all'anno.

Diritto al soccorso. — Da tempo immemorabile è riconosciuta in Isvezia la massima che *ogni città deve mantenere i suoi poveri*. Secondo la legge 9 giugno 1871 hanno *diritto* al soccorso, purchè privi di mezzi e senza protezione, i fanciulli al disotto dei 15 anni e chiunque per malattia, vecchiaia od altro accidente non sia in istato di provvedere alla propria sussistenza. Ogni altro caso è giudicato dal Comitato di beneficenza. Questo Comitato tien luogo di padrone verso coloro che ritraggono la sussistenza dai fondi di soccorso.

Mendicità. — Gli indigenti fanciulli che vanno all'accattonaggio o che rifiutano di obbedire al Comitato di beneficenza, sono passibili di castigo; agli adulti si diminuisce il soccorso, od anche vengono condannati a pene correzionali.

La mendicità è vietata e punita: in ogni comune sono nominati dei sorveglianti per arrestare gli accattoni e punirli, o procurar loro dei soccorsi secondo la legge.

Fondi di entrate pei poveri. — Le spese per la pubblica beneficenza si prelevano dal bilancio dello Stato, dalle oblazioni, collette, dalle contribuzioni personali pagate da ogni individuo sopra i 18 anni (70 centesimi al più gli uomini e 35 le donne) e soprattutto dalla tassazione locale ordinaria. Inoltre, i proprietari dei grandi stabilimenti industriali e delle grandi tenute, son tenuti a pagare una sopratassa speciale di 10 Riksdaler (o Kronor) (1) al più, per famiglia per provvedere al mantenimento di quelli fra gli operai addetti al loro servizio che, per accidenti o vecchiaia, divenissero bisognosi del pubblico soccorso. Sono esenti da questa tassa coloro che si obbligano a prendere cura essi stessi dei detti individui.

Modi di soccorso. — Si distingue il soccorso ai poveri in *manteni-*

(1) Il Riksdaler (o Krona) = lire 1,42.

mento completo ed *assistenza* propriamente detta. Ordinariamente il mantenimento completo si fornisce in natura: si dà al povero l'alloggio, il fuoco, il nutrimento, il vestiario, i medicamenti, e spesso una piccola somma in denaro. Pei fanciulli si usa collocarli presso onesta famiglia, mediante annuo pagamento, ed allo stesso modo si pratica sovente coi vecchi. In parecchie provincie vige ancora un antico sistema, secondo il quale i poveri sono alloggiati presso i coloni uno o più giorni, od anche durante qualche settimana: ma tutto questo tempo il proprietario ha diritto a farli lavorare per suo conto.

L'*assistenza* propriamente detta, si dà una sola volta, o più d'ordinario ogni mese, sia distribuendo grano, farina, carne, legna, sia somministrando denaro per pagare la pigione. Le varie derrate si comprano dal Comitato di beneficenza, ovvero gli abitanti agiati, secondo la loro possidenza si quotano per contribuirvi in natura. Queste contribuzioni in natura hanno tanta parte nella beneficenza in Svezia, ed occupano un posto così importante appetto alle contribuzioni in numerario, che le spese del bilancio di entrate e spese dei Comitati di beneficenza non potrebbero considerarsi che come un *minimum*.

Secondo il rapporto quinquennale dei governatori delle provincie, il totale dei poveri, mantenuti od assistiti, era nel 1870:

In campagna 167,665 colle spese di 4,148,375 Riksdaler

Nelle città 36,713 » 1,873,970 »

Totale 204,378, cioè presso a poco il 5 per cento della popolazione totale. (Vedasi la tabella a stampa a pag. 158).

Comuni obbligati al soccorso dei poveri. — Nella legge vigente sul sostentamento dei poveri, è detto che l'amministrazione comunale avrà il dovere di fornire tutti i ragguagli statistici che potessero esser chiesti dal Governo. Ora, affine di precisare i punti sui quali possono venire interrogati i comuni, si è fatta una inchiesta generale preventiva. Il risultato è stato di fissare a 2467 il numero di circoscrizioni comunali per il mantenimento dei poveri: a questo numero vanno aggiunte altre 242 circoscrizioni o stabilimenti industriali che si sono incaricati di mantenere essi stessi (secondo quel che abbiamo accennato innanzi) i loro indigenti.

La popolazione media dei comuni di campagna o rurali è di 1500 abitanti. La maggior parte dei comuni, anche rurali, hanno delle case per ricoverare i poveri. Il numero di queste case nella campagna, sorpassa 2000: esse possono accogliere circa 20,000 persone, ma generalmente non si sarebbe imbarazzati a trovar ricovero ad un numero molto più grande d'individui.

I comuni rurali sembrano preferire il sistema di riunire i poveri in case più vaste, comuni a più circoscrizioni, con terreni annessi da

coltivarsi dagli stessi poveri, i quali contribuirebbero per tal guisa alle spese. Circa un quarto dei comuni hanno il vantaggio di sentir meno il carico del mantenimento dei poveri aiutandosi coi *legati* o altri fondi di *donazione* posti da quando a quando a loro disposizione. Non se ne conosce l'ammontare esatto per tutto il regno, ma per le città può calcolarsi che ascenda a 20 milioni di lire circa.

In questa cifra non sono compresi i fondi di cui dispongono, sia nelle città che in campagna, parecchie associazioni *private* che esercitano su vasta scala la beneficenza sotto varie denominazioni. Basterà citare quelle della capitale, in vigore verso la fine dell'anno 1870. Esse dispongono d'un valore di 5,506,732 riksdaler in immobili, e di 32,968,824 riksdaler in capitali, e sono case di maternità, asili per vecchi, orfanotrofi, casse di pensioni, ecc., secondo la ripartizione seguente :

	Beni immobili	Capitali
	Riksdaler	Riksdaler
10 Fondazioni con un capitale di	—	489,708
5 Orfanotrofi, case di maternità e di educazione . .	1,438,774	2,355,452
8 Stabilimenti per fornire vitto ed alloggio ai vecchi d'ambo i sessi.	1,263,055	1,227,206
70 Casse pensioni che non richiedono, per regola, versamenti annuali	2,555,800	12,325,012
25 Casse di pensioni fondate per versamento annuale anticipato	249,103	16,571,446
Totale Riksdaler . . .	5,506,732	32,968,824
Pari a lire italiane . . .	7,819,560	46,815,730

Molte delle casse citate in ultimo servono per tutto il regno. Fra i numerosi legati di cui dispone la provincia, va menzionata la donazione « Renström » di un milione e mezzo di riksdaler, la quale colle

sue rendite fornisce i mezzi alla città di Gothenbourg, di impiegare di quando in quando un mezzo milione in opere di pubblica utilità.

La città di Stocolma ha recentemente pubblicata una statistica dell'assistenza pubblica. Noi qui ne riproduciamo i dati principali, anche per dare una idea del modo con cui si esercita la beneficenza nel resto del Regno. La popolazione della città nel 1872 era di 143,735. Il movimento dei bisognosi assistiti fu il seguente pel 1872:

	Restanti dell'anno ante- cedente	In- scritti	Usciti	Morti	Restanti a fin d'anno	
Individui in cura	1,227	166	32	133	1,228	
Assistiti a dom. {	oltre i 15 anni	1,401	1,330	1,537	14	1,180
	sotto i 15 anni	1,108	585	527	39	1,127
Nelle case di lavoro	1,678	1,435	1,277	286	1,550	
Invalidi militari	123	16	18	10	111	
Fanciulli nelle case di educazione	126	40	36	—	130	
Totale	5,663	3,572	3,427	482	5,326	

Si può fare ascendere a 9,235 il numero degl'individui, che, durante il 1872, sono stati assistiti dalla pubblica beneficenza, divisi secondo lo stato civile in

	Maschi	Femmine	Totale
Celibi	2,173	2,665	4,838
Coniugati	731	445	1,176
Vedovi	82	2,111	2,193
Divorziati	2	27	29
Ignoti	965	34	999
Totale	3,953	5,282	9,235

Il numero degli assistiti a domicilio, fanciulli ed adulti, varia secondo i mesi; ne diamo uno specchio per lo stesso anno 1872.

Gennaio	(temperatura media	+ 0,24° C.)	2,707
Febbraio	(" " "	— 1,39° C.)	3,235
Marzo	(" " "	— 0,87° C.)	3,064
Aprile	(" " "	+ 3,89° C.)	2,747
Maggio	(" " "	+ 10,33° C.)	2,007
Giugno	(" " "	+ 15,51° C.)	1,786
Luglio	(" " "	+ 18,60° C.)	1,849
Agosto	(" " "	+ 14,76° C.)	1,821
Settembre	(" " "	+ 11,10° C.)	1,857
Ottobre	(" " "	+ 8,70° C.)	1,993
Novembre	(" " "	+ 4,01° C.)	2,244
Dicembre	(" " "	+ 0,43° C.)	2,541
Media per mese	(" " "	+ 7,03° C.)	2,321 •

Questo rapporto fra la temperatura e il numero degli assistiti è molto notevole, ma in parte si spiega riflettendo che il fatto va attribuito alla maggior richiesta di legna da ardere, nei mesi di maggior freddo.

La spesa totale per la beneficenza, sopportata dalla capitale nel 1872 ammonta ad un milione di lire circa.

Premesse queste notizie si passa a dare le RISPOSTE AI SINGOLI QUERISTI DELLA CIRCOLARE 23 LUGLIO 1874:

1° La legge generale del 9 giugno 1871 sull'assistenza dei bisognosi.

2° Colla legge citata soltanto.

3° e 4° Tutti gli Stabilimenti di Carità appartenenti allo Stato od ai comuni, di carattere civile o religioso, vengono sottoposti in generale, per ciò che riguarda l'amministrazione dei beni, alla sorveglianza e controllo degli ufficiali del Governo o dei delegati del comune, secondo la natura della istituzione pia e conformemente alla legge generale ed ai regolamenti. Quando ha luogo l'intervento d'una commissione di delegati dal comune, questa si divide in due sezioni, l'una presieduta dal parroco si occupa esclusivamente degli affari di culto e di insegnamento; l'altra, con a capo un membro del municipio, cura gli affari amministrativi e l'assistenza dei poveri.

5° Tutti questi dettagli sono generalmente conosciuti e sono oggetto dei rapporti quinquennali che i governatori indirizzano al mi-

nistro: scopo della statistica sarà di renderli ancor più noti e di richiamare sovra' essi l'attenzione del Governo e del pubblico.

6° Sinora molto imperfettamente: ma essa ha senza dubbio una grande importanza.

7° Si è potuto verificare che la legge del 25 maggio 1847, accordava agli indigenti un troppo largo diritto al soccorso, e che l'effetto ne fu sfavorevole. Facendo tesoro dell'esperienza, la legge del 1871 ha limitato questo diritto ai minori ed a coloro che per vecchiaia, per impotenza o malattia sono incapaci a procurarsi la necessaria sussistenza, lasciando alla amministrazione comunale il giudizio sulla distribuzione dei soccorsi agli individui non contemplati dalle disposizioni generali.

Facciamo seguire uno specchio dei dati principali stati finora raccolti dall'amministrazione sull'assistenza pubblica in Svezia per l'anno 1870:

Assistenza pubblica in Svezia nel 1870.

Numero degli istituti di carità	Numero degli individui che hanno ricevuto mantenimento completo										Numero degli assistiti che non hanno ricevuto mantenimento completo		
	Individui adulti curati					Fanciulli curati dentro e fuori gli stabilimenti		Totale					
	negli istituti		in altro modo										
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Campagna	2,390	3,219	7,083	10,392	16,612	14,542	14,714	28,153	38,359	66,512	39,607	61,546	101,153
Città	111	2,231	3,483	2,973	2,219	3,784	3,945	8,988	9,347	18,635	3,918	14,160	18,087
Regno	2,051	5,450	10,516	13,365	18,831	18,326	18,659	37,141	48,006	85,147	43,525	75,706	119,231

	Totale degli indigenti mantenuti od assistiti			ENTRATE (Riksdaler)						SPESE
				Rendite di beni fondi	Imposta personale	Imposte addizionali	Sussidi		Totale	
	dello Stato	dei Comuni								
	M.	F.	Totale	17	18	19	20	21	22	
Campagna	67,700	99,905	167,665	401,487	466,151	3,177,461	27,245	17,307	4,112,532	4,148,375
Città	12,906	23,807	36,713	412,174	86,721	* 1,531,239	46,385	49,451	2,125,070	1,873,970
Regno	80,666	123,712	204,378	813,661	552,872	4,708,700	73,630	66,758	6,238,502	6,022,345

157
447

BELGIO.

Estratto da una pubblicazione ufficiale ricevuta dall'ufficio statistico del Belgio, intitolata: Des institutions de bienfaisance et de prévoyance en Belgique, 1850 à 1860. Résumé statistique par M^r P. Lentz directeur des cultes et des établissements de bienfaisance — Bruxelles, 1866.

Osservazioni generali. — Siccome la costituzione belga garantisce la libertà di associazione, così dopo il 1830 son venute sorgendo, per iniziativa privata, numerose società, sì di carattere religioso, che laico, allo scopo di esercitare la beneficenza, sotto la forma di ospizi, case di lavoro, società cooperative di consumo ecc. La durata di queste associazioni dipende dalla volontà degli associati ed il Governo vi ha poca o nessuna ingerenza; non è a dirsi lo stesso per quelli stabilimenti, anche privati, pei quali, atteso il loro carattere di perpetuità, è necessario l'intervento dello Stato.

Organizzazione storica della pubblica beneficenza. — Nel medio evo, quando lo spirito religioso favorì potentemente lo sviluppo delle società a sollievo dell'indigenza, la volontà esclusiva del fondatore, o degli associati, dettava le regole sul modo di esercizio, sull'amministrazione dei beni e su tutto quanto concerne il buon andamento dell'opera pia. Da questa sconfinata libertà originarono quelle numerose associazioni, diverse per carattere e per forma, aventi però dei punti comuni di contatto, nel vincolo dei beni cioè e nell'indole generalmente religiosa. Carlo V, con ordinanza del 7 ottobre 1531, prescriveva doversi riunire tutte le rendite degli istituti pii in una cassa comune, per ogni città dei Paesi Bassi, e distribuirsi al soccorso dei bisognosi, nella forma e secondo il criterio adottato da amministratori all'uopo prescelti.

Alcune città si uniformarono a questa disposizione tendente ad unificare i vari servizi della beneficenza, ma, in complesso, i risultati ottenuti furono soltanto parziali, e continuò a regnare la primitiva difformità.

La costituente francese eccettuò dalle leggi di soppressione promulgate nel Belgio, gli ospedali, le case o stabilimenti di carità e le congregazioni aventi per scopo la cura degl'infermi: però, pur mante-

nendo queste associazioni ne secolarizzò l'amministrazione, affidandola all'autorità civile. Oltre a ciò, dietro il parere dei vari comitati incaricati di riferire sul migliore ordinamento a darsi alla carità pubblica, e in seguito a parecchie leggi, restò definitivamente accentrato in ciascun comune il servizio della beneficenza dianzi diviso fra una moltitudine di amministratori e distributori privati: mantenuto il diritto di fondazione, come principale mezzo per accrescere il patrimonio dei poveri; però la gestione del patrimonio sottoposta al sindacato dell'autorità civile, allo scopo di garentire la fedele esecuzione della volontà del benefattore.

Centralizzando il servizio, non fu scopo della legge di metterlo a carico delle finanze comunali, ma bensì di ordinarlo ad assicurare il soccorso ai poveri mediante un fondo separato ed indipendente, alimentato dalla carità privata, ed appartenente in proprio agli stabilimenti incaricati di amministrarlo.

Uffizi di beneficenza ed ospizi.

Attribuzioni. — La legge 18 febbraio 1845 (art. 12) impone ai comuni l'obbligo di soccorrere coloro che si trovano nel caso di estrema necessità; però quest'obbligo è soltanto morale, e non conferisce alcun diritto positivo e specifico allo indigente. Gli uffizi di beneficenza e le commissioni degli ospizi civili hanno l'incarico, nei limiti delle loro attribuzioni, di amministrare i beni la cui gestione è loro affidata, e di distribuire i soccorsi sotto la immediata sorveglianza dell'autorità comunale, la quale deve supplire alla possibile insufficienza dei mezzi della Commissione di carità. Gli uffizi di beneficenza, redigono la lista dei poveri e curano la ripartizione dei soccorsi a domicilio; nominano i medici pel servizio dei malati, e trattano coi farmacisti per la fornitura dei medicamenti. Oltre a queste incumbenze, l'ufficio di beneficenza deve contribuire alle spese di istruzione dei fanciulli poveri.

Le Commissioni degli ospizi civili sono esclusivamente incaricate di raccogliere ed inviare i poveri agli stabilimenti posti sotto la loro direzione. Gli ospizi ed ospedali, sono destinati, secondo lo scopo di loro fondazione ad accogliere i vecchi, gl'infermi, le partorienti, gli alienati, gli orfani ed i fanciulli esposti od abbandonati. Tutte le città di una certa importanza e parecchi comuni rurali hanno ricoveri per la vecchiaia, ed ospedali ove gli ammalati poveri vengono accolti e curati.

Nei comuni privi di queste fondazioni, gli uffici di beneficenza ne

tengono le veci, e danno opera acciocchè non manchino a pro dei bisognosi i soccorsi cui esse sarebbero chiamate a prestare.

Gli uffici di beneficenza e le Commissioni degli ospizi tengono amministrazioni separate: il Consiglio comunale nomina i membri degli uni e delle altre.

**Prospetto del numero degli Uffici di beneficenza
e delle Commissioni degli Ospizi per l'anno 1860.**

PROVINCIE	Numero dei Comuni	UFFIZI DI BENEFICENZA						COMMISSIONI DEGLI OSPIZI				
		Totale degli Uffici	Senza membri ecclesiastici	Con membri ecclesiastici				Totale della Commissione	Senza membri ecclesiastici	Con membri ecclesiastici		
				Uno	Due	Tre	Totale			Uno	Due	Totale
Anversa	146	145	117	28	»	»	28	9	4	4	1	5
Hainault	428	425	261	262	2	»	261	21	13	7	1	8
Flandra Orientale	293	253	236	7	»	»	7	45	25	19	»	19
Flandra Occidentale	250	248	245	3	»	»	3	51	25	22	4	26
Liegi	332	327	155	161	9	1	171	13	6	7	»	7
Limburgo	203	202	76	116	9	1	126	4	2	1	1	2
Lussemburgo	195	192	98	81	13	»	91	4	»	4	»	4
Namur	396	337	194	139	4	»	113	4	1	»	»	»
Brabante	338	315	133	200	11	1	212	23	13	8	2	10
TOTALI	2,581	2,174	1,566	997	48	3	1,048	174	93	72	9	81

Amministrazione dei beni. — Per ciò che riguarda l'amministrazione dei beni, gli uffici di beneficenza e le Commissioni degli ospizi sono sottoposti all'alta tutela del Consiglio comunale, dell'autorità provinciale e del Governo, per tutti gli atti eccedenti i limiti d'una amministrazione ordinaria. È necessaria l'autorizzazione reale per l'accettazione di donazioni, legati, acquisto di immobili o diritti immobiliari, quando il valore eccede le 3,000 lire, e per qualunque vendita di effetti pubblici. È necessaria l'autorizzazione della deputazione provinciale per tutti gli atti suddetti riflettenti un valore inferiore a 3,000 lire, per le locazioni a lungo termine, mutui attivi e passivi, ecc.

Bilanci. — Il conto degli esiti ed introiti degli uffici di beneficenza

è regolato con bilancio annuale. Questo bilancio insieme ai resoconti delle Commissioni degli ospizi, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale. La legge impone ai borgomastri e scabini di curare a ciò che in ogni comune sia stabilito un ufficio di beneficenza per la distribuzione dei soccorsi a domicilio. (Legge comunale articolo 29). Questa prescrizione è generalmente osservata, anche nei comuni che non hanno rendite speciali a sollievo dei poveri.

Seguono alcuni dati relativi allo Stato degli esiti ed introiti degli uffizi di beneficenza.

ANNI	Entrata	Speso	Numero dei poveri soccorsi	ANNI	Entrata	Spese	Numero dei poveri soccorsi
1851	10,608,732	8,818,159	680,917	1855	12,336,525	10,695,003	759,184
1852	10,630,731	8,895,959	681,704	1856	12,339,245	10,582,533	718,333
1853	11,621,327	9,635,189	706,069	1857	13,111,020	11,140,074	673,877
1854	12,214,736	10,460,625	728,251	1858	11,052,133	9,720,785	662,587

Ospizi.

Un bilancio di entrate e spese per gli ospizi ed ospedali civili si ha soltanto nell'anno 1873; servirà per dare un'idea della loro importanza.

Totale degl'introiti L. 8,637,645
 » » esiti » 8,075,453

Mendicità. — Le inchieste sul pauperismo fatte nel Belgio pria della rivoluzione francese, fecero conoscere l'esistenza d'un numero molto grande di poveri; se ne contava su per giù il 15 per cento della popolazione. Sin d'allora si pubblicarono parecchie ordinanze allo scopo di punire la mendicità viziosa, e nel 1800 fu emesso un decreto (5 luglio) nel quale si vietava l'accattonaggio e si ordinava l'istituzione di un deposito di mendicità per ogni dipartimento: questi depositi accogliendo ogni specie di poveri, validi ed invalidi, fecero sorgere la necessità di stabilire una separazione fra queste classi, affine di non alimentare l'ozio e tenere infruttuosa un'attività che, solo per difetto di mezzi, non poteasi esplicare. — Nel 1822 si diè mano a questa riforma,

e nel nord dei Paesi Bassi, una società di beneficenza, fondò parecchi stabilimenti agricoli pei mendicanti, sotto il patronato del Governo. Però questa filantropica intrapresa non ebbe prosperi risultati e cessò di esistere nel 1842. Da quell'epoca i depositi di mendicizia riorganizzati secondo il regio decreto 12 ottobre 1825 continuavano a ricevere i mendicanti condannati e quelli che volontariamente si presentavano. Questa libertà di ammissione diede luogo a gravi abusi. Esistevano allora, per le nove provincie del Belgio cinque depositi; questi erano divenuti specie di alberghi nei quali si ricoveravano gli oziosi e vi erano mantenuti a spese della comunità. Si credè di portarvi rimedio proibendo l'ammissione volontaria, e la legge 3 aprile 1848 intese a questo scopo; ma non si ovviò al male, perchè i poveri impediti di entrare nei depositi, non aveano che a mettersi in istato di vagabondaggio e di mendicizia per esservi condotti dagli agenti della forza pubblica; questo modo di eludere la legge tuttavia si ripete: è perciò che l'autorità locale e la governativa sono spesso costrette a tollerare la mendicizia vagabonda, affine di evitare che cresca di soverchio il numero dei mantenuti nei depositi, ove ogni mendicante viene a costare di più. Meglio risponde allo scopo di non fomentare la mendicizia, la creazione di scuole agricole di riforma, ordinata colla stessa legge 3 aprile 1848, ove i giovani mendicanti si tengono separati dagli adulti, e si tenta di educarli e moralizzarli col lavoro dei campi, ve n'ha due di queste istituzioni, una a *Ruyssede* pei maschi, l'altra a *Bernem* per le femmine.

Amministrazione. — I depositi di mendicizia sono amministrati sotto la sorveglianza di Commissioni provinciali d'ispezione, presiedute dal governatore della provincia: i direttori sono nominati dal Re: in questa guisa i depositi sono stabilimenti di amministrazione generale, diretti dal Governo. Seguono alcuni dati relativi al numero degli ammessi, tra volontari e condannati.

Depositi.

ANNI	La Cambre	Hoogstraeten	Mons	Bruges	Reckheim	TOTALE
1851	1450	355	668	1525	459	4457
1852	1708	357	808	1354	613	4840
1853	1911	422	887	1814	605	5639
1854	2153	631	856	1713	604	5957
1855	2322	596	621	1878	672	6089
1856	2089	509	632	1638	544	5412
1857	1368	345	474	966	401	3554
1858	1425	264	369	1047	438	3543
1859	1361	285	383	943	422	3394
1860	1454	288	445	809	435	3431

Ammontare delle giornate di mantenimento.

ANNI	La Cambre	Hoogstraeten	Mons	Bruges	Reckheim	TOTALE
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
1851	209,222	40,164	79,702	109,230	76,751	517,269
1852	212,698	44,776	88,122	111,520	79,033	536,149
1853	232,787	51,677	87,920	119,592	81,220	573,196
1854	279,676	76,278	87,704	127,169	79,628	650,455
1855	288,393	38,482	93,968	158,954	93,744	673,541
1856	315,301	105,677	95,409	135,584	137,616	789,587
1857	250,800	79,730	84,454	72,279	91,432	578,695
1858	221,308	54,284	74,933	67,611	90,936	509,072
1859	206,888	60,730	76,111	82,546	109,911	536,236
1860	212,271	61,258	79,701	91,677	97,371	542,281

Costo d'ogni giornata di mantenimento.

ANNI	La Cambre		Hoogstraeten		Mons		Bruges		Reckhoim	
	validi	inval.	validi	inval.	validi	inval.	validi	inval.	validi	inval.
	Centesimi		Centesimi		Centesimi		Centesimi		Centesimi	
1851	40	60	38	42	35	48	40		42	48
1852	40	60	38	42	35	53	45		42	48
1853	42	62	40	48	38	54	48		48	53
1854	50	80	50	60	47	64	49		55	65
1855	50	80	60	70	53	72	55	65	71	81
1856	50	80	60	70	57	76	55	65	56	66
1857	50	80	50	60	51	67	69	85	59	72
1858	48	78	43	53	49	65	78	95	70	76
1859	48	78	50	60	51	70	67	85	65	71
1860	48	78	50	60	55	74	67	85	70	75

Domicilio di soccorso. — L'idea del domicilio di soccorso è un portato della massima universalmente ricevuta in antico, che ogni città dovesse nutrire i suoi poveri: in conseguenza di questa massima esclusiva da un lato, ogni individuo indigente, che non appartenesse alla città veniva rinvio al luogo in cui aveva diritto all'assistenza.

Il domicilio di soccorso era determinato dal luogo di nascita; però si ammetteva generalmente per consuetudine, avvalorata anche da speciali editti, che il soggiorno più o meno prolungato in un altro luogo, ove l'individuo esplicasse le proprie attività, e sostenesse la sua parte dei pesi comunali, avesse per effetto di sostituire il primiero domicilio di soccorso a questo secondo di elezione: solo non si era d'accordo sulla durata del soggiorno, ed accadeva che molte città per non esporsi al rischio di dover mantenere un indigente, richiedevano una cauzione in denaro da colui che volesse stabilirvisi; ovvero una dichiarazione dal comune del domicilio precedente, nella quale si contenesse l'impegno di riprendersi l'individuo ove mai cadesse in bisogno, od almeno rimborsare le spese che avesse cagionato. In Anversa, ad esempio, agli stranieri non si permetteva dimorare se non mediante una cauzione di 150 lire.

La Convenzione Nazionale imponendo come dovere alla generalità dei cittadini l'assistenza a qualsiasi bisogno, tolse alle questioni sul domicilio il valore che prima aveano, perchè in qualunque luogo si trovasse l'individuo, lo Stato doveva fornirgli o nutrimento o lavoro. E secondo questo principio, era formulato l'articolo 1° della legge del 24 vendemmiale, anno 2°. « Il domicilio di soccorso è il luogo dove l'individuo bisognoso ha diritto al pubblico soccorso. »

Però questo sistema, che pare avesse dovuto avvantaggiare egualmente tutti gl'indigenti senza distinzione di nascita e prescindendo dal domicilio, venne eluso dagli espedienti che gli amministratori del fondo pei poveri mettevano in pratica, affine di favorire, quanto fosse possibile, i propri conterranei; per guisa che sovente il bisognoso venuto da fuori trovava esaurito il capitale per la pubblica assistenza, nè poteva reclamare, perchè la legge obbligava bensì ad una eguale distribuzione, ma solo sino a concorrenza dei mezzi di cui le Commissioni o gli amministratori disponevano.

A rendere meno frequenti i rifiuti ai poveri chiedenti assistenza in luogo diverso da quello di nascita, la legge 28 novembre 1818, articolo 13, introdusse il diritto al rimborso, dal comune che costituiva il proprio e naturale domicilio di soccorso a favore del bisognoso, nel momento in cui questi era ridotto a ricorrere alla mercè di altri cui non lo legava l'origine o almeno una lunga dimora.

La legge 18 febbraio 1845 ha riprodotto in maniera più esplicita il contenuto della legge 28 novembre 1818 che ha per punto principale il diritto al rimborso.

Secondo la legge 18 febbraio 1845 il primo domicilio di soccorso è il luogo di nascita; tuttavia, l'individuo nato accidentalmente nel territorio di un comune, se figlio di genitori che non vi abitassero, ha per domicilio di soccorso il comune ove quelli abitavano all'ora della sua nascita.

Per applicazione di questo principio, il domicilio di soccorso dei trovatelli nati da padre e madre ignoti, è costituito dal comune sul cui territorio sono stati esposti od abbandonati, con questa riserva però che la metà delle spese di mantenimento va a carico della provincia ove il comune è sito.

Il comune in cui l'indigente ha diritto alla pubblica assistenza è sostituito dall'altro nel quale avesse dimorato per otto anni consecutivi, non ostante le assenze temporanee.

Le quistioni in materia di domicilio sono decise:

1° Fra istituti di beneficenza siti in uno stesso comune, dal Consiglio comunale, salvo ricorso alla Deputazione provinciale;

2° Fra comuni d'una stessa provincia, o istituti di beneficenza

posti in una stessa provincia, dalla Deputazione provinciale, salvo ricorso al Re.

3° Fra comuni o istituzioni di beneficenza appartenenti a provincie diverse, dal Re, dietro avviso delle Deputazioni provinciali di quelle provincie ove le istituzioni o i comuni sono situati.

**Stato delle contestazioni
in materia di domicilio di soccorso.**

ANNI	CONTESTAZIONI FRA COMUNI O STABILIMENTI		
	di una stessa Provincia portate innanzi alla Deputazione provinciale	di Provincie diverse portate innanzi al Governò	portate innanzi al Governò per appello alle decisioni della Deputazione provinciale
1851	114	38	29
1852	123	32	15
1853	160	38	22
1854	135	32	16
1855	119	25	18
1856	106	38	18
1857	112	41	18
1858	75	50	28
1859	95	38	22
1860	83	38	9
TOTALE . .	1122	370	195

Ingerenza del comune, della provincia e dello Stato nel servizio della pubblica assistenza. — Confidando alle autorità comunali la cura di vegliare al retto impiego del patrimonio commesso alla gestione degli uffizi di beneficenza e degli ospizi civili, costituiti in amministrazioni speciali, separate dalla comunale, le leggi dell'anno V han dato alle dette autorità i mezzi di agire in guisa che l'ammissione dei poveri

e la distribuzione dei soccorsi si facessero con economia e discernimento.

Affinchè questa sorveglianza venisse esercitata con severità, faceva d'uopo che il comune vi fosse in qualche maniera interessato, divenendo quasi responsabile degli effetti d'una irregolare gestione.

A questo scopo intese la legge dell'11 frimaio (anno VII), la quale, fissando le spese cantonali e comunali, disponeva (articolo 9) che, sino a quando non si fosse per altra via provveduto, facessero parte del bilancio comunale *le spese necessarie per completare i fondi pei poveri*, messi a disposizione dei vari istituti incaricati di amministrarli. Questo principio di intervento del comune, introdotto con provvedimento temporaneo, dovette in seguito esser mantenuto, lorchè si vide che non si realizzava la speranza concepita di vedere cioè gli istituti pii capaci di provvedere ai loro bisogni con propri mezzi; ed, applicato con savia misura, questo principio dà i migliori risultamenti, associando all'assistenza attiva delle amministrazioni di carità, ciò che potremmo chiamare la beneficenza preventiva.

Per vero, i comuni obbligati a sopperire all'insufficienza delle rendite delle amministrazioni pie, sono, naturalmente, indotti a riflettere quanto sia del loro interesse di adottare ed incoraggiare tutte le misure buone a prevenire l'indigenza e diminuire la mendicizia; però quest'intervento sussidiario del comune non ha a degenerare in una tassa legale ed obbligatoria pei poveri: è perciò che la legge non ha dato al dovere che impone, un carattere assoluto, lasciando libertà di stanziare quelle somme che la situazione delle finanze municipali permette.

V'ha però alcune spese di mantenimento dei poveri, cui il comune è tenuto a sopportare, salvo i contributi o sussidi che potrà pretendere dalle provincie o dallo Stato, e sempre nel caso di insufficienza dei fondi delle opere pie. Basterà citare al proposito la legge comunale e provinciale del 1838:

Legge comunale. — « Art. 131. Il Consiglio comunale dovrà stanziare ogni anno nel bilancio passivo tutte le spese che le leggi mettono a carico del comune », e specialmente:

« N. 16. Le spese di mantenimento degli alienati indigenti e degli individui ricoverati nei depositi di mendicizia, negli ospedali o negli ospizi, quando a queste spese non si provveda dalle rispettive amministrazioni, e salvì i sussidi a fornirsi dalle provincie nei casi specificati dalla legge. »

Legge provinciale. — « Art. 69. Il Consiglio provinciale stanzierà ogni anno nel suo bilancio passivo tutte le spese che la legge mette a carico delle provincie », e specialmente:

« N. 15. Le spese di mantenimento degli alienati indigenti e degli altri poveri ricoverati nei depositi di mendicizia, allorquando sarà accertato dal Consiglio che ai comuni mancano i mezzi per provvedere. »

Confrontato l'articolo 131, n° 16 (legge comunale) coll'articolo 69, n° 15 (legge provinciale) si vede che nella deficienza di mezzi da parte delle amministrazioni di carità, i comuni son tenuti a supplirvi, e che solo per una categoria speciale possono ripetere dalla provincia le spese sostenute, per quella cioè che riguarda i poveri ricoverati nei depositi di mendicizia, restando ad esclusivo loro carico le spese per gl'indigenti accolti negli ospedali e negli ospizi.

SPAGNA.

Pubblichiamo la nota seguente diretta dal signor Iglesias, direttore del servizio amministrativo della beneficenza ed assistenza pubblica in Spagna, al titolare della Legazione italiana a Madrid, in seguito alla circolare sopracitata, del 23 luglio 1874.

4 novembre 1874.

SIGNOR CONTE,

Ho visto con piacere la circolare spedita dal suo Governo, affine di adempiere l'onorevole quanto difficile mandato che gli venne affidato dal Congresso internazionale di statistica, di raccogliere cioè i dati necessari per compilare una statistica comparata della pubblica beneficenza, estendendola a tutti quegli Stati che furono ufficialmente rappresentati nell'ottavo congresso tenutosi nell'Aia in autunno del 1869, e nel successivo di Pietroburgo.

Il compito è senza dubbio assai vasto e richiede molteplici notizie preliminari per raggruppare da un lato tutto ciò che i vari paesi han di comune sulla materia, e dall'altro quello che ciascuno ha di speciale.

Debbo premettere che in Ispagna sonvi poche opere di carattere generale riferentisi agl'istituti di beneficenza: ve n'ha però qualcuna che credo opportuno citarle.

Credo che ella conosca il mio « *Trattato pratico sulla beneficenza privata. — Istruzioni del 30 dicembre 1873 per lo esercizio del protettorato nella beneficenza privata* » — annotato da me e pubblicato in quest'anno 1874. È un lavoro di poca mole, fatto in fretta per chiarire

IST
449

subito le disposizioni legislative al riguardo. Vi si trovano inserite molte disposizioni legislative non comprese nelle collezioni ufficiali, e si può dire essere la prima ed unica pubblicazione di questo genere che abbia la Spagna. Ho piacere di inviarlene un esemplare, segnato col n° 1.

Esaurita la prima edizione ne pubblicherò un'altra di maggiore importanza.

V'ha ancora una pubblicazione ufficiale, « *Istruzione generale e regolamenti interni per gli asili e collegi appartenenti alla beneficenza generale* » stampata a Madrid nel 1873. Ne mando alla S. V. una copia segnata col n° 2.

Le invio inoltre una copia di un libro piuttosto raro in Ispagna, cioè « *Notizie sulle fondazioni i cui patronati spettano ai signori decani del Consiglio, ecc.* » Oltre a queste, le pubblicazioni più importanti di cui io abbia conoscenza, sono: *Dati statistici sulla beneficenza e sanità, nel 1859* (ufficiale).

Statistica degli alienati in Ispagna e Isole, dal 1846 al 47 (con dati ufficiali) del signor Don Pedro M. Rubio.

Regolamento sulla beneficenza municipale (ufficiale).

Istruzione e modelli per la contabilità della beneficenza municipale, del 31 maggio 1872, (ufficiale).

Rassegna storica e teorica della beneficenza, per Balzin y Unghera (1862).

Legislazione spagnuola sulla beneficenza, dal regno di D. Isabella la Cattolica, sino al presente anno 1864, per D. Eustachio di Nenderas.

Sonvi ancora parecchie riviste più o meno ufficiali. Oltre a queste pubblicazioni che ho citate individualmente come più importanti, tengo una numerosa collezione di statuti, costituzioni, regole, ordinanze, ecc., scritti tutti però che richiedono molto studio perchè se ne possa cavar qualche costrutto. Ad ogni modo è importante a sapersi:

a) Che la legislazione vigente in Ispagna, per ciò che riguarda la beneficenza, è riassunta nella legge 20 giugno del 1849 e nel regolamento dei 14 marzo 1852, con le varianti raccolte nelle *Istruzioni e regolamenti del 1873* in ordine alla beneficenza generale; nelle leggi organiche delle provincie e dei comuni per istituti di beneficenza da essi dipendenti, e nelle *Istruzioni del 30 dicembre 1873* per la beneficenza privata.

b) La pubblica assistenza a pro degl'indigenti e a tutela dell'ordine e del buon costume, in Ispagna, si regola per mezzo di ordinanze municipali; gli è perciò che varia molto secondo la popolazione e la cultura di ciascuna città.

c) Le fondazioni private di carità sono soggette esclusivamente

alle prescrizioni contenute nel decreto 30 dicembre 1873, i cui commenti formano oggetto del libro di cui mi onoro inviarle copia.

d) Il carattere dominante degl'istituti pii ritrae insieme dalla religione e dalla beneficenza. La parte religiosa è lasciata alla cura delle autorità ecclesiastiche: la parte della beneficenza cade sotto alla ispezione immediata del Ministero *de la Gobernacion* giusta quanto è disposto nel citato decreto 30 dicembre. Molte altre fondazioni riuniscono ai due caratteri sovraccennati anche quello dell'istruzione o pubblico insegnamento, e in questo caso, e per questo rispetto, cadono sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

e) Le fondazioni pie erano dotate principalmente di beni vincolati, canoni, censi e rendite simili: però decretata l'abolizione della mano morta ed iscritta a loro favore nel Gran Libro una rendita equivalente, questa forma oggi l'unica ricchezza di tali fondazioni private.

f) A contare dal principio del secolo presente e coincidendo con le riforme politiche in senso liberale, la beneficenza privata ha dovuto soffrire aspri attacchi in favore della pubblica e specialmente della provinciale e municipale. Questo nuovo indirizzo ebbe origine dalla legge 6 febbraio 1822 che produsse una diminuzione nella carità privata. Però la legge 20 giugno 1849 determinò una salutare reazione secondata dalle ultime riforme nella beneficenza privata, specialmente dal decreto 30 dicembre 1873.

g) La beneficenza generale ha poca importanza, contando soltanto sei stabilimenti concentrati in Madrid o nei dintorni.

La beneficenza provinciale e municipale ha sofferto, come tutte le istituzioni amministrative locali di questo paese, per le grandi commozioni politiche che lo hanno agitato in questo secolo. La beneficenza privata, che è la più ricca e potente, è stata sinora molto maltrattata e comincia appena a rinascere. Per tutto ciò in Ispagna sono stati poco sensibili gli effetti economici e sociali della pubblica beneficenza, che non può oggi accrescere i suoi aiuti verso le classi povere.

Il già detto basta a dimostrare come sia difficile conoscere il numero di individui che han ricorso alla pubblica sovvenzione, non solo, ma il numero dei soccorsi prestati.

Si sa intanto che l'Amministrazione ha diviso gli stabilimenti di beneficenza in quattro classi, cioè: *generali*, quelli mantenuti dallo Stato: *provinciali*, quelli a carico delle provincie: *municipali*, che sono sostenuti da municipi: *privati*, che hanno origine da dotazioni private.

Come s'è accennato, gli stabilimenti generali sono soltanto sei; due per gli uomini incurabili: uno per le donne incurabili: uno per le malattie acute in persone d'ambo i sessi: un'altro per gli alienati: ed un ultimo per fanciulli orfani dei militari morti in campagna.

Gli stabilimenti municipali e provinciali son moltissimi: però siccome questo servizio, per le leggi organiche vigenti, è completamente decentralizzato, va esclusivamente a carico delle rispettive Deputazioni o Giunte.

Gli stabilimenti privati, cui si riferisce il maggior numero di notizie somministrate in questo scritto, e che formano oggetto del *decreto 30 dicembre 1873*, restano sottoposti alla sorveglianza del *Ministero de la Gobernacion* e per essi si ha un lavoro molto attivo in questa divisione. Se ne sta compilando una statistica conforme al modello di cui le mando copia e che è stato diffuso per tutto il regno. Oggi stesso si principia a ritirarlo. Però sono sì numerose e svariate le fondazioni private di beneficenza, che ci vorrà del tempo prima di raccogliere tutti i dati e coordinarli fra loro. In attesa di questo lavoro che spedirò al Governo italiano, passo ad esporre i punti più culminanti della legge.

Ho già indicato la quadruplice divisione degli stabilimenti di beneficenza.

Secondo la vigente legge del 20 giugno 1849 e regolamenti 14 marzo 1852, tutti gli stabilimenti di beneficenza si reputano pubblici, a meno che si provi che sieno privati; questi stabilimenti pubblici si suddividono in generali, provinciali e municipali.

Sono generali quelli destinati esclusivamente a soccorrere bisogni permanenti o che reclamano un'attenzione speciale. A questa classe appartengono gli stabilimenti per i mentecatti, sordo-muti, ciechi, inabili e decrepiti. La loro direzione e amministrazione spettano al Governo che le esercita per mezzo del *Ministero de la gobernacion* (Direzione generale di beneficenza, sanità e stabilimenti penali). I fondi pel mantenimento sono prelevati dalle spese generali dello Stato, e vi s'aggiungono gl'interessi del gran Libro dovuti a quegli stabilimenti ritenuti privati per lo innanzi e poscia riconosciuti come generali e a questi incorporati, nonchè le rendite di altre opere pie che vi furono aggregate. Sono di questo genere, formati cioè per aggregazione, l'*ospedale nazionale di Madrid* destinato alla cura delle malattie acute e il *collegio dell'unione di Aranjuez* che è asilo di orfani.

Sono stabilimenti provinciali, per lor natura, quelli che hanno per iscopo il sollievo dell'umanità sofferente per malattie comuni, l'ammissione di bisognosi incapaci di un lavoro sufficiente a sostentarsi, il rifugio e la educazione di coloro che mancano di famiglia, sino al momento che potranno provvedere a sè stessi. A questa classe appartengono le case di maternità, gli orfanotrofi, gli ospedali per gl'infermi. La direzione e amministrazione loro spettano esclusivamente alle deputazioni provinciali, giusta la legge organica provinciale. I fondi consistono nelle partite corrispondenti sul bilancio provinciale, e negli

interessi pagati dal debito pubblico ad alcuna delle private fondazioni che vi fossero state aggregate.

Sono stabilimenti *municipali* quelli destinati a soccorrere infermità accidentali, a mantenere temporaneamente e a favorire il ricovero presso gli stabilimenti generali o provinciali, di quei poveri che trovansi entro la sfera di loro protezione, e infine, a somministrare il vitto a domicilio alle persone bisognose. A questa classe appartengono le case di ricovero e ospitalità temporanea e la beneficenza domiciliare. La loro direzione e amministrazione è affidata alle giunte dei comuni rispettivi, giusta la legge organica municipale vigente.

I fondi necessari si prelevano da appositi capitoli iscritti sul bilancio municipale e dalle rendite di qualche istituzione privata aggregate.

La beneficenza *privata* non può definirsi per il servizio che presta, come quella che comprende stabilimenti di tutte le classi che siamo venuti enumerando. La privata beneficenza comprende tutti gli istituti pii fondati e dotati con beni privati, e la cui amministrazione fu regolata dai rispettivi fondatori, e, in nome di questi, affidata a corporazioni, autorità o persone determinate.

Queste fondazioni non perdono il carattere di private, pur ricevendo qualche sovvenzione dallo Stato, dalla provincia o dal municipio, semprechè questa sovvenzione sia temporanea e indispensabile alla esistenza della istituzione.

Le istituzioni private di beneficenza sono associazioni stabili destinate alla soddisfazione gratuita di bisogni intellettuali o fisici, come: case di maternità, scuole, collegi, ospedali, monti di pietà, casse di risparmio e via discorrendo: se ne trovano ancora senza quel carattere di stabilità, quantunque con identico scopo, conosciute sotto il nome di patronati, legati, opere pie, ecc.

Le istituzioni private di beneficenza hanno personalità giuridica.

Spetta al Governo la tutela su quelle istituzioni private di beneficenza che si presentano come società collettive indeterminate e che hanno perciò bisogno di speciale protezione.

Nelle società di beneficenza con carattere determinato invece, questa tutela si riduce ad un'alta sorveglianza per assicurarsi che si sia adempiuto alla volontà del fondatore. In caso di eredità o legati pii che non importino obbligazione continua, lo ingerimento governativo cesserà quando si provi di aver adempito i voleri del testatore. Negli stabilimenti o istituzioni pie fondati e amministrati dagli stessi fondatori associati, e sostenuti a spese degli stessi, la sorveglianza governativa si limita a vegliare perchè non si manchi alle prescrizioni dell'igiene e non si offenda la pubblica morale.

Quando negli atti di fondazione vi sieno clausole di carattere puramente intimo e familiare, e sorga su queste contestazione, il Governo si atterrà, per la loro interpretazione, a quello che sarà per decidere il potere giudiziario competente.

Se il testatore avesse dispensato gli amministratori da lui delegati di presentare e tenere in regola la contabilità, il Governo non potrà obbligarveli; bensì potrà chieder loro di giustificare l'adempimento degli obblighi imposti dal fondatore. Così pure se il testatore si rimettesse alla buona fede di coloro cui trasmette i suoi voleri, saran costoro tenuti soltanto a dichiarare l'adempimento dei voleri accennati, attestando essere conformi alla morale e alla legge.

L'esercizio della tutela di cui siam venuti parlando è affidato al Ministero dell'interno (*Gobernacion*) il quale tiene per suoi ausiliari in questa parte i governatori delle provincie, le Giunte speciali, gli amministratori e tutti i delegati interessati.

La citata istruzione 30 dicembre 1873 che io le mando coi rispettivi commenti, enumera singolarmente le facoltà che competono al Governo, al Ministero dell'interno specialmente, ai governatori delle provincie, alle Giunte nuncipali e provinciali per la beneficenza privata: le funzioni commesse agli amministratori provinciali e municipali, agli avvocati e procuratori: le attribuzioni di cui son rivestite le Giunte di patronato, ecc., nonchè le regole per procedere in caso di contestata classificazione, di rifiuto di autorizzazione o di difetto nella contabilità.

Nello stesso libro si trovano, in forma di appendice le principali disposizioni della legge sulle fondazioni private (appendice 1°); sui patronati governativi o della Corona (appendice 2°); sulle Giunte provvisorie esistenti prima della pubblicazione della legge 30 dicembre (appendice 3°) e la legge sull'abolizione e conversione della mano morta (appendice 4°).

I pochi appunti che le ho esposti, m'auguro possano per ora servire di risposta alla circolare direttale dal suo Governo. Mi resta solo a dichiararle di essere sempre disposto a fornirle tutti i possibili ragguagli che crederà opportuno di chiedermi.

Colgo quest'occasione per porgerle i sensi della mia distinta considerazione.

PORTOGALLO.

Le seguenti notizie dobbiamo alla cortesia del Ministro d'Italia a Lisbona.

Legislazione. — Non v'ha in Portogallo legge speciale sulla beneficenza: le poche disposizioni al riguardo sono sparse nei Codici civile, amministrativo e penale.

Intervento dello Stato. — In principio, non è riconosciuto ai bisognosi il diritto all'assistenza da parte dello Stato; pur tuttavia questo non rimane del tutto estraneo, ma si riserba, più che altro, la parte tutelare, e vi provvede quasi in modo indiretto, così ad esempio pei trovatelli ne rende obbligatoria l'assistenza ai comuni. Quanto alle altre istituzioni, lo Stato per mezzo dei poteri locali amministrativi ne sorveglia la retta amministrazione, fornendo anche dei sussidi, ove sia urgente il bisogno.

Orfani. — Il Codice civile pubblicato nel 1867 contiene disposizioni a favore degli esposti e dei minori abbandonati: in forza di queste i municipi hanno l'obbligo di mantenerli fino all'età di 7 anni, dopo vengono consegnati ai *Consigli di beneficenza pupillare*, perchè ne curino l'educazione sino alla maggioranza. Prima che così disponesse il Codice civile, il Codice amministrativo non abrogato dava alle Giunte generali dei distretti facoltà di stanziare d'ufficio, nei bilanci municipali, la spesa per gli esposti. L'antico sistema della *ruota*, combattuto dalla opinione pubblica, è andato cedendo il posto agli ospizi d'ammissione giustificata, e si nota su ciò un sensibile miglioramento, così nella riduzione del numero delle esposizioni che nella diminuita mortalità degli esposti.

Asili d'infanzia. — Oltre questi stabilimenti, quasi tutti i distretti del regno sono provvisti d'asili d'infanzia, ove vengono ammessi gli orfani e gli abbandonati dai cinque anni in su, e vi restano sino a che non sono in grado di provvedere alla loro sussistenza; altri asili danno ricovero giornaliero ai fanciulli bisognosi: ambedue queste specie di istituzioni si mantengono con rendite provenienti da dotazioni, legati e da sottoscrizioni volontarie di libere associazioni di beneficenza.

Accattonaggio. — A sollevare le miserie nell'età adulta, il Codice amministrativo abilita le Giunte parrocchiali a raccogliere i mendicanti e a promuovere, in conformità dei regolamenti, i mezzi opportuni

per toglierli all'accattonaggio delle pubbliche vie; il Codice penale punisce la mendicizia viziosa.

Asili di mendicizia. — In Lisbona, ove i mendicanti sono in maggior numero, esistono due ricoveri destinati a raccogliarli; e possono anche venire ammessi i questuanti nei distretti, vecchi e inabili al lavoro, dietro proposta dell'autorità amministrativa superiore.

Soccorsi a domicilio. — È ancora in uso il soccorso a domicilio per coloro che temporaneamente si trovassero sforniti d'ogni mezzo di sussistenza: però quest'ultimo servizio non si trova organizzato in tutto il regno, ma comincia a diffondersi per l'esempio di alcune parrocchie della capitale.

Le Misericordie. — Ben più importanti sono le associazioni dette le *Misericordie*, sparse in tutto il regno, la cui fondazione risale al secolo xv, riccamente dotate e godenti molti privilegi. Queste devono, per legge, curare gli infermi poveri, qualunque sia l'infermità e la nazionalità, e se fra questi infermi si trovano degli alienati, la confraternita pensa a farli accogliere nei manicomi della capitale, supplendo alle spese di custodia e mantenimento. Sono a carico del Governo gli accennati ospedali per gli alienati.

Ospedali vari. — Altri ospedali in genere vivono con rendite proprie o ricevono sussidi dallo Stato, come gli ospedali di San Giuseppe ed annessi in Lisbona, quelli dell'Università di Coimbra, quelli del *Caldas de Rainha* e gli ospedali per l'armata di terra e di mare.

Carattere generale delle associazioni. — Nel Portogallo, paese più agricolo che industriale, e dove la popolazione non è molto accentrata, non si ha a lamentare la nuova forma di pauperismo, come si osserva presso i popoli viventi in grandi agglomerazioni ed esclusivamente dedicati all'industria. È per questo che le medesime associazioni create dallo spirito religioso di due o tre secoli indietro, tipo delle quali sono le molte diffuse Misericordie, tengono anche oggidì il campo della beneficenza, conservando il loro carattere primitivo, che è quasi esclusivamente religioso.

Di gran lunga inferiori in numero sono quelle di origine civile, che intendono precipuamente agli asili d'infanzia. Tutte però sono sottoposte alla sorveglianza governativa che ne approva gli statuti di fondazione, e, per mezzo dei governatori civili in Consiglio di distretto, rivede i bilanci annuali.

Tutela governativa. — In virtù di questa tutela esercitata dal Governo, i governatori civili hanno facoltà, se vi notano degli abusi, di sciogliere le Commissioni di amministrazione, nominando Commissioni provvisorie, fino alle nuove elezioni.

Patrimonio. — Il patrimonio degli istituti di beneficenza è costi-

tuito nella massima parte da dotazioni e legati consistenti in beni immobili, censi, pensioni, fondi pubblici, ecc. Le leggi sulla manomorta, in via di esecuzione, prescrivono la conversione di questi beni in titoli del debito consolidato nazionale.

Disposizioni del Codice civile. — Il Codice civile attribuisce a queste istituzioni la qualità di persone morali, e nel caso di estinzione, regola il passaggio dei loro beni nel patrimonio nazionale, salvo leggi o disposizioni in contrario.

Vieta l'acquisto d'immobili a titolo oneroso, ad eccezione di quelli indispensabili all'esercizio della beneficenza, sempre però dietro autorizzazione governativa.

Concorso dello Stato. — Come si è detto, lo Stato concorre cogli istituti all'esercizio della beneficenza e li sussidia per diversi rami. Diamo alcuni dati sulle varie fonti di entrate degli istituti di beneficenza, dai quali apparirà la misura per cui concorre lo Stato.

Fonti d'entrate. — Queste sono di tre specie: 1° Somma iscritta nel bilancio generale dello Stato per la beneficenza pubblica, fissata nell'anno finanziario 1874-1875 a milreis 208,026 destinata in parte per sussidiare i principali stabilimenti di beneficenza della capitale, ed in parte quelli dello stesso genere nelle amministrazioni di distretto; 2° Importo delle quote distribuite dalle Giunte generali ai Consigli municipali dei distretti rispettivi, per spese di allevamento degli ospiti; la somma spesa a quest'oggetto nell'anno 1869-1870 fu di milreis 417,615; 3° Somma delle rendite di ciascun istituto che, secondo lo specchio statistico pubblicato nel 1863, è di milreis 983,291, risultanti dai seguenti capi:

	Milreis
Censi, pensioni e rendite provenienti da fondi rustici e urbani	315,514
Cartelle di credito pubblico	123,053
Interessi di capitali mutuati	153,324
Elemosine, legati e introiti eventuali	391,400
Totale . . .	983,291

I beni degli stabilimenti di beneficenza, nella loro totalità furono valutati in milreis 12,368,984; cioè:

Fondi rustici ed urbani	3,227,238
Censi e pensioni	2,596,394
Cartelle di credito pubblico	3,339,199
Capitali mutuati	3,206,153

Totale . . . 12,368,984

15T
453

I mutui attivi degli stabilimenti di beneficenza, all'epoca cui si riferiscono questi dati, sommavano a milreis 2,501,741
 I passivi 307,487

La distribuzione delle rendite in relazione ai diversi istituti era la seguente:

Agli ospedali	milreis	329,238
Agli asili d'invalidi e d'infanzia abbandonata	»	252,011
Soccorsi a domicilio ed elemosine diverse	»	44,214
Totale . milreis		625,463

Il rimanente delle rendite viene speso nel personale impiegato al servizio degli stabilimenti ed in altre spese, come contribuzioni, assicurazioni di proprietà, ecc. Diamo in ultimo una indicazione, sebbene incompleta, degli stabilimenti di beneficenza esistenti in Portogallo, riferendoci ai dati del 1863. Esistevano allora:

Ospedali	210
Asili di mendicizia	7
» d'invalidi	1
» d'infanzia abbandonata	19
» d'orfani	12
Ricoveri e <i>merciarias</i>	12
Alberghi	25

Questi ultimi stabilimenti sono specie di ospizi destinati a ricoverare e soccorrere temporaneamente i poveri e infermi in viaggio.

BAVIERA.

Memoria del professore G. MAYR, direttore della statistica in Baviera.

La pubblica assistenza è attualmente regolata in Baviera dalla legge 29 aprile 1869.

La legge definisce quando si possa invocare l'assistenza pubblica: questa non si concede che in via sussidiaria, dopo esauriti tutti gli altri mezzi per provvedere al proprio sostentamento.

Si potrebbero avere ulteriori notizie sullo sviluppo storico della beneficenza in Baviera, come pure sull'essenza e tendenza delle disposizioni di legge oggi in vigore, ricorrendo al Commentario pubblicato

dal consigliere ministeriale E. von Riedel sopra la citata legge. Diamo intanto alcune notizie sulla pubblica beneficenza, in ordine ai quesiti contenuti nella Nota-circolare che il Governo italiano ha diramata.

Lo Stato, in Baviera, ha un diritto di sorveglianza su tutte le istituzioni di beneficenza; diritto che fa valere tanto nella fondazione, che durante la vita degl'istituti medesimi: ogni nuova fondazione deve ottenere la previa autorizzazione reale; quelle cui va annesso un onere permanente, abbisognano dell'approvazione dell'autorità amministrativa. Sì le une che le altre devono dare ogni anno notizia di qualsiasi legato o altra elargizione avuta.

A provvedere alla retta amministrazione delle fondazioni, lo Stato esercita il suo diritto di ispezione, in alcune per mezzo di amministratori nominati direttamente dal Re: ed in altre più generalmente, esigendo l'osservanza delle speciali disposizioni legislative. La contabilità delle fondazioni locali, al pari di quella dei comuni, viene sottoposta alla particolare sorveglianza dell'autorità Governativa.

Secondo l'articolo 17 della legge sui poveri, i comuni sono autorizzati ad affidare il sostentamento ed, ove occorra, la educazione delle persone bisognose, ad istituti di beneficenza, ad associazioni o a persone private, che s'addossano questo carico mediante compenso.

Ancora più importante è la disposizione dell'articolo 28 della istessa legge, secondo la quale tutte le autorità, gli amministratori delle fondazioni pie, gli ecclesiastici, i medici e le associazioni di privata beneficenza, sono obbligati di prestare la propria opera a richiesta delle Commissioni di beneficenza. Parimenti, per disposizione dell'articolo 33, la Commissione di beneficenza è autorizzata a rivedere conti del fondo dei poveri e degl'istituti di beneficenza amministrati dai comuni.

Parecchie pubblicazioni statistiche sulla beneficenza, son venute fuori, e diverse tra queste con carattere ufficiale.

Dall'anno 1870 in poi, si pubblica una statistica annuale delle nuove fondazioni, e degli aumenti, verificatisi nel patrimonio di quelle esistenti. Nella Gazzetta Ufficiale, o Bollettino (anno 1872; pagina 1387), fu pubblicato un prospetto sommario pel 1870, ed attualmente l'ufficio di statistica è occupato in un lavoro più ampio su questa materia, del quale lavoro verranno pubblicati i risultati nella rivista dell'ufficio di statistica. Diamo un sunto delle notizie che vi si conterranno anche perchè si sappia in qual misura la Baviera potrà contribuire alla statistica internazionale della pubblica beneficenza.

La statistica dei poveri è divisa in due parti principali.

A) Prospetto generale delle *sovvenzioni locali e distrettuali largite*

ai poveri, e stato delle fondazioni ed associazioni di beneficenza. In questo prospetto viene offerto anzitutto il numero delle persone soccorse, e queste vengono poi distinte secondo che la sovvenzione è concessa per una volta tanto o per un periodo di tempo. Questi ultimi vengono alla loro volta distinti secondo che sono abili al lavoro o no, ed inoltre si gli abili che gl'inabili vengono suddivisi in diverse speciali categorie.

È poi fornito un prospetto dei giovani che, sotto qualunque titolo, ricevono dei sussidi, distinguendo quelli che vivono del fondo dei poveri, da quelli che soltanto godono l'esenzione dalle tasse scolastiche (compreso ogni sussidio accordato per gli studi). Seguendo le notizie statistiche sopra le casse dei poveri; cioè esposizione della somma delle entrate e delle spese; altra esposizione speciale per le entrate supplementari, come pure per quelle provenienti dalle Casse comunali; in terzo luogo un calcolo in denaro delle sovvenzioni in natura date ai poveri, e di altre prestazioni in natura largite dai privati; e finalmente lo stato dei beni immobili fruttiferi di proprietà dell'istituto dei poveri (così detto, fondo locale dei poveri).

Vi è inoltre un quadro espositivo delle Casse di risparmio costituenti un fondo di riserva in caso di malattia. Queste Casse vengono distinte in comunali ed in quelle che dipendono da imprese industriali; per ciascuna di queste categorie è dato il numero delle Casse e l'annuo importo totale.

Tutti questi ragguagli statistici finora enumerati si riferiscono alla assistenza comunale dei poveri; seguono le notizie intorno all'assistenza distrettuale dei medesimi.

In questo capitolo vengono anzitutto distinti i redditi assegnati per legge ai distretti, da quelli che derivano da donazioni private: quanto ai primi, essi sono indicati nel loro impiego, cioè:

A) Assegnamenti ai comuni molto aggavati per spese di beneficenza.

B) Spesa pel mantenimento degli istituti esistenti a carico del distretto.

C) Impieghi delle somme residue.

I secondi, cioè i redditi provenienti da donazioni private a favore della beneficenza distrettuale, vengono distinti in

A) Prestazioni per fondare nuovi istituti di beneficenza.

B) Altre prestazioni.

Chiude la serie di questi prospetti una tabella dello stato del patrimonio fruttifero della beneficenza distrettuale.

E i prospetti della *beneficenza locale e distrettuale* vengono chiusi dal sommario delle *fondazioni di beneficenza e delle associazioni di be-*

neficenza, esistenti nei comuni e nei distretti. Tanto per le fondazioni che per le associazioni è fornito il loro numero, l'importo delle spese annuali e lo stato del patrimonio fruttifero.

Segue il « *Prospetto generale delle istituzioni di beneficenza pei poveri.* »

Questo prospetto serve di complemento a quello che precedentemente abbiamo ricordato; mentre quello espone sommariamente lo stato delle istituzioni di pubblica beneficenza, questo le presenta distinte nelle principali categorie, dandone pure alcuni cenni statistici e finanziari.

In primo luogo sono indicati gli istituti locali che si distinguono in Case annesse ai benefici ecclesiastici;

Istituti pel mantenimento di orfani, trovatelli ed altri fanciulli poveri;

Case di lavoro pei poveri, monti di pietà, Casse di soccorsi, ospedali ed asili infantili. Di questi ultimi si ha soltanto il numero; delle case di lavoro si ha anche la somma annuale delle spese; per tutti gli altri istituti, oltre il loro numero e l'importo annuale delle spese, si ha anche lo stato del patrimonio fruttifero.

Per gli istituti distrettuali si son distinti: gli ospedali, le case di lavoro, le case di soccorso, gli ospizi pei fanciulli abbandonati: ad eccezione delle case di lavoro di cui non si conosce che il numero, di tutti gli altri istituti vien dato l'importo annuale delle spese e del patrimonio fruttifero. Chiudono questo prospetto alcune notizie intorno alle case di correzione locali e distrettuali.

La statistica delle nuove fondazioni, (che dal 70 in poi si pubblica annualmente) si estende anche alle fondazioni di data anteriore, e, per l'abbondanza delle notizie, presta importante sussidio allo ufficio centrale di statistica. Il questionario si occupa dei seguenti punti per ciò che riguarda l'aumento di patrimonio delle fondazioni esistenti. Oltre il nome del comune e della fondazione, vien dato anche il nome, lo stato, il domicilio, la confessione del fondatore, segue il dettaglio del denaro aggiunto al patrimonio di fondazione, dichiarando pure se la fondazione sia fatta a esclusivo beneficio degli abitanti del comune, e se per istruzione o per beneficenza o culto. Si aggiungono altre notizie speciali sullo scopo dell'istituzione.

In ultimo si specifica se la fondazione abbia a durare soltanto per la vita del fondatore o anche dopo la sua morte.

FRANCIA.

Il direttore della statistica in Francia manda la seguente risposta alla nota circolare più volte ricordata :

Parigi, 20 febbraio 1875.

SIG. DIRETTORE E COLLEGA CARISSIMO,

Rivolgendovi a me coll'ultima vostra in data dei 14 dicembre scorso, voi mi fate l'onore di chiedermi delle risposte dirette alle domande contenute nel *programma per la statistica internazionale della assistenza pubblica e beneficenza*, formulata da cotesta Giunta centrale, o almeno desiderate che vi fornisca i documenti dai quali possiate attingere le notizie necessarie al vostro lavoro.

Un attento esame del programma m'ha indotto a credere, che la statistica che voi avete in mente di eseguire, comprende tanto le istituzioni destinate all'*assistenza* propriamente detta, quanto gli ospizi, ospedali, ricoveri ed altri stabilimenti di simil genere. I termini in cui è redatto il programma indicano ancora che questa statistica debba essere fatta per *comune*.

Ad appagare quest'ultimo voto, ci sarebbe necessario di procedere ad una speciale inchiesta, per la quale il signor ministro d'agricoltura e commercio dovrebbe mettersi d'accordo col suo collega il ministro dell'interno da cui dipendono gli stabilimenti in quistione. Ma, oltre che siffatte indagini menerebbero in lungo e costerebbero molto lavoro, a cagione della grande varietà degli stabilimenti, riescendo anche abbastanza intralciate per l'azione concorrente di due distinte amministrazioni, ho chiesto a me stesso se la suddivisione per comuni sia assolutamente indispensabile. Ad eccezione del servizio degli alienati, esposto per *stabilimenti*, in Francia non lo si è creduto: i nostri prospetti sono riassuntivi per *provincia* e solo nel 1861 venne compilata la statistica degli ospedali ed ospizi, per *stabilimenti*.

Ad ogni modo parmi opportuno indicarvi i numerosi documenti pubblicati dalla nostra amministrazione su questo interessante ramo di statistica.

Comincerò da quelli provenienti dal servizio della statistica generale della Francia.

1° Amministrazione pubblica — Vol. 1° e 2°, 1ª serie.

2° Movimento dell'assistenza pubblica dal 1842 al 1853 — Volume 6°, 1ª serie.

3° Stato dei manicomi dal 1842 al 1853 — Vol. 5°.

4° Id. dal 1854 al 1860 — Vol. 14°.

5° Assistenza pubblica dal 1854 al 1861 — Vol. 15°.

6° Uffici degli stabilimenti di beneficenza nel 1871. (Nella statistica annuale, nuova serie, Vol. 1°).

7° Id. per l'anno 1872 (sotto i torchi).

Salvo l'interruzione dal 1862 al 1870, questi documenti formano il quadro più completo degli stabilimenti *ospedalieri* in Francia, come pure degli uffici di beneficenza e del servizio per gli alienati; essi comprendono egualmente il movimento degli infanti assistiti.

Quanto agli altri stabilimenti di assistenza, come a dire asili di infanzia, case di lavoro, ricovero per gli orfani, educandati pii e via via, essi sfuggono, per la maggior parte, al sindacato dell'autorità; e come hanno una contabilità incompleta ed irregolare, non ci è dato fornire sul loro conto che notizie sommarie e per qualche anno soltanto.

Voi troverete qui acciusi i prospetti preparati dalla nostra amministrazione: 1° per la statistica degli ospedali; 2° per quella degli uffici e stabilimenti diversi di beneficenza; 3° per quella degli alienati.

Confrontando questi prospetti col questionario redatto per vostra cura, si vede subito la mancanza di uniformità. I prospetti francesi restano muti su ciò che riguarda il patrimonio degli stabilimenti: si chiede in essi bensì la indicazione delle rendite annuali provenienti sia da beni immobili, sia da capitali messi a frutto in rendita dello Stato o altrimenti, il rimborso delle spese fatte per ammalati solvibili, come pure l'enumerazione delle entrate diverse, quali sarebbero sussidi del Governo, donazioni, legati, ecc.; le quali notizie permettono, opportunamente combinate, di rispondere ai numeri 14, 15, 16, 17 e 18 del vostro questionario. Ma, per ciò che riguarda le spese, si è costretti di ridurre ad una sola le colonne 19 (Imposte) e 20 (Ristauri e manutenzione degli immobili), confuse nel prospetto francese sotto la rubrica di *Spese per l'amministrazione dei beni e delle rendite*; e di riportare la colonna 23 (Spese pel culto) a quella che abbraccia le « spese del personale inserviente e diverse pel culto. »

Inoltre se possiamo riempire le colonne 27 e 28, applicabili alla media dei sussidi e delle persone sussidiate, come pure le colonne 32 e 33 relative alle giornate degli ospedali ed ospizi, non si fa però distinzione nei nostri documenti attuali fra letti paganti e letti gratuiti.

Risulta dal detto precedentemente che, su quanto concerne la statistica degli ospedali propriamente detta, non si può rispondere in un

modo soddisfacente alle diverse colonne del vostro quadro, ed è poi impossibile la risposta a tutte le colonne sotto il titolo « Stabilimenti diversi » non fornendo questi ultimi, come ho avuto l'onore di esporre, che indicazioni sommarie sul totale delle entrate e spese. .

All'infuori delle statistiche pubblicate dall'ufficio la cui direzione è a me affidata, e delle quali v'ho additato il carattere, dal punto di vista che può interessarvi, v'ha un documento assai importante, pubblicato nel 1869, dagli ispettori generali degli stabilimenti di beneficenza, sotto gli auspici del Ministro dell'interno. Quest'opera, in due volumi, e della quale ho il piacere d'inviarvi una copia, non riguarda che gli *Stabilimenti ospedalieri* propriamente detti; però è compilata da un punto di vista descrittivo che s'avvicina a quello da voi adottato; i quadri che vi si contengono possono servire di risposta a parecchie interrogazioni del vostro programma.

E in vero, vi si trova :

1° L'enumerazione completa degli stabilimenti ospedalieri in Francia, con la data di loro fondazione e il nome del fondatore.

2° L'ammontare delle donazioni e legati avuti.

3° La situazione finanziaria.

4° La somma delle rendite provenienti da dotazioni.

5° La natura e l'estensione delle loro proprietà.

6° Il personale di servizio (servizio sanitario; servizio farmaceutico; congregazioni ospedaliere ed origine di queste congregazioni; infermieri).

7° Quadro dei servizi annessi (sale d'asilo; scuole; laboratori).

8° Carta della distribuzione geografica degli stabilimenti ospedalieri in Francia.

Voi vedete che quest'opera benchè racchiuda i dettagli più completi sul patrimonio degli stabilimenti di cui si occupa, non offre alcun dato che permetta di valutare il loro valore venale, e ciò per l'impossibilità di stabilire un rapporto certo fra le rendite e il capitale; si può tuttavia ritenere, seguendo accreditati scrittori, che il capitale frutti in genere, il 3 e mezzo per cento.

M'auguro, onorevole collega, che i documenti uniti alla presente e gli altri che sono già in vostre mani, possano bastare a fornirvi gli elementi necessari per la parte del lavoro che riguarda la Francia, e duolmi di non essere in grado di rispondere più direttamente e con maggior precisione alle vostre dimande.

Gradite, ecc.

M. DELOCHE
Membro dell'Istituto.

DANIMARCA.

Dalla Legazione italiana a Copenaghen riceviamo le seguenti notizie:

Legislazione. — In ordine ai quesiti *A, B*, la legge danese accorda sin da tempo, ad ogni cittadino il diritto alla pubblica assistenza, diritto sanzionato dall'articolo 84 della Costituzione vigente, così concepito:

Diritto al soccorso. — « Colui che non è in grado di provvedere al proprio sostentamento ed a quello della propria famiglia, e trovasi « privo affatto di assistenza, ha il diritto di essere soccorso dallo Stato « a condizione però che si sottometta agli obblighi prescritti da apposite leggi ». In conseguenza, il Governo impone l'adempimento di questo dovere al comune in cui l'individuo bisognoso ha soggiornato durante gli ultimi cinque anni, o altrimenti al comune d'origine.

Orfani dei sussidiati. — Gli orfani dei sussidiati, fino all'età di 18 anni compiuti, hanno diritto al soccorso del Comune che lo forniva ai loro genitori all'epoca di loro morte.

Accattonaggio. — L'accattonaggio è sempre punito e non di rado severamente, potendosi applicare la pena del carcere estensibile a 6 mesi.

Ordinanze sulla pubblica beneficenza. — Le principali ordinanze che regolano la pubblica assistenza sono:

1° Una legge (1° luglio 1799) che si riferisce all'organamento ed all'amministrazione della pubblica carità in Copenaghen e sobborghi.

2° Un regolamento (5 luglio 1803) che riguarda l'organamento e l'amministrazione della pubblica carità nelle città commerciali, ad eccezione di Copenaghen.

Progetti respinti. — Nella sessione parlamentare 1872-1873 il *Landstthing* votò un progetto di legge presentato dal ministro dell'interno, sulla pubblica carità; però non ottenne questo progetto nè l'approvazione, nè la discussione nel *Folkstthing*.

Quesito C. — La pubblica beneficenza è affidata ai Consigli comunali nelle città commerciali, e nei comuni rurali ai Consigli parrocchiali. Apposite leggi amministrative regolano gl'istituti, in quanto abbiano rapporti colla pubblica beneficenza, sindacandone la contabilità.

Natura degli istituti. — A Copenaghen e in altre città commerciali, oltre gli stabilimenti ordinari, esistono istituti ove la pubblica assistenza si esercita in modo più largo ed oltre i limiti dello stretto necessario: anche questi istituti sono sottoposti alla legge, sia per le forme e condizioni dell'atto istitutivo, sia per l'amministrazione del patrimonio, sia per l'impiego delle rendite e pel sindacato dei conti.

Amministrazione. — La più gran parte degli ospedali, specialmente fuori Copenaghen, sono amministrati dall'autorità locale, da un prete e da un cittadino.

Indole degl'istituti. — In Danimarca, come nella maggior parte de' paesi protestanti, non si fa distinzione fra gl'istituti di culto e istituti di carità civile.

Sorveglianza governativa. — Tutti gl'istituti di carità debbono sottomettere i loro bilanci annuali all'autorità governativa: la gazzetta ufficiale ne pubblica i più importanti, col permesso del Ministero dell'interno.

Mancano le notizie sulla quantità delle loro rendite e sulla natura e origine del loro patrimonio.

Associazioni private. — In Copenaghen e nelle altre città commerciali del regno esistono numerose associazioni di carità privata: le rendite provengono, per la maggior parte, da annue sottoscrizioni e dagli interessi di capitali donati. Ogni anno si pubblicano i rendiconti, indipendentemente l'uno dall'altro, in modo affatto diverso, nè v'ha chi si incarichi di riassumerli in uno specchio, cosa d'altronde assai difficile per la difformità in cui, come s'è detto, vengono compilati.

Nello *Staatshaandbog* (Manuale dello Stato) pel 1874, è citato un numero grandissimo d'istituti di carità pubblica e privata, classificati in diverse categorie secondo lo scopo della loro fondazione.

Conclusione. — Da quanto si è detto, emerge che esiste in Danimarca, in diritto, un sistema di carità legale. I soccorsi accordati nel 1870 rappresentano la somma che segue:

In Copenaghen.	Rigs.	470,000
Nelle città commerciali in n° di 68.	»	449,800
Comuni rurali. In danaro	»	1,572,200
In altri generi	»	298,300
In lavori	»	91,500
Totale . . . Rigs.		2,881,800

A questa spesa si supplì con 175,000 rigs. provenienti da assegni stabili, da private annuali elargizioni, da legati e da frutti di capitali. Al restante in rigs. 2,705,000 si provvede con imposta speciale in tutto il regno.

187
469

PRUSSIA.

Diamo qui appresso la risposta del dott. ENGEL, direttore dell'ufficio di statistica in Prussia.

Berlino, 3 marzo 1875.

ONOREVOLE SIGNORE,

In risposta al suo pregiatissimo scritto del 14 dicembre dell'anno decorso, col quale mi invitava a fornire delle notizie sulla pubblica beneficenza in Prussia, e così concorrere alla formazione della statistica internazionale dell'assistenza pubblica, mi duole doverle manifestare l'impossibilità in cui mi trovo di soddisfare alla sua richiesta, non essendosì finora da quest'ufficio, praticate indagini di sorta sulla beneficenza in genere, nè potendosi prendere impegno ad iniziarle stante la molteplicità dei lavori di cui trovasi già carico.

In una rivista che si occupa delle spese e delle entrate dei *circoli* (Kreise) prussiani per l'anno ufficiale 1869, rivista compilata in quest'ufficio, si danno per ciascun circolo, delle notizie sulle spese degli stabilimenti di beneficenza e di ricovero compresi nell'amministrazione del *circolo* stesso; e così per gli ospedali, manicomi e case di salute esistenti nella medesima circoscrizione; tuttavia da tali ragguagli non si possono cavare dati sufficienti a riempire le rubriche del formulario presentato dalla S. V. Appena compiuta la pubblicazione dell'opera menzionata, mi permetterò inviarle un esemplare.

Potrebbe ancora non tornare superflua allo assunto da Lei intrapreso, l'opera del dottore Emminghaus, intitolata: *La beneficenza e le leggi sul pauperismo negli Stati Europei*; in questa è inserita l'altra pubblicazione del consigliere dottore Bruch, concernente la storia della statistica ufficiale sulla beneficenza, per le sei provincie orientali prussiane, e per le provincie del Reno e della Westfalia.

Colla più distinta stima mi segno

Devotissimo

Dottore ENGEL

Direttore del R. ufficio di statistica prussiana.

AUSTRIA-UNGHERIA.

Vienna, 30 gennaio 1875.

PREGIATISSIMO SIGNORE,

Rispondendo al suo riverito foglio del 10 dicembre 1874, mi permetto di parteciparle la risposta data dal ministro dell'interno sino dal 2 dicembre 1874 al suo collega degli esteri per essere trasmessa al Governo italiano relativamente ai quesiti a noi partecipati dalla S. V.

« Le notizie richieste dal Governo italiano riguardanti le leggi vigenti e i dati statistici, per la compilazione di una statistica comparata degli istituti di beneficenza fra gli Stati che presero parte ai Congressi dell'Aja e di Pietroburgo, sono così molteplici, così ampie e differiscono tanto dalle relative indicazioni statistiche locali, che dovrebbero venire ordinate delle apposite ricerche e delle indagini affatto nuove relativamente agli stabilimenti ed ai comuni interessati, onde soddisfare, anche solo approssimativamente, al desiderio del Governo italiano.

« Sul materiale così ottenuto, dovrebbe poscia concentrarsi l'attività di tutta intera la direzione di statistica, per parecchi mesi, al fine di cavarne fuori dei dati seri ed attendibili.

« E ciò tanto più in quanto si ha motivo di supporre che la maggior parte anche degli altri Stati si troveranno nelle stesse difficoltà e non saranno per corrispondere tosto, senza speciali ricerche, ai quesiti del questionario. »

In tali circostanze io sono costretto a limitarmi ad indicare al regio Governo italiano alcune pubblicazioni, dalle quali possono rilevarsi le leggi e le norme amministrative che reggono gli stabilimenti di beneficenza nell'impero austriaco.

« Handbuch der österr. Verwaltungsgesetz kund, von D. Stubenrauch, 2 vol. — Handbuch der Gesetze und Verordnungen, welche für die Polizei — Verwaltung im oesterr. Kaiserstaate von 1740-1852 erschienen sind. Von A. Zaleiski. »

« Die Verwaltungslehre, von D. Lorenz Stein. — Das Armenwesen und die Armengesetzgebung in europäischen Staaten, von A. Emminghaus. »

Per ciò che riguarda i dati statistici, mi prendo la libertà di ri-

157
470

15T
473

mandare la S. V. a quelli che si trovano negli annuari statistici degli istituti di beneficenza sanitaria, delle case di fondazioni e stabilimenti non dotati regolarmente (vedere annuario statistico del 1870), degli istituti di educazione e di istruzione, degli asili infantili (Kinderbewahranstalten) ed al prospetto generale delle associazioni (Vereine) facendo notare che nell'anno 1875 sarà pubblicata una estesa statistica della beneficenza sanitaria, di cui certamente si invierà un esemplare a cotesto ufficio.

Ove ella desiderasse su alcuni punti speciali delle indicazioni particolareggiate, io sono pronto, per quanto mi è possibile, di corrispondere ad ogni richiesta che sarà per farmi.

Il presidente della Commissione di statistica.
Dottore ADOLF FICKER.

STATI UNITI D'AMERICA.

La seguente relazione ci venne favorita dal signor Conwell, rappresentante dell'ufficio di statistica generale degli Stati Uniti.

Boston (Massachussets) 8 gennaio 1875.

SIGNORE.

In seguito alla richiesta del signor Young, ho l'onore di farvi tenere, col mezzo della presente, un conciso rapporto sulla beneficenza in genere, negli Stati Uniti.

Nessuna pubblicazione speciale e dettagliata è venuta fuori sin oggi a gettare un po' di luce su questa materia, la quale, per conseguenza, trovasi nella confusione la più grande. Questa omissione deriva da due cause: la prima è che la beneficenza, quando si esercita con vero spirito di carità, vuol restare segreta: la seconda, e questa è certo la più grave, che non si è ancora adottato un metodo per raccogliere e coordinare i fatti che hanno con questo ramo attinenza. Tuttavia i diversi Stati dell'Unione, le contee, le città, i villaggi e le società private pubblicano ad intervalli e di loro iniziativa, dei resoconti sulle istituzioni da essi dipendenti; noi ne abbiamo innanzi più di 1100, ed è da questi che togliamo i dati che seguono.

Ogni Stato dell'Unione ha le sue regole speciali concernenti l'esercizio della beneficenza, ad eccezione dei soccorsi ai militari e marinari invalidi pei quali v'ha appositi stabilimenti che cadono sotto l'amministrazione del Governo nazionale.

La mendicizia pubblica è vietata quasi in tutti gli Stati; ed in alcuni tra essi con sanzione penale.

I Governi regionali incoraggiano con tutti i mezzi le varie società di beneficenza, sorgano queste dal seno delle numerose sette religiose, ovvero muovano dallo spirito puramente umanitario dei consociati e perciò di carattere laico; anzi queste ultime, come quelle che non sono vincolate da comune legame di culto, accade sovente che vivano, in tutto o in parte, a spese dello Stato entro cui funzionano. Per regola, il Governo s'incarica di soccorrere direttamente a quei bisogni che, per loro natura, si sottraggono alla benefica influenza delle società suddette, col mezzo di speciali stabilimenti retti ed amministrati sotto la sua immediata sorveglianza.

Abbiamo tavole statistiche per tutti questi stabilimenti, in tutti gli Stati dell'Unione, (ad eccezione di tre pei quali facciamo un calcolo approssimativo) e per tutti i Territori. Da esse rileviamo che gli Stati Uniti, come Nazione, hanno impiegata, in edifici di pubblica carità, compresi gli asili pei ciechi, sordomuti ed alienati, la somma di dollari 91,433,000 e destinato annualmente, allo esercizio degli stessi, la somma di dollari 12,000,000.

A quest'azione diretta s'accoppia come osservammo, quella sussidiaria di sorveglianza, più che altro, sulle istituzioni private, all'oggetto non solo di garantire ai donatori il retto uso delle loro donazioni, ma ancora nell'intendimento di abolire o restringere, quanto più possibile, la mendicizia privata; e, mossi da questo principio, i membri dei corpi legislativi danno opera anche personalmente a promuoverle e diffonderle. Lo Stato assegna loro annualmente a titolo di sussidio una somma da ripartirsi fra tutte, lasciando al giudizio delle rispettive direzioni il modo di impiego della stessa.

Tutte le altre disposizioni tendenti a tutelare l'ordine e la decenza pubblica dalle offese di una miseria lurida e ributtante emanano dai corpi legislativi e vengono applicate dalla polizia e dagli sceriffi.

Sarebbe malagevole il tentare una classificazione degli stabilimenti ed associazioni di beneficenza, pel motivo che nè il Governo nè il popolo fanno distinzione fra quelle di natura religiosa e quelle di carattere civile; generalmente il favore e le largizioni del pubblico e l'attenzione dello Stato si volgono verso quelle che più si distinguono per opere di carità; senza riguardo al principio religioso che le informa.

Prese tutte insieme, posseggono in immobili per 79,000,000 di dollari; di questi 21,000,000 provengono da legati; 11,000,000 da donazioni dei differenti Stati e 47,000,000 sono il prodotto di sottoscrizioni pubbliche.

Scopò finale delle nostre istituzioni di beneficenza sì pubbliche che private è quello di rimettere il bisognoso in condizione di provvedere da se stesso e con propri mezzi, ai propri bisogni; si educa l'individuo in maniera che gli rinasca la fiducia e il desiderio di sottrarsi all'umiliazione della esistenza a carico altrui: sotto questo punto di vista, gli stabilimenti pubblici hanno, quasi tutti, un grave inconveniente ed è quello di rallentare nelle persone soccorse le abitudini del risparmio e della industrie previdenza, facendo loro supporre che sia un dovere perpetuo quello di soccorrerli, mentre è un rimedio temporaneo reclamato da necessità sociale, e rendendoli così sempre più incapaci al ripristinamento della individuale energia.

Più adatte allo scopo si presentano le associazioni private, perchè queste, andando alla ricerca dei bisognosi ed allontanando ogni sospetto di simulazione, rendono superfluo l'accattonaggio e la carità segreta, facendosi centro ove affluiscono i piccoli soccorsi individuali che, per loro mezzo, si distribuiscono con discernimento.

Queste osservazioni valgono a far comprendere a qual punto si arresta l'assistenza prestata al bisogno; al punto cioè in cui le forze dell'individuo sono in grado di sostituirsi a quelle del soccorrente. In questo paese, ove ciascheduno può cambiare d'occupazione a sua voglia perchè tutte aperte alla libera concorrenza, si prende cura del corpo e dell'animo infermi non per prolungare una esistenza ignava ed abietta, ma per ricostituire l'essere operante e ridonarlo all'attività ed alla produzione. E veramente, animata da questo intendimento ed applicata con misura, la beneficenza in America ha impigrito ben pochi individui.

Il numero degli individui soccorsi nel 1873 negli Stati dell'est dell'Unione ammonta a 252,300, sopra una popolazione di 3,487,900.

Più della metà di costoro non riceverono il soccorso che per una volta tanto, e non più di 10,000 sono quelli che si trovano in istato perenne di miseria, fra i quali il maggior contingente è fornito dagli immigranti.

La somma di quanto si è speso in opere di carità pubblica e privata negli Stati Uniti (esclusi i territori o Stati in germe) oltrepassa la cifra di 51,000,000 di dollari per l'anno 1873: i territori spendono 3,000,000 circa, ciò che dà un totale di 54,000,000. Di questa somma appena un ottavo ha servito a sollevare estreme ed urgenti sofferenze. Va inteso che le cifre riportate non comprendono le spese per l'istru-

zione. Giova ancora aggiungere che essendo i pochi dati suesposti e quelli che seguono frutto di un lungo lavoro si possono tenere come essenzialmente esatti.

Il numero delle persone soccorse dalla carità pubblica e privata nel 1873, negli Stati Uniti è di 2,100,000, cioè presso a poco il 5 1/2 per cento della popolazione. Il numero degli individui soccorsi nelle 38 città principali dell'Unione è il 17 1/4 per cento ripartiti così:

Ubbriachi	117,000	Vecchi	14,000
Alienati	31,000	Vecchie	26,000
Sordo-muti	23,000	Donne pubbliche	13,000
Orfani	421,000	Negri (altravolta schiavi)	448,000
Vedove	297,000	Tisici	127,000
Ciechi	51,000	Studenti	20,000
Detenuti (che hanno scontata la pena)	13,000	Immigranti	41,000
Soldati	27,000	Indigenti	281,000

Quanto al modo col quale è stata esercitata la carità nel 1873 è utile a sapersi che vennero accolti negli ospedali 209,000
in ricoveri speciali 48,000
nei locali delle associazioni private 700,000
a domicilio, o in case locare a scopo speciale di beneficenza. . 1,143,000

L'ammontare delle somme largite per opere di carità può dividersi così:

Dalle società religiose	Doll. 10,000,000
Dalle società segrete	» 7,000,000
Dagli Stati	» 12,000,000
Da sottoscrizioni private	» 23,000,000

Le due grandi cause della miseria negli Stati Uniti sono l'immigrazione e l'abuso di bevande alcoliche; egli è certo che un 700,000 degli individui soccorsi furono ridotti a quello stato dall'intemperanza. Dei 2,100,000 assistiti nel 1873, soltanto 201,000 lo erano stati ancora nel 1872 e probabilmente meno di 100,000 continueranno ad esserlo nel 1874. Il cambiamento di condizione è rapido ed incessante; il povero di ieri può essere il ricco di oggi e viceversa; il beneficiato oggi, potrà domani soccorrere il suo benefattore.

Le varie classi di istituzioni di beneficenza trovansi registrate nell'almanacco della città di New-York, che invio colla presente. Ho cercato di riassumere nella forma più breve le risposte al questionario inviatomi, sperando che ciò sia per riuscirle gradito.

Accolga intanto i sensi della mia osservanza.

RUSSEL ST. CONWELL.

CANADÀ.

La seguente risposta alla circolare 23 luglio 1874 ci pervenne dal signor St. Drapeau, capo della Statistica del Canadà.

1° Nel Canadà non havvi legge speciale riguardante la beneficenza;

2° Ogni istituzione amministra i suoi stabilimenti secondo lo scopo di sua fondazione;

3° Le istituzioni mantenute con fondi pubblici sono poste sotto il sindacato di direttori speciali responsabili verso il Governo dal quale dipendono.

Le altre istituzioni, quantunque ricevano dotazione dal potere civile, restano indipendenti nella sfera di loro attività ed hanno direzione loro propria: tuttavia hanno l'obbligo di riferire al Governo, che loro accorda i sussidi, sul modo con cui amministrano i loro beni e sulle operazioni compite durante l'annata.

Si contano nel Canadà circa 200 istituzioni di beneficenza, di vario genere, prestanti assistenza a circa 30,000 individui per anno (vedi quadro 1°) cioè:

48 ospedali che soccorrono 16,000 malati
100 ospizi o asili, ricoveranti 9,000 individui
52 ricoveri d'infanzia con 5,000 fanciulli.

Questi vari stabilimenti sopportano una spesa totale di circa 935,000 dollari, di cui 620,000 provenienti da contributi governativi e 315,000 forniti dalle casse delle istituzioni, frutto di beni propri o della carità privata. (Vedi quadri 2° e 3°).

Educazione gratuita. — Il quadro 4° riguarda l'educazione gratuita: da esso si rileva, che gli abitanti vi concorrono direttamente per più di due milioni e mezzo di piastre; alle quali aggiunti i contributi governativi che rendono circa 835,000 dollari si ha un totale di dollari 3,385,000 impiegato all'unico scopo della educazione. Si contano un 800,000 fanciulli, almeno, che vanno a scuola, cioè:

442,500 nella provincia di Ontario
225,000 » » Quebec
90,000 » » Nuova Scozia e dintorni
50,000 » » Nuovo Brunswick.

(Vedi quadri 4° e 5°).

**Numero delle Istituzioni Pie del Canada, per provincie
e numero approssimativo degli individui soccorsi in ogni anno**
Prospetto I.

PROVINCIE	OSPEDALI		OSPIZI O ASILI		ORFANOTROFI	
	Num.	Ammalati	Num.	Individui	Num.	Fanciulli
Quebec	16		44		15	
Ontario	10		25		20	
Nuova Scozia	4	(1) 16000	12	9000	5	5000
Nuovo Brunswick	8		9		5	
Isola del principe Eduardo	2		2		2	
Manitoba	4		4		3	
Colombia Britannica	4		4		2	
	48	16000	100	9000	52	5000

Totale generale delle istituzioni Pie nel 1874 200
Id. del numero degli individui soccorsi, circa . . . 30,000

Entrate annuali provenienti da Contribuenti Governativi.

Prospetto II.

PROVINCIE	ISTITUZIONI				Totale dello tasse concesse
	Ospedali	Manicomii	Altri ricoveri	Orfanotrofi	
Governo federale Dol.	75,000	"	"	"	75,000
Provincia di Quebec "	10,300	115,500	30,000	28,000	183,800
" Ontario "	27,400	187,720	45,730	13,700	274,550
Nuova Scozia "	4,000	21,500	5,000	10,000	40,500
Nuovo Brunswick "	4,000	22,500	5,000	2,000	33,500
Isola del principe Eduardo "	1,200	3,000	642	"	4,842
Manitoba "	1,000	"	3,000	"	4,000
Colombia Britannica "	3,000	"	1,000	"	4,000
Totale, Dollari	125,900	350,220	90,372	53,700	620,192

(1) Questa cifra rappresenta il movimento annuale; quanto agli Ospizi ed Orfanotrofi, le cifre non cambiano sensibilmente da un anno all'altro.

Spese annuali delle Istituzioni Pie.

Prospetto III.

ISTITUZIONI	SPESA TOTALE	PROVENIENTE	
		dai contributi governativi	dai beni propri
	Dollari	Dollari	Dollari
Ospedali	225,000	125,900	99,100
Manicomi	350,220	350,220	"
Ospizi e altri ricoveri	260,500	90,372	170,128
Orfanotrofi	100,000	53,700	46,300
Totale, Dol.	935,720	620,192	315,528

Educazione gratuita.

Contribuzioni delle provincie per l'educazione pubblica.

Prospetto IV.

PROVINCIE	PROVENIENTI		TOTALE
	da imposte provinciali	da rate per ogni abitante	
	Dollari	Dollari	Dollari
Quebec	270,000	} 2,550,000	} 3,335,000
Ontario	300,000		
Nuova Scozia	170,000		
Nuovo Brunswick	95,000		
Totale, Dol.	835,000		
Isola del principe Eduardo	} Mancano i dati		
Manitoba			
Colombia Britannica			

Riassunto delle somme destinate ogni anno alle Istituzioni Pie ed all'Educazione gratuita.

Prospetto V.

ISTITUZIONI	SOMME PROVENIENTI		TOTALE delle spese	OSSERVAZIONI
	da contributi	dai beni delle istituzioni o da privati		
	Dollari	Dollari	Dollari	
Ospedali	620,192	315,528	935,720	Le contribuzioni provinciali sono autorizzate per legge speciale.
Manicomi				
Ospizi e altri ricoveri				
Orfanotrofi				
Educazione	825,000	2,550,000	3,375,000	
Totale, Dol.	1,445,192	2,865,528	4,310,720	

« Fra le istituzioni suddette trovansi :

« 1° I manicomi in numero di 8 che prestano assistenza a circa 3000 individui : essi sono a spese delle amministrazioni provinciali ;

« 2° I ricoveri del Buon Pastore, serviti da circa 300 religiose che si consacrano alla nobile missione di ricondurre al dovere le disgraziate cadute nel disonore ;

« 3° Fra gli ospedali ve n'ha 18 diretti da comunità di religiose; ascendono queste a 600 circa, e nelle loro cure non fanno distinzione di credenze o di nazionalità ;

« 4° Compresi tra i ricoveri per la vecchiaia si contano una trentina di asili diretti da religiose e destinati più specialmente a curare gli ammalati : hanno insieme capacità di contenerne sino a 2000. Oltre questo servizio, le suore aiutano circa 15,000 individui i quali si recano in determinati ospizi, a prendervi il cibo o ad esservi medicati ; e ben 25,000 è il numero degli altri che vengono assistiti a domicilio. Il numero delle suore che si dedicano a questo pio ufficio ascende a 275 al meno ; le altre si occupano della educazione.

« Riassumendo i vari dati si viene a sapere che il numero di religiose occupate in opere di carità è di 1175 nelle sole provincie di Quebec e di Ontario, oltre a molte altre che si dedicano ad uffici diversi.

« Dai prospetti allegati si rileva ancora che la beneficenza nel

Canada costa un milione di piastre l'anno e 3 milioni 375,000 l'educazione, ciò che dà un totale di 4 milioni e mezzo all'incirca.

« Le notizie qui riferite non rappresentano intero il numero e il patrimonio degli istituti di beneficenza nel Canada. Altre notizie si stanno raccogliendo in proposito e saranno quanto prima pubblicate.

« Ottawa, 24 settembre 1874.

« STANISLAO DRAPEAU. »

ST
1883

SULL'ORDINAMENTO DELLE PROVINCE IN PRUSSIA

secondo la legge 29 giugno 1875.

Ogni provincia forma una circoscrizione coi diritti di corporazione per la libera amministrazione dei suoi affari. Vi appartengono tutti i circoli urbani e rurali ed i comuni di questi compresi nella circoscrizione. La città di Berlino forma provincia da sè.

Gli abitanti della provincia partecipano ai carichi ed all'amministrazione della medesima.

La provincia emana regolamenti su quelle materie ed affari che sono ad essa deferiti per legge.

La rappresentanza della provincia è formata da deputati delle città e da deputati della campagna (circoli urbani e rurali).

Nelle provincie di Prussia, Brandeburgo, Pomerania e Sassonia vengono eletti due deputati per ogni circolo. Nella provincia di Slesia viene eletto da ogni circolo di meno di 40,000 abitanti un solo deputato, e da ogni circolo di 40,000 abitanti e più vengono eletti due deputati. Quando un circolo raggiunge nella Slesia il numero di 80,000 abitanti, nella Prussia di 60,000, nel Brandeburgo e Sassonia 50,000, nella Pomerania 40,000 abitanti, allora ha diritto di eleggere 3 deputati. Indi per ogni maggior numero di 50,000 abitanti si elegge un deputato in più.

Il Consiglio provinciale può congiungere due circoli in un solo distretto elettorale col consenso dei Consigli dei circoli stessi, purchè tali circoli non abbiano a eleggere che 1 o 2 deputati. Nella provincia di Slesia si possono congiungere anche tre circoli, purchè ciascuno di essi non abbia a eleggere che un deputato.

Il numero dei deputati a eleggersi viene per ogni elezione determinato dalla Giunta provinciale.

1° Nei *circoli rurali* sono elettori del circolo per la rappresentanza provinciale i membri del Consiglio elettivo del circolo *Kreistag*.

Quando più circoli sono riuniti a formare un solo distretto elettorale, allora i membri dei rispettivi *Kreistag* si riuniscono a formare un solo corpo elettorale sotto la presidenza di un commissario nominato dal presidente provinciale;

2° Nelle *città o circoli urbani* sono elettori il *magistrato* (sindaco e Giunta comunale) ed i consiglieri municipali. (Si noti che le città, *Städte*, vengono chiamate *Stadtkreise*, a differenza dei circoli propriamente detti che sono *Landkreise*, ai quali ultimi si riferisce la legge 13 dicembre 1872).

Eleggibile è ogni cittadino dell'*impero tedesco*, che abbia compiuto il trentesimo anno, possenga i diritti civili, abbia libera amministrazione e disposizione del proprio patrimonio, ed appartenga da un anno alla provincia per domicilio o possesso fondiario.

I consiglieri provinciali durano in carica sei anni. Sulla validità delle elezioni decide il Consiglio provinciale.

Il Consiglio provinciale (*Provinziallandtag*) viene radunato dal Re almeno una volta ogni due anni, del resto tanto frequentemente quanto gli affari richiedono.

L'invito per la radunanza, l'apertura o chiusura del Consiglio provinciale si fa dal presidente supremo della provincia come commissario regio, che è l'intermediario fra il Consiglio ed il Governo.

Le sedute del Consiglio provinciale sono pubbliche, tranne per questioni speciali dietro deliberazione del Consiglio stesso.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.

Il Consiglio provinciale nomina il proprio presidente.

Possano prender parte con voto deliberativo alle sedute del Consiglio provinciale anche i membri della Giunta provinciale, il direttore territoriale (che è il supremo impiegato della provincia) e gli impiegati superiori a lui subordinati.

Il Consiglio provinciale delibera sugli affari della provincia secondo le prescrizioni della legge, e dà, dietro domanda del Governo, parere sui progetti di legge di interesse provinciale.

Corpo esecutivo del Consiglio provinciale è la Giunta provinciale, *Provinzialausschuss*.

Essa è composta di un presidente e di un numero di membri non minore di 7 e non maggiore di 13. Inoltre il direttore territoriale ne è membro di diritto.

Tutta la Giunta viene eletta dal Consiglio provinciale. Per la eleg-

bilità si hanno le stesse condizioni che per l'eleggibilità a consigliere provinciale. (Si noti che per esser membro della Giunta non è necessario di essere consigliere provinciale).

Si elegge anche un dato numero di supplenti. — Il supplente del presidente della Giunta è indicato in modo speciale dal Consiglio: tal non può mai essere il direttore territoriale, benchè membro della Giunta. — Membri della Giunta non possono essere nè i funzionari governativi della provincia, nè gli impiegati provinciali.

I membri della Giunta durano in carica sei anni; però ogni tre anni la Giunta si rinnova per metà. — Gli scadenti sono rieleggibili. — Quando qualche membro cessa dalle funzioni, si fa luogo ad elezioni suppletorie.

Tutti i membri della Giunta prestano giuramento — Possono venir privati della carica in seguito a procedimento disciplinare, come gli impiegati ordinari.

La Giunta si raduna quando gli affari lo richiedono; la convoca il presidente. Decide a maggioranza di voti, presente almeno più che la metà dei membri.

La Giunta prepara ed eseguisce le deliberazioni del Consiglio provinciale, amministra le entrate, le proprietà e gli istituti della provincia secondo le leggi, il bilancio provinciale, nomina gli impiegati inferiori della provincia — mentre i superiori (cioè il direttore territoriale ed i capi servizio) sono eletti direttamente dal Consiglio provinciale, — dà i pareri richiesti dal Governo, ecc.

Primo fra gli impiegati della provincia è il direttore territoriale, *Landesdirektor*, che è nominato per non meno di sei e non più di dodici anni dal Consiglio provinciale e viene confermato dal Re. Egli amministra sotto la sorveglianza della Giunta provinciale.

Per l'amministrazione di alcuni istituti può il Consiglio provinciale nominare Commissioni o commissari speciali.

Il bilancio provinciale è preparato dalla Giunta provinciale.

Le entrate risultano da quote pagate dai circoli urbani e rurali proporzionalmente alla somma che pagano per le tasse governative. La ripartizione si fa dalla Giunta provinciale.

La tutela sui funzionari provinciali si esercita dal Governo e dal preside provinciale. Quest'ultimo deve esaminare tutti gli atti del Consiglio, della Giunta, delle Commissioni provinciali, avvertirli delle violazioni di legge ed in caso che non sia ascoltato denunciarli o di propria iniziativa o per ordine del Governo al supremo tribunale amministrativo onde provvegga. Molte deliberazioni del Consiglio provinciale sono soggette all'approvazione reale o ministeriale.

Il Consiglio provinciale può essere sciolto per decreto reale: allora

devono ordinarsi nuove elezioni entro tre mesi, e convocarsi il Consiglio entro sei.

Gioverà notare che il preside provinciale, *Oberpräsident*, a differenza del sindaco delle città, *Bürgermeister*, e del prefetto del circolo, *Landrath*, non ha parte attiva nell'amministrazione degli interessi provinciali, ma rappresenta soltanto il Governo, benchè possa partecipare alle deliberazioni della Giunta e delle Commissioni provinciali o personalmente o per commissario.

La stessa legge stabilisce ancora corpi collegiali governativi con funzioni di tutela. Questi sono:

1° per tutta la provincia, il *Provinzialrath* composto dell'*Oberpräsident*, di un funzionario nominato dal Governo, che possieda qualità che lo rendano atto alla carica di giudice ordinario, e di altri cinque membri eletti nel proprio seno dalla Giunta provinciale;

2° per ogni distretto di Governo (*Regierungsbezirk*), il *Bezirksrath*, composto del presidente del distretto, di un funzionario nominato dal Governo e che possieda qualità atte a farlo chiamare alla carica di giudice ordinario e di altri quattro membri nominati (coi loro supplenti) dalla Giunta provinciale.

Al *Provinzialrath* spettano in prima e seconda istanza, al *Bezirksrath* in prima istanza funzioni di tutela sopra le amministrazioni comunali e del circolo. Il *Provinzialrath* si occupa specialmente della sorveglianza sulle circoscrizioni e sulla nomina dei presidi mandamentali, e di decidere i reclami contro le sentenze del *Bezirksrath*. Quest'ultimo esercita in prima istanza la tutela sui vari servizi amministrativi locali.

157
489

CONTRIBUTO PER UNA STATISTICA INTERNAZIONALE
DELLA GIUSTIZIA PUNITIVA.

Dei reati contro la proprietà privata, secondo la legislazione italiana.

(L'incarico di compilare una statistica internazionale della giustizia punitiva fu assunto in seguito alle deliberazioni dei congressi dell'Aja e di Pietroburgo dal direttore della statistica dei Paesi Bassi, signor Baumhauer, il quale si diresse per aver notizie dai suoi colleghi dell'estero mediante apposito interrogatorio. Le seguenti risposte ai quesiti formulati furono redatte, per ciò che riguarda l'Italia, dal commendatore Boron, sostituto procuratore generale alla Corte di appello in Torino, in seguito a preghiere del Ministero di grazia e giustizia).

Osservazioni preliminari.

La brevità del tempo fissatomi per la risoluzione dei quesiti di diritto penale contenuti nella memoria del signor Baumhauer mi valga di scusa, se, tralasciato ogni esame della legislazione esistente in Italia, quando questa nostra patria era frazionata in diversi Stati e soggetta a diverse signorie, mi limito ad indicare quella attualmente vigente, non senza però accennare al lavoro di codificazione penale, al quale da non pochi anni si attende e che per la solerte opera del nostro guardasigilli può dirsi condotto ben tosto al suo termine.

Tre Codici imperano simultaneamente nelle nostre provincie. Il subalpino del 20 novembre 1859 nelle provincie dell'Alta Italia e nelle Romane; il toscano del 20 giugno 1853 nelle provincie toscane; ed il subalpino predetto, ma modificato da decreti delle luogotenenze generali del Re nelle provincie meridionali.

Ciò premesso, vengo senz'altri preamboli alla risoluzione dei proposti quesiti.

1° *Qu'entend-on par vol dans votre législation, ses limites se rapprochent-elles du furtum des Romains, ou de la signification que lui donnent les principales législations modernes?*

Secondo la nostra legislazione e la interpretazione datale dalla giurisprudenza, per furto s'intende l'atto materiale di togliere la cosa mobile altrui, contro la volontà di colui che legittimamente la detiene e colla dolosa intenzione di appropriarsela; laonde il furto si ritiene commesso, vale a dire consumato, subito che è avvenuta la violazione del possesso, tosto che il ladro portata la mano sull'oggetto che voleva rubare, lo rimosse dal luogo dove il proprietario l'aveva collocato, senza che occorra che lo abbia *sottratto*, cioè esportato dalla costui casa.

La *contrectatio* presso di noi non ha l'estesissimo significato che le davano i Romani, comprensivo, oltre al furto propriamente detto, di tutte quelle dolose appropriazioni, le quali ebbero poi nomi e definizioni speciali, conforme esigeva la diversa qualità di reato determinata dalla diversa natura del diritto leso. Estremo indispensabile del furto essendo l'atto materiale di *togliere* la roba altrui, e questo non potendo verificarsi quando il proprietario consegna la cosa sia volontariamente, sia perchè indottovi da dolosi artifizii, ovvero quando ne ha perduto, quantunque momentaneamente il possesso; in questi casi vi avrà bensì un'azione delittuosa nell'appropriazione delle cose altrui con danno del proprietario, ma non si può verificare il titolo di furto. In omaggio ai dettami della ragione filosofica ed ai progressi della scienza, la quale calcola la gravità dei reati a seconda della maggiore importanza del diritto violato, tanto il Codice subalpino, quanto il toscano hanno distinto il furto dalle truffe, dalle appropriazioni indebite, dalle ricettazioni e ritenzioni dolose ed altre simili specie di frodi (articoli 626, 631, 639, 640 del Codice penale subalpino: 396, 404, 417, 418, 420 del Codice toscano).

Però in via d'eccezione il Codice subalpino agli articoli 607, n° 3 e 608 ammette il titolo di furto quanto al locandiere, albergatore, barcaiolo, vetturale ed ai loro servi ed impiegati che si appropriano le cose ad essi affidate in tale qualità, come pure per le appropriazioni delle cose gettate od abbandonate nei casi d'incendio, di rovina di edifici, di naufragio ed altre calamità. Anche il Codice toscano riconosce in quest'ultimo caso esistervi furto (art. 384); ma nel primo qualifica il reato col titolo di truffa e lo punisce colla pena del furto semplice (art. 398). Il progetto di Codice italiano ammette il titolo di furto nei casi sovraccennati (articoli 422, 424).

2° *Votre Code pénal, votre législation considèrent-ils l'appropriation de la chose trouvée comme vol et dans quels cas?*

En cas de réponse négative : votre législation pénale fait-elle mention de l'appropriation de la chose trouvée et quel caractère donne-t-elle à cette infraction (tout en indiquant les peines)?

Votre législation rend-elle obligatoire la déclaration à la police des choses trouvées?

Il Codice subalpino distingue dal furto il fatto di colui che trovato danaro od oggetti smarriti non ne fa prontamente la consegna o le pubblicazioni o notificazioni ordinate dalle leggi civili. Se il valore della cosa trovata è maggiore di lire due, ma non eccede le lire trenta, il colpevole è punito con multa eguale al doppio del valore della cosa stessa. Se il valore supera le trenta lire è punito col carcere estensibile a mesi tre e con multa eguale al valore della cosa trovata, senza che tuttavia possa eccedere le trecento lire. Cessa però ogni atto di procedimento quando risulti che l'inventore ha restituito al padrone nella sua integrità la cosa trovata, o l'ha soddisfatto intieramente del danno reale sofferto (art. 634, modificato dal regio decreto 26 novembre 1865).

Non ostante tale disposizione una fra le Corti regolatrici credette di ravvisare il titolo di furto nel fatto di colui che si appropria la cosa altrui momentaneamente dimenticata ed abbandonata e della quale conosce il proprietario, rifiutandosi di restituirla quando la reclama; una tale giurisprudenza pare non debba prevalere, e difatti fu già contraddetta, inquantochè i termini dell'articolo 634 sono generici e l'ultimo suo capoverso prevede anche il caso che sia conosciuto il proprietario (Cassazione di Torino 20 gennaio 1875, 11 marzo 1875).

Secondo il Codice toscano chiunque trovata una cosa da altri smarrita se l'appropria, senza avere osservato le regole che le leggi civili prescrivono per l'acquisto della proprietà delle cose trovate, incorre in due terzi della pena, rispettivamente minacciata per il reato di truffa. Si presume che l'inventore siasi appropriata la cosa trovata, quando non l'abbia depositata entro tre giorni al Tribunale. Chiunque trovato un tesoro lo cela per appropriarselo, mentre sarebbe dalle leggi civili obbligato a palesarlo, od a cederlo in tutto od in parte, soggiace alla metà della pena rispettivamente stabilita pel reato di truffa e perde la parte che le dette leggi assegnano all'inventore, la quale va ad accrescere quella del proprietario o comproprietario. Questa pena diminuisce della metà se il colpevole prima che incominci contro di lui il processo criminale, o in difetto di processo, prima che abbia luogo qualunque atto preparatorio del giudizio, volontariamente restituisce la cosa, che si era appropriata, od indennizza in altra guisa il derubato (articoli 402, 403 e 416).

L'obbligo della notificazione delle cose trovate alla pubblica autorità appare evidente dalle ricordate disposizioni legislative, e gli articoli 715, 716, 717 e 718 del Codice civile, unico per tutto il regno, determinano l'autorità alla quale deve farsi la consegna (il sindaco), come questa sia resa pubblica, ed i diritti che competono all'inventore sulla cosa trovata.

Nel progetto presentato al Parlamento dal ministro Vigliani l'appropriazione della cosa trovata costituisce un delitto speciale, giustamente appellato appropriazione indebita, ed è punito, a querela di parte, con la prigionia sino ad un anno, e con multa sino a lire 500; però se il danno non supera le lire 50 la pena è diminuita di uno o due gradi (articoli 456 e 457).

3° *Votre Code pénal, votre législation pénale donnent-ils une définition du vol?*

En cas d'affirmation: quelle est cette définition?

Les motifs sont-ils spécialement mentionnés, ou laissés à l'appréciation du juge?

Il Codice penale subalpino non porge alcuna definizione del furto; lo distingue soltanto in qualificato e semplice, a seconda delle circostanze nelle quali viene commesso (articoli 605 e 622).

Invece il Codice toscano all'articolo 374 così lo definisce: « Chiunque senza il consentimento del proprietario s'impone di una cosa mobile altrui, per farne lucro, commette il reato di furto. Il furto è consumato, subito che la cosa è stata tolta, per farne lucro, dal luogo in cui si trovava. »

L'articolo 419 del progetto Vigliani dichiara colpevole di furto chiunque per fine di lucro s'impone della cosa mobile altrui, togliendola dal luogo ove si trova senza il consenso di colui al quale appartiene. Nella relazione che precede il progetto, il ministro osserva che se è volgare la nozione del furto, è però utile darne per legge la definizione, onde evitare ogni sottigliezza sui caratteri di tale reato sia nei riguardi dell'elemento morale riposto nella intenzione, sia nei riguardi della sua materiale esecuzione.

I fatti onde si trae la prova della intenzione del delinquente e della materialità dell'azione sono interamente abbandonati allo apprezzamento dei giudici, essendo questa una conseguenza necessaria del sistema da noi accolto della convinzione, secondo la quale devono i giudici giudicare, senza alcuna distinzione tra giurati e magistrati.

4° *Votre législation pénale considère-t-elle la rapine (Raub) comme*

un crime particulier ou comme une espèce du vol, une cause concomitante du vol qu'aggrave la peine?

Il Codice subalpino considera come un crimine distinto dal furto lo impossessarsi della roba altrui con violenza contro la persona o con minaccia di gran danno o con violenza sulla persona, diretta non ad offendere, ma a carpire l'oggetto, a quali tre specie di fatti corrispondono i nomi di *grassazione, estorsione e rapina* (articoli 596, 601 e 604).

Il Codice toscano comprende sotto il titolo dei furti qualificati quello commesso con violenza contro la persona e denomina estorsione quello commesso con minacce o collo incutere altrimenti timore; prevede pure le sottrazioni con violenza sulla persona, diretta unicamente a carpire l'oggetto, non ad offendere, ma non le dà alcun nome speciale (articoli 380, 389, 392, 393).

Il progetto Vigliani tiene una via di mezzo fra i due diversi sistemi; accetta dal Codice toscano il titolo di furto violento, ma lo separa dal furto qualificato e ne forma oggetto di un capo speciale, nel quale contempla pure i reati di *estorsione* e di *ricatto*. A noi sembra tale sistema degno di plauso, avvegnachè essendo diversa l'importanza del diritto violato secondo che si intacca la sola proprietà o con essa anche la persona, non possono e non devono i due reati insieme confondersi (articoli 435, 437, 440.)

5° *Le mot péculat est-il spécialement adopté et défini dans votre législation?*

En cas d'affirmation: qu'entend-on par péculat?

Votre législation considère-t-elle l'aliénation ou la dissipation des deniers publics comme un crime particulier, et en cas de réponse affirmative, quel est le titre de ce crime?

Considère-t-elle cette aliénation comme une infraction à la chose publique, ou comme une infraction à la propriété?

Votre législation fait-elle des distinctions dans la graduation de la peine?

Ces graduations ont-elles rapport:

1. *à la qualité des personnes (officiers publics ou autres) ?*

2. *à la nature des objets dissipés ou détournés (deniers publics, deniers privés, etc.)?*

Le vol sacrilège est-il considéré comme péculat, comme crime spécifié ou comme vol?

Distingue-t-on quant à la spécification et quant à la peine le vol d'église ou le vol d'objets sacrés dans une église ou dans un lieu sacré du vol dans ces lieux d'objets profanes?

Admet-on la distinction du lieu où le vol a été commis, pour le vol d'objets sacrés?

Sulle orme del Codice francese, il subalpino qualifica *prevaricazione* ogni *crimine* commesso da un ufficiale pubblico, e fra i medesimi dà il primo posto alle sottrazioni commesse dagli ufficiali o depositari pubblici di denaro, o carte di credito che lo rappresentino, o documenti o titoli od effetti mobili ad essi affidati per ragione delle loro funzioni (articoli 207 e 210) e questa ultima disposizione la dichiara applicabile agli amministratori, tesorieri, ed altri contabili od impiegati degli ospizi od altri stabilimenti pubblici (articolo 246) ma non ammette il titolo di *peculato*, il quale è invece accolto e nel Codice toscano e nel progetto di Codice italiano.

In faccia al Codice toscano ogni ufficiale pubblico cui sia per ufficio affidata, come a debitore di specie, l'amministrazione o la custodia di pecunia o di altre cose mobili dello Stato o di un comune, o di qualunque stabilimento pubblico, ognora che abbia sottratto o trafugato danaro, carte di credito, od altre cose mobili di detta sua amministrazione o custodia, è punito come colpevole di *peculato* con la interdizione dal pubblico servizio e con la pena del furto qualificato (articolo 169).

Presso che identica è la definizione che dà del *peculato* l'articolo 175 del progetto di Codice italiano.

Tutte tre le legislazioni si accordano nel classificare il *peculato* o la sottrazione del denaro pubblico fra i reati contro la pubblica amministrazione.

Mentre il Codice toscano, siccome già osservammo, punisce il *peculato* con la interdizione dal pubblico servizio e con quella del furto qualificato senza altre distinzioni; il subalpino gradua la pena in ragione del maggior o minor valore sottratto, e la medesima è dei lavori forzati a tempo (da 10 a 20 anni) se le cose trafugate sono di un valore che giunga alle lire cinquemila; della reclusione non minore di anni cinque se il valore è minore di lire cinquemila, ma giunga o ecceda le lire mille; della reclusione estensibile ad anni cinque se il valore sia inferiore a lire mille, ma giunga alle lire cinquecento o le ecceda: del carcere se il valore non raggiunge le lire cinquecento (articolo 210).

Il progetto di Codice italiano punisce il *peculato* con la interdizione e con la prigionia maggiore di tre anni se il valore del tolto o distratto non supera le lire 500 e con la reclusione se supera tale somma (articolo 176).

Non sono ammesse distinzioni desunte dalle qualità della persona o dalla natura degli effetti sottratti, imperocchè la qualità di pubblico ufficiale o depositario pubblico e la circostanza che la sottrazione cada su denaro pubblico sono elementi costitutivi del reato.

L'articolo 611 del Codice subalpino dichiara qualificato *per la qualità della cosa* il furto di cose consacrate per il culto divino commesso in luogo sacro, ed al successivo articolo 621 definisce per luoghi sacri le chiese, le cappelle pubbliche, le sacrestie ed ogni altro luogo destinato alla custodia delle cose alla chiesa od alle cappelle appartenenti, a queste immediatamente annesso od avente comunicazione interna colle medesime. Queste essendo le sole disposizioni che si riferiscono alla proposta questione, è evidente che il Codice subalpino non contempla il furto sacrilego improprio, vale a dire quello di oggetti profani commesso in luogo sacro.

Tra i furti qualificati è classificato dal Codice toscano il furto sacrilego, ed è definito tale il furto di cosa consacrata commesso in chiesa o in sacrestia, comprendendosi sotto il nome di chiesa anche la cappella pubblica. La pena è poi aggravata se con tale delitto è andata congiunta l'asportazione o la dispersione delle specie consacrate, in cui è la presenza reale della Divinità (articoli 387 e 388).

Il furto commesso in chiesa su cosa non consacrata, nè dedicata al culto; o in chiesa o in sagrestia su cosa non consacrata, ma dedicata al culto; o fuori chiesa o di sagrestia su cosa consacrata, è annoverato fra i furti semplici aggravati per cui la pena è aumentata da un mese ad un anno (articoli 377 e 378).

Secondo il progetto del nuovo Codice, è qualificato *per la qualità della cosa* il furto di cose esclusivamente destinate al culto, quando sia commesso in luoghi riservati all'esercizio di esso, o in quelli che vi sono annessi e destinati a custodirle; ed è qualificato *per luogo* se il furto è commesso in luogo riservato al culto sopra cose non destinate esclusivamente al culto (articoli 427 e 428).

Ciò stante devesi concludere che secondo la legislazione italiana il furto sacrilego non è mai indicato col nome di *peculato*, e con ragione, il concetto della qualifica non essendo già di proteggere il patrimonio ecclesiastico, ma la religione non nei mezzi pecuniari per cui si alimenta il culto, ma nella venerazione dovuta a certi oggetti.

6° La soustraction frauduleuse d'objets ou de biens meubles par proches parents et autres personnes habitant sous le même toit ou formant un ménage, est-elle considérée comme vol par le législateur ?

En cas d'affirmation: ce vol est-il poursuivi d'office, ou sur la plainte, soit de la partie volée, soit d'un des proches parents ?

Le législateur admet-il pour ce cas un adoucissement ou une spécification de la peine ?

En cas de réponse négative: jusqu'à quel degré de parenté, et sous quelles conditions admet-il l'immunité de la peine ?

La soustraction donne-t-elle lieu à l'action civile et à des réparations civiles ?

Tutte tre le legislazioni che andiamo esaminando hanno disposizioni relative alle sottrazioni dolose di oggetti o beni mobili commesse fra prossimi parenti od affini.

L'articolo 635 del Codice subalpino modificato col regio decreto 26 novembre 1865 non ammette l'azione penale per le sottrazioni commesse da mariti a danno delle loro mogli o viceversa, dal coniuge superstite quanto alle cose che appartenevano al coniuge defunto, dai figli od altri discendenti a danno dei loro genitori o di altri ascendenti e viceversa, dal genero e dalla nuora a danno del suocero o della suocera e viceversa. Lo stesso ha luogo per le sottrazioni commesse tra fratelli o sorelle od affini nello stesso grado quando convivano assieme, o se vivono separati quando non siavi querela della parte lesa.

L'importanza della modificazione introdotta col regio decreto 26 novembre 1865 sta in che la condizione della convivenza riconosciuta dalla giurisprudenza siccome necessaria per tutti indistintamente i parenti onde escludere l'azione penale, ora è limitata alle sottrazioni commesse tra fratelli e sorelle od affini dello stesso grado.

È pure da notarsi: 1° che la nostra legge parla di soli parenti od affini e non di altre persone che coabitino con essi: 2° che non si fa alcun cenno di riparazioni civili, perchè al riguardo provvede l'articolo 1151 del Codice civile, secondo il quale qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa 'del quale è avvenuto a risarcirlo; 3° che la disposizione dell'articolo 635 comprende tutti indistintamente i reati contro la proprietà, ma non si estende a quelli altri reati che possono aver accompagnata la sottrazione o servito di mezzo a commetterla.

Le disposizioni della legislazione toscana si riassumono in queste: non si possono perseguire in via criminale le sottrazioni commesse tra coniugi, o tra consanguinei ed affini ascendenti e discendenti; tra padre e figlio adottivo; tra zio e nipote, o fratello e fratello viventi in comunione domestica; o dal coniuge sopravvivate sulle cose dell'eredità del coniuge predefunto, fintanto che l'erede non abbia preso possesso della medesima (articolo 412). Si possono perseguire in via criminale a sola querela di parte, le sottrazioni, commesse tra fratello e fratello, zio e nipote, che non vivono in comunione domestica, o tra consanguinei od affini collaterali fino al quarto grado civile inclusivo (art. 413).

Però tali disposizioni non si applicano ai casi di furto violento, o di estorsione; nè agli agenti estranei che siano coautori, ausiliatori o fautori delle sottrazioni avvenute fra le indicate persone (articolo 414).

Il progetto di Codice italiano, limitando l'eccezione ai soli furti non

violenti dispone che non ha luogo l'azione penale per i furti commessi tra coniugi non legalmente separati; tra consanguinei ed affini in linea ascendente o discendente, tra genitori e figli adottivi; tra fratelli e sorelle ed affini in secondo grado conviventi in famiglia. Se i furti sono avvenuti tra coniugi legalmente separati, o tra fratelli, sorelle od affini in secondo grado, non conviventi in famiglia, o tra zii e nipoti conviventi insieme, si procede soltanto a querela di parte, e la pena è diminuita d'un grado. La disposizione dell'articolo contenente l'eccezione non giova a coloro, che, senza avere le qualità personali ivi indicate, cooperano al furto (articolo 432); principio questo pure accolto nel Codice subalpino (articolo 635).

7° Votre législation admet-elle la valeur de la chose volée comme qualification du vol?

En cas d'affirmation: considère-t-elle la grande valeur comme une simple circonstance aggravante, ou admet-elle des graduations dans les peines ou dans l'échelle pénale d'après la valeur?

Quelles sont ces valeurs et les échelles qu'y correspondent?

Il Codice supalpino (articolo 606) ed il progetto di Codice italiano (articolo 421) annoverano fra le qualifiche del furto quella del valore; per contro il Codice toscano lo considera quale circostanza che dà luogo ad aggravamento di pena (articoli 377 e 386).

Oltre la somma fissata perchè si verifichi la qualifica il Codice subalpino ed il progetto di Codice italiano non ammettono di regola dei gradi nelle pene in ragione del maggior valore rubato.

I valori e le pene che vi corrispondono sono i seguenti:

a) (Codice subalpino) Il furto è qualificato pel valore e punito colla reclusione (pena criminale) quando la roba rubata eccede lire 500 (articolo 607); trattandosi di bestiame rubato in aperta campagna o nelle stalle se il valore eccede le lire 500 il furto è qualificato *abigeato* ed è punito colla reclusione non minore di anni sette (articolo 609).

b) (Codice toscano) Il furto semplice si considera aggravato se eccede la somma di lire 2000 e la pena della carcere che altrimenti si applicherebbe riceve un aumento, che non può essere minore di un mese, nè maggiore d'un anno (articoli 377, 378); essa però non può eccedere i sei anni (articolo 17). Il furto commesso mediante scasso, chiave falsa, o scalamento, o in tempo di pericolo, è punito con la casa di forza da tre a dodici anni se supera le cento lire; con la carcere da uno a cinque anni se non supera tale somma (articolo 386).

c) (Progetto) Il furto è qualificato pel valore della cosa rubata, quando questo eccede le lire mille ed è punito colla prigionia maggiore di tre anni (articoli 421, 430).

Ad esaurimento della materia occorre ancora osservare che, secondo l'articolo 682 del Codice subalpino, quando nei reati contro la proprietà il danno non eccede le lire 25 o le lire 100 e sono ammesse circostanze attenuanti si fa luogo ad una sensibilissima diminuzione di pena.

Il Codice toscano (articolo 376) pel furto semplice regola la pena secondo il valore infliggendo un mese di carcere se il medesimo non eccede lire 20 e gradatamente salendo da tre a cinque anni se la somma eccede le lire 1000, e per la rapina ammette una forte diminuzione di pena quando l'oggetto rapito non supera le lire 20 (articolo 392), e, tranne in pochi casi, non fa luogo allo aggravamento di pena nel furto semplice quando il valore del tolto non supera le lire 5 (articolo 378).

Il progetto Vigliani accorda una diminuzione di pena in tutti i furti anche violenti quando la cosa rubata non supera il valore di lire 50 (articoli 430, 436).

8° *La qualité de l'auteur est-elle dans votre législation une circonstance aggravante du vol?*

A quelles personnes cette qualité s'étend-elle quant à leur position sociale, leur profession ou condition, leurs rapports intimes ou journaliers avec la personne victime du vol?

La réitération du vol est-elle punie de peines spéciales, ou plus graves et dans quels cas?

Admet-on dans le cas de réitération du vol des circonstances atténuantes qui mitigent la peine?

Secondo la nostra legislazione la qualità dello autore è una circostanza che non solo aggrava, ma in certi casi rende qualificato il furto.

Quanto alla posizione sociale, già ricordammo che la qualità di pubblico ufficiale dà al crimine dal medesimo commesso il carattere di prevaricazione; quanto poi alla professione o condizione, ai rapporti intimi o giornalieri che il ladro abbia col derubato, il Codice supalpino (articolo 607) ritiene qualificato per la persona il furto commesso dalla persona domestica in qualunque luogo a danno del suo padrone, od anche a danno di altre persone, purchè nel commetterlo abbia servito di facilitazione la qualità di domestico; quello commesso dall'ospite o da persona di sua famiglia nella casa di abitazione ove riceve ospitalità, o verso gli ospiti da colui che dà ospitalità o da altri della sua famiglia; da un locandiere, albergatore, oste, vetturale, barcaiolo o da alcuno dei loro servi od impiegati sulle cose ad essi affidate nella detta loro qualità; da un servo di campagna, da un operaio, da un allievo o compagno od impiegato qualunque nel luogo ove è ammesso liberamente per ragione della sua professione, del suo mestiere od impiego.

Il Codice toscano annovera fra i furti qualificati quello commesso dalla persona domestica (articolo 385), e fra gli aggravati quello commesso da chi dà o riceve ospitalità in un'osteria o locanda, o da un manifattore, operaio, o chiunque presta per mercede un servizio nell'officina o magazzino in cui ha libero l'accesso, e da colui che riceve il servizio in danno di alcuna delle indicate persone (articolo 377).

Il progetto di Codice italiano ritiene qualificato il furto commesso dal domestico in danno del padrone mediante abuso della facilità derivante dal servizio, o dal padrone o persona di sua famiglia sulle cose che il domestico tiene nella di lui casa; da chi dà o riceve ospitalità, da chi dà alloggio, dall'oste, dallo intraprenditore di trasporti, o dai loro dipendenti sulle cose che l'albergato, l'avventore o il viaggiatore hanno recato con sè; o viceversa se è commesso da tali persone a danno delle prime nel luogo in cui sono ammessi; dal convittore, dallo scolaro, da un allievo, servo di campagna, operaio od impiegato nei luoghi in cui hanno libero accesso in ragione di loro qualità, o se commesso a loro danno da chi per tale ragione li riceve in detti luoghi (articolo 422).

La nostra legislazione non stabilisce pene più gravi o speciali per la recidiva nel furto, ma accresce in genere la pena pei recidivi nei reati (Codice subalpino dall'articolo 118 al 175. Codice toscano articolo 85. Progetto dall'articolo 87 al 92).

La pena è pure aggravata quando si tratta di reati commessi da malfattori insieme associati (Codice subalpino articolo 430. Codice toscano articolo 431. Progetto articolo 259).

Il Codice subalpino annovera fra le persone sospette i diffamati per crimini o delitti, e singolarmente per grassazioni, estorsioni, furti e truffe e li assoggetta a pena quando sono trovati con oggetti non confacenti alla loro condizione, o con scalpelli, lime, succhielli, ed altri simili strumenti o con armi proprie (articoli 447, 448, 449).

La legge di pubblica sicurezza del 20 marzo 1865 li sottopone alla misura preventiva della ammonizione a non dar motivo a sospetti ed in caso di violazione incorrono nelle pene stabilite per gli oziosi e vagabondi.

Abbiamo ancora altre disposizioni pei rei di più reati, ma queste non sono speciali pel reato di furto (Codice subalpino articoli 106 a 117. Codice toscano articoli 77 a 81. Progetto articoli 80 a 86).

Nelle nostre leggi non si fanno di circostanze attenuanti che mitighino la pena nella reiterazione del furto; se si tratta di furti dedotti nello stesso giudizio si applicano le regole suaccennate sui rei di più reati; ed inoltre anche in tal caso può trovare applicazione il generale deposto, in virtù del quale quando concorrono circostanze attenuanti

è fatta facoltà al giudice di diminuire d'un grado la pena (Codice subalpino articolo 684. Progetto articolo 70).

9° *L'heure nocturne choisie pour commettre le vol est-elle un élément d'aggravation de la peine de vol?*

En cas d'affirmation: cet élément motive-t-il à lui seul l'aggravation ou seulement en étant accompagné d'autres circonstances aggravantes?

Quelles sont ces circonstances concomitantes?

L'ora notturna scelta dal ladro per commettere il furto è un elemento che fa non solo aggravare la pena, ma che rende qualificato il furto nel concorso di altre determinate circostanze.

Il Codice subalpino classifica fra i furti qualificati quello commesso di notte in casa abitata od inserviente ad abitazione e nelle dipendenze della stessa da chi non convive col derubato e lo punisce colla reclusione (articolo 608); punisce col carcere non minore di un anno il furto commesso di notte di aratri, attrezzi aratorii, di frutti o prodotti staccati dal suolo o dalle piante, di legna nelle tagliate dei boschi, di alveari di api, di piante nei vivai, di pesci custoditi nelle peschiere, stagni od altri siffatti luoghi, di mercanzia od effetti esposti alla pubblica fede o nelle campagne o sulle strade, sulle fiere o sui mercati od in altri luoghi pubblici; e negli altri furti campestri di minore importanza aggrava pure la pena se commessi di notte (articoli 624, 625).

Il Codice toscano aggrava la pena pel furto violento quando è commesso di notte (articolo 391).

Il progetto Vigliani considera qualificato pel tempo il furto commesso di notte in casa abitata o nelle sue dipendenze e lo punisce colla prigionia maggiore di tre anni (articoli 424, 430).

Vuolsi per ultimo avvertire che per notte s'intende il tempo che decorre da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole (articolo 613 Codice subalpino — articolo 424 Progetto); e che è casa abitata ogni fabbricato o luogo di ricovero, anche mobile, formato di qualsiasi materia, abitato o destinato all'abitazione, non che le sue dipendenze (articolo 611 Codice subalpino — articolo 424 Progetto Vigliani).

10° *Votre législation qualifie-t-elle le vol à raison du lieu de la pénétration?*

En cas d'affirmation: quels sont ces lieux?

a) *Qualifiant le vol indépendant de toute aggravante?*

b) *Comme simple élément d'aggravation, lorsque cet élément se réunit à certains faits extérieurs ou à d'autres circonstances aggravantes?*

c) *Quels sont ces faits, quelles sont ces circonstances, tout en indiquant les aggravations que les peines subissent dans chaque cas?*

In ragione del luogo il Codice subalpino qualifica e punisce colla reclusione il furto di cavalli, di bestie da soma, da tiro o da cavalcare, di bestiame grosso o minuto commesso in aperta campagna o nelle stalle (articolo 609). — Stabilisce che la pena del furto semplice non sia minore di un anno di carcere nei seguenti due casi: 1° se commesso con destrezza sulla persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico; 2° se commesso in uffizi o stabilimenti pubblici (articolo 623). Punisce ancora col carcere non minore di sei mesi o di un anno, a seconda se di giorno o di notte, il furto commesso nelle campagne o sulle strade, sulle fiere, o sui mercati ed in altri luoghi pubblici quando si tratti di effetti esposti alla pubblica fede (624).

Il Codice toscano non qualifica il furto in ragione del luogo, ma considera aggravato il furto violento quando è commesso in una pubblica strada o in una casa lontana da altre abitazioni e lo punisce colla pena della casa di forza (articoli 390, 391). — Dichiarò poi aggravato il furto semplice, per cui a termini dell'articolo 378 si fa luogo ad un aumento non minore di un mese, nè maggiore di un anno della pena ordinaria nei seguenti casi:

1° se commesso in chiesa su cosa non consacrata nè dedicata al culto o in chiesa o in sagrestia su cosa non consacrata, ma dedicata al culto;

2° se nei palazzi granducali (ora reali) o nelle residenze dei tribunali o negli stabilimenti penali;

3° se all'aperta campagna su bestiame, su prodotti del suolo, sopra arnesi rurali o su legname abbarcato od in guazzo, o affidato per causa di trasporto alla corrente di un fiume; o su tele distese per ragione di cura; o su materiali da edificare, o generalmente su cose che si lasciano all'aperto e non si sogliono continuamente guardare;

4° se in luogo o tempo di fiera, o di mercato, su cose pubblicamente esposte in vendita;

5° se con destrezza in luogo e tempo di concorso popolare;

6° se in una pubblica strada sopra equipaggi di viaggiatori, o su merci in trasporto (art. 377).

Secondo il progetto di Codice italiano (art. 428) il furto è qualificato pel luogo e punito con la prigionia (pena correzionale) maggiore di tre anni se è commesso:

1° in luogo riservato al culto sopra cose non destinate esclusivamente al culto;

2° sopra bestiame al pascolo, o nella aperta campagna, o nelle stalle, o in recinti che non costituiscono dipendenza di casa abitata;

3° sopra attrezzi, merci od oggetti che, servendo ai bisogni dell'agricoltura o di qualsiasi azienda industria o commercio, o di servizi o lavori pubblici, rimangono per la loro destinazione esposti alla pubblica fede;

4° sui prodotti del suolo distaccati o lasciati nell'aperta campagna o sulle aie;

5° sopra legne nelle tagliate dei boschi, sopra piante nei vivai, pesci nelle peschiere, ed api negli alveari;

6° sopra effetti o denari dei viaggiatori nei veicoli per terra e per acqua, o nelle stazioni delle ferrovie o di altre imprese di pubblici trasporti;

7° in cimiteri, tombe o sepolcri sopra cose che ne costituiscono ornamento o difesa o che trovansi in dosso ai cadaveri;

8° in uffici, archivi o stabilimenti pubblici sopra cose in essi custodite;

9° nelle sale d'udienza delle autorità giudiziarie, durante il tempo in cui vi si amministra la giustizia.

Con queste enumerazioni, se non mi inganno, sono esaurite tutte le domande proposte in ordine all'influenza del luogo quanto al furto.

11° *La coopération de deux ou plusieurs personnes au vol est-elle un élément d'aggravation ou bien une circonstance aggravante?*

Qu'entend-on par réunion de personnes ou coopération au vol? Une coopération effective quant à l'exécution, une complicité ou un recel?

De quelles circonstances aggravantes le vol commis par deux ou plusieurs personnes doit-il être accompagné pour motiver une aggravation de la peine? Quelles sont en chaque cas les aggravations de la peine?

La cooperazione di due o più persone al furto è specialmente contemplata nella nostra legislazione.

A termini del Codice subalpino, le depredazioni, ossia il furto violento, commesso da due o più persone, ancorchè non armate, costituisce una delle specie di *grassazione* ed è punita coi lavori forzati estensibili ad anni 15 (articoli 596, 597).

Il furto diventa qualificato *pel mezzo* e punibile di reclusione se è commesso in unione di due o più persone, provvedute tutte od alcuna di esse di armi apparenti o nascoste, ed in casa abitata senza minaccia o violenza alcuna (art. 610).

Qualunque reato commesso da un'associazione di malfattori (per la quale si richiede il numero di cinque) o da alcuno soltanto di essi quando abbia agito di concerto coll'intera banda è punito colla pena ordinaria aumentata d'un grado (art. 480).

Il numero di due o più persone riunite a fine di rubare è altra delle ragioni che secondo il Codice toscano rendono aggravato il furto semplice e, se si tratta di furto qualificato violento, dà luogo ad accrescerne la pena (articoli 377, 391).

Secondo il progetto di nuovo Codice il furto commesso da tre o più persone riunite a fine di rubare è qualificato pel numero dei ladri (articolo 429) e punibile colla prigionia maggiore di tre anni, e si accresce la pena d'un grado pei reati commessi da associazioni di malfattori (art. 259).

È impossibile citare un testo di legge nel rispondere alla seconda parte del quesito; però, parmi evidente che per tenere a calcolo il numero dei ladri si richiede una cooperazione attiva, la ragione della pena inflitta stando nel maggiore spavento che la loro riunione, il loro numero incute; sui complici, sui ricettatori verrà ciò nullameno a cadere una pena più grave dell'ordinario, in quanto che il numero degli autori effettivi aggrava il reato.

Dalle ricordate disposizioni emergono le circostanze richieste perchè si tenga a calcolo il numero dei ladri e quali sono gli aumenti di pena.

12° *Quels moyens, quels expédients employés par le voleur pour exécuter le vol sont considérés par votre législation comme :*

a) *élément d'aggravation du vol ?*

b) *circonstances aggravantes du vol ?*

Votre législation donne-t-elle une définition de ces moyens, tels que effraction, escalade, fausses clefs, port d'armes, etc.

En cas d'affirmation, indiquer ces définitions.

Votre législation quant à l'effraction et l'emploi d'instruments illégaux et dangereux fait-elle une distinction entre l'emploi de ces moyens en dehors et en dedans une maison ou habitation ?

Le port d'armes et la violence sont-ils des circonstances qui aggravent le vol indépendamment ou qui l'aggravent avec le concours d'autres circonstances ?

Le fonctionnaire ou l'officier public, lorsqu'il commet un vol, est-il puni des peines plus graves ?

Quelle est dans ce cas l'échelle de l'aggravation ?

L'usurpation de titre, d'ordre, de costume de fonctionnaire ou d'officier public est-elle une circonstance aggravante du vol ?

Quelles sont les règles observées par votre législation, quelle est la graduation des peines en cas de réunion de deux ou plusieurs circonstances aggravantes ?

Il primo mezzo che la nostra legge considera quale circostanza

aggravante la natura del furto è la violenza contro la persona. Il Codice subalpino qualifica *grassazione* la depredazione, ossia furto violento, e la punisce colla morte se accompagnata da omicidio; coi lavori forzati a vita se accompagnata da omicidio mancato od anche solo tentato, ovvero da ferite e percosse o maltrattamenti, che costituiscono per sè un crimine; con 20 anni di lavori forzati se accompagnata da ferite o percosse o maltrattamenti che costituiscono di per sè un delitto, o da minacce nella vita a mano armata; coi lavori forzati estensibili ad anni 15 se commessa con violenze o con minacce qualunque che non costituiscono per sè un crimine o un delitto, ovvero da due o più persone, ancorchè non armate, od anche da una sola persona munita d'armi apparenti o nascoste; coi lavori forzati a tempo non minore di anni 15 se commessa coll'abuso del titolo o della divisa di un funzionario pubblico o di un ufficiale civile o militare, o collo spacciare un falso ordine d'una autorità pubblica (articoli 596, 597).

Le minacce di morte, d'incendio o di altro grave danno, fatte con segrete ambasciate o con biglietti sebbene anonimi, ed altrimenti facendosi spesso vedere con armi o valendosi d'altri simili modi atti ad incutere timore danno al furto il carattere di *estorsione* punita colla reclusione od anche coi lavori forzati a tempo (art. 601).

Il furto commesso con violenza sulla persona, senza il concorso di alcuna delle circostanze costituenti la *grassazione* è qualificato *rapina* e punito colla reclusione, ed anche coi lavori forzati sino a 20 anni se è accompagnato da alcune delle circostanze che qualificano il furto (art. 604).

Quando però risulti che l'intenzione dell'agente era soltanto quella di commettere un furto e fu solo per circostanze da lui non facilmente prevedibili che avvenne a violenza, sarà tenuto responsabile di queste e del furto, ma non di *grassazione*, ossia di furto violento.

Il Codice toscano definisce violento il furto quando colla forza materiale contro la persona o con minacce atte ad incutere timore di un grave danno personale, imminente, l'agente ha costretto il detentore od altre persone presenti sul luogo del delitto a consegnare la cosa, od a soffrire che il ladro ne prendesse possesso; e quando l'agente sorpreso in furto flagrante, o quasi flagrante, ha fatto uso dei mezzi predetti per consumare il delitto, o per trasportare la cosa furtiva; e lo punisce con l'ergastolo, se l'agente l'ha commesso con lesione personale grave o gravissima; con la casa di forza da 12 a 20 anni, se l'agente ha commesso una lesione personale leggera, od ha privato anche momentaneamente qualche persona della sua fisica libertà, e negli altri casi colla medesima pena da otto a quindici anni (articoli 389, 390).

L'essere il ladro palesamente armato, l'essersi travisato o l'aver

simulato la qualità di agente della forza pubblica danno luogo ad un aumento di pena nei limiti però surricordati, e lo stesso ha luogo se concorrono altre circostanze che rendono qualificato il furto (articolo 391).

Se il furto è commesso con violenza non diretta ad offendere nè a spaventar la persona, ma unicamente a rapirle la cosa, la pena è della casa di forza da quattro a quindici anni, e se la somma non supera 20 lire si può discendere alla carcere da 18 mesi a quattro anni (articolo 392).

L'estorsione commessa coi mezzi che rendono qualificato il furto è punita colle pene corrispondenti; se fu solo incusso timore, colla pena portata dall'articolo 392 (articoli 393, 394).

Il progetto Vigliani punisce il furto violento con la morte se accompagnato da omicidio; coll'ergastolo se commesso con omicidio mancato o tentato o con omicidio oltre l'intenzione; colla reclusione da 17 a 20 anni se con gravi lesioni personali; con la reclusione da 14 a 16 anni se con minacce nella vita a mano armata, ovvero da più persone una delle quali fosse palesemente armata, o mediante restrizione anche momentanea della libertà personale, o se il valore è tale da qualificare il furto, o fu commesso da tre o più persone; con la reclusione da otto a tredici anni in tutti gli altri casi (articoli 368, 436).

L'estorsione con violenza o minacce è punita colle pene del furto violento; se fu solo incusso timore o simulato l'ordine d'una autorità abusando d'una divisa, la pena è della reclusione estensibile ad anni 13 (articoli 437, 438).

Il *ricatto*, cioè l'atto di sequestrare una persona per avere da lei o da altri, come prezzo della liberazione, danaro, roba od obbligazione a favore proprio o di terzi da lui designati, ancorchè non si raggiunga l'intento, è punita colla reclusione da 20 a 25 anni se vi concorrono sevizie o maltrattamenti dai quali derivò la morte della persona sequestrata; da 17 a 20 anni se derivarono al sequestrato gravi lesioni personali: negli altri casi colla reclusione sino a 16 anni; ma quando nella occasione del ricatto sia intervenuto omicidio volontario della persona sequestrata, per vendetta, la pena è dell'ergastolo (articoli 439, 440).

Il mezzo usato dal ladro aggrava il furto, secondo il Codice subalpino, e lo rende come qualificato passibile della reclusione da tre a dieci anni quando è stato commesso mediante rottura o scalata, o con false chiavi, sebbene tali mezzi siensi usati in edifizii, fabbricati ed altri luoghi cinti e chiusi che non servono ad abitazione, od in botteghe anche mobili, e quando anche la rottura non sia stata che interna (art. 610).

La rottura è esterna od interna (art. 616).

È rottura *esterna* ogni guasto, ogni demolizione od altra violenza simile fatta ai muri od alle pareti di qualunque specie, ai tetti, alle soffitte, serrature, chiusure di legname o di ferro o di altra solida materia, che facciano impedimento ad introdursi in un fabbricato, in una bottega anche mobile, in un luogo cinto e chiuso, od in un appartamento od alloggio particolare, di modo che non possa seguire tale introduzione o passaggio senza che si rompa o si scomponga siffatto impedimento (art. 617).

È rottura *interna* quella fatta dal ladro, dopo essersi introdotto in qualsiasi modo nei luoghi di cui è menzione nel precedente articolo, nei muri, nelle porte, nelle finestre, o nei recinti interiori, come pure negli armadi, nelle casse o in altri mobili di solida materia che sieno chiusi ed inservienti a custodire le robe.

È compresa nella classe delle rotture interne la semplice esportazione di casse o di altri mobili sopra indicati, i quali non possono aprirsi senza rottura, benchè questa sia seguita fuori del luogo del commesso furto (art. 618).

Il furto commesso con rottura di sigilli apposti per ordine dell'autorità giudiziaria od amministrativa è punito come furto mediante rottura (art. 297).

Si considera *scalata* nei furti l'entrare in una casa o nelle sue dipendenze, in un fabbricato od edificio qualunque, od in luoghi ciuti e chiusi, mediante apposizione di scala, o con qualunque altro mezzo, non escluso quello di arrampicarsi, ascendendo o discendendo muri, porte, tetti, finestre, o qualunque altra chiusura dell'altezza di metri due. È considerato aggravante al pari della scalata l'ingresso nei luoghi anzidetti per un'apertura sotterranea diversa da quella che è destinata per introdurvisi (art. 619).

Sotto nome di *false chiavi* sono compresi gli uncini, i grimaldelli, od altri strumenti atti ad aprire serrature, le chiavi comuni ad ogni specie di serrature, le chiavi imitate o contraffatte, od alterate, e le stesse chiavi vere che o non sono destinate ad aprire quella tale serratura, o se vi sono destinate, siano state o perdute dal padrone o a lui sottratte con furto, con frode o con artificio (art. 620).

Secondo il Codice toscano il furto è qualificato pel mezzo e punito con la casa di forza da tre a dodici anni se supera le 100 lire quando è commesso mediante scasso, chiave falsa o scalamiento (art. 330).

La definizione dello *scasso* corrisponde a quella della rottura tanto interna che esterna, e identiche alle surriferite sono pure le definizioni della chiave falsa e dello scalamiento (articoli 381, 382, 383).

Il progetto Vigliani qualifica pel mezzo il furto: 1° se commesso

mediante rottura, chiave falsa o scalamiento; 2° se commesso con violazione di sigilli apposti per uno scopo preveduto dalla legge da un pubblico ufficiale, o per ordine d'una autorità competente; 3° se commesso da persona mascherata od altrimenti travisata; 4° se il ladro per commettere il furto ha preso il titolo o la divisa di un ufficiale pubblico o di agente della forza pubblica (art. 425).

Le definizioni della rottura, della falsa chiave, dello scalamiento sono conformi alle surriferite (art. 426).

Le ricordate disposizioni di legge rispondono alle altre domande contenute nel quesito e relative al luogo in cui segue la rottura, l'uso di falsa chiave, o lo scalamiento, al porto d'armi ed alla usurpazione di titolo o della divisa d'un pubblico ufficiale.

Nessuno dei tre Codici contiene disposizioni speciali relativamente al furto commesso dallo ufficiale pubblico, ma tutte tre stabiliscono che la pena debba essere aumentata quando si tratta di reato commesso da pubblico ufficiale (Cod. sub. art. 207. — Cod. Tosc. 165 a 168 — Progetto 171 a 174).

Le regole stabilite dalla nostrà legislazione pel caso di riunione o concorso di due o più qualifiche sono le seguenti:

Codice subalpino. Se nella grassazione concorrono due o più delle circostanze che la costituiscono, ovvero di quelle che rendono qualificato il furto, la pena deve essere accresciuta in ragione delle circostanze, e può estendersi anche ai lavori forzati a vita (articolo 598).

Quando nei furti qualificati concorrono due circostanze qualificative, la pena si aumenta di un grado; se se ne aggiungono di più si aumenta di due o più gradi, senza che si possa mai ascendere ai lavori forzati a vita (art. 612).

Il Codice toscano all'articolo 391 prescrive che entro ai limiti della pena stabilita pel furto violento debba la stessa accrescersi quando in esso concorrono anche le circostanze che rendono qualificato il furto. Nei furti qualificati non prevede il caso di concorso di più qualifiche, forse per la grande latitudine di pena (da tre a dodici anni di casa di forza, da uno a cinque anni di carcere) (art. 386).

Secondo il progetto Vigliani, concorrendo in un furto più circostanze costituenti una medesima qualificazione, la pena ordinaria del furto qualificato, che è la prigionia maggiore di tre anni, non può essere applicata nel *minimum*; concorrendo due qualificazioni diverse la pena è di cinque anni di prigionia; concorrendone più il colpevole è punito colla reclusione sino a dieci anni (art. 430).

13° *Votre législation punit-elle la tentative, la complicité, le recel*

de la même peine que le délit consommé, ou a-t-elle des peines particulières pour chacune de ces participations au crime ou au délit?

Existe-t-il dans votre législation une distinction entre auteurs immédiats et auteurs secondaires du crime ou du délit?

En cas de réponse affirmative: qu'entend-on par auteurs immédiats et par auteurs secondaires?

Suit-on dans la spécification des peines pour chacune de ces participations une règle générale applicable à tous les crimes et à tous les délits, ou existe-t-il des dispositions spéciales pour le vol et les infractions analogues, telle que l'abus de confiance?

En cas de réponse affirmative: quelles sont ces dispositions et quelles sont les graduations de la peine par rapport à celle que subit l'auteur du crime ou du délit consommé?

Le receleur, qui du recel d'objets volés fait son métier, est-il puni de peines plus fortes?

On distingue trois sortes de participation au crime, avant, pendant et après l'exécution. On participe à un crime avant l'exécution par l'ordre ou le commandement de le commettre, ou par mandat. Quels sont dans ces cas les principes adoptés par votre législation?

La nostra legislazione non punisce mai il tentativo colla pena del reato consumato. Sotto il nome di tentativo si comprende il reato semplicemente tentato ed il reato mancato; nel primo caso il Codice subalpino diminuisce la pena dovuta al reato consumato da due a tre gradi (articolo 98); il Codice toscano prescrive diminuzioni in rapporto ad ogni singola pena stabilita pel reato consumato (articolo 45); il progetto segue il sistema del Codice subalpino (articolo 71); nel secondo caso il Codice subalpino (articolo 97) ed il progetto (articolo 72) diminuiscono la pena di un grado, il Codice toscano prescrive pure diminuzioni di pena, ma minori di quelle stabilite pel reato tentato (articolo 47).

Complicità. Il Codice subalpino punisce il complice della stessa pena dovuta all'autore del reato unicamente quando la sua cooperazione è stata tale che senza di essa non sarebbe stato commesso il reato (articolo 104). Questo principio è pure accolto nel Codice toscano colla differenza però che è lasciato in facoltà del giudice di punire il complice (ausiliatore) necessario colla stessa pena dovuta all'autore del reato (articoli 55, 56, 57). Il progetto punisce il complice come l'autore quando si tratta del mandante, dell'istigatore, o di chi con ricompense, minacce o abuso d'autorità ha indotto altri al reato o l'ha provocato direttamente con discorsi in pubblico o col mezzo di stampa; ma se l'autore ha commesso il reato anche per motivi propri la pena del Codice può essere diminuita (articolo 77). In tutti gli altri casi la pena

del complice è sempre minore di quella dell'autore. Però il Senato ha modificata la disposizione del progetto collo stabilire che il complice sia punito come l'autore nel solo caso in cui si tratti del mandante, dell'istigatore, o di chi con ricompense, minacce o abuso d'autorità ha indotto altri al reato (articolo 77).

Ricettazione. La nostra legislazione distingue la ricettazione semplice da quella che avviene previa intelligenza coll'autore del reato (Codice subalpino, articoli 638, 639; Codice toscano, articoli 55, 60; Progetto, articoli 77, 458); ma in entrambi i casi la pena è minore di quella dell'autore del reato.

Autori immediati, autori secondari. Questa distinzione è ammessa presso di noi, ma sotto altra denominazione.

Autori immediati. Il Codice subalpino oltre all'autore materiale contempla gli agenti principali e li punisce colla stessa pena dell'autore (articolo 604). Sono agenti principali: 1° coloro che avranno dato mandato per commettere un reato; 2° coloro i quali con doni, con promesse, con minacce, con abuso di potere o d'autorità, o con artifizii colpevoli, avranno indotto taluno a commetterlo; 3° coloro che concorreranno immediatamente coll'opera loro all'esecuzione del reato, o che nell'atto stesso che si eseguisce presteranno aiuto efficace a consumarlo (articolo 102).

Il Codice toscano dichiara autore del delitto: 1° chiunque lo ha eseguito od ha cooperato direttamente alla sua esecuzione; 2° chiunque per via di mandato, di minacce, di ricompense date o promesse, d'abuso d'autorità o potere, o in altro modo, è stato causa del delitto, dolosamente istigando l'agente a formare la risoluzione di commetterlo (articolo 49).

Secondo il progetto sono autori del reato gli esecutori immediati dell'atto che lo costituisce, e si considerano autori del reato anche coloro che hanno immediatamente cooperato all'atto che lo costituisce (articolo 75).

Autori secondari. Il Codice subalpino annovera fra i complici: 1° coloro che istigheranno o daranno le istruzioni e le direzioni per commettere il reato; 2° coloro che avranno procurato le armi, gli istrumenti, o qualunque altro mezzo che avrà servito all'esecuzione del reato, sapendo l'uso che si destinava di farne; 3° coloro che senza l'immediato concorso all'esecuzione del reato avranno scientemente aiutato od assistito l'autore del reato nei fatti che lo avranno preparato o facilitato, od in quei fatti che lo avranno consumato (articolo 103).

Secondo il Codice toscano è ausiliatore del delitto chiunque, senza ritrovarsi in alcuno dei casi contemplati dall'articolo 49, ha partecipato al delitto altrui: a) facilitando o fortificando in altri la risoluzione

di commetterlo; b) o indicando o somministrando i mezzi di commetterlo, o indirettamente agevolandone l'esecuzione; c) prestando al delinquente, dopo il fatto, ma in sequela di promesse anteriori al fatto, un soccorso diretto ad assicurare il frutto del delitto, o ad eludere le investigazioni della giustizia (articolo 55).

Il progetto Vighiani annovera fra i complici: 1° coloro che per mezzo di mandato, di istigazione, di ricompense date o promesse, di minacce o d'abuso d'autorità o di potere, o con altro modo colpevole hanno determinato altri a commetterlo; 2° coloro che con discorsi tenuti in pubblico, o col mezzo di stampe o scritti affissi o diffusi nel pubblico, hanno provocato direttamente a commettere il reato; 3° coloro che hanno dato consiglio, istruzione o direzione per farlo commettere, o si sono anteriormente concertati cogli autori o complici del reato sull'assistenza od aiuto da prestarvi per assicurarne il frutto o per eludere le investigazioni dell'autorità; 4° coloro che hanno procurato le armi, gli strumenti o qualunque altro mezzo per l'esecuzione del reato, sapendo a quale uso dovevano servire; 5° coloro che hanno scientemente prestato assistenza od aiuto nei fatti che prepararono o facilitarono l'esecuzione del reato (art. 76).

La distinzione fra autori immediati e secondari costituisce una regola generale applicabile a tutti i reati e non esistono disposizioni speciali in ordine ai furti o reati analoghi.

Ricettazione abituale di cose rubate. Il Codice subalpino non la contempla specialmente, solo la legge di pubblica sicurezza del 20 marzo 1865 assoggetta alla misura dell'ammonizione i sospetti ricettatori. Il Codice toscano la punisce colla carcere da tre mesi a cinque anni (art. 417). Il progetto punisce la ricettazione abituale con un aumento di uno o due gradi di pena e colla sottoposizione alla vigilanza della sicurezza pubblica (art. 459).

Dalle ricordate disposizioni sugli autori, complici e ricettatori emerge che le nostre leggi ammettono tre sorta di cooperazione al delitto, cioè precedente, concomitante e susseguente, e di più che si partecipa al reato ordinandolo, comandandolo, o dandone il mandato.

In ordine al mandato occorre accennare la disposizione tutta speciale del Codice subalpino, secondo la quale il mandante è punito come reo di reato mancato o tentato, quando l'esecuzione del mandato sia stata sospesa o non abbia prodotto il suo effetto, sia pel pentimento del mandatario, sia per qualunque altra causa indipendente dalla volontà del mandante. Nel caso in cui il mandatario non avesse proceduto ad alcun principio di esecuzione, il mandante sarà tuttavia punito come reo di reato tentato (art. 99).

I più valenti criminalisti giustamente censurano tale articolo che

applica la pena del tentativo ad un fatto nel quale non se ne riscontrano gli estremi, e difatti vediamo che fu abrogato con decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861 quando il Codice subalpino fu esteso alle provincie meridionali.

La giurisprudenza lo rese poi meno pericoloso col richiedere per la sua applicazione che il mandato sia stato effettivamente e seriamente accettato.

Le nostre leggi contemplano e puniscono la istigazione a delinquere, ma egli è assai chiaro che la nuda proposta non accettata di delinquere di regola non costituisce reato, tranne nel caso speciale di reato contro la sicurezza dello Stato (art. 161 Codice subalpino; 102 Codice toscano; 124 del progetto).

14° Qu'entend-on par vol simple dans votre législation?

Quelles en sont les limites à la peine?

Les larcins, les filouteries, et le maraudage sont-ils considérés comme vols simples, ou comme infractions particulières à la loi?

Sont-ils considérés comme délits, ou comme contraventions de police?

Dans quels cas la poursuite de ces infractions a-t-elle lieu d'office?

Dans quels cas sur dénonciation de la partie lésée?

Il furto non accompagnato da alcuna qualificazione è furto semplice ed è punito dal Codice subalpino colla carcere da sei giorni a cinque anni (art. 622); dal toscano colla carcere da un giorno sino a cinque anni (376); dal progetto colla prigionia da quattro mesi a tre anni (431).

Se è stato commesso con destrezza sulla persona in luogo pubblico od aperto al pubblico è punito dal Codice subalpino col carcere non minore di un anno (623); dal toscano è ritenuto aggravato.

Il Codice subalpino prevede specialmente il furto campestre e lo punisce con pene di polizia quando il valore non eccede le lire 20, e non si tratti di recidivi; se il valore eccede le lire 20 la pena è del carcere non minore di un mese, e se si tratta di recidivi il *minimum* è di tre mesi oltre la sorveglianza della pubblica sicurezza (art. 625), e dichiara contravvenzione passibile di pene di polizia lo spigolare, rastrellare o raspolare nei campi altrui non ancora affatto spogliati della raccolta (art. 687); per questa contravvenzione non si procede che su querela di parte. Il Codice toscano sotto il titolo dei furti contempla anche la pirateria, la quale è pure dichiarata di azione privata (articolo 395, 399). Tutti gli altri furti sono di azione pubblica. Il progetto annovera fra le contravvenzioni lo spigolare, rastrellare, raspolare nei terreni non ancora affatto spogliati della raccolta, dichiarando però che non si proceda senza querela di parte (art. 587).

15° *Votre législation déclare-t-elle les enfants irresponsables de tout crime ou de tout délit jusqu'à un certain âge, et quel est cet âge?*

A-t-elle adopté pour les délinquants au dessous d'un certain âge la distinction entre ayant agi avec et sans discernement?

Quelles sont les limites de cet âge?

Quelles sont les dispositions dans chacun des deux cas?

Admet-on un âge plus avancé pour l'application des peines les plus graves, telle que la peine de mort, que pour celle des peines légères?

Quelles sont ces peines graves et passé quel âge peuvent-elles être appliquées?

Secondo il Codice subalpino il minore di anni 14, quando abbia agito senza discernimento, non soggiace a pena. Se si tratta però di crimine o di delitto, la Corte ed i tribunali ordineranno che l'imputato sia consegnato ai suoi parenti, facendo loro prestare sottomissione di bene educarlo, e di invigilare sulla sua condotta, sotto pena di danni, e dove le circostanze del caso lo esigano, di una multa estensibile a lire 150, e può anche essere ricoverato in uno stabilimento pubblico di lavoro; se ha agito con discernimento è punito colla *custodia* per un maggiore o minor tempo a seconda della gravità del reato, ma non oltre gli anni 20 (articolo 88, 89).

Il maggiore d'anni 14 e minore dei 18 è punito colla reclusione per anni 15 se è incorso nella pena di morte; nella stessa pena per anni 10 se è incorso nei lavori forzati a vita; se è incorso in altre pene criminali soggiacerà alle stesse colla diminuzione di due gradi, commutata la pena dei lavori forzati in quella della reclusione che non potrà eccedere gli anni sette; se è incorso nella reclusione è questa commutata nel carcere non minore d'un anno; se è incorso in pene correzionali o di polizia saranno queste applicate colla diminuzione di due gradi (articolo 90).

Il maggiore d'anni 18 soggiace alle pene ordinarie colla diminuzione di un sol grado, la quale non ha luogo quando si è reso colpevole di attentato contro la persona del Re e contro le reali persone componenti la famiglia regnante, ovvero di parricidio, di venefizio, d'omicidio proditorio, dell'omicidio del funzionario pubblico in funzioni, di grassazione, o di incendio doloso accompagnato da omicidio consumato (articolo 91).

Il Codice toscano dichiara non imputabili i fanciulli che non hanno compito il duodecimo anno (articolo 36). Quando il duodecimo anno è compito, ma non il decimo quarto, il tribunale dichiara se l'agente operò con discernimento o senza; se operò senza discernimento lo assolve e ordina, o che siano richiamati i parenti ad invigilarne la condotta, o nei casi più gravi che sia collocato in una casa di correzione

per un tempo che non ecceda i tre anni; se agì con discernimento non è mai punito con pena maggiore della carcere, qualunque sia il reato (articolo 37). Si fa pur luogo a diminuzione di pena per chi non ha ancora compiuto il decimo ottavo anno; chi l'ha compiuto è considerato maggiore agli effetti penali (articoli 38, 39).

Il progetto Vigliani stabilisce che chi non ha compiuto nove anni non è imputabile; chi li ha compiuti, ma è minore d'anni 14, è imputabile se agì con discernimento, ma la pena restrittiva della libertà personale è diminuita da tre o quattro gradi e si sconta in una casa di custodia; quando agì senza discernimento ha luogo la consegna ai parenti o il ricovero in un pubblico stabilimento. La pena si diminuisce da due a tre gradi pel maggiore d'anni 14 ma minore dei 18; il maggiore dei 18, ma minore dei 21, gode della diminuzione di un grado (articoli 66, 67, 68).

16° *L'âge avancé du criminel au moment du jugement ou après condamnation exerce-t-il une certaine influence sur l'application des peines?*

L'età avanzata del condannato non esercita influenza nella applicazione della pena. Al riguardo non si incontra nel Codice subalpino altra disposizione tranne quella dell'articolo 69, secondo la quale il condannato ai lavori forzati che al tempo della condanna avesse compiuto gli anni settanta, o fosse riconosciuto inetto fisicamente al genere di lavori prescritti per quella pena, sarà dispensato da tali lavori e sarà impiegato in lavori meno faticosi e più adatti alle sue forze. Lo stesso avrà luogo pel condannato che compisse gli anni 70 mentre sta scontando la pena o che fisicamente divenisse inabile a scontarla.

Al condannato all'ergastolo (pena perpetua) che ha toccato il settantesimo anno il Codice toscano non accorda altro favore tranne quello di lavorare in compagnia di altri condannati (articolo 15).

Il progetto non riproduce tali disposizioni nella considerazione forse che trovino sede più conveniente in un regolamento sui luoghi di pena.

17° *Votre législation donne-t-elle une énumération de circonstances atténuantes autres que celle résultant de l'âge de l'accusé ou du prévenu?*

Le nostre leggi non danno alcuna enumerazione delle circostanze semplicemente attenuanti; quando il giuri nei giudizi criminali, ed i giudici legali in quelli correzionali riconoscono esistervi circostanze attenuanti, la pena ordinaria deve essere diminuita d'un grado. (Codice subalpino articolo 684, progetto articolo 70).

18° *Votre législation mentionne-t-elle la réparation du dommage causé ou la restitution des objets volés parmi les causes atténuantes de la peine ?*

Il Codice subalpino non fa menzione della restituzione della cosa rubata o carpita o appropriatasi indebitamente.

Il Codice toscano (articoli 415, 416) prescrive che si diminuisca della metà la pena quando il delinquente prima che incominciasse contro di lui il processo criminale, o in difetto di processo, prima che avesse luogo qualunque atto preparatorio del giudizio, ha volontariamente restituito il tolto o indennizzato in altra guisa il derubato; tale diminuzione però non si applica ai furti sacrileghi, violenti, all'estorsione, ed alla pirateria.

Il progetto Vigliani nei furti semplici e nei qualificati, ma non nei violenti accorda la diminuzione di due gradi quando la restituzione o l'indennizzo ha avuto luogo prima che sia rilasciato il mandato di cattura, e di un grado quando avvengono dopo il mandato e prima del dibattimento (articolo 433).

19° *L'ivresse complète est-elle admise par votre législation comme cause de justification qui a pour effet de faire disparaître le crime ou le délit ?*

L'état d'ivresse pendant l'exécution d'un crime ou d'un délit est-il considéré comme cause atténuante ou comme cause aggravante et dans quels cas ?

L'ivrognerie est-elle punie de peines spéciales ou disciplinaires ?

La piena ubbriachezza contratta senza deliberato proposito da colui che non è solito ubbriacarsi dà luogo, secondo il Codice subalpino, ad importante diminuzione di pena, disponendosi che questa non possa mai eccedere il carcere per anni 10 (art. 95).

Quando però l'ubbriachezza è spinta al punto da togliere qualsiasi conoscenza, da rendere l'agente più brutto che uomo, anche a fronte di tale disposto di legge, la giurisprudenza propende a ritenerla come escludente il reato.

Il Codice toscano non contempla specialmente l'ubbriachezza, ma all'articolo 34 stabilisce che le violazioni delle leggi penali non sono imputabili quando chi le commise non ebbe la coscienza de' suoi atti e la libertà d'elezione, ed all'articolo 64 aggiunge che quando l'agente si trovi in uno stato vicino a quello sopra indicato, i tribunali devono discendere a pene inferiori.

Il progetto Vigliani ammette che l'ubbriachezza accidentale escluda l'imputabilità quando toglie all'uomo la coscienza de' suoi atti, e la attenui quando gli scema grandemente la coscienza de' suoi atti, ed ac-

corda in tal caso la diminuzione da uno a tre gradi (articoli 61, 63, 64). Se l'imputato ha contratto l'ubbrichezza volontariamente o per abitudine è punito, ma con pena minore; nessuna diminuzione ha luogo se l'ubbrichezza è contratta per commettere il reato o per procurarsi una scusa (art. 64). Lo stato di ubbrichezza non è mai considerato come circostanza aggravante.

L'ubbrichezza per sè non è punita dal Codice subalpino. Il toscano invece punisce con la carcere aggravata da 3 a 15 giorni chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico si mostra in istato di ubbrichezza colpevolmente contratta (art. 60).

Il progetto Vigliani la comprende fra le contravvenzioni contro la pubblica morale e la punisce con l'arresto sino a 15 giorni se non è accidentale, e sino a 3 mesi se trattasi di recidivo.

20° Le sordo-mutisme est-il admis dans certains cas comme cause justificative, dans d'autres comme cause atténuante du crime ou du délit, ou n'est-il pas mentionné dans votre législation pénale ?

Sordo-mutismo. — Il sordo-muto dalla nascita o dall'infanzia di qualunque età se ha agito con discernimento è imputabile, secondo il Codice subalpino, ed è punito colle pene applicate ai minori di anni 14. Se ha compiuto gli anni 21 può essere punito colle pene inflitte ai maggiori degli anni 14, minori dei 18 secondo le circostanze aggravanti il reato e la malizia del delinquente; di più può aver luogo la di lui consegna ai parenti, o il ricovero in un pubblico stabilimento. Il sordo-muto che sa leggere e scrivere, se al tempo del reato non ha compiuti gli anni 18, è punito come i minori di 14; se ha compiuto i 18 è punito come i minori dei 18 e maggiori di 14; se ha compiuto gli anni 21 soggiace alle pene alle quali sono sottoposti i minori dei 21 e maggiori dei 18 (articoli 92, 93).

Il Codice toscano parifica ai fanciulli che non hanno compiuto il duodecimo anno i sordo-muti che non hanno compiuto il decimoquarto anno. Quando un delitto è commesso da un sordo-muto di qualunque età superiore agli anni 14, il tribunale dichiara se agì con discernimento o senza. Se operò senza discernimento è parificato ai fanciulli che non hanno compiuto il duodecimo anno; se operò con discernimento, ma non ha compiuto l'anno decimottavo, è parificato ai minori che hanno compiuto l'anno duodecimo, ma non il decimoquarto; se operò con discernimento ed è in età maggiore, incorre nelle medesime pene, di cui sono passibili i minori che hanno compiuto l'anno decimoquarto e non il decimottavo. Questo Codice non tiene conto della circostanza che il sordo-muto sappia leggere o scrivere (articoli 40, 41).

Pressochè eguali disposizioni contiene il progetto Vigliani (art. 69).

21° *En quels cas la contrainte physique, en quels cas la contrainte morale sont des causes justificatives du délit ou du crime?*

La forza fisica e la forza morale, da non confondersi quest'ultima coll'impeto delle passioni, escludono il reato quando tolgono la libertà di elezione. Non vi ha reato, dice l'articolo 94 del Codice subalpino, se l'agente fu tratto al reato da una forza alla quale non potè resistere. Le violazioni delle leggi penali, soggiunge il Codice toscano all'articolo 34, non sono imputabili quando chi le commise non ebbe coscienza de' suoi atti e libertà d'elezione; secondo il progetto Vigliani (art. 62) non è imputabile di reato colui che nel momento in cui commise il fatto vi fu costretto da una forza estrema alla quale non potè resistere. Anzi, secondo la nostra legislazione, quando la libertà di elezione non è totalmente distrutta, ma solamente grandemente scemata, questo stato costituisce una scusa, per cui si fa luogo a forte diminuzione di pena (articolo 95 del Codice subalpino, articolo 64 del Codice toscano, articolo 63 del progetto).

In applicazione di questi principii di diritto penale universale il Codice subalpino dichiara che l'omicidio e le ferite non sono imputabili se sono ordinate dalla legge o comandate dall'autorità legittima; quando sono commessi nella necessità attuale della legittima difesa di se stesso o d'altri od anche del proprio e dell'altrui onore; nell'atto di respingere di nottetempo la scalata, la rottura di recinti, di muri o di porte d'entrata in casa o nell'appartamento abitato o nelle loro dipendenze; o nell'atto della difesa contro gli autori di furti o di saccheggio eseguiti con violenza verso le persone (articoli 558, 559, 560).

Punisce colla pena correzionale del carcere l'omicidio volontario se è stato commesso dal coniuge sulla persona dell'altro coniuge o del complice o di entrambi nell'istante in cui li sorprende in flagrante adulterio, o dai genitori e nella loro casa sulla persona della figlia o del complice, o di entrambi nell'istante che li sorprende in stupro od adulterio flagrante: l'omicidio commesso per eccesso nella difesa della vita o del pudore, o per eccesso nell'esercizio della forza pubblica; l'omicidio che per eccesso nella difesa sia commesso di giorno nell'atto di respingere lo scalamento o la rottura di recinti, muri, porte, finestre di una casa, o di un appartamento abitato, o di luoghi dipendenti da abitazione; diminuisce da uno a tre gradi la pena per l'omicidio commesso nell'impeto dell'ira ed in seguito a provocazione e, se questa fu grave, autorizza il passaggio alla pena correzionale del carcere (articoli 561, 563, 567, regio decreto 17 febbraio 1861 del luogotenente per le provincie meridionali).

Il Codice toscano non ha un titolo speciale sugli omicidi e lesioni personali non imputabili, ma all'articolo 339 stabilisce che chiunque per

sottrarsi da un pericolo, prodotto da forza maggiore, o per difendersi dall'altrui violenza, ha oltrepassato i limiti della necessità è punito con la carcere da sei mesi a tre anni se ha commesso omicidio, e fino ad otto mesi se ha commesso lesione personale grave o gravissima.

Il progetto Vigliani indica i casi di non imputabilità dell'omicidio e delle lesioni personali contemplati già dal Codice subalpino e vi aggiunge quello dell'omicidio e della lesione avvenuta nell'atto di respingere di giorno gli autori di scalamento, rottura od incendio alla casa od altro edificio di abitazione se vi è fondato timore per la sicurezza personale di chi vi si trova. Ai casi di scusa aggiunge anche quello del fratello che uccide la sorella od il complice nell'istante in cui li sorprende nella propria casa in flagrante illegittimo concubito, ma introduce la disposizione già stabilita per le provincie meridionali col decreto 17 febbraio 1861, per la quale è negata ogni scusa quando lo agente ha eccitata o favorita la prostituzione della rispettiva moglie, figlia o sorella e nega pure la scusa ai conjugi legalmente separati (articoli 377, 378).

22° *Votre législation considère-t-elle l'abus de confiance comme une infraction spéciale à la loi?*

Quelle place assigne-t-elle à cette infraction dans la classification des délits et des crimes?

Votre législation spécialise-t-elle les cas dans lesquels l'abus de confiance est considéré comme crime, comme délit?

En cas de réponse affirmative: indiquer les cas spéciaux.

En cas de réponse négative: indiquer le principe adopté pour la généralisation.

La nostra legislazione considera l'abuso di confidenza quale un reato speciale: il Codice subalpino le dà il nome di appropriazione indebita (articolo 631); il Toscano di truffa (articolo 396); il Progetto, di abuso di confidenza (articolo 445).

Il Codice subalpino la classifica tra i delitti, tranne nel caso in cui sia stata commessa dal cassiere od altro impiegato qualunque d'una banca o casa di commercio privata sopra cose a lui affidate in tale qualità; nel qual caso costituisce crimine punito colla reclusione se il valore tocca le lire 500.

Il Codice toscano non ammette la distinzione tra crimini e delitti, ma punisce colla carcere la truffa.

Il Progetto la classifica sempre fra i delitti. Gli elementi di tale reato sono quattro: 1° che l'agente abbia distratto, consumato od altrimenti convertito in proprio vantaggio la cosa mobile affidatagli; 2° che lo storno sia avvenuto in danno del proprietario, possessore o deten-

tore; 3° che la cosa mobile abbia un valore apprezzabile come robe, denaro, mercanzie, biglietti o qualunque scritto portante obbligazione o liberazione; 4° che la cosa mobile gli sia stata affidata in uno scopo determinato.

La nostra legislazione punisce l'abuso di confidenza col carcere, pena del furto semplice, tranne la già ricordata eccezione, ed il Progetto anche con multa.

Il rapporto che esiste tra il furto e l'abuso di confidenza sta nell'essere entrambi diretti contro la proprietà.

Il Codice subalpino per la misura della pena non tiene conto del valore e della qualità dell'agente tranne nel già ricordato caso; il Codice toscano ed il progetto tengono quali criteri misuratori della pena tali circostanze.

Secondo il Codice toscano, la truffa si punisce con la carcere: *a)* fino ad un mese se non eccede lire 40; *b)* da uno a tre mesi se eccede lire 40, ma non lire 200; *c)* da tre a 18 mesi se eccede 200 lire; *d)* da 18 mesi a tre anni, se eccede lire 1000 (articolo 397).

Soggiace peraltro alla pena del furto semplice la truffa che è stata commessa nell'esercizio della rispettiva industria, professione, azienda o funzione: *a)* da chi fa il commercio di commissione o di spedizione; *b)* da coloro che esercitano il mestiere di sensali; *c)* dai barcaiuoli, vetturali, facchini o loro dipendenti; *d)* da pubblici corrieri o procacci comunitativi; *e)* da direttori, ispettori, conduttori o guardie di diligenze o di strade ferrate; *f)* da depositarii di deposito necessario; *g)* da sequestratari; *h)* da coloni parziarii (articolo 398).

Il progetto punisce l'abuso di confidenza con la prigionia da quattro mesi a due anni e con multa sino a 500 lire; se il valore della cosa supera le lire 1000, con la prigionia maggiore di un anno estensibile a tre e con multa maggiore a lire 500 ed estensibile a mille.

È punito con la prigionia maggiore di tre anni e con multa sino a lire 2000 quando è commesso sulle cose affidate o consegnate per ragione della rispettiva professione, industria, azienda o servizio: 1° da cassieri od impiegati di Banche private, di case od imprese di commercio o di industria; 2° da chi fa il commercio di commissione, o di spedizione, o da agenti di cambio, mediatori o sensali; 3° da chi esercita una pubblica impresa di trasporti di persone o cose, o dagli impiegati, operai od allievi operai dipendenti dai medesimi; 4° dai depositarii di deposito necessario; 5° da impiegati, agenti od inservienti addetti ad un pubblico ufficio, che non hanno la qualità di pubblici ufficiali; 6° da tutori, curatori, avvocati, procuratori od amministratori; 7° da domestici, operai e servi di campagna (articoli 446 e 448).

Deve infine notarsi che l'abuso di confidenza, secondo il Codice

subalpino, è sempre di azione pubblica, mentre invece pel Codice toscano e pel progetto lo è soltanto quando è aggravato in ragione della professione, industria, ufficio o servizio.

22° *Votre législation considère-t-elle l'escroquerie comme un crime ou un délit spécial?*

En cas de réponse affirmative: qu'entend-elle par escroquerie?

Cette définition se rapproche-t-elle de la définition du Code pénal français?

Quels sont les éléments de l'escroquerie?

En cas de réponse négative: sous quelle espèce de crimes ou de délits range-t-elle les manœuvres frauduleuses de l'usage de faux noms ou de fausses qualités par l'escroc?

Quels sont dans votre législation les caractères distinctifs du vol, de l'abus de confiance et de l'escroquerie?

Sous quels rapports existe-t-il une affinité plus ou moins grande entre ces trois espèces de crimes ou de délits?

La nostra legislazione considera l'escroquerie come un reato speciale e il Codice subalpino le dà il nome di truffa (articolo 626): il Toscano, di frode (articolo 404); il Progetto, di truffa (articolo 450).

Il Codice subalpino classifica la truffa fra i delitti e la punisce con carcere e con multa: quando il valore carpito supera le lire 500 la pena del carcere non può essere minore di tre anni e la multa di lire 300 (articolo 680).

Il Codice toscano la punisce colle pene del furto semplice (art. 404) il Progetto la classifica fra i delitti e la punisce colla prigionia e con multa (articoli 450 e 451).

Il Codice subalpino definisce le truffa in termini identici a quelli del Codice francese.

Il Codice toscano all'articolo 404 dichiara colpevole di frode: a) chiunque attribuendosi un nome, una qualità, od una commissione, che non ha, od eccitando speranze o temenze chimeriche, ottiene la consegna di qualche cosa, con animo di farla sua; b) chiunque dolosamente vende, permuta, dà in pagamento, od impegna cose altrui, come se fossero sue, o cose vili, o men preziose della loro apparenza, come se fossero preziose, o più preziose di quello che sono; c) chiunque dolosamente aliena a due diversi acquirenti lo stesso immobile, od aliena od ipoteca come libero, o come soggetto a pesi minori, un immobile vincolato, o sottoposto a pesi maggiori; d) chiunque dolosamente cede un credito già esatto, o ceduto ad altri, o essendo già stato pagato del suo credito, si fa dolosamente riconoscere per creditore, ed esige di bel nuovo il pagamento; e) chiunque dolosamente sottrae la cosa propria

al detentore di essa e poi lo richiama a restituirla, e se ne fa pagare il prezzo; e finalmente *f*) chiunque sorprendendo l'altrui buona fede, con artifizii, maneggi, o raggiri, diversi da quelli contemplati sotto le lettere precedenti si procura un ingiusto guadagno in danno altrui (articolo 404). E parimente colpevole di frode: *a*) chiunque dolosamente sottrae la cosa propria al sequestro giudiziale; *b*) chiunque dolosamente ritoglie il pegno al suo creditore (articolo 405).

Secondo il Progetto è colpevole di truffa chiunque adoperando artifizii, raggiri od altri inganni atti a sorprendere l'altrui buona fede, induce qualcuno in errore, e procura così a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (articolo 450).

Gli elementi della truffa sono tre: 1° l'impiego di falsi nomi, false qualità o di altri mezzi fraudolenti; 2° la rimessione di valori ottenuti all'egida di questi mezzi; 3° lo storno o la dissipazione di questi valori.

Il reato di truffa è classificato tra i reati contro la proprietà.

Il carattere che distingue il furto dall'abuso di confidenza e dalla truffa sta in ciò che col primo l'agente si impossessa della cosa contro la volontà del padrone, mentre invece negli altri la cosa gli è consegnata o volontariamente o per effetto dei praticati raggiri.

L'affinità che corre fra tutti questi reati non è altro che quella di essere tutti diretti contro la proprietà.

Devesi per ultimo avvertire che secondo il Codice subalpino il reato di truffa è sempre di azione pubblica e per contro, secondo il Codice toscano ed il progetto vi sono dei casi di truffa in cui non si procede che a querela di parte (articolo 404 Codice toscano. — 450, 451 del Progetto).

Torino, li 2 settembre 1875.

LUIGI BORON
Sostituto Procuratore Generale.



INDICE

DELLE

MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME.

Atti della Giunta Centrale di Statistica.

SESSIONE DEL GIUGNO 1875.

Seduta del 1° giugno. — Cenni sui lavori pubblicati dall'ufficio di Statistica durante l'ultimo anno e sui lavori in corso d'esecuzione. — Delle pubblicazioni statistiche avviate presso gli altri Ministeri. — Contribuzioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio all'esposizione geografica di Parigi. — Proposta di ricerche statistiche sulle condizioni delle classi agricole in Italia. — Della Statistica internazionale di beneficenza ed assistenza pubblica . . . <i>Pay.</i>	3
Seduta del 2 giugno. — Si continua a trattare della Statistica della beneficenza. — Della classificazione della popolazione per età secondo i risultati dell'ultimo censimento „	13
Seduta del 3 giugno. — Discussione su alcuni risultati del censimento generale della popolazione, 31 dicembre 1871. — Relazione del Direttore della statistica sulle ricerche compiute di statistica internazionale delle casse di risparmio „	26
Seduta del 4 giugno. — Comunicazione del Segretario generale del Ministero di Agricoltura e Commercio sulle ispezioni eseguite presso gli uffici di anagrafe municipali. — Si ripiglia la discussione del programma della statistica della beneficenza: deliberazioni della Giunta in proposito. — Chiusura della discussione „	31
Memoria del prof. L. Rameri sulla classificazione della popolazione per età „	38
Decreto ministeriale 8 giugno 1875 che istituisce una <i>Commissione</i> per la statistica delle cause di morte, per lo studio dei fenomeni demografici in relazione alla meteorologia e per la commissione di tavole nosologiche e di mortalità „	63
Atti della Commissione stessa. — Verbali delle sedute 26 giugno e 10 luglio 1875. Allegati ai verbali medesimi: relazioni del D. ^e Rey e del D. ^e Sormani e schema d'una classificazione delle cause di morte „	64
Statistica dell'emigrazione. — Voto della Giunta centrale di Statistica e della Commissione consultiva per gli istituti di previdenza e sul lavoro intorno ai modi di eseguire la statistica dell'emigrazione „	82

Servizio meteorologico. — Relazione del Direttore dell'ufficio centrale meteorologico sull'andamento del servizio durante il 1875. — Allegati alla relazione stessa. — Notizie circa il proposto riordinamento dei servizi meteorologici in Italia	<i>Pag.</i>	86
Ispezioni al registro di popolazione. — Circolari dei ministeri dell'Agricoltura, Industria e Commercio, dell'Interno e della Giustizia ai signori Prefetti per ispezioni da eseguirsi a cura dei Pretori presso gli uffici municipali di anagrafe	"	104
Statistica dei bilanci comunali. — Circolari del Ministero dell'Interno ai signori Prefetti	"	109
Statistica delle morti violenti. — Circolare del Ministero di Agricoltura e Commercio ai signori Prefetti	"	111
Statistica elettorale amministrativa. — Circolare del Ministero di Agricoltura e Commercio ai signori Prefetti	"	112
Statistica della beneficenza ed assistenza pubblica. — Circolari del Ministero dell'Interno ai signori Prefetti	"	114
Statistica delle Casse di risparmio. — Circolare del Ministero di Agricoltura e Commercio ai signori Prefetti	"	143

Statistica internazionale della Beneficenza ed Assistenza pubblica.

Circolare ministeriale 23 luglio 1874 diramata ai RR. Rappresentanti d'Italia ed agli Uffici centrali di Statistica all'estero	<i>Pag.</i>	145
Notizie sulla beneficenza in Isvezia	"	149
Id. id. in Belgio	"	157
Id. id. in Spagna	"	167
Id. id. in Portogallo	"	173
Id. id. in Baviera	"	176
Id. id. in Francia	"	180
Id. id. in Danimarca	"	183
Id. id. in Prussia	"	185
Id. id. in Austria	"	186
Id. id. negli Stati Uniti d'America	"	187
Id. id. nel Canada	"	191
Legislazione prussiana sull'ordinamento provinciale	"	196
Legislazione italiana sui reati contro la proprietà	"	200

